

DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA, ALIMENTARE E DELL'AMBIENTE

MENSILE DI DOTTRINA
GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE
DIRETTO DA GIOVANNI GALLONI

n. **5**

MAGGIO 2004 - ANNO XIII

Spedizione in abbonamento postale - 45%

Art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Roma

ISSN 1593-7208

EDIZIONI

TELLUS

Ricordo di Emilio Romagnoli
di Giovanni Galloni

SOMMARIO

Nuove disposizioni in materia di agricoltura

(D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99)

INTRODUZIONE

LUIGI COSTATO: Primo commento al decreto legislativo sul nuovo orientamento agricolo 271

ALBERTO GERMANÒ: Nuovo orientamento agricolo: la società agricola 276

PARTE SPECIALE

SONIA CARMIGNANI: La società cooperativa imprenditore agricolo professionale 282

ANTONIO SCIAUDONE: Società di persone e prelazione agraria 291

NICOLETTA FERRUCCI: I giovani agricoltori alla luce del decreto legislativo n. 99 del 2004 295

DOMENICO LA MEDICA: La vendita diretta di prodotti agricoli 299

FERDINANDO ALBISINNI: Attività agromeccanica ed impresa agricola 303

ANTONIO JANNARELLI: Le organizzazioni dei produttori: dalle fughe in avanti alla retromarcia? 312

OSCAR CINQUETTI: Minima unità colturale e compendio unico 316

NICOLETTA FERRUCCI: Il c.d. «compendio unico» come strumento di garanzia della conservazione dell'integrità aziendale in sede ereditaria 317

ALFIO GRASSO: La «ricomposizione fondiaria» nel decreto legislativo n. 99/2004 324

ANTONINO CORSARO: La ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto 330

VANESSA SISCARO: La forma cooperativa come strumento di ricomposizione agrario-fondiarie 338

MARCO VALLETTA: Valorizzazione del patrimonio abitativo rurale 341

ENRICO SCOCCINI: Semplificazione amministrativa in agricoltura 345

ANTONIO ORLANDO: La normativa fiscale in agricoltura tra legge-delega e legge finanziaria 2004 352

APPENDICE

L. 7 marzo 2003, n. 38: Disposizioni in materia di agricoltura 361

D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99: Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere *d*, *f*, *g*, *h*, *ee*, della legge 7 marzo 2003, n. 38 363

La Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94 pubblica il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38».

Ne abbiamo predisposto, attraverso gli articoli che pubblichiamo, un primo commento dei nostri Collaboratori:

*Luigi Costato, Alberto Germanò, Antonio Jannarelli,
Ferdinando Albisinni, Sonia Carmignani, Oscar Cinquetti,
Antonino Corsaro, Nicoletta Ferrucci, Alfio Grasso,
Domenico La Medica, Antonio Orlando, Antonio Sciaudone,
Vanessa Siscaro, Enrico Scoccini, Marco Valletta.*

La legge delega 7 marzo 2003, n. 38 e il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 sono integralmente riportati in Appendice.

Ricordo di Emilio Romagnoli

di GIOVANNI GALLONI

1. - Per qualunque giurista, impegnato nella dottrina e nella pratica forense, Emilio Romagnoli può essere ricordato come colui che ha saputo raccogliere, meglio di chiunque altro, dai suoi maestri a tradizione gius-agrarista giuntaci con il codice civile del 1942 per trasmetterla alle nuove generazioni di studiosi alla luce dei grandi mutamenti verificatisi all'inizio di questo secolo.

Al termine della seconda guerra mondiale il primo maestro di Romagnoli nell'Università di Roma La Sapienza fu Fulvio Maroi che, nelle «Istituzioni di diritto privato», illustrava il nuovo codice civile con lo stesso metodo che Roberto De Ruggiero aveva usato con il vecchio codice nelle sue impareggiabili «Istituzioni di diritto civile». Ma il Maroi, oltre che appartenere ad una grande scuola di istituzioni di diritto privato, fu anche uno dei primi cultori della storia del diritto agrario. Se ne scorgono le tracce nella relazione letta in apertura del Primo congresso nazionale di diritto agrario (1). In quella relazione già vediamo individuato il tema che, meno di quindici anni dopo, sarà affidato all'impegno del giovanissimo Emilio: quello dell'usufrutto dei boschi (2).

Ancora nel Terzo congresso di diritto agrario, tenutosi a Palermo nell'ottobre del 1952, svolgendo il tema «Il diritto agrario e le sue fonti», Maroi «si conferma nel convincimento che l'ordinamento agrario trova il suo naturale crisma sia nella forza normativa dei fatti sia nella stessa natura delle cose» e conclude dicendo che il problema delle fonti del diritto agrario va considerato avendo riguardo non soltanto alle singole norme positive, ma altresì «a quei principi che sono attinenti alle fonti perenni del costume morale, alla forza precettiva che si esprime dalle "massime del comportamento" (considerata nella sua tipicità sociale) degli agricoltori» (3).

Accanto al Maroi l'altro grande maestro di Romagnoli fu Emilio Betti, titolare a Roma della cattedra di diritto civile, dopo avere ricoperto a Messina e a Firenze, la cattedra di diritto romano. Anche Betti usava, sia per il diritto romano che per il diritto civile, un metodo di interpretazione storico-istituzionale e non semplicemente esegetico che lo avvicinava a quella scuola tedesca che aveva approfondito la causa del negozio giuridico in senso oggettivo come funzione economico-sociale e aveva combattuto le tendenze individualistiche di quello che fu definito il dogma della volontà. Frutto di questa collaborazione tra Romagnoli e Betti fu la «Rivista giuridica abruzzese» diretta dallo stesso Betti. Su di essa il giovane Romagnoli inizia la sua collaborazione nel 1950 pubblicando, in contemporanea con l'uscita della monografia sull'usufrutto dei boschi, lo scritto: «L'articolo 989 c.c. e l'usufrutto dei boschi» dove è significativamente approfondito il rapporto tra la fonte del diritto e la cosiddetta pratica costante della Regione.

2. - Per i primi anni '50 Emilio Romagnoli acquisisce dunque le basi civilistiche che gli diverranno il solido fondamento per l'esercizio della sua attività forense. Dal 1952, infatti, a fianco di Guido Astuti, viene chiamato a difendere l'Ente Maremma e Fucino nelle cause della riforma fondiaria, quasi tutte su questioni nuove e di alto livello scientifico, nei confronti dei

(1) F. MAROI, *La storia del diritto agrario e i suoi insegnamenti*, in Atti I Congresso naz. diritto agrario, Firenze, 1936, 27.

(2) E. ROMAGNOLI, *L'usufrutto dei boschi*, Milano, 1950; F. MAROI, *op. cit.*, 34, dove segnala «l'apporto di utili insegnamenti che dalla nostra antica giurisprudenza si derivano», richiama la ricerca del TRIFONE, *Contributo alla storia dell'usufrutto. L'usufrutto dei boschi*, Roma, 1929 e pone in rilievo come, in questa materia, il nostro Codice civile del 1865 e il Codice napoleonico abbiamo disconosciuto tutto il lavoro che si ebbe intorno alle fonti romane, dalla Glossa al secolo XVIII, sul criterio del buon padre di famiglia e la disciplina consuetudinaria.

(3) F. MAROI, *Il diritto agrario e le sue fonti*, in Atti III Congresso diritto agrario, Milano, 1954, 329.

maggiori proprietari terrieri esistenti nel nostro Paese, che, a loro volta, erano difesi dagli avvocati più illustri del Foro italiano. Da questa esperienza nascono numerose note a sentenza e articoli sulla riforma fondiaria, molti dei quali saranno riprodotti in un volume dal titolo «Studi sulla riforma fondiaria», Giuffrè Editore, del 1965.

È naturale, allora, che la posizione a favore della riforma fondiaria porti Romagnoli a collaborare con le associazioni dei coltivatori diretti, sia quelle legate all'organizzazione maggioritaria di Paolo Bonomi, sia quelle della sinistra aderenti all'Alleanza nazionale dei contadini. È quindi a partire dal 1955, che vediamo la firma di Romagnoli su «Giurisprudenza agraria italiana», la Rivista cioè che, pubblicata dalla Casa editrice della Federconsorzi, ha preceduto la nostra attuale Rivista. La Sua collaborazione con la storica «Rivista di diritto agrario» fondata da Gian Gastone Bolla inizia, invece, con una rassegna di giurisprudenza nel 1956.

È forse opportuno, aprendo a questo punto una parentesi, ricordare una vicenda, forse poco conosciuta dagli stessi agraristi viventi, sul problema sorto nelle università italiane dopo la fine della seconda guerra mondiale. Non fu allora messa in discussione l'utilità dell'insegnamento del diritto agrario, ma fu ostacolata la pubblicazione dei bandi di concorso per la cattedra. Questo problema era nato, con grande probabilità, in occasione del dibattito apertosi sulla «autonomia» del diritto agrario, ma era esploso nell'imminenza del Terzo congresso nazionale di diritto agrario che Gian Gastone Bolla stesso stava organizzando a Palermo, con la cooperazione di Orlando Cascio e il sostegno della Regione siciliana. L'organizzazione di tale convegno era stata preparata attraverso contatti ed incontri tra professori universitari di diritto privato e pubblico tra il 1950 e il 1951 per iniziativa in particolare delle cattedre di diritto agrario di Firenze e di Bologna. Bolla pensava di utilizzare il congresso per ottenere forse, attraverso un o.d.g. votato da tutti i massimi giuristi italiani, l'apertura di nuovi concorsi di diritto agrario. Ma i dissensi nacquero proprio su questo punto. I civilisti, in particolare, avevano sempre riconosciuto il rilievo crescente del diritto agrario, specie dopo l'entrata in vigore del codice civile del 1942, ma ritenevano che il diritto agrario dovesse essere materia di specializzazione rispetto al diritto civile e pertanto che al suo insegnamento dovessero accedere solo i titolari di cattedre di diritto civile o commerciale. Il dissenso su questo punto fu così forte che Gian Gastone Bolla e gli altri titolari di cattedre di diritto agrario, tra cui Bruno Rossi di Bologna, decisero di non partecipare al congresso di Palermo ma di inviare solo le loro relazioni scritte.

Si comprende allora perché quando Giuseppe Ferri pose al congresso la domanda, in sé provocatoria, se l'impresa agricola fosse impresa in senso tecnico, trovò larghi consensi tra i giuristi presenti ma nessun titolare di cattedra di diritto agrario che gli si opponesse, in quanto assenti. La risposta di Gian Gastone Bolla fu però l'organizzazione del Primo congresso internazionale di diritto agrario, che si aprì a Firenze il 28 marzo 1954. Da qui nacque, in realtà, la spinta per la legge 13 febbraio 1957, n. 87 che fondò l'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato, di cui furono successivamente Presidenti Bolla, Bassanelli e Romagnoli.

La battaglia per la messa a concorso delle cattedre di diritto agrario fu vinta nel giro di alcuni anni grazie al contributo in larga parte dato da Emilio, il quale costruì la propria candidatura alla cattedra di diritto agrario non solo sul fondamento della cultura agraristica ma anche su quello di una profonda cultura civilista resa già evidente nella monografia pubblicata nel 1957 dal titolo: «Aspetti dell'unità aziendale in agricoltura» che coglie i profili dello studio dei rapporti tra la terra, l'azienda e l'impresa agricola.

Esaurito il tempo dello straordinario a Cagliari, si poté realizzare la chiamata di Romagnoli a Firenze dove, all'inizio, la cattedra di diritto agrario comparato fu giustamente convenzionata dall'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato, da poco istituito, che diventava così, con la gestione della cattedra, il centro della ricerca di diritto comparato e soprattutto di diritto comunitario a livello mondiale e, in particolare, a livello europeo.

3. - Con il passaggio dell'insegnamento a Firenze, Emilio raggiunge il punto più avanzato della cultura agrarista realizzando un'equilibrata sintesi fra lo sviluppo della sua dottrina scientifica e la sua capacità di dar vita ad una scuola che vedrà esprimersi, in breve tempo, le personalità di Alberto Germanò, di Eva Rook Basile, di Paola Porru, di Maria Pia Ragionieri. Nello stesso periodo, Romagnoli diventa il punto più alto di riferimento sulla riforma de jure condendo dei contratti agrari e sulla interpretazione dei rapporti tra proprietà e impresa agricola, grazie anche al contributo dato come avvocato alla creazione di uno *jus vivens* in Cassazione e nella Corte costituzionale.

Sul piano scientifico deve essere ricordata in modo particolare la monografia «Circolazione giuridica del fondo rustico e controllo dei prezzi» nella quale si risentono in modo evidente gli insegnamenti di Emilio Betti, segnatamente quelli relativi alle categorie civilistiche dell'interpretazione (4), alla teoria generale sul negozio giuridico e soprattutto alla «Teoria generale delle obbligazioni» (5), dove la funzione di cooperazione, propria dei negozi giuridici a struttura associativa, viene estesa anche a quelli di scambio e ai rapporti tra proprietà ed impresa, mentre il rapporto di lavoro subordinato, che si svolge in un regime di scambio, tende a trasformarsi in alcuni rapporti associativi nei quali il lavoratore è chiamato a collaborare e a condividere in qualche modo i rischi dell'impresa. E tuttavia il Romagnoli, pur accettando questi principi che vedono nella cooperazione il fondamento delle obbligazioni, si allontana da alcune conclusioni del Betti nelle «Lezioni di diritto civile sui contratti agrari» (6), ma per un certo aspetto le supera, sia nello sviluppo della dottrina agraristica, di quella che sostiene la riforma dei contratti agrari ammettendo la costituzionalità della conversione in affitto dei contratti agrari (7), sia nello studio del contratto di affitto di fondo rustico sul quale incomincia a configurare e a sviluppare, a partire dal codice del 1942, una distinzione dalla locazione sotto il profilo causale e non più solo sotto quello dell'oggetto.

Contemporaneamente, dal corso tenuto a Firenze sviluppa le «Lezioni di diritto agrario comparato», mentre assume particolare rilievo la «Nuova serie di pubblicazioni» dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (Giuffrè Editore) che prende il posto dei convegni e delle assemblee organizzate dal Bolla nei decenni precedenti (8).

4. - Il passaggio del diritto agrario comunitario attraverso la politica delle strutture, avvenuto già all'inizio degli anni '70, aiuta ad una diffusione straordinaria del concetto di impresa, non solo nell'Europa occidentale, ma in tutto l'arco dell'America centrale e meridionale sino alla identificazione del diritto agrario con il diritto dell'impresa agraria. In questo senso Romagnoli ne inizia la costruzione, che si conclude nel 1986 con la monografia «Impresa agricola», pubblicata nel «Trattato di diritto privato» diretto da Pietro Rescigno. In essa è tracciata l'evoluzione storica dell'impresa e dell'imprenditore agricolo nel diritto italiano, dal periodo corporativo al codice del 1942, sino all'entrata in vigore della Costituzione e della legislazione speciale conseguente e della disciplina derivante dalla politica e dalla normativa comunitaria. Questa costruzione, integrata con la seconda edizione della monografia avvenuta nel 2001, ci ha condotto sino alla vigilia del rinnovo dell'articolo 2135 del codice civile sull'imprenditore agricolo (art. 1 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228).

Merito particolare di Romagnoli, infine, è stato quello di avere messo in rilievo la figura dell'imprenditore su proprietà collettiva, che era stata esclu-

(4) *Riv. italiana scienze giuridiche*, 1948.

(5) E. BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*: vol. I, *Prolegomeni, Funzioni economico sociali dei rapporti di obbligazione*, Milano, 1953; vol. II, *Struttura dei rapporti di obbligazione*, Milano, 1953; vol. III, *Fonti e ricerche delle obbligazioni*, Milano, 1954.

(6) E. BETTI, *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari*, Milano, 1957.

(7) *Problemi di legittimità costituzionale della legge 3 maggio 1982, n. 203*, a cura di Rook Basile, Milano, 1983.

(8) Così: *L'affitto dei fondi rustici nei Paesi della Comunità europea*, Milano, 1972; *Le Tavole rotonde italo-sovietiche*, Milano, 1972, 1974, 1977, 1982; *La Tavola rotonda italo-polacca*, Milano, 1989; *Le Tavole rotonde e il mercato agricolo della Comunità Economica Europea*, Milano, 1976; *Analisi storico giuridica della proprietà fondiaria in Brasile* (a cura di Paola Porru, Milano, 1983; *Strutture fondiarie e credito agrario per lo sviluppo agricolo dell'Africa nera*, Milano, 1988; *Quarant'anni di diritto agrario e comunitario*, Milano, 1998; *La conformazione dell'attività agricola alle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute nella legislazione nei Paesi del Mediterraneo*, Milano, 2000; *Diritto agrario statunitense*, Milano, 2001; *Acque agricoltura e ambiente*, Milano, 2000; *Prodotti agricoli e sicurezza alimentare*, 2 vol., Milano, 2002.

sa, anzi respinta, dal giusnaturalismo del XVIII secolo, dal codice napoleonico e conseguentemente dal nostro codice del 1865, e non era stata presa in considerazione neanche dalle nostre leggi sugli usi civici e dal codice civile del 1942. Su queste linee si è fatto strada il riconoscimento dei diritti degli abitanti di un territorio a gestire collettivamente terre appartenenti agli originari della zona, in questo senso titolari di proprietà collettive le quali danno vita ad una comunità che giustamente va riconosciuta come imprenditore agricolo (9).

5. - Tra la fine del secolo appena trascorso e gli inizi di questo secolo, attraverso l'approfondimento della dottrina e della giurisprudenza, fatta vivere attraverso l'esame del caso concreto nello scambio continuo di opinioni e di ipotesi con i suoi allievi, Emilio percepì con sempre maggiore chiarezza che si andavano gradualmente allargando i confini del tradizionale diritto agrario.

Negli ultimi anni, infatti, si erano andate sviluppando, a livello internazionale ed interno, tre distinte normative aventi efficacia entro il territorio dell'intera comunità. La prima è la normativa comunitaria, la seconda è la normativa ambientale, la terza è la normativa agro-alimentare.

Ora, non vi è dubbio che il diritto comunitario (e, in particolare, il diritto agrario comunitario dopo il Trattato di Maastricht) ha cambiato gli orientamenti della politica agraria e quindi del diritto agrario europeo; anzi è diventato sempre di più nel nostro, come negli altri Paesi europei, la fonte prevalente del diritto agrario.

Ma si tratta di vero diritto o di semplice legislazione comunitaria? Si tratta, in altri termini, di un complesso di regole alle quali i regolamenti comunitari impongono direttamente applicazione e le direttive impongono alle autorità locali la traduzione in leggi o in atti amministrativi? Da questa normativa, nascono solo obblighi esecutivi o principi generali di orientamento?

Dopo venti anni di studio e di insegnamento di diritto agrario italiano e comunitario il nostro Autore (10) arriva alla conclusione che diritto agrario e diritto agrario comunitario hanno principi unitari. Ma il diritto agrario ha allargato i suoi confini anche al diritto dell'ambiente. Come non ricordare, infatti, il conforto dato da Romagnoli affinché la Rivista «Giurisprudenza agraria italiana» si trasformasse nell'attuale «Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente»?

Ugualmente siamo di recente passati dalla legislazione agroalimentare ad un vero e proprio diritto agroalimentare dotato di suoi principi generali. Il diritto agrario si è così allargato verso nuovi confini che comprendono il diritto comunitario, il diritto ambientale e quello agroalimentare perché si va verso un processo di produzione dei beni alimentari che, nella produzione, comprendono non più solo, come nel passato, rapporti di lavoro dentro l'impresa, ma anche la compravendita del prodotto e le garanzie da offrire su di essa ai consumatori.

Siamo quindi sulla strada già indicata da Romagnoli e sulla quale si sono già posti i suoi allievi.

In questo senso, appunto, Emilio Romagnoli non solo ha dato un contributo essenziale per la costruzione, sulle fondamenta del diritto romano e civile, del diritto agrario, ma ha offerto alle nuove generazioni un diritto agrario allargato affinché attraverso la ulteriore elaborazione della dottrina e della giurisprudenza, si possano comprendere nell'area rurale, oltre alla produzione e al lavoro agricolo, anche le attività complementari di servizio e di difesa ambientale, oltre che le garanzie alimentari e per la salute dei consumatori.

Per questo in Emilio Romagnoli, per noi Mimmo, accanto alla figura dell'amico affettuoso, intendiamo ricordare alle giovani generazioni la figura del giurista e soprattutto del Maestro.

□

(9) Si vedano i due volumi *Comunioni tacite familiari montane* pubblicati tra il 1975 e il 1992 dall'Istituto di diritto agrario e comparato (a cura di E. Romagnoli e Cesare Trebeschi), Paideia editrice, Brescia; E. ROMAGNOLI voce *Regole dell'arco alpino*, in *Noviss. dig. it.*, App., VI, Torino, 1986, 605.

(10) *Il diritto agrario comunitario*, Atti del Convegno di Martina Franca, giugno 1998 (a cura di C. Angiulli), Milano, 1999.

PARTE I - DOTTRINA

Primo commento al decreto legislativo sul nuovo orientamento agricolo

di LUIGI COSTATO

1. I contenuti del Capo I del decreto sino all'art. 4. - 2. Le organizzazioni dei produttori. - 3. I Capi II, III e IV del decreto. - 4. Le qualifiche soggettive. - 5. L'agromeccanica.

1. - I contenuti del Capo I del decreto sino all'art. 4.

Un travagliato iter formativo ha caratterizzato il d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, che è stato varato a distanza di circa un anno dalla delega, al contrario di quanto era accaduto per i decreti legislativi del 2001, approvati a tempo di record. Tuttavia, se si era osservato che la frettosità del legislatore delegato dal 2001 era stata foriera di imprecisioni ed errori tecnici, non è stata la più lunga meditazione che ha reso immune da mende anche il decreto del 2004.

Occorre, al proposito, rammentare che la «base» giuridica dei decreti del 2001 era diversa da quella odierna, dato che la Costituzione è stata mutata proprio allo spirare della precedente legislatura sicché la posizione delle Regioni, nel frattempo, è decisamente cambiata, rafforzandosi in particolare nella «materia» agricola che, malgrado dubbi avanzati sia per quanto attiene lo specifico (settore agricolo) che in generale circa la sussistenza di materie non più nominate dalla Carta, resta in vita, come la stessa Corte costituzionale, con la sua sentenza n. 12 del 2004 (1), ha avuto occasione di confermare occupandosi di allevamenti ippici e di ippoterapia: «Quanto al miglioramento genetico, esso è invece ascrivibile alla materia agricoltura, come si evince sia dalla lettura dell'art. 75 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, il quale trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative concernenti «l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per l'ordinamento del servizio di monta e per la gestione del deposito di cavalli stalloni, nonché gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine»; sia dall'art. 66 del medesimo d.p.r. n. 616, il quale, a sua volta, elenca, tra le funzioni amministrative nella materia agricoltura e foreste, il «miglioramento e incremento zootecnico».

A dire il vero, queste parole della Corte stimolano a fare qualche considerazione in ordine ai contenuti del decreto in commento, al fine di valutare la competenza statale in materia: d'altra parte la Corte, in altra parte della citata sentenza, ha affermato: «Ebbene, l'impianto di vigneti attiene a quello che potrebbe essere definito il nocciolo duro della

materia agricoltura, che ha a che fare con la produzione di vegetali ed animali destinati all'alimentazione. Si tratta, dunque, di competenza legislativa affidata in via residuale alle Regioni e sottratta alla competenza legislativa statale», ed è chiaro che non solamente all'impianto dei vigneti l'affermazione appare applicabile, ma anche ad alcuni «argomenti» trattati nel decreto legislativo in commento.

Al proposito occorre notare che gli artt. 1 e 3 di tale decreto (questa norma aggiunge un art. 4 *bis* al d.lgs. n. 228 del 2001) esordiscono con la locuzione «Ai fini dell'applicazione della normativa statale», che è probabilmente il frutto della discussione in sede di Conferenza Stato-Regioni e che accoglie, di conseguenza, suggerimenti che erano a suo tempo stati avanzati da più parti; resta, comunque, da esaminare il contenuto dei due articoli, per verificare se la premessa corrisponde all'effettiva sostanza.

L'art. 1, sotto questo profilo, sembra esemplare per evidenziare le difficoltà di ripartire competenze che si mantengono incrociate; in effetti, la definizione di imprenditore agricolo professionale (IAP), finalizzata com'è all'erogazione di sostegni sostanzialmente previsti dal diritto comunitario, potrebbe stimarsi – stante la competenza regionale a dare concreta attuazione al reg. n. 1257/1999, come risulta anche dal piano nazionale presentato a suo tempo, che consiste sostanzialmente, quasi solo nella sommatoria dei differenti piani regionali – «invasione» da parte del diritto statale; se si considerano, invece, altre finalità che pure emergono dal medesimo articolo 1, quali quelle che concernono gli aspetti previdenziali, la competenza dello Stato non pare possa dubitarsi, trattandosi appunto di «previdenza sociale» e di prestazioni minime sociali che sono riservate in esclusiva allo Stato.

La norma concernente l'imprenditoria giovanile appare in sintonia con la Carta, stabilendo, in sostanza, provvidenze di carattere tributario, come, d'altra parte, accade alle «società agricole» previste dall'art. 2. La materia tributaria risulta essere ancora di competenza dello Stato poiché, se è vero che l'art. 117 elenca il «sistema tributario e contabile dello Stato» consentendo di ritenere che si potrebbe avere

(1) Si tratta della sentenza n. 12 del 13 gennaio 2004 (presidente R. Chieppa, relatore C. Mezzanotte; *Regioni Marche, Toscana, Campania e*

Umbria - Stato italiano), da me sommariamente commentata in questa Riv., 2004, 221.

un sistema tributario regionale, ad oggi esso fa capo in forma esclusiva, comunque, allo Stato. Non si può trascurare il fatto che fra le competenze ripartite troviamo anche il «coordinamento (...) del sistema tributario», ma occorre anche riconoscere che esso potrà essere realizzato quando si sarà provveduto a concretizzare una vera ed estesa competenza tributaria alle Regioni, cosa che non è ancora avvenuta. Si potrebbe obiettare che la competenza è già stata assegnata alle Regioni dalla Costituzione, ma anche replicare che per ora le Regioni non hanno provveduto in tal senso e che, comunque, le competenze ripartite prevedono che lo Stato detti i principi a cui le Regioni si devono attenere nell'esercizio delle competenze in questione, e in questo specifico campo non sembra che tali principi si possano trarre dal diritto vigente.

2. - Le organizzazioni dei produttori.

Più problematico appare il giudizio nei confronti dell'art. 6, che modifica le norme esistenti in materia di organizzazioni di produttori. Infatti, se si leggesse in modo radicale quanto scritto proprio con molta decisione nella sentenza n. 12 della Corte, non sembrerebbe che ci siano spazi di competenza statale a proposito di tali organizzazioni. Esse, infatti, riuniscono gli agricoltori nel momento della vendita dei loro prodotti, e sembrerebbe, dunque, che si tratti di intervento attinente la «materia» agricoltura senza che vi siano possibilità di dubbio.

A ben vedere, invece, tutta la norma è – unitamente a quelle sulle quali incide, modificandole – indirizzata a realizzare un intervento su operatori che, raggruppandosi, hanno lo scopo di influire sul funzionamento del mercato attraverso la concertazione dell'offerta; si tratta, dunque, di regole organizzative riguardanti entità la cui costituzione ha finalità anticoncorrenziali, e la concorrenza è materia riservata allo Stato dall'art. 117, nuova versione.

Si devono, quindi, riconsiderare le parole decise e ferme della Corte in ordine alla «materia» agricoltura e alla competenza regionale esclusiva su di esse da parte delle Regioni, e osservare che esse sono assoggettate a condizioni che derivano da competenze trasversali dello Stato; la trasversalità consiste proprio nel fatto che anche qualora si regolino «materie» di competenza esclusiva delle Regioni, non per questo all'interno delle stesse cessa di avere efficacia la riserva di competenze stabilita dall'art. 117 a favore dello Stato (2). D'altra parte l'ordinamento italiano non ha previsto, come quello comunitario, l'esclusione dell'applicabilità diretta delle regole della concorrenza al settore agrario, e ciò non deriva tanto dalle formule usate nella legge istitutiva dell'Autorità della concorrenza e del mercato, riprese *in toto* dal trattato C.E. senza considerare l'eccezione contenuta, appunto in riferimento al settore agrario, nell'art. 36, quanto, invece, dal fatto che nell'art. 117 non si sono considerate ipotesi come questa, sicché per le materie non enumerate, che residualmente sono da ritenersi – pur con le varianti stabilite ancora dalla Corte costituzionale, ad esempio nella sentenza n. 303 del 2003 (3) – attribuite alla competenza regionale, deve riconoscersi una competenza statale che emerge quando la Regione legifera toccando la

competenza esclusiva statale ovvero quando lo Stato legifera in una materia di competenza regionale limitando il suo intervento alla regolamentazione di aspetti di sua competenza esclusiva nella «materia» che non è più assoggettata alla sua potestà normativa.

Se si deve riconoscere una competenza legislativa dello Stato anche in materia agricola quando si tocchino argomenti che rilevano in materia di concorrenza, non pare, tuttavia, che si possa giungere, come fa il decreto legislativo in considerazione, a dettare norme di dettaglio quali quella contenuta nel comma 15 dell'art. 6; tuttavia la norma stessa si può «salvare», considerato il fatto che le Regioni possono modificare i limiti numerici che la stessa individua, sicché il contenuto normativo di questa disposizione appare assai flebile, una specie di consiglio rivolto al legislatore regionale.

3. - I Capi II, III e IV del decreto.

Il Capo II del decreto legislativo è rubricato «Integrità aziendale» e sembra regoli materie di competenza statale, poiché tratta del diritto di proprietà, che pare debba essere considerato all'interno dell'«ordinamento civile», anche per le precedenti posizioni assunte in materia dalla Corte costituzionale, vigente il vecchio testo. I contenuti delle norme comprese nel detto titolo si differenziano fra loro, poiché in parte prevedono incentivi tributari, che rientrano, come osservato in precedenza, nelle competenze dello Stato, in parte, invece, incidono variamente sul diritto di proprietà, stabilendo regole volte a favorire la formazione e conservazione di fondi rustici di ragionevoli dimensioni che hanno effetti su diritti soggettivi, così come ha effetto su tali diritti in particolare l'art. 8, che estende ad altri soggetti rispetto a quelli previsti in precedenza il diritto di prelazione all'atto della vendita di fondi rustici.

Il Capo III del decreto legislativo, rubricato «Semplificazione amministrativa», contiene una congerie di norme eterogenee che integrano la regolazione del Fascicolo aziendale anche con una disposizione concernente l'individuazione obbligatoria di chi accede al detto fascicolo – che è materia collegabile alla c.d. *privacy* (art. 13) – o che più specificamente mirano a semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole (art. 14), ovvero che si propongono lo scopo di coordinare quanto disposto per le scritture contabili obbligatorie in materia fiscale per gli agricoltori (art. 15), o, infine, che prevedono regole particolari concernenti crediti vantanti nei confronti della P.A. quando essi siano in via di accertamento presso la Camera arbitrale – istituita a suo tempo con decreto ministeriale – la quale vedrà aggiornate le regole che la reggono con altro decreto ministeriale (art. 16); indirettamente, con questa norma la Camera arbitrale viene «riconosciuta» da una fonte di grado superiore.

Alcune norme, dunque, rientrano nella competenza statale riguardando l'organizzazione amministrativa dello Stato ovvero quella tributaria; infatti il fascicolo aziendale è normato a livello superiore soprattutto per assicurare omogeneità di regole sulla base della scelta, dettata anche dal diritto comunitario, di avere una sola controparte per quanto riguarda le spese del FEOGA, sezione garanzia. Naturalmente si potrebbe obiettare che, in

(2) In questo senso ho avuto occasione di esprimermi in L. COSTATO, *L'agricoltura secondo il nuovo art. 117 Cost.*, in *Il governo dell'agricoltura nel nuovo Titolo V della Costituzione*, in Atti dell'incontro di studio, Firenze 12 aprile 2002, a cura e con un saggio di A. GERMANO, Milano, 2003, 133 ss. Relativamente alla dottrina agraristica v., sul punto, anche A. GERMANO, *La «materia» agricoltura nel sistema definito dal nuovo art. 117 Cost.*, in *Le Regioni*, 2003, il quale, tuttavia, a p. 194, afferma: «La «materia» agricoltura non è una vera materia con confini certi e ben determinati (...); questa interpretazione, che riprende posizioni assunte da alcuni costituzionalisti in relazione alle «materie» scomparse dall'elencazione dell'art. 117, a segui-

to della sua nuova versione, sembra superata dalle affermazioni della sentenza n. 12 del 2004. Tuttavia appare innegabile la mobilità dei confini del diritto agrario, e sul punto mi permetto di rinviare a L. COSTATO, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario* (diretto da Costato), 1^a ediz., Padova, 1994, 16 ss.

(3) V. la sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale. Sull'arg. interessante è la posizione espressa da R. BIN, *La funzione amministrativa nel nuovo Titolo V della Costituzione*, in *Le Regioni*, 2002, 366 ss., anteriormente alla detta sentenza, la quale sembra allineata a questa linea di pensiero.

definitiva, essendo la competenza agricola di spettanza regionale, si dovrebbe applicare quanto affermato dalla Corte nella citata sentenza n. 12 del 2004, ove si afferma che «In una materia che (...) non è comunque qualificabile, in relazione ad alcuno degli oggetti che disciplina, come di potestà esclusiva statale» si applica la «chiara previsione dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, che attribuisce la potestà regolamentare allo Stato nelle sole materie di competenza legislativa esclusiva». Considerando che le regole dettate sul fascicolo aziendale hanno palesemente natura regolamentare (non rileva, infatti, che esse siano contenute in un atto avente forza di legge), l'argomento potrebbe sembrare convincente, ma in sua opposizione si pone altra sentenza della Corte che, evocando il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 in senso biunivoco, propone una competenza amministrativa dello Stato anche in materie non spettantegli, appunto quando questa soluzione sia suggerita dall'opportunità di dettare regole unificanti e valide nell'intero territorio nazionale (4).

Sempre considerando il Capo III, non appare sottratta alla competenza regionale la formulazione di una norma concernente i crediti in discussione presso la Camera arbitrale, e il susseguente rinvio a un decreto ministeriale per l'aggiornamento della regolamentazione della medesima Camera.

Il Capo IV, rubricato «Tutela del patrimonio agroalimentare», che sembra riprendere un filone normativo già impostato nel d.lgs. n. 228 del 2001, propone il problema di competenze ripartite, che interessano il comparto «alimentazione» ma anche, se si vuole, «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», dato che «cultura» può essere considerato anche il patrimonio tradizionale in materia alimentare, sicché la conservazione e la valorizzazione di esso può, comunque, rientrare fra le competenze condivise da Stato e Regioni. In definitiva, l'art. 17, che appunto prevede la promozione del sistema agroalimentare italiano, fa in particolare riferimento ai «marchi associati ai segni identificativi (vi) delle produzioni di origine nazionale» e alla «loro tutela giuridica internazionale».

Poiché, però, in altre parti dell'art. 17 si fa riferimento più genericamente «alla filiera agroalimentare» senza considerare solo i prodotti tradizionali che, comunque, se possono essere un *plus* caratterizzante il nostro sistema alimentare, non costituiscono certamente né il solo interesse da proteggere in questo campo, né la parte prevalente della produzione alimentare italiana, occorre ricondurre la base giuridica della norma alla «alimentazione»; in ogni caso, essa sembra essere formulata per realizzare incentivi che possono apparire cosa diversa da «principi fondamentali» quali richiesti dall'art. 117 all'azione dello Stato nelle materie di competenza condivisa. Proprio questa indeterminazione dei confini nelle competenze condivise, e l'incertezza che ne può derivare, hanno indotto il Governo a negoziare il contenuto del decreto in commento nella Conferenza Stato-Regioni, al fine di evitare impugnazioni (che potrebbero, comunque, arrivare ugualmente).

Questa soluzione appare in tutta evidenza se si esamina l'art. 18, ove si stabilisce addirittura che saranno determinati in sede di Conferenza Stato-Regioni «le modalità di riparto dei proventi» derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Agecontrol s.p.a.

4. - Le qualifiche soggettive.

L'art. 1 del decreto in commento costituisce un timido passo in direzione della valorizzazione degli aspetti professionali dell'attività agricola; con esso, infatti, si sostituisce la figura dell'IATP con quella denominata «imprenditore agricolo professionale» (IAP).

Da tempo si era constatato che l'IATP non rispondeva ai requisiti che, in anni di agricoltura fortemente tecnologica, deve avere chi, non essendo un grande imprenditore che possa ottenere la collaborazione permanente di tecnici specializzati, si occupa direttamente della conduzione di aziende agricole dedite alla produzione di vegetali o di animali. Anche la dottrina agraristica (5) ha preso posizione al proposito, considerando altresì che la definizione di IATP finiva per includere anche soggetti che potevano essere agricoltori che traggono solo redditi marginali dall'agricoltura, dato che la definizione comunitaria era stata stravolta dal legislatore statale, il quale aveva abbandonato l'elemento qualificativo, suggerito dal diritto comunitario, fornito dal reddito globale per ridurlo a quello «da lavoro», il che era come dire che chi traesse, ad esempio da capitali, un reddito assai rilevante, era ugualmente riconosciuto come IATP purché il suo reddito da lavoro provenisse in misura del tutto prevalente (due terzi) dall'attività agricola (6).

La nuova definizione di imprenditore agricolo professionale (IAP), per altri versi apprezzabile, seppur moderatamente, come si vedrà, ripete il vecchio difetto, considerando rilevante ai fini della definizione solo «almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro», facendo trasparire una prima versione che considerava il reddito globale, alla quale è stata successivamente aggiunta la locuzione «da lavoro», riconducendo la definizione ai parametri dell'IATP, pur diminuendo le percentuali richieste (lavoro e reddito da lavoro) ad almeno il 50 per cento.

Positivamente si può commentare il fatto che sia richiesto il «possesso di conoscenze e competenze professionali» quali previste dall'art. 5 del reg. n. 1257/99 (7), regolamento che ha, in effetti, abbandonato l'apprezzamento della figura dell'IATP (per altro diminuito anche in precedente regolamentazione comunitaria) passando a descrivere l'agricoltore finanziabile sulla base di parametri diversi quali, appunto, le competenze professionali, la redditività dell'azienda condotta e il rispetto dell'ambiente e degli animali. Questi ultimi requisiti non hanno trovato accoglienza nella definizione statale, la quale da un lato non considera la rilevanza del rispetto dell'ambiente e degli animali, che tuttavia ritorna prepotentemente sulla scena con le «condizionalità» previste dal reg. n. 1782/2003 di riforma della PAC (8), dall'altro la redditività dell'attività, ormai metro indispensabile per costituire il fondamento dei sostegni strutturali. In effetti sembra essere sfuggita la comprensione che questa soluzione non significa che non si possano prevedere aiuti a favore di agricoltori dotati di scarsi redditi, ma piuttosto che tali sostegni debbano essere imputati al «sociale» e non all'agricoltura che merita, in quanto tale, sostegno solo per rinforzare aziende che siano efficienti, oltre che rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali.

A ben vedere, anziché unificare le definizioni di soggetti che si occupano (o che dovrebbero occuparsi) di agricoltura in modo diretto ed intenso e per questo meritevoli di sostegno, si è preferito mantenere divisioni per qualche verso artificiose, non cogliendo la possibilità di riconoscere

(4) Si tratta della già citata sent. n. 303 del 2003.

(5) Da ultimo v. E. CASADEI, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, 3ª ediz., Padova, 2003, 229 ss.

(6) Tuttavia, molte Regioni, nell'adottare definizioni proprie, avevano, come ancora fanno, rispettato l'indirizzo comunitario.

(7) A proposito del quale mi permetto di rinviare, per una descrizione sintetica, a L. COSTATO, *Corso di diritto agrario*, 2ª ediz., Milano, 2004, 207 ss.

(8) Sulla riforma della PAC non mancano scritti di economisti ma non esistono, ad oggi, lavori di giuristi italiani, sicché sono costretto a rinviare alla relazione da me tenuta presso l'Accademia dei Georgofili e alla prolusione di apertura dell'anno accademico dell'Accademia dall'agricoltura, interventi tutti svoltisi agli inizi del 2004 (in pubblicazione nei rispettivi Atti, ma anche, con varianti, in *Agricoltura, istituzioni e mercati*, n. 2, e *Nuovo diritto agrario, Nuova serie*, n. 1, 2004). V. anche L. COSTATO, *Corso di diritto agrario*, cit., 214 ss. (in appendice al volume è anche riportato il reg. n. 1782/2003).

l'opportunità di considerare a parte anche gli esclusi, cui attribuire altri aiuti che consentano loro di uscire progressivamente dal comparto senza suscitare problemi di carattere sociale. Questa scelta rappresenta il limite della soluzione adottata dal decreto: infatti, si è sostituito l'IATP con una figura che poco si discosta dalla precedente e si è mantenuto un atteggiamento sostanzialmente adatto ad interventi che non colgono il vero significato dell'intraprendere in agricoltura, caratterizzato oggi dalla prospettiva di dover affrontare le problematiche che derivano dalla commercializzazione dell'attività agricola, così fortemente voluta dal legislatore, come traspare dalla nuova versione dell'art. 2135 c.c.

La formulazione dell'art. 1, comma 1, consente anche di considerare IAP un soggetto operante in una società che svolga, fors'anche in modo non esclusivo, attività agricola. Al proposito si possono rilevare alcuni problemi:

– uno scarso coordinamento con l'art. 2, che si occupa espressamente di «società agricole», e che stabilisce l'*iter* da seguire per far riconoscere la natura agricola ad una società di qualsiasi tipo. Tuttavia è da osservare che le società considerate nel 1° comma non sono necessariamente IAP (la legge parla semplicemente di «socio di società») mentre è il comma 3 che, invece, limita l'inclusione fra gli IAP delle società di persone o di capitali (senza fare riferimento espresso alle società agricole) che prevedano per statuto «l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile» e che abbiano almeno un socio (nelle società di persone), un accomandatario (nelle sas), un quinto dei soci (nelle società cooperative) ovvero un amministratore (nelle società di capitali) che siano IAP. Premesso che il riconoscimento quale società agricola avviene, ai sensi del citato art. 2, se essa svolge esclusivamente le attività previste dall'art. 2135 c.c., sicché per definizione stessa di legge questa società svolge non solamente a titolo professionale, ma addirittura in modo esclusivo, l'attività agricola, e che non si comprende perché essa non sia ritenuta IAP se non include fra i suoi soci o amministratori IAP come individuati nel 3° comma dell'art. 1, la società alla quale fa invece riferimento il comma 1 sembra poter essere anche non agricola, nel senso che essa potrebbe svolgere più e differenti attività, fra le quali dovrebbe, naturalmente, essere inclusa quella agricola, poiché il socio che acquisisce la qualifica di IAP deve trarre dall'attività che svolge nel ramo agricolo dell'azienda della società almeno il 50 per cento del suo reddito da lavoro e deve occupare il 50 per cento almeno del suo tempo di lavoro;

– fra le somme che possono far parte di quelle da conteggiare per verificare se la qualifica di IAP è posseduta, non sono incluse «le indennità (...) percepite per l'espletamento di cariche (...) in società (...) agricole». Dunque il socio potrà essere IAP, secondo il 1° comma dell'art. 1, operando in società che svolga anche attività agricola, ma il reddito che potrebbe percepire come amministratore della stessa non sarà considerato come reddito da lavoro, il che porta a considerare che tale reddito potrà consistere in compensi tratti dallo svolgimento di una attività dipendente ovvero da dividendi della stessa società;

– quanto alla qualifica di IAP che può essere conseguita dalla società, la richiesta del requisito di IAP necessario ai soci o amministratori propone il quesito se la detta qualità possa essere acquisita operando nella detta società, secondo quanto sembrerebbe emergere dal comma 1 dell'art. 1, ovvero se debba essere conseguita *aliunde*; entrambe le tesi sembrerebbero sostenibili, ma in realtà, il combinato disposto degli artt. 1 e 2 fa propendere per la prima soluzione, dato che se un socio d'opera può diventare IAP anche in una società che non svolga necessariamente solo attività agricola, se si occupa del ramo d'azienda agrario della stessa, ciò significa che un socio che non abbia acquisito *aliunde* la qualifica ma che svolga attività di reddito e quantità corrispondente a quella richiesta per essere riconosciuto IAP, lo diviene comunque come socio

d'opera, e dunque può consentire alla società nella quale opera di divenire a sua volta IAP.

Ancora in materia di società, il decreto legislativo in questione, all'art. 2, comma 3, estende la legittimazione all'esercizio dei diritti previsti dall'art. 8, legge n. 590/1965 e successive modificazioni, e dall'art. 7, legge n. 817/1971 alle società agricole di persone qualora la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 ss. c.c. Si tratta, dunque, di un ulteriore modello di società interessata all'agricoltura, sicché sembra opportuno elencare le varie ipotesi sino ad ora osservate, sia pure in forma riassuntiva:

a) le società che contengono nella ragione sociale la locuzione «società agricola» e nello statuto l'esclusiva finalità di svolgere le attività previste dall'art. 2135 c.c., le quali sono assoggettate ad un particolare regime agevolativo;

b) le società che contengono nella ragione sociale la locuzione «società agricola» ma che non hanno lo statuto che limita la loro attività alla sola agricoltura imprenditoriale; esse non sono società agricole nel senso individuato dal decreto legislativo. Per queste non è stato stabilito, dal decreto, l'obbligo di mutare denominazione, sicché si potrebbe sostenere sia che tale obbligo è implicito sia che esso non sussiste; adottando questa seconda soluzione, per sapere se una società è agricola nel senso di quanto affermato nel decreto, si dovrebbe esaminare lo statuto;

c) le società di cui *sub a)*, che possono essere IAP se hanno fra i loro soci o amministratori almeno un IAP; e se cooperative, qualora abbiano almeno il 20 per cento di soci IAP;

d) le società che hanno fra i loro soci almeno il 50 per cento di coltivatori diretti, qualora tale requisito sia reso pubblico attraverso l'iscrizione al registro delle imprese. Queste società possono esercitare il diritto di prelazione in caso di vendita del fondo condotto o confinante, alle condizioni già previste dalla legislazione dettata a proposito del coltivatore diretto;

e) le società anche non esclusivamente agricole che abbiano uno o più soci (sembra necessario considerare che essi debbano essere soci d'opera) che si occupino del ramo agricolo dell'azienda in modo tale da trarre da questa attività almeno il 50 per cento del loro reddito da lavoro ed impiegare il 50 per cento almeno del loro tempo di lavoro. Tali società non divengono per questo società agricole né IAP; tuttavia i suddetti soci d'opera sono riconosciuti IAP; se essi sono anche amministratori di questa società, il reddito ricavato da tale attività, che potrebbe a buon titolo ritenersi agricolo, viene escluso dal computo del reddito da lavoro ai fini della sua determinazione, per espressa previsione dello stesso decreto legislativo;

e) le società che svolgono statutariamente esclusivamente attività agricola e hanno dei soci quali descritti *sub e)*, divengono automaticamente IAP se sono società di persone ovvero se il detto socio è accomandatario in società in accomandita semplice; se uno dei soci descritti sopra è amministratore, la società di capitali diviene IAP; se i soci, ma questa sembra ipotesi improbabile in via di fatto, sono per il 20 per cento in possesso dei requisiti sopra descritti la società cooperativa diviene IAP.

5. - L'agromeccanica.

Sempre in materia di qualifiche soggettive, interessante è, sicuramente, l'art. 5 – introdotto pochi momenti prima dell'adozione del decreto legislativo – che concerne la c.d. attività agromeccanica e formulato in modo quanto meno discutibile; pertanto mette conto di riportare la norma, che appare per molti versi di contenuto sorprendente: «È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manu-

tenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta».

Per comprendere le perplessità sollevate dall'art. 5, occorre rifarsi al fatto che l'argomento «agromeccanica» è stato oggetto di commenti e considerazioni fin dall'adozione del d.lgs. n. 228 del 2001, poiché dal nuovo art. 2135 c.c. sembra emergere il fatto che un imprenditore agricolo possa ampiamente svolgere una attività contoterzistica ovvero che un contoterzista, dotandosi di una seppur modesta azienda agraria, possa svolgere la sua attività agromeccanica a favore di terzi restando, essendolo divenuto – conducendo l'azienda agraria suddetta – imprenditore agricolo. Ma non erano mancate posizioni più restrittive, in relazione alla formulazione dell'art. 2135 c.c., ed in particolare al riferimento alla «normalità» contenuto nel suo terzo comma, che per alcuni sembrava ridurre ad aspetti marginali dal punto di vista dimensionale l'attività agrotecnica che un imprenditore agricolo può compiere a favore di terzi.

Quale che sia la lettura preferita dell'art. 2135 c.c., l'art. 5 vorrebbe sciogliere ogni dubbio, ma data la sua formulazione, si può discutere se esso consenta un effettivo chiarimento e se sono stati definitivamente rotti gli argini dell'agrarietà intesa in senso tradizionale. Infatti, se l'art. 5 definisce l'attività agromeccanica, manca del tutto un riferimento preciso al soggetto operante in questo settore, nel senso che si potrebbe ritenere che non emerga a chi esso voglia riferirsi; in realtà, non sembra che la norma individui attività esclusive dell'imprenditore agricolo né del contoterzista, ma, ed è la soluzione che appare probabile, attività che possono essere compiute da entrambi, dando prevalenza a quanto interessa al contoterzista.

Considerando la lettera dell'art. 5, vanno quanto meno considerati due suoi aspetti:

– il riferirsi anche alla manutenzione del verde, significa considerare agromeccanico anche chi sistemi i fiori dei giardini pubblici, le aiuole nelle autostrade o falci l'erba attorno alle vie pubbliche, il che è come dire che decisamente può essere agromeccanico un «non agricoltore» in senso stretto, dato che dalla norma non risulta un collegamento necessario tra queste attività ad una agricola in senso stretto;

– la seconda frase dell'articolo in questione individua una connessione che considera agromeccaniche «le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta». Orbene, chi è il soggetto che effettua materialmente la raccolta? È evidente che può esserlo l'imprenditore agricolo in senso proprio che è dotato di attrezzature per mietitrebbiare, estirpare le barbabietole da zucchero ecc., ma anche il contoterzista che possiede ed utilizza mietitrebbie ecc., dato che, come già rilevato, non si provvede a definire in generale chi svolga le attività agromeccaniche ma ci si limita a descriverle. Ma la connessione cui si riferisce il legislatore delegato è all'attività principale, che consiste, apparentemente, in quella descritta nella prima frase dell'art. 5, il che, di per sé, non significherebbe nulla, se non si considerasse l'intero articolo come una specie di integrazione male espressa dell'art. 2135 c.c.

Ho già avuto modo di sostenere, a proposito della legge delega e dell'agromeccanica, quanto segue: «La delega, *sub*

lett. *ff*) (che è il punto specifico che qui interessa), sembra manifestare la volontà del legislatore delegante che sia riordinata la materia «agromeccanica» con una determinazione più precisa dei confini fra attività agricola e attività contoterzistica; occorre però evidenziare che, benché non citato espressamente, si fa riferimento anche al d.lgs. n. 227 quando fra le attività da regolare nuovamente si comprende «la manutenzione su fondi agroforestali» e, ancora, più esplicitamente, all'art. 2135 c.c. nuova versione quando si prevede anche di «definire e regolamentare le operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti». Dunque, anche se in modo non evidentissimo, la legge di delega autorizza il legislatore delegato a modificare in modo intenso anche il nuovo art. 2135 c.c., pur mantenendo il criterio biologico come strumento identificativo del primario, come risulta ancora dalla lett. *ff*) che, parlando delle operazioni colturali, ripete che esse sono «dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso», che costituisce la riproduzione letterale di parte del 2° comma del nuovo art. 2135 c.c.» (9).

Il risultato è stato addirittura superiore a quanto si potesse sospettare, poiché il non avere fatto riferimento, nell'art. 5, all'imprenditore agricolo, obbliga – per dare un senso alla norma – a considerarla come una modifica indiretta dell'art. 2135 c.c., che porta in modo immediato nell'agrario anche il contoterzista, espandendo l'agrarietà delle sue prestazioni ai trasporti, allo stoccaggio (che altro vuol dire la messa in sicurezza?) oltre che alla raccolta e ad ogni altra fase dell'attività agricola, indipendentemente e dal fatto che egli sia, sia pure marginalmente, anche imprenditore agricolo.

Non si può, al proposito, non segnalare che un Autore, orientato a letture molto «espansionistiche» del settore primario come definito dall'art. 2135 c.c., aveva già prima di questo decreto parlato di impresa agricola di fase (10), tendendo così a svalutare l'azienda agraria intesa in senso classico, e ciò benché Egli stesso sia, per altri versi, particolarmente attento al legame territoriale dell'agricoltura (11). Orbene, non si può non rilevare che, ancora una volta, nel trattare la materia delle qualifiche soggettive il legislatore, anche delegato, non discerne fra queste e la scelta di riconoscere agevolazioni ai più disparati soggetti; si vuol dire, cioè, che se si ritiene che, data la prossimità «economica» dell'attività dell'imprenditore agricolo a quella del contoterzista sia opportuno riconoscere al secondo alcuni vantaggi, lo si può fare senza proporre confuse assimilazioni.

D'altra parte, il vero senso che potrebbe avere il riconoscimento di agrarietà ad attività svolte a favore di aziende agrarie terze pare sarebbe quello derivante dalla scelta di non limitare l'attività dell'imprenditore agricolo alla sua sola azienda, quando fosse munito di attrezzature utili alla sua azienda agraria ma esuberanti; si tratterebbe, in sostanza, di potenziare la «pluriattività». Con l'art. 5, invece, sembra si voglia arrivare alla «panagrarietà», il che pare foriero di conseguenze poco favorevoli al settore primario sul piano generale, come è già emerso nella dottrina commercialistica che ha commentato per prima l'art. 2135 c.c. nuova versione, la quale troverà ora altri e convincenti argomenti per rafforzare la sua posizione (12).

Tutte queste considerazioni, tuttavia, potrebbero essere poste nel nulla ove si scegliesse una interpretazione rigorosamente letterale dell'art. 5; nel qual caso non sarebbe, tuttavia, chiaro perché una tale norma sia stata formulata, restando essa una vuota affermazione priva di conseguenze. □

(9) V. L. COSTATO, *La riforma dei decreti d'orientamento agricolo, forestale e della pesca*, in *Riv. dir. agr.*, 2003, I, in pubblicazione.

(10) V. F. ALBISINNI, *Territorio e azienda agricola di fase nella legislazione d'orientamento*, in questa Riv., 2001, 565.

(11) Si veda ancora, molto di recente, F. ALBISINNI, *Diritto agrario territoriale*, Roma (editrice Tellus), 2004.

(12) V. V. BUONOCUORE, *Il «nuovo» imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogenesi dei fini*, in *Giur. comm.*, 2002, I, 5 ss.

Nuovo orientamento agricolo: la società agricola

di ALBERTO GERMANÒ

1. Premessa. - 2. Il nome di «società agricola» e la sua definizione. - 3. La società agricola come imprenditore agricolo professionale. - 4. I vantaggi attribuiti alle società agricole. - 5. La società agricola né coltivatore diretto, né IAP. - 6. La società cooperativa agricola come IAP.

1. - Premessa.

La legge 7 marzo 2003, n. 38, contenente «Disposizioni in materia di agricoltura», ha delegato il Governo, tra l'altro, a «favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153», ovvero della norma italiana sull'imprenditore agricolo a titolo principale già modificata dall'art. 10 del d.lgs. n. 228/2001 sull'orientamento e modernizzazione del settore agricolo (artt. 1, 2, lett. d) (1).

Il decreto legislativo, approvato dal Governo in adempimento, appunto, della delega, interviene su entrambi i profili messi in evidenza dal sopra riferito punto della delega, e cioè sia sulla riforma della figura soggettiva dello i.a.t.p., che sulla previsione di una specifica forma societaria in agricoltura.

I detti profili, per il modo particolare di intersecarsi, suggeriscono un unico commento, che si svolgerà prima con riguardo all'art. 2 e, poi, con riferimento al 3° comma dell'art. 1.

2. - Il nome di «società agricola» e la sua definizione.

Punto di partenza del nostro esame è, dunque, l'art. 2. Esso non crea una nuova forma di società da qualificarsi, appunto, come agricola, ma si limita a stabilire che la qualificazione «agricola» spetta solo alle società che «hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile», e che qualora ciò si verifichi la qualifica «società agricola» deve essere esplicitata nella ragione sociale o nella denominazione sociale.

Che non si tratti di una specifica e nuova forma di società si ricava facilmente dal fatto che il 1° comma dell'art. 2 si richiama alla *ragione sociale* e, quindi, ai «nomi» delle società di capitali, o alla *denominazione sociale* e, quindi, ai «nomi» delle società di persone, che perciò anche in agricoltura conti-

nuano a strutturarsi secondo le forme stabilite dal nostro codice civile e ad essere disciplinate da tale codice (2).

L'intento di imputare ad (alcune) società operanti in agricoltura la serie di vantaggi indicati nei successivi commi 3 e 4, ovvero l'intento di «favorire» lo sviluppo della forma societaria nel mondo agricolo come da delega, ha però imposto di chiarire l'oggetto dell'attività sociale che si intende beneficiare, partendo dalla stessa indicazione che si pretende che compaia espressamente nello stesso nome della società. Ne è conseguita la disposizione transitoria che impone che le società già costituite provvedano ad inserire o, di converso, ad eliminare la qualificazione «agricola», rispettivamente nel o dal «nome» della società, qualora la stessa non corrisponda alla definizione di «società agricola» che il nuovo decreto legislativo detta, con il connesso obbligo di adeguare lo statuto ove redatto (2° comma, prima frase) (3) e con la correlativa esigenza di provvedere all'aggiornamento degli atti catastali e dei registri immobiliari che viene esentato da qualsiasi tributo o diritto (2° comma, seconda frase) (4).

La «novità» sta, allora, nella definizione di società agricola: una società può pretendere di essere così qualificata solo se ha, quale oggetto sociale, «l'esercizio esclusivo delle attività» che il (nuovo) art. 2135 c.c. ha elencato.

Due sono le considerazioni da farsi. La prima riguarda l'integrale rinvio che la disposizione sulla società agricola fa all'impresa agricola dell'art. 2135 c.c., non nel senso che prima del presente decreto legislativo l'impresa agricola collettiva potesse svolgere attività diverse da quelle esercitate dall'impresa agricola individuale, ma nel senso che l'imprenditore agricolo collettivo assume, fin dal modo con cui si mostra agli occhi del pubblico e quindi sul mercato, la qualifica di «agricolo». La definizione di impresa agricola dell'art. 2135, dunque, vale tanto per l'esercizio individuale dell'agricoltura che per quello collettivo; solo che, mentre non ha rilievo, verso l'esterno, che

(1) Per il commento all'art. 10, d.lgs. n. 228/2001 v. CARMIGNANI, in *Nuove leggi civili commentate*, 2001, p. 808, e MATTEOLI, in *Riv. dir. agr.*, 2002, I, p. 430.

(2) Dunque, le forme societarie per l'esercizio dell'agricoltura di gruppo restano la società semplice (artt. 2251-2290 c.c.), la società di persone nelle sue due sottospecie di società in nome collettivo (artt. 2291-2312 c.c.) e di società in accomandita semplice (artt. 2313-2324 c.c.), la società di capitali nella sua quadruplici articolazione di società per azioni (artt. 2325-2451 c.c.), di società in accomandita per azioni (artt. 2452-2461 c.c.), di società a responsabilità limitata (artt. 2462-2583 c.c.) e di società unipersonale a responsabilità limitata (art. 2475, 3° comma, c.c.) e la società cooperativa (artt. 2511-2545-octiesdecies c.c.). Si ricordi che il diritto societario è stato riformato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

(3) Il testo governativo non contiene la disposizione transitoria che il gruppo dei giusagraristi (prof. L. Costato, prof. A. Germanò e dott. N. Ferrelli) incaricati dal Capo di Gabinetto del Ministro on. Alemanno, dott. Ezio Castiglione, per la redazione di una prima bozza di decreto legislativo, aveva suggerito, ovvero che «Le società già costituite alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, che abbiano incluso nella loro

ragione o denominazione sociale la locuzione «società agricola» ovvero termini attributivi derivati o analoghi, ma che non rispettino il requisito dell'art. 2 del presente decreto (l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 c.c.) devono adeguare il loro nome ed il loro statuto entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, trascorso il quale il giudice del Registro delle imprese, sentito il legale rappresentante della società, ordina, con decreto, la cancellazione della locuzione «società agricola» dalla ragione o dalla denominazione sociale».

Va, perciò, messo in evidenza che il testo approvato non indica alcun termine entro il quale occorre provvedere alla redazione dell'atto modificativo. Ma è certo che le società con oggetto esclusivo l'attività agricola si affrettano a redigerlo, al fine di godere dei vantaggi attribuiti alle società agricole.

(4) L'esenzione dal pagamento dei tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari della nuova ragione o denominazione sociale è stata introdotta su parere espresso dal Senato nella seduta della 9ª Commissione Agricoltura del 10 marzo 2004.

Si noti, tuttavia, che nulla è previsto con riguardo alla necessità variazione nel Registro delle imprese.

il singolo imprenditore agricolo «sbandieri» la sua agrarietà, invece la comunicazione di siffatta qualifica ha una specifica valenza nei confronti degli utenti e della pubblica amministrazione quando si tratti di imprenditori agricoli collettivi.

La seconda considerazione attiene all'uso dell'aggettivo «esclusivo» con cui è espresso il rinvio dell'oggetto della società agricola alle attività elencate dall'art. 2135 c.c.; aggettivo che il Governo ha consapevolmente voluto, posto che vi sono stati tentativi, da parte di alcune delle organizzazioni professionali, diretti ad «annacquare» l'oggetto sociale delle società agricole mediante il richiamo al criterio della prevalenza fra attività, sotto il pretesto che così si sarebbe favorito maggiormente lo sviluppo della forma societaria in agricoltura (5).

Se l'oggetto della società agricola è esclusivamente quello dell'impresa agricola come definita dal (nuovo) art. 2135 c.c. (6), si ha che una società può aspirare a chiamarsi «agricola» solo se svolge le attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di animali e le attività a queste connesse. Più precisamente, non è necessario che essa svolga tutte e tre o almeno due delle suddette attività, poiché il nuovo art. 2135 chiaramente le considera separatamente, avendo utilizzato le espressioni «una delle seguenti attività»; né è necessario che eserciti tali attività sul campo aperto, posto che il nuovo art. 2135 pretende che per la cura del ciclo biologico delle piante e degli animali possa essere utilizzato il suolo, non già che esso sia necessariamente il substrato dell'attività agricola; né occorre che completi l'intero ciclo della produzione, dato che il nuovo art. 2135 attribuisce natura agricola anche alla cura di una tappa essenziale del ciclo biologico vegetale o animale; né è necessario che l'offerta sul mercato dei prodotti agricoli sia limitata a quelli ottenuti nella propria azienda, essendo sufficiente che essi siano prevalenti su quelli acquisiti *altronde*.

Una prima conclusione va fatta: la coltivazione associata di terreni e di allevamento di animali costituiscono, indipendentemente dal numero dei soci (7), il paradigma della società agricola, rispettivamente, di coltivazione e di allevamento.

Ma, come per l'imprenditore agricolo individuale, alle attività essenzialmente agricole di coltivazione e/o di allevamento la società può «aggiungere» l'esercizio di quelle attività connesse che il nuovo art. 2135 c.c. elenca senza che esse siano capaci di snaturare il genere di impresa. In altre parole, l'esistenza di un legame di dipendenza, dalle attività agricole, di altre attività che, in difetto di connessione, sarebbero commerciali è vista, dal legislatore, provocare una *vis attractiva* delle seconde nelle prime, senza che venga stravolta la struttura – e, quindi, la disciplina – dell'impresa agricola (8). Ovviamente, occorre che sussistano entrambi i requisiti della unisoggettività e della uniazionalità caratterizzanti il rapporto di connessione; mentre è anche possibile che la società agricola svolga, come attività connesse, quelle produzioni di

servizi cui accenna il nuovo art. 2135 c.c. ed a cui si riferisce l'art. 3 del d.lgs. n. 228/2001 (9).

In conclusione, e facendone una ricapitolazione per nostra memoria, va detto che la società agricola può esercitare, in connessione con una delle attività di coltivazione, silvicoltura ed allevamento, «la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione» dei prodotti, o «la fornitura di beni o servizi» mediante l'utilizzazione delle attrezzature o delle risorse dell'azienda, o «la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale o forestale», o la «ricezione ed ospitalità» di turisti.

Si noti, peraltro e subito, che quanto finora detto non si applica in modo pieno quando si sia in presenza di società cooperative, perché queste sono «agricole» anche nelle ipotesi di trasformazione e vendita dei prodotti agricoli dei soci, nonché di esecuzione di servizi a favore dei soci, e ciò per effetto dell'esplicito riconoscimento della qualifica agricola da parte del 2° comma dell'art. 1 del decreto legislativo n. 228/2001 (10). In altre parole e come meglio si dirà *infra*, nel par. 6, sono società agricole non solo – ed è ovvio – le cooperative di coltivazione di terreni e quelle di allevamento di animali (con l'eventuale esercizio di attività connesse) ovvero sia le cooperative di lavoro, ma altresì le cooperative di consumo e quelle di servizi a favore di soci agricoltori.

3. - La società agricola come imprenditore agricolo professionale.

La società agricola, cioè la società che esercita in via esclusiva una delle attività elencate nell'art. 2135 c.c., può assumere anche la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o IAP, ovvero – in tale ultimo caso – la qualifica che, a seguito della modificazione dei parametri del lavoro e del reddito, sostituisce quella di imprenditore agricolo a titolo principale introdotta dalla direttiva n. 169/1972 e dall'art. 12, l. 9 maggio 1975, n. 153 (11).

È necessario, allora, precisare alcuni punti. Per prima cosa va detto che, allo stesso modo dell'imprenditore agricolo individuale che potrebbe assumere la veste di IAP o quella di coltivatore diretto o quella di imprenditore né IAP né coltivatore diretto, la società che svolge attività agricola è «società agricola» se l'esercizio dell'agricoltura è esclusivo, potendo assumere, eventualmente, anche la qualifica di coltivatore diretto se la metà dei soci è in possesso di detta qualifica, o quella di IAP se i soci possiedono determinate qualifiche professionali. Per seconda cosa va precisato che l'essere (anche) coltivatore diretto vuol dire godere dei vantaggi che al coltivatore diretto sono riservati, così come essere (anche) IAP vuol dire godere di vantaggi ulteriori, rispetto a quelli propri della società agricola con base sociale di coltivatori diretti, ovvero i vantaggi che risultano disposti dalle diverse normative, ad esempio tributarie (12)

(5) Nella bozza di decreto legislativo predisposta dal MiPAF il 30 luglio 2003 si leggeva che potessero acquisire la qualifica di IAP le «società di capitali qualora il reddito derivante dalle attività agricole (fosse) prevalente rispetto al reddito complessivamente risultante dal bilancio», mentre nella bozza del 2 settembre 2003 si leggeva anche che le società sarebbero state IAP qualora lo statuto avesse previsto quale oggetto sociale «l'esercizio esclusivo delle attività agricole, nonché le altre attività funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale». Si noti ancora che il richiamo ad una «prevalenza» fra attività era sollecitato dalla Regione Lombardia e dalla Lega delle cooperative (quest'ultima mediante l'aggiunta, alle parole «esercizio esclusivo delle attività agricole», della formula «fatte salve le operazioni accessorie all'oggetto sociale principale»).

(6) Su tale definizione v. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, 5ª ed., Torino, 2003, p. 85 e ss.; GOLDONI, *L'articolo 2135 del codice civile*, in COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, 3ª ed., Padova, 2003, p. 159 e ss.; ID., *Commento all'art. 1 d.lgs. 228/2001*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, I, p. 213; CASADEI, *Commento agli artt. 1 e 2 d.lgs. 228/2001*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2001, p. 723; COSTATO, *Corso di diritto agrario*, Milano, 2004, p. 105.

(7) Solo nel caso della cooperativa è prescritto un determinato numero di soci: almeno nove. Ma è possibile una «piccola cooperativa» con almeno tre soci, in tal caso tutti persone fisiche.

(8) Cfr. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, cit., p. 103; CASADEI, *op. cit.*, p. 736.

(9) Ci si riferisce alle attività agrituristiche, su cui v. ALBISINNI, *Commento all'art. 3 d.lgs. 228/2001*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2001, p. 740; FRANCARIO e PAOLONI, *Commento all'art. 3 d.lgs. 228/2001*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, I, p. 256.

(10) Sul commento alla disposizione del d.lgs. 228/2001 v. GERMANÒ, *op. cit.*, p. 136; CASADEI, *op. cit.*, p. 738.

(11) L'art. 12 della legge n. 153/1975 viene, perciò, abrogato dal 5° comma dell'art. 1 del decreto legislativo qui in esame, e sul quale v. il commento in questa Riv.

(12) Come, ad esempio, in materia di imposte di registro ed ipotecaria e di imposta catastale: per la formazione e arrotondamento della piccola proprietà contadina è prevista la misura fissa per le prime due e la misura dell'1 per cento per la terza (art. 2, comma 3°, l. 24 dicembre 2003, n. 350, che ha prorogato le dette agevolazioni fino al 31 dicembre 2004). Per la riduzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), prevista dall'art. 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 a favore dei coltivatori diretti e degli IATP persone fisiche (che conducono direttamente i terreni agricoli) sarà necessaria l'iscrizione delle società agricole negli elenchi a fini previdenziali.

ed edilizie (13), che ieri avevano come destinatari gli imprenditori agricoli a titolo principale (14) e che oggi sono estesi agli imprenditori agricoli professionali (art. 1, 4° comma, di questo decreto in commento): cosicché una società agricola costituita da determinati soci potrebbe essere destinataria delle normative di favore riconosciute tanto ai coltivatori diretti, quanto agli IAP. Per terza cosa va messo in rilievo che il 3° comma dell'art. 1 del decreto legislativo in esame, nell'attribuire la qualifica di IAP alla società agricola, non prende in considerazione il genere di attività né la sua estensione, chiaramente rinviando al successivo art. 2, ma ribadendo – come se ce ne fosse stata la necessità – che lo statuto debba prevedere, quale oggetto sociale, «l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c.». Per quarta cosa va osservato che l'assegnazione della qualifica di IAP alle società agricole non dipende da un criterio quantitativo di reddito e di tempo, così come è richiesto per gli imprenditori agricoli individuali, ma dall'esistenza di una qualifica professionale di un certo numero di soci, e ciò anche in conseguenza del fatto che, per la pretesa esclusività dell'attività agricola esercitata, i parametri del reddito (proveniente dall'agricoltura) e del tempo di lavoro destinato all'agricoltura sono «coperti» integralmente dall'entità che non ha, per statuto sociale, altro che l'esercizio dell'attività agricola come oggetto della sua attività professionalmente organizzata (15). Per quinta cosa va rilevato che la qualifica di società agricola IAP è concessa – in presenza dei suddetti requisiti soggettivi dei soci o degli amministratori – anche quando gli imprenditori agricoli si siano legati da un contratto di consorzio con attività esterna, ai sensi degli artt. 2602, 2612 e 2615^{ter} del codice civile (16).

Tutto ciò premesso, va riconosciuto, allora, che per lo stesso modo per il quale una società agricola è coltivatore diretto se i soci sono coltivatori diretti (17), così è IAP la società agricola che ha, nella composizione della base societaria, soci con qualifica di IAP, i quali – per una sorta di trasparenza e per traslazione (18) – sono capaci di qualificare IAP la stessa società. Le società agricole di persone sono (anche) IAP, se un socio è IAP. Le società agricole in accomandita sono (anche) IAP, se i soci accomandatari sono IAP. Le società agricole di capitali sono (anche) IAP, se almeno un amministratore è IAP. Le società agricole coo-

perative sono (anche) IAP, se almeno un quinto dei soci sono IAP.

Dunque e in conclusione, l'acquisizione della qualifica professionale di IAP da parte delle società agricole è legata alla presenza di un certo numero di soci (da uno ad un quinto) che, in possesso delle conoscenze e competenze professionali stabilite dal regolamento n. 1257/1999 sullo sviluppo rurale (19), dedicano almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro all'attività agricola e da questa ricavano almeno il 50 per cento del proprio reddito globale di lavoro (20).

4. - I vantaggi attribuiti alle società agricole.

Ad alcuni tipi di società individuata come «società agricola» e così manifestata all'esterno vengono attribuiti determinati vantaggi: alla società agricola di *persone* con una platea sociale costituita per almeno la metà da coltivatori diretti sono attribuiti il diritto di prelazione (21) e le agevolazioni previdenziali ed assistenziali che l'Ordinamento riconosce attualmente ai coltivatori diretti (art. 2, 3° comma); alle società agricole di *persone* e di *capitali* con la qualifica di imprenditori agricoli professionali sono riconosciute le agevolazioni tributarie e creditizie che la normativa vigente prevede a favore dei coltivatori diretti (art. 2, 4° comma).

Mi pare che le dette disposizioni e soprattutto quella del 4° comma costituiscono il salto di qualità della normativa italiana sull'agricoltura associata (22). Invero, siamo tutti consapevoli che la figura del coltivatore diretto ha rappresentato e rappresenta il punto di riferimento di tutta una serie di vantaggi (23) che il nostro legislatore ha, nel tempo – a partire dallo stesso codice civile –, assegnato a colui che con il lavoro proprio e della sua famiglia svolge l'attività agricola soddisfacendo almeno un terzo delle esigenze lavorative del fondo (24). Ora, parificare la società agricola in cui siano presenti IAP o come amministratori (nel caso della società agricola di capitali) o come soci (nei casi delle società agricole di persone o di società cooperative agricole) al coltivatore diretto vuol dire riconoscere, con l'equiparazione, l'elevazione delle (sicuramente nella realtà più ricorrenti) tipologie di società agricola al paradigma del soggetto agricoltore cui vantaggi, benefici, o se si vuole così chiamarli, privilegi fiscali e creditizi sono stati e sono riconosciuti rispetto non solo all'omologo imprenditore commerciale, ma anche rispetto alle altre figure di imprenditore agricolo (25). Infatti, per la formula dell'art. 1 del decreto in esame, l'agricol-

(13) Così in materia di pagamento degli oneri di concessioni edilizie, di cui alla l. 28 gennaio 1977, n. 10 (la c.d. legge Bucalossi).

(14) Su di essi v. Russo, *L'imprenditore agricolo a titolo principale*, in COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, cit., p. 263, spec. p. 271.

(15) Così CARMIGNANI, *La società cooperativa imprenditore agricolo professionale*, commento all'art. 1, 2° comma, lett. b), del decreto in esame, in questa Riv.

(16) L'aggiunta «anche a scopo consortile» nell'*incipit* del 3° comma dell'art. 1 del decreto legislativo in commento è stata inserita su richiesta della Commissione XIII Agricoltura della Camera dei deputati (seduta del 16 marzo 2004) ed è stata accolta dal Governo perché la specificazione dello scopo consortile perseguito dalle società agricole non reca nuovi oneri per la finanza pubblica.

(17) Si tratta del riconoscimento normativo del principio di trasparenza (per il quale la qualifica soggettiva dei soci trapassa alla società) che dottrina e giurisprudenza avevano avuto modo di riconoscere con riguardo alle cooperative agricole ed alle società semplici operanti in agricoltura. In argomento v. ROOK BASILE, *La coltivazione dei terreni in società nell'esperienza giuridica italiana e francese*, Milano, s.d., ma 1981, p. 123. Il principio di trasparenza è stato legislativamente riconosciuto – ovviamente per le società di persone – dall'art. 9 del d.lgs. n. 228/2001, su cui v. CARMIGNANI, *Commento all'art. 9 d.lgs. 228/2001*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2001, p. 804.

(18) V. *supra*, nota 17, ed *infra*, nota 35.

(19) Sul regolamento CE n. 1257/99 v. ALBISINNI, *Azienda multifunzionale, mercato, territorio. Nuove regole in agricoltura*, Milano, 2002; RAGIONIERI, *Diritto rurale comunitario*, Milano 1999; EAD., *L'impresa agricola multifunzionale: l'evoluzione della PAC verso un nuovo modello agricolo*, in COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, cit., p. 201.

(20) Così l'art. 1 del decreto legislativo in esame.

(21) Sul 3° comma dell'art. 2 v., in questa Riv., il commento di SCAUDONE.

(22) A maggior ragione quanto si sta per dire nel testo valeva con riferimento alla disposizione approvata al momento della prima deliberazione del

Consiglio dei ministri: invero, il 4° comma del progettato art. 2 estendeva le agevolazioni tributarie e creditizie alle «società agricole» *tout court*, e non – come ora recita la norma – alle «società agricole di cui all'articolo 1, comma 3», ovvero alle società agricole a cui spetta la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Ancorché nella realtà concreta non vi sarà società agricola di capitali in cui almeno un amministratore non sarà IAP, o società agricola di persone in cui almeno un socio non sarà IAP o società cooperativa agricola in cui almeno un quinto dei soci non sarà IAP, è certo che – sotto un profilo teorico – ben diverso sarebbe stato il sistema dell'agricoltura italiana associata, se fosse rimasto il testo nella sua originaria formulazione.

(23) Basta ricordare il complesso delle disposizioni di favore per il coltivatore diretto, su cui COSTATO, *Gli statuti del coltivatore diretto*, in COSTATO (diretto da), *Trattato breve*, cit., p. 256.

(24) Sul coltivatore diretto v. GERMANÒ, *Dell'affitto a coltivatore diretto*, in ROMAGNOLI e GERMANÒ, *Dell'affitto di fondi rustici. Dell'affitto a coltivatore diretto*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1990; GOLDONI, voce *Coltivatore diretto*, in *IV Dig./sez. civ.*, vol. II, Torino, 1988, p. 513; ROSSI, *Il coltivatore diretto*, in COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, cit., p. 246. V., per ultimo, FORNÌ, tesi dottorale, Pisa, 2003.

(25) Si osservi che per il 4° comma, seconda frase, dell'art. 1 del d.lgs. in commento si è avuta anche la completa equiparazione, ai fini dei vantaggi fiscali e creditizi, tra il coltivatore diretto persona fisica e l'agricoltore *individuale* che sia imprenditore agricolo professionale (purché costui sia iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale e ne paghi i contributi). In altre parole, l'equiparazione della società IAP al coltivatore diretto è controbilanciata dall'equiparazione dell'imprenditore individuale IAP al coltivatore diretto: dunque, un'equiparazione a doppio senso. Di conseguenza, le due figure del coltivatore diretto e dell'IAP (già IATP), la prima fondata sulla capacità di soddisfare un terzo delle esigenze lavorative del fondo, la seconda fondata sul doppio parametro del lavoro svolto e del reddito percepito (ora, di almeno il 50 per cento), che restano sulla carta, in concreto tendono all'unificazione quanto ai vantaggi.

tore individuale può assumere una delle seguenti figure: imprenditore agricolo professionale (IAP), coltivatore diretto e colui che non è né l'uno, né l'altro ma pur sempre imprenditore (26).

La giustificazione dell'equiparazione fra (alcune fattispecie concrete di) società agricola e coltivatore diretto è chiara solo che si tenga presente la *ratio* dei vantaggi attribuiti al coltivatore diretto, messa in relazione con il tipo di società in agricoltura cui viene riconosciuta la denominazione di IAP di cui al 3° comma dell'art. 1 del decreto legislativo in commento. Invero, il coltivatore diretto sostanzialmente è un soggetto che dell'agricoltura fa la sua professione, perché in essa investe il suo lavoro non solo direttivo, ma anche – ed esclusivamente, secondo parte della dottrina (27) – esecutivo: in altre parole, è un soggetto che esercita in via *esclusiva* l'agricoltura. Da parte sua l'imprenditore agricolo professionale è colui che, dedicando almeno il 50 per cento del suo tempo di lavoro alle attività agricole enumerate nel (nuovo) art. 2135 c.c. dal quale ricava almeno il 50 per cento del suo reddito di lavoro, assume un posto privilegiato nel panorama fiscale e creditizio per la sua prevalente attività, appunto, di *lavoro* (28). In pari modo la società che può aspirare alla qualifica di «società agricola IAP» è la società che, oltre ad avere una certa platea sociale, esercita in via *esclusiva* una delle attività elencate nell'art. 2135 c.c. Perciò, entrambi i soggetti – il coltivatore diretto e la società agricola – non possono che aspirare ad un trattamento uguale, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 3 della Costituzione, soprattutto quando nella struttura sociale vi siano soggetti che sono coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, ovvero persone che dell'agricoltura fanno il loro «mestiere».

5. - La società agricola né coltivatore diretto, né IAP.

Dunque, la società che ha per oggetto esclusivo sociale l'esercizio dell'attività agricola come definita dall'art. 2135 c.c. è «società agricola». La società agricola di persone con un determinato numero di soci coltivatori diretti (almeno la metà) è equiparata al coltivatore diretto, usufruendo così dei vantaggi che l'Ordinamento giuridico assegna a tal genere di agricoltore caratterizzato dal lavoro personale (29). Se della società agricola, tanto di persone quanto di capitali, fanno parte, rispettivamente, soci o amministratori che hanno la qualifica di IAP, anche la società agricola è imprenditore agricolo professionale, con l'aggiunta dei benefici che fanno capo all'IAP.

(26) Non ci si lasci fuorviare dalla nuova formula di «imprenditore agricolo professionale» per pensare che ci possa essere un soggetto che, per non essere *professionale*, non sia imprenditore *ex art.* 2082 c.c., con la conseguenza di ritenere che l'impresa agricola di cui all'art. 2135 c.c. non sia un'impresa in senso tecnico. A parte il fatto che la nuova formula dell'art. 2135 c.c. ha reso inconcludente la tesi dell'impresa agricola come impresa in senso non tecnico [su cui v. G. FERRI, *L'impresa agraria è impresa in senso tecnico?*, in *Atti del III Congresso nazionale di diritto agrario*, Milano, 1954, p. 394; G.B. FERRI, *Alla ricerca dell'imprenditore agricolo e del tempo perduto a ricercarlo dove non si trova*, in *Proprietà produttiva ed impresa agricola*, 2ª ed., Torino, 1996; ma v. GERMANO, *Riedizione della tesi inesistenza della «impresa agricola» come impresa in senso tecnico: una critica*, in *Riv. dir. agr.*, 1993, I, p. 351; ROMAGNOLI, *Considerazioni conclusive sull'impresa agricola come impresa in senso tecnico*, in COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto italiano e comunitario*, cit., p. 209], stante tutto il sistema dell'agricoltura come voluto dalla legge delega 5 marzo 2001, n. 57, e come espresso, nel nuovo art. 2135 c.c., dall'art. 1, d.lgs. n. 228/2001 (su cui v. GERMANO, *Manuale di diritto agrario*, cit., p. 71 e ss.), la qualifica di «professionale» aggiunta al soggetto «imprenditore agricolo» qui vuol dire che l'operatore economico svolge l'attività agricola come la sua «professione», il suo «mestiere». Ed invero i parametri richiesti al suo tempo di lavoro ed al suo reddito di lavoro significano che tale soggetto è *soprattutto* un agricoltore.

(27) Cfr. GALLONI, voce *Coltivatore diretto*, in *Enc. dir.*, vol. VII, Milano, 1960; GERMANO, *Manuale di diritto agrario*, cit., p. 125.

(28) È il lavoro l'elemento fondamentale che ha sempre giustificato

Per le società agricole di *persone* può ritenersi quindi possibile anche siffatta sequenza: società agricola di persone con soci coltivatori diretti = società agricola coltivatore diretto; società agricola coltivatore diretto con soci IAP = società agricola (anche) IAP. Per le società agricole di *capitali* è possibile solo la seguente equiparazione: società agricola di capitali con amministratori IAP = società agricola IAP con i vantaggi dell'IAP e del coltivatore diretto. Resta, quindi, possibile l'esistenza di una società agricola né coltivatore diretto, né IAP.

È da ritenersi che nella realtà casi simili non si verificano, stante la concreta facilità di avere, nelle società di capitali, un amministratore IAP, e nelle società di persone un solo socio IAP. Tuttavia, nel sistema vi sarebbe siffatta possibilità. Ed allora, quali sarebbero i vantaggi per la società agricola *tout court*?

I vantaggi possibili sono quelli riconosciuti all'imprenditore agricolo individuale, ovvero – allo stato – solo l'esenzione dal fallimento (30), la disciplina più favorevole in tema di inquinamento (31), nonché le disposizioni specifiche in tema di sovvenzioni comunitarie e di aiuti di Stato all'agricoltura con la «deroga» che l'art. 36 del Trattato di Roma riserva alle intese tra produttori agricoli (32).

6. - La società cooperativa agricola come IAP.

Se nulla di particolare è da dirsi con riguardo alle società agricole di persone o di capitali diverse dalle cooperative, invece mi sembra utile proporre alcune osservazioni relativamente a queste ultime, e ciò in aggiunta o a sostegno di quanto, in questo stesso fascicolo, può essere letto nell'articolo scritto da Sonia Carmignani.

L'art. 1, 3° comma, lettera *b*), del decreto legislativo in esame stabilisce che sono IAP le «società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale».

Si noti che la disposizione sembra pretendere che i soci cooperatori siano già IAP; che è sufficiente la qualifica di IAP in un piccolo numero di soci; che si è ritenuto necessario specificare che possono aspirare alla qualifica di IAP anche le cooperative di conduzione di aziende agricole.

Partendo da quest'ultimo punto, si osserva che con l'espressione «conduzione» di regola si intende fare riferimento a soggetti che coltivano terreni – che, appunto, li «conducono» –; tuttavia, il fatto che si precisi «conduzione di

l'attenzione del legislatore verso il coltivatore diretto. In argomento v. GERMANO, *Dell'affitto a coltivatore diretto*, cit., p. 474 ss., spec. p. 521.

(29) Si tratta, in modo esplicito, delle agevolazioni previdenziali ed assistenziali, nonché del diritto di prelazione. Si consideri, tuttavia, che per l'art. 16 della l. 14 agosto 1971, n. 817, il diritto di prelazione è già riconosciuto alle «cooperative agricole di braccianti, compartecipanti, coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori della terra», ovvero alle cooperative di coltivatori diretti: ne consegue che la nuova disposizione è rilevante nella misura in cui «riduce» il numero dei soci coltivatori diretti necessario perché alla società agricola di persone sia riconosciuto il diritto di prelazione. Benché siano definite «società di persone» solo le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, tuttavia è da ritenersi che il principio di trasparenza valevole soprattutto per le cooperative attribuisca l'esercizio del diritto di prelazione, che il comma 3° dell'art. 2 del decreto legislativo in commento attribuisce alle società di persone con un numero limitato di coltivatori diretti, alle cooperative agricole anche quando non tutti i soci cooperatori siano coltivatori diretti.

(30) Cfr. OPPO, *Materia agricola e forma commerciale*, in *Scritti giuridici in onore di F. Carnelutti*, Padova, 1959, vol. III. Ma il sistema di esclusione degli agricoltori dal fallimento sta per essere eliminato, a stare ai progetti di riforma della legge sul fallimento.

(31) Cfr. GERMANO, *Manuale di diritto agrario*, cit., pp. 312-321; BENOZZO e BRUNO, *Legislazione ambientale. Per uno sviluppo sostenibile del territorio*, Milano, 2001.

(32) Cfr. GERMANO e ROOK BASILE, *La disciplina comunitaria ed internazionale del mercato dei prodotti agricoli*, Torino, 2002, p. 76 ss.

aziende agricole» fa pensare che la norma intenda comprendere, accanto alle cooperative di coltivazione, anche le cooperative di allevamento: dunque tanto le cooperative di coltivazione, quanto le c.d. stalle sociali. Però non si può non ricordare che le cooperative di coltivazione e le stalle sociali, ovvero le cooperative di lavoro, rappresentano le prime forme di cooperazione in agricoltura (33), cosicché non si comprende la necessità della loro specifica menzione. Salvo che al legislatore il fatto che esse rappresentino oggi, da un punto di vista statistico, la minoranza, sovracciate come sono dalle cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti agricoli (cantine sociali, frantoi sociali, caseifici sociali) e da quelle di consumo, abbia fatto sentire il bisogno di aggiungere una precisazione completamente superflua solo che egli avesse avuto una migliore cultura (34).

Passando all'esame del primo punto di quelli sopra esposti, non può essere taciuto il fatto che, di regola, le cooperative di coltivazione e di allevamento si costituiscono tra soggetti che non sono di per sé imprenditori agricoli: storicamente e statisticamente esse sono state formate da braccianti che hanno deciso di mettersi insieme per svolgere in proprio ed in comune quell'attività agricola già esercitata come operai dipendenti. Di conseguenza, la disposizione in esame va letta in modo diverso da come di primo acchito potrebbe essere letta: i soci cooperatori, capaci di trasmettere alla società la propria qualifica di IAP, non devono possedere la predetta qualifica necessariamente *prima* della stipula del contratto societario, essendo sufficiente che la acquisiscano «conducendo» l'azienda di coltivazione del fondo o di allevamento (35). Diversamente va detto con riguardo alle cooperative di consumo e di servizi: qui correttamente si pretende che i soci cooperatori non siano dei semplici addetti alle attività agricole, ma invece degli imprenditori agricoli e, per di più ancorché in modesto numero, di qualificazione «professionale»: cosicché, può ritenersi che la disposizione presenti un difetto di raccordo quando è stato inserito l'inciso (peraltro super-

fluo, come si è detto) «ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole» (36).

L'altro punto concerne il modestissimo numero di soci cooperatori che devono essere IAP per trasmettere alla società la propria qualifica: almeno un quinto. Ora, se si pone mente al fatto che la (ordinaria) cooperativa ha bisogno di almeno nove soci e che alla piccola cooperativa ne bastano tre (37), la cooperativa agricola è imprenditore agricolo professionale quando, rispettivamente, solo due su nove o uno su tre dei soci cooperatori sono IAP.

Si potrebbe, allora, riconoscere che, così operando, il Governo stia cercando di realizzare il punto della delega che gli ha fissato come obiettivo quello di favorire lo sviluppo della forma societaria nel settore dell'agricoltura (38), se non mi corresse l'obbligo di fare presente subito che la recente riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6/2003) non è stata adeguatamente raccordata con la riforma dell'art. 2135 c.c. sull'impresa agricola (art. 1 del d.lgs. n. 228/2001).

Perché una società assuma la qualifica di società cooperativa agricola è necessario che la forma societaria risponda tanto alle disposizioni sulla cooperativa (artt. 2511-2545-*octiesdecies* c.c.), quanto a quella sull'impresa agricola. Orbene, con riferimento a tale ultima necessità, va messo in evidenza che, con riguardo alle cooperative in agricoltura, l'Ordinamento prevede che esse, per essere definite agricole, possono corrispondere o alla formula del nuovo art. 2135 c.c. per la quale sono imprenditori agricoli gli imprenditori (da intendersi anche se associati) che esercitano una delle attività essenzialmente agricole, o alla formula del 2° comma dell'art. 1 del d.lgs. n. 228/2001 per la quale «si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al (nuovo) art. 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico». In altre parole, godono dello statuto dell'agricoltore non solo le cooperative di produzione e lavoro espresse dalle cooperative di coltivazione e di allevamento – o, per usare le espressioni del decreto

(33) Basta ricordare l'ipotesi delle affittanze collettive, su cui BASSANELLI, voce *Affittanza collettiva*, in *Enc. dir.*, vol. I, Milano, 1958, p. 725; CARRARA e ROMAGNOLI, voce *Affittanza collettiva*, in *Noviss. dig. it.*, vol. I, Torino, 1964, p. 376; ROOK BASILE, *La coltivazione dei terreni in società nell'esperienza giuridica italiana e francese*, cit., p. 123. Si faccia attenzione alla disposizione dell'art. 27 della l. 11 febbraio 1971, n. 11, che estendeva alle affittanze collettive le norme relative all'affitto a coltivatore diretto, nonché alla l. 15 luglio 1950, n. 505, che estendeva alle concessioni di terre incolte (assegnate, appunto, a «cooperative» di braccianti o, comunque, di coltivatori diretti) la proroga dei contratti di affitto a coltivatore diretto. Si veda anche l'art. 11 del presente decreto legislativo in commento (su cui v. *infra*, nota 45), che riduce di due terzi le imposte dovute per la stipula dei contratti di società cooperativa tra imprenditori agricoli «che conferiscono in godimento alla società i terreni di cui sono proprietari o affittuari, per la costituzione di un'unica azienda agricola a gestione comune».

Su tal genere di cooperative v. anche ORLANDO, *Origine storica del movimento cooperativo*, in BUONOCIORE (a cura di), *Cooperazione e cooperative*, Napoli, 1977, p. 16; FALINI, *Le cooperative per la conduzione dei poderi*, Bologna, 1975; GRASSO, *Cooperative di conduzione e agricoltura di gruppo*, Palermo, 1990; VECCHI, *La conduzione dei terreni nel quadro dell'agricoltura di gruppo per l'efficienza delle imprese agricole*, in AA.VV., *Cooperative di produzione e agricoltura di gruppo*, Milano, 1981, p. 345.

(34) Non posso, tuttavia, non fare presente che la Lega delle cooperative, nel sollecitare, con nota del 6 agosto 2003, il MiPAF ad aggiungere un'ulteriore disposizione in cui si facesse richiamo alle cooperative «nelle quali il rapporto mutualistico (avesse) ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte dei soci, qualora per l'esercizio di tali attività si (avvalessero) prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori», giustificava la richiesta facendo presente che, nell'interpretazione dell'art. 10, d.lgs. n. 228/2001 sull'attribuzione della qualifica di IATP alle società, «spesso le autorità competenti sono indotte a non riconoscere la qualifica di IATP alle cooperative di cui alla sollecitata aggiunta (ovvero, alle cooperative di lavoro), cooperative che invece sono state sempre riconosciute come tali avendone infatti tutte le caratteristiche previste dalla normativa

comunitaria di riferimento, riconoscendone peraltro la piena compatibilità con PSR e POR». In altre parole, l'aggiunta sollecitata – e che nella bozza del MiPAF si è contratta nella formula «ivi comprese (le cooperative) di conduzione di aziende agricole» – era dovuta per rimediare alle difficoltà interpretative dell'art. 10, d.lgs. n. 228/2001.

(35) A stretto rigore essi non sarebbero, di per sé, imprenditori, perché soci di una società che è, essa, imprenditore: ma vale, in senso inverso, il principio di trasparenza che, come è capace di traslare la qualità di coltivatore diretto dai soci alla cooperativa (v. *supra*, nota 17), è altresì capace di far mantenere ai soci delle società di persone – e ciò ai fini fiscali, previdenziali e creditizi – il loro precedente *status* di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale (v. art. 9, d.lgs. n. 228/2001, su cui cfr. CARMIGNANI, *Commento all'art. 9 d.lgs. 228/2001*, in *Le nuove leggi civili commentate*, cit., p. 804; EAD., *Commento all'art. 9 d.lgs. 228/2001*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, I, p. 387).

(36) Per evitare tale difetto, nella citata nota del 3 agosto 2003 la Lega delle cooperative sollecitava non solo l'aggiunta della disposizione cui più sopra ho fatto ricordo, ma altresì la precisazione, nella lettera *b*), alle società cooperative «di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione». E probabilmente all'accoglimento di tale richiesta di aggiunta si deve la formula inserita nella bozza del 2 settembre 2003: «*b*) nel caso di società cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione, qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci». Si noti, tuttavia, che le espressioni riportate in corsivo erano già presenti nella bozza del 18 luglio 2003 ed in quella del successivo 30 luglio. Su tale formula v. *infra*, nel testo.

(37) Ma, come si è detto *supra*, nella piccola cooperativa i tre soci devono essere persone fisiche: art. 2522, 2° comma, c.c.

(38) Non si può, però, non rammentare che la delega ha per oggetto anche la pesca e l'acquacoltura. Per il formidabile principio che l'acquacoltura è agricoltura ai sensi dell'art. 2135 c.c., può ritenersi che quanto sopra detto valga anche per le società costituite fra acquacoltori. Resta fuori, pertanto, solo l'attività di pesca: ma probabilmente il Governo intende predisporre un apposito decreto legislativo. Ad esso fa cenno il giornale *Agriso-le* del 2-8 aprile 2004, p. 3.

legislativo in esame, cooperative di conduzione di aziende agricole – ma anche le cooperative di servizi e di consumo. La differenza tra le due formule è data dal fatto che nelle cooperative di lavoro l'esercizio delle attività essenzialmente agricole e di quelle connesse è svolto dai soci nel rispetto della disposizione del nuovo art. 2135 c.c. (39); mentre nelle cooperative di servizi, costituite da soci agricoltori, i servizi devono essere destinati *prevalentemente* ai soci.

Il richiamo alla «prevalenza» è presente, però, anche nell'art. 2511 c.c. sulla società cooperativa, ma con un diverso ambito di applicazione: il codice civile intende distinguere tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente, destinando solo alle prime una serie di vantaggi fiscali (40); il d.lgs. n. 228/2001 intende distinguere tra cooperative agricole di servizi e cooperative non-agricole di servizi sulla base, appunto, della loro prevalente destinazione.

Il diverso ambito di applicazione delle due disposizioni dovrebbe indurci a ritenere che, nell'usare l'espressione «cooperative» nella lett. b) del 3° comma dell'art. 1 del decreto legislativo in esame, non si sia inteso che richiamare la definizione di cooperativa di cui all'art. 2135 c.c. ed al 2° comma dell'art. 1 del d.lgs. n. 228/2001. Sennonché il 3° comma dell'art. 2513 c.c. sancisce che «nelle cooperative agricole la condizione di *prevalenza* sussiste quando la quantità o il valore dei *prodotti conferiti dai soci* è superiore al cinquanta per cento della quantità o il valore totale dei prodotti»; e l'art. 111-*septies* delle norme di attuazione al codice civile aggiunge che «le cooperative agricole che esercitano le attività di cui all'art. 2135 del codice sono considerate *cooperative a mutualità prevalente* se soddisfano le condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2513 del codice».

L'ipotesi che l'art. 2513 c.c. voglia ammettere nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente solo ed esclusivamente le cooperative agricole di trasformazione e vendita dei prodotti dei soci, con esclusione tanto delle cooperative di lavoro, quanto di quelle di consumo e di servizi diversi dalla trasformazione dei prodotti, è stata da me sottoposta a critica nella quinta edizione del mio *Manuale di diritto agrario*, a cui rimando (41). Qui mi sembra doveroso riportarne la conclusione, ovvero che le cooperative che operano nel settore agricolo sono a mutualità prevalente tanto se la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci sia superiore a quelli dei non-soci secondo la regola

specificata stabilita dal codice per le cooperative agricole di trasformazione e vendita (42), quanto se rispettano i parametri dall'art. 2513 c.c. stabiliti, in via generale, per le cooperative di lavoro e per quelle di servizi (43).

In altre parole ed in conclusione, mi sembra necessario chiarire che possono essere qualificate «società agricole IAP» *tutte* le società cooperative che sono qualificabili cooperative di lavoro o di consumo o di servizi secondo le determinazioni del d.lgs. n. 228/2001 quando oltre all'attività abbiano una determinata base sociale, e che esse sono da qualificarsi anche a mutualità prevalente quando ricorrano i parametri di prevalenza che l'art. 2513 c.c. determina, in via generale, per le cooperative di lavoro, di consumo e di servizi e, in via specifica nel suo 3° comma, per le cooperative agricole di conferimento di beni per la loro trasformazione e vendita.

A queste considerazioni, da me espresse, presso il MiPAF, in sede di discussione di lavoro con i rappresentanti della Lega delle cooperative, forse si deve l'eliminazione delle parole «società cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci» che si leggevano nelle bozze dello schema di decreto legislativo del 18 luglio, del 30 luglio e del 2 settembre 2003 e che avrebbero potuto ribadire la conferma di una interpretazione restrittiva dell'art. 2513 c.c., nel senso della riduzione delle cooperative da qualificarsi agricole a mutualità prevalente non in base all'esercizio esclusivo dell'attività di lavoro, di consumo o di servizi agricoli da parte di soci IAP, ma solo qualora fossero cooperative di trasformazione e vendita ed in base alla prevalenza dei beni conferiti dai soci.

Se invece si fosse costretti a concludere per una stretta interpretazione dell'art. 2513 c.c., si renderebbe sostanzialmente svuotata di contenuto la disposizione della lettera b) del 3° comma dell'art. 1 del decreto legislativo in esame (44), perché la società che, esercitando esclusivamente l'attività di cui all'art. 2135 c.c. quale cooperativa di lavoro o fornendo ai soci beni e servizi nei limiti quantitativi del 2° comma dell'art. 1 del d.lgs. n. 228/2001, non potrebbe mai acquisire la qualifica di «cooperativa a mutualità prevalente», che – come si è detto – sarebbe assegnata solo ed esclusivamente alle cooperative di trasformazione e vendita dei prodotti conferiti dai soci. Con buona pace della delega al Governo di favorire lo sviluppo della forma societaria nel settore dell'agricoltura (45). □

(39) Si ricordi che il (nuovo) art. 2135 c.c. consente che, nel momento della commercializzazione dei prodotti agricoli e vegetali, l'imprenditore agricolo (tanto individuale, quanto associato) possa manipolare e vendere prodotti di terzi, purché non prevalenti sui propri.

(40) Cfr. TONELLI, *Commento all'art. 2513 c.c.*, in SANDULLI e SANTORO (a cura di), *Riforma delle società. Commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003*, n. 6, Torino, 2003. Cfr. anche BUONOCORE, *La società cooperativa riformata: i profili della mutualità*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, p. 507, in cui l'A. riconosce che la riforma ha chiarito i punti nevralgici propri della cooperativa, ovvero che la sua funzione sociale dipende dal perseguimento dello scopo mutualistico, dall'assenza in essa di fini di speculazione privata e dalla organizzazione democratica della società (p. 515), e che il *dna* della cooperazione risiede nella gestione di servizio ovvero nell'obbligo primario della società di agire con i soci e di praticare ad essi condizioni di favore (p. 519).

Si tenga conto che la l. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) ha attribuito alle cooperative agricole nuove agevolazioni in materia di imposte dirette: sono fiscalmente esenti non solo le attività di manipolazione, trasformazione ed alienazione dei prodotti conferiti dai soci, ma anche quelle della loro conservazione e valorizzazione, essendo esse attività connesse *ex novo* art. 2135 c.c.; le attività di trasformazione non devono più rispettare i limiti previsti dall'art. 29 del Testo unico sulle imposte sui redditi, perché i redditi dei prodotti conferiti dai soci sono già compresi nel reddito agrario dichiarato da costoro; per le attività di macellazione degli animali allevati dai soci non è più preteso che i soci dispongano di terreni sufficienti a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari; è stato abrogato il secondo comma dell'art. 10

del d.p.r. n. 601/1973 che prevedeva la tassazione del reddito eccedente il reddito agrario dei soci. In argomento v. TOMASELLA, *La nuova disciplina tributaria delle cooperative agricole*, sul sito informatico dell'ISMEA per la legislazione agricola (Banca dati SIDA).

(41) Pagg. 141-144.

(42) A differenza delle altre cooperative in cui la prevalenza è determinata in base al costo delle merci e materie prime acquistate o conferite, per le cooperative agricole la prevalenza degli apporti dei soci è calcolata, a loro scelta, in base alla quantità o al valore dei prodotti conferiti (art. 2513, 3° comma, c.c.).

(43) Trattasi, rispettivamente, del parametro del costo del lavoro dei soci e di quello del costo della produzione dei servizi ricevuti.

(44) Si ricordi che le agevolazioni previste per gli IAP sono anche di natura fiscale. Sulle disposizioni di favore per gli imprenditori agricoli a titolo principale rinvio nuovamente a RUSSO, *L'utilizzazione della nozione di i.a.t.p. nel diritto interno*, cit., p. 271.

(45) Si tenga ancora presente che il Parlamento, nella sua delega, ha espresso un'ulteriore considerazione verso la società cooperativa di lavoro che è considerata, nella lettera f) dell'art. 1, comma 2, legge n. 38/2003, quale strumento essenziale per la gestione in comune di fondi rustici: su tale aspetto della legge delega v. GRASSO, *Le cooperative come strumenti per la gestione comune di terreni di aziende di produttori agricoli*, in questa Riv., 2003, p. 609. L'art. 11 del decreto legislativo in esame tratta della ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di società cooperativa, il cui commento è in questo stesso fascicolo, a cura di SISCARO.

La società cooperativa imprenditore agricolo professionale

di SONIA CARMIGNANI

1. Introduzione. - 2. L'opzione personalistica e l'esclusività dell'oggetto sociale. - 3. L'opzione personalistica come portato della mutualità. - 4. Regola percentuale ed eterogeneità della base sociale. - 5. Regola percentuale e qualifica degli amministratori. - 6. Regola percentuale e diritto di recesso. - 7. Il requisito della prevalenza.

1. - Introduzione.

Con l'obiettivo, dichiarato dalla lett. *d*) dell'art. 1 della legge delega 7 marzo 2003, n. 38, di favorire lo sviluppo della forma societaria in agricoltura «anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001(...)» (1), l'art. 1 della legge di attuazione della delega riforma la fisionomia della società cooperativa agricola professionalmente qualificata, agganciando l'acquisizione della specifica «professionalità» alla sussistenza di due parametri: l'esclusività dell'oggetto sociale e la presenza di tanti soci, che rappresentino almeno 1/5 della compagine sociale, connotati dal dedicare almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo all'esercizio delle attività agricole, ricavandone almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.

A soli due anni di distanza dall'entrata in vigore dei decreti di orientamento nel settore agricolo si è sentito il bisogno di ritornare sulle figure professionali, formulando norme nuove, talora tuttavia improntate a vecchi schemi, che si trovano a confrontarsi ed interagire con le novità introdotte in materia cooperativa dalla riforma societaria.

L'analisi ha lo scopo di evidenziare i rapporti tra le opzioni legislative e le conseguenze che da tali scelte derivano sulla qualificazione della società come i.a.p., avendo anche riguardo alle connessioni tra disciplina della cooperativa agricola professionalmente connotata e disciplina della cooperativa come riformata dal d.lgs. n. 6 del 2003. A tal fine, i punti di riferimento sono le previsioni relative all'oggetto sociale e alla percentuale dei soci che devono rivestire la qualifica di i.a.p.

2. - L'opzione personalistica e l'esclusività dell'oggetto sociale.

Fotocopia fedele della specie di attività economica che le parti si propongono di esercitare in comune (2), l'oggetto

sociale segnala i legami tra l'impresa e gli interessi specifici e determinati propri dei soci appartenenti ad uno stesso gruppo, interessi il cui soddisfacimento è reso possibile dall'attività economica svolta dalla società (3). Indicando, tra i presupposti per l'attribuzione alla cooperativa della qualifica di imprenditore agricolo professionale, lo svolgimento esclusivo delle attività *ex art.* 2135 c.c., il legislatore disegna un ordinamento societario nel quale l'oggetto dell'impresa caratterizza la società, orientandone le operazioni, delimitando i poteri degli organi, vincolati al perseguimento dell'oggetto indicato, esprimendo gli interessi del gruppo organizzato, segnalando la destinazione del patrimonio sociale. In altri termini, l'oggetto sociale è riferibile alla società cooperativa nel suo complesso e nel suo essere persona giuridica, vincola la società-persona e, con essa, gli organi preposti al suo funzionamento, identifica l'interesse del gruppo assunto ad unità con la costituzione della cooperativa, imprime al patrimonio una direzione in ordine al suo impiego, dove la destinazione riguarda, appunto, il patrimonio sociale e non il patrimonio dei singoli soci.

In questa prospettiva, perplessità suscita l'opzione legislativa di seguire, nella connotazione della cooperativa come imprenditore agricolo professionale, l'approccio legato anche allo *status* professionale di una frazione di soci piuttosto che quello legato unicamente al riconoscimento della professionalità direttamente in capo alla società come soggetto distinto dai soci che la compongono.

È opportuno, in via preliminare, evidenziare che il riconoscimento della cooperativa come i.a.p. avviene secondo modalità diverse rispetto a quanto previsto per il riconoscimento della stessa qualifica alle persone fisiche. Laddove l'imprenditore individuale diventa imprenditore agricolo professionale sulla base del doppio parametro reddituale e temporale, per le persone giuridiche la norma introduce il diverso criterio volto ad agganciare l'attribuzione della qualifica professionale, da un lato,

(1) Sulle modifiche apportate dal d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 alla nozione di imprenditore a titolo principale, RUSSO, *L'imprenditore agricolo a titolo principale*, in COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 2003, 263 ss.; MATTEOLI, *Commento all'art. 10*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, 430; PIERINI, *Società e imprenditore a titolo principale*, in *Nuovo dir. agr.*, 2001, 401 ss. Mi permetto di rinviare anche a CARMIGNANI, *Commento all'art. 10*, in *Nuovi leggi civ. comm.*, 2001, 808 ss.; EAD., *Profili di riforma delle società in agricoltura*, in questa *Riv.*, 2001, 554.

(2) Cfr. BOCCHINI, *I vizi della costituzione e la nullità delle società per*

azioni, Napoli, 1977; MONTAGNANI, *Disfunzione degli organi sociali e impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale*, Milano, 1993; PACCHI, *La determinazione dell'oggetto sociale*, in ALESSI, GALEOTTI FLORI (a cura di), *Statuti societari e controllo di legalità*, Torino, 2002, 153. Sull'oggetto sociale, per tutti, ZANELLI, *La nozione di oggetto sociale*, Milano, 1962. Cfr. BERTACCHINI, *Oggetto sociale e interesse tutelato nelle società per azioni*, Milano, 1995.

(3) Cfr. TRINCHILLO, *Requisito della professionalità nelle cooperative di produzione e lavoro e giudizio omologatorio*, in *Impresa e tecniche di documentazione giuridica*, IV, Milano, 1991, 217.

all'esclusività dello svolgimento dell'attività agricola e, dall'altro, alla percentuale di soci i.a.p.

Ora, la scelta legislativa di imporre la presenza congiunta di entrambi i criteri appare scarsamente significativa. In presenza, invero, di percorso economico della cooperativa vincolato dal legislatore riformista allo svolgimento delle attività indicate nell'art. 2135 c.c., la società, legata all'esercizio delle sole attività agricole e proprio in virtù dell'esclusività dell'oggetto sociale, acquisisce direttamente ed immediatamente la qualifica di imprenditore agricolo professionale, posto che l'esclusione delle possibilità di scelta in ordine alle attività imprenditoriali da svolgere conduce la società a dedicare e a ricavare non il 50 per cento del tempo e del reddito, bensì il 100 per cento del tempo e del reddito dalle attività *ex art.* 2135 c.c. In altri termini, la previsione dell'esclusività dell'oggetto sociale rende superfluo il riferimento alla contemporanea necessaria presenza di almeno 1/5 di soci i.a.p. ai fini della qualificazione professionale della cooperativa, essendo tale qualificazione insita nella connotazione stessa della cooperativa come società nella quale le attività agricole assumono ruolo totalizzante.

Mentre, invero, l'esclusività dell'oggetto sociale rinvia di per sé ad uno svolgimento dell'attività agricola condotto dedicandovi il 100 per cento del tempo di lavoro imputabile alla persona giuridica, ricavandone il 100 per cento del reddito sociale, appare singolare che il legislatore affianchi l'acquisizione della qualifica professionale della società alla presenza di una frazione di soci i.a.p. Il legislatore riformista sembra voler svalutare l'importanza dell'affermata necessaria esclusività dell'oggetto sociale, privilegiando un approccio alla connotazione della cooperativa improntato alla pretermissione della struttura societaria in favore della rilevanza attribuita alle individualità dei soci, secondo un approccio, cioè, diretto a privilegiare la logica individuale relativa alle persone dei singoli partecipi piuttosto che la logica collettiva.

La svalutazione della personalità giuridica della cooperativa, dunque l'assunzione della cooperativa imprenditore agricolo professionale non come entità che in sé presenta e supera i requisiti richiesti dalla legge per essere i.a.p., in tanto in quanto, giova ribadirlo, svolge a titolo esclusivo l'attività agricola, ma come mera formula riassuntiva delle specificità di una frazione dei soci, emerge dalla scelta normativa di procedere alla qualificazione professionale della società affiancando all'esclusività dell'oggetto le caratteristiche professionali di una parte dei soci. La connotazione della cooperativa come soggetto professionalmente qualificato avviene non già per caratteri propri della società, assunta nella sua individualità di persona giuridica, dunque sulla base del tempo di lavoro dedicato all'attività agricola complessivamente dalla società, ovvero complessivamente dai soci come gruppo organizzato, e del reddito ricavato

dalla società, cioè il 100 per cento in coerenza con l'oggetto sociale, bensì in via mediata, sulla base delle caratteristiche rivestite da una frazione dei soci. Il legislatore sembra, cioè, formulare la nuova figura di cooperativa i.a.p. muovendosi in una intrinseca contraddizione, prevedendo, da un lato, l'esclusività dell'oggetto sociale, ma non cogliendone poi le relative implicazioni, e riferendo, dall'altro, la qualifica di imprenditore agricolo professionale alla società sulla base del tempo dedicato (50 per cento) e del reddito ricavato (50 per cento) da almeno 1/5 dei soci, mostrando di considerare irrilevante sia la circostanza che la cooperativa è società a personalità giuridica, dunque con una visibilità propria, sia la pur affermata esclusività dell'oggetto dell'attività economica, operando l'attribuzione della qualifica alla società per la via mediata delle qualifiche di una frazione dei partecipi, in ordine ai quali la richiesta dell'assolvimento del parametro reddito-tempo presuppone viceversa la non esclusività dello svolgimento dell'attività agricola.

Pur difficilmente comprensibile in un contesto qualificatorio che si apre, nella formula normativa, con la sancita necessaria esclusività dell'oggetto sociale, l'opzione personalistica in ordine alla configurazione della cooperativa imprenditore agricolo professionale se appare, a ben vedere, non priva di giustificazione ove riguardata dall'angolo visuale del rapporto tra struttura e funzione, apre, tuttavia, il varco a questioni ermeneutiche anche in relazione alla disciplina delle cooperative come riformate dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (4).

3. - L'opzione personalistica come portato della mutualità.

Che la cooperativa, come modello societario, sia vincolata al conseguimento dello scopo mutualistico è, com'è ampiamente noto, affermato dai vecchi artt. 2511 e 2515, comma 2, c.c. (5), secondo i quali le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società cooperative, dovendo l'indicazione di cooperativa essere utilizzata solo da società a scopo mutualistico; dal nuovo art. 2511 c.c., che definisce la cooperativa come società a capitale variabile con scopo mutualistico; dall'art. 5 della legge delega n. 366/2001, in cui la necessità di assicurare il perseguimento dello scopo mutualistico è affermata sia in senso assoluto (6), sia con riferimento alla disciplina di particolari istituti (7); da tutto l'impianto normativo della legislazione speciale che per più di 50 anni ha presieduto alla disciplina del fenomeno cooperativo, legando l'imposizione di divieti, la previsione di obblighi, la concessione di benefici fiscali, l'erogazione di agevolazioni finanziarie alla sussistenza nella cooperativa della mutualità (8). Tuttavia, specifico ruolo nella ricostruzione dei connotati del fenomeno cooperativo è svolto dall'art. 45 Cost., dove il riconoscimento della funzione sociale della cooperazione è agganciato al

(4) Per i primi commenti alla riforma v. SANDULLI, SANTORO (a cura di), *La riforma delle società*, Torino, 2003; CAMPOBASSO, *La riforma delle società di capitali e delle cooperative*, Torino, 2003; BUONOCORE (a cura di), *La riforma del diritto societario*, Torino, 2003; OLIVIERI, PRESTI, VELLA (a cura di), *Il nuovo diritto delle società: società di capitali e cooperative*, Bologna, 2003; GENCO (a cura di), *La riforma delle società cooperative*, Milano, 2003, 3 ss.; CECCHERINI, SCHIRÒ, *Società cooperative e mutue assicuratrici. artt. 2511-2548*, Milano, 2003; CHIUSOLI, *La riforma del diritto societario per le cooperative*, monografia allegata a *Cooperative e consorzi*, 2003; ALLEVA, *La riforma del diritto cooperativo italiano*, in *Contr. impr.*, 2003, 244; CALANDRA BONAURA, *Lo scopo mutualistico nel progetto di riforma delle cooperative*, in BENAZZO, PATRIARCA, PRESTI (a cura di), *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private*, Milano, 2003; BONFANTE, *La riforma della cooperazione della Commissione Vietti*, in *Società*, 2002, 1332.

(5) Articoli tuttavia rimasti in vigore fino al 1° gennaio 2004, data fissata dal legislatore per l'inizio della vigenza del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 di riforma delle società.

(6) Secondo l'art. 5, lett. a), legge n. 366 del 2001 la riforma della disciplina della società cooperativa è ispirata al principio generale di «assicurare

il perseguimento della funzione sociale delle cooperative, nonché dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori».

(7) V. art. 5 l. delega, lett. a), b), c), e), con riguardo, rispettivamente, ai diritti patrimoniali e amministrativi dei soci finanziatori, l'emissione di strumenti finanziari, l'ampliamento della possibilità di delegare l'esercizio del diritto di voto, la deroga alla regola generale del voto capitarlo.

(8) Si vedano, a titolo esemplificativo, gli artt. 9 e 26, d.lgs. c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577, che pone la mutualità a criterio base degli accertamenti da farsi in sede di ispezione ordinaria e della concessione di benefici tributari, l'art. 14 della l. 17 febbraio 1971, n. 127, recante il divieto per le cooperative di trasformarsi in società lucrative, gli artt. 10-14 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 di previsione di agevolazioni fiscali, l'art. 12, l. 16 dicembre 1977, n. 904 di detassazione degli utili destinati dalle cooperative a riserva indivisibile, l'art. 11, l. 31 gennaio 1992, n. 59 che stabilisce l'obbligo di destinare un contributo annuale ai Fondi mutualistici, l'art. 17, l. finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388 recante l'obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di trasformazione della cooperativa in società lucrative.

doppio requisito della presenza della mutualità e dell'assenza del fine di speculazione privata (9). Utilizzata nel percorso ermeneutico della norma costituzionale per indicare ora l'idoneità della cooperazione a soddisfare esigenze della collettività (10), ora il suo essere strumento talora di attivazione di categorie sociali (11), talora di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione economica del Paese (12), ora via di sottrazione dell'impresa al modello capitalistico e, perciò, via di rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale alla realizzazione del principio di uguaglianza (13), ora mezzo per sviluppare i valori solidaristici (14), ora, infine, strumento per calmierare il mercato tramite l'eliminazione dell'intermediario speculatore (15), la funzione sociale della cooperazione, intesa come «funzione-scopo, e quindi una finalità» (16), assume nell'economia del contratto societario rilievo causale, essendo richiesto ed imposto dall'art. 45 Cost. all'autonomia privata il perseguimento di un interesse socialmente utile e, dunque, meritevole di tutela da parte dell'ordinamento (17).

Il riconoscimento della meritevolezza della cooperativa si misura, per disposto dello stesso art. 45 Cost., sul doppio parametro della presenza della mutualità e dell'assenza di «fini di speculazione privata». Eliminate le suggestioni interpretative che, nella semplificazione della lettura della norma costituzionale, tendono ad arrestare lo specifico della cooperativa nella costruzione di un modello societario delineabile in negativo rispetto alla formula dell'art. 2247 c.c., con identificazione della mutualità con la limitata possibilità di distribuzione degli utili (18), il significato della mutualità è

ancora ricostruibile (19) collegando la cooperazione «all'idea dei soci che si fanno imprenditori di sé stessi allo scopo di ottenere beni o servizi non ottenibili sul mercato o ottenibili a condizioni meno favorevoli attraverso l'eliminazione dell'attività di intermediazione» (20). La destinazione dell'impresa collettiva a favore dei soci che la gestiscono mentre, da un lato, individua la gestione di servizio come l'espressione e la concretizzazione della mutualità (21), dall'altro induce ad accostarsi alla società cooperativa secondo un approccio condotto non tanto e non solo in chiave oggettiva, identificando cioè la mutualità come carattere della società intesa nella sua qualità di struttura organizzativa autonoma ed indipendente dai soci che la compongono e dall'attività di impresa esercitata, quanto, piuttosto, marcatamente soggettiva, vale a dire in un'ottica di valorizzazione dei rapporti tra impresa, società-struttura e soci, cioè di proiezione del vantaggio mutualistico sul socio cooperatore e di conseguente proiezione degli interessi del socio sulla società (22). Rinvenire l'essenza del fenomeno mutualistico nella gestione di servizio ai soci implica, invero, guardare alla cooperazione sia seguendo il flusso che dall'attività di impresa si dirige verso i destinatari di quella attività, cioè i soci, sia nel senso inverso, che dai soci conduce all'attività di impresa, dunque alla necessaria partecipazione personale dei cooperatori allo svolgimento dell'attività sociale, con la precisazione che, pur potendo tale partecipazione assumere diversa intensità a seconda del ramo di attività cooperativa esercitata dalla società, essa non potrà mai scadere fino al punto di diventare irrilevante (23).

(9) Su cui si rinvia a NIGRO, *Sub art. 45. Rapporti economici*, in BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna Roma, 1980, 3 ss; CASTIELLO, *Tutela costituzionale della cooperazione e cooperazione di credito*, Padova, 1984, 11; ID., *Cooperazione e cooperative. Diritto pubblico*, in *Enc. giur.*, IX, Roma, 1988, 1.

(10) MINERVINI, *La cooperazione e lo Stato*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, I, 621, il quale tuttavia considera la formula costituzionale come «vaga» e «sfumata».

(11) VERRUCOLI, *L'istituto cooperativo nel quadro delle forme associative*, in BUONOCORE (a cura di), *Cooperazione e cooperative*, Napoli, 197, 50.

(12) GALGANO, *La cooperazione nel sistema costituzionale*, 419.

(13) ROMAGNOLI, in AA.VV., *La costituzione economica*, in GALGANO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Padova, 1977, 183; ID., *Cooperative di lavoro e sindacati*, in *Giur. comm.*, 1976, I, 198.

(14) BASSI, *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici*, in SCHLESINGER (diretto da), *Commentario al codice civile*, sub artt. 2511-2548, 107.

(15) VERRUCOLI, *La società cooperativa*, Milano, 1958, 107.

(16) MINERVINI, *La cooperazione e lo Stato*, cit., 623; BUQUICCHIO, *Disciplina costituzionale della cooperazione. Le cooperative edilizie*, Padova, 1991, 37.

(17) Sulla funzione sociale della cooperativa, si rinvia per tutti a TATARANO, *L'impresa cooperativa*, in CICU, MESSINEO (già diretto da), MENGONI (continuato da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, XXX, t. 3, Milano, 2002, 34 ss. In particolare, le finalità sociali, il cui raggiungimento è affidato dalla Costituzione al modello cooperativo, sono rintracciabili nei principi fondamentali della democraticità, intesa come democraticità della gestione (art. 1 Cost.), della solidarietà economica e sociale (art. 2 Cost.), dell'uguaglianza intesa come possibilità di accesso ad una più corretta distribuzione delle risorse (art. 3 Cost.), della tutela e valorizzazione del lavoro (artt. 4 e 35 Cost.), della tutela del risparmio (art. 47 Cost.). Cfr. BONFANTE, voce *Cooperazione e imprese cooperative*, in *Dig. disc. priv., sez. comm., App.*, XIV, Torino, 1989, 479. Individuando nella disciplina costituzionale dei rapporti economici il sovrapporsi di due linee diverse, la tutela della produzione da un lato e lo stabilimento di equi rapporti sociali con la rimozione delle strutture monopolistiche dall'altro, rinviene il contenuto specifico della funzione sociale della cooperazione nella realizzazione del principio di libertà e di uguaglianza, dunque nello stabilimento di equi rapporti sociali, NIGRO, *sub art. 45*, cit., 21-22. In senso analogo, SPAGNUOLO VIGRITA, *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, Napoli, 1959, 83; PREDIERI, *Pianificazione e Costituzione*, Milano, 1963, 197. Nella prospettiva della cooperazione come strumento per raggiungere equi rapporti sociali, peculiare rilievo assume per la materia agricola il collegamento tra l'art. 45 e il precedente art. 44 Cost. Alla genericità degli interessi pubblici perseguibili dalla cooperazione in ogni settore economico, rivolgendosi gli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 47 Cost. indifferentemente all'attività di impresa agricola e commerciale svolta in forma cooperativa, si affianca nella causa del contratto di cooperativa agricola la specificità degli obiettivi segnalati dall'art. 44. Se la cooperativa in generale è espressione e manifestazione di una impresa che di per sé realizza una funzione sociale, in quanto esperienza di condivisione e compartecipazione allo svolgimento di una attività

economica idonea a garantire i principi democratici, solidaristici, di tutela del lavoro e del risparmio, la cooperativa agricola mostra il volto di strumento connotato da una finalità sociale «rinforzata», sommando ed indirizzando tali principi verso la specifica e duplice finalità del raggiungimento del razionale sfruttamento del suolo e dello stabilimento di equi rapporti sociali. Sulla rilevanza della cooperazione in agricoltura, v., a titolo esemplificativo, ROOK BASILE, *La coltivazione dei terreni in società nell'esperienza giuridica italiana e francese*, Milano, 1981, G. GIUFFRIDA, *Le cooperative agricole (natura giuridica)*, Milano, 1981; MASSART, voce *Cooperative agricole*, in *NN.D.I., App.*, II, Torino, 1981, 777; PARIZZI, *La cooperativa agricola*, Ferrara, 1978; ROSSI, *La cooperativa di conduzione agraria (Premessa per una nozione giuridica autonoma)*, Napoli, 1979.

(18) La non lucratività soggettiva ed oggettiva esprime soltanto uno degli aspetti del fenomeno cooperativo, «un dato tipologico di carattere negativo»: BUONOCORE, *Commento al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, in *Giur. comm.*, 2003, 44, il quale rileva che l'assenza di lucratività è un dato inesplicito sul piano dei valori, che si presta a caratterizzare anche un fenomeno formalmente mutualistico come quello dei consorzi, distante dalla previsione dell'art. 45 Cost. La teoria, ormai risalente, secondo la quale la mutualità si identificerebbe nella esclusione o limitazione della distribuzione degli utili (per tutti MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, IV, Milano, 1954, 540), non trova accoglimento nella prevalente giurisprudenza che, riconoscendo la graduabilità dello scopo mutualistico dalla c.d. mutualità pura, che esclude lo scopo di lucro, alla c.d. mutualità spuria, che invece lo comprende, rinviene lo specifico della mutualità nella gestione di servizio ai soci e nel soddisfacimento di un bisogno economico dei partecipi. V. per tutte, di recente, Cass. 8 settembre 1999, n. 9513, in *Società*, 1999, 43.

(19) La riforma delle società non ha infatti inciso sulla nozione di mutualità. Fornendo la definizione di cooperativa come «società a capitale variabile con scopo mutualistico», il novellato art. 2511 c.c. si limita ad individuare un'impresa caratterizzata da un elemento funzionale, cioè lo scopo mutualistico, e da un elemento organizzativo, cioè la variabilità del capitale, senza affrontare il tema della definizione della gestione di servizio. Sul punto BUONOCORE, *Commento al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, cit., 43 ss., che precisa come la Sottocommissione incaricata di occuparsi di cooperative ha preferito non compiere questo passo, lasciando all'interprete il compito definitorio della mutualità sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa legge di riforma e ritenendo comunque attuale la definizione contenuta nel n. 906 della Relazione al codice civile. Anche la distinzione tra mutualità prevalente e non prevalente non incide sulla identificazione della mutualità, comunque connotata, con la gestione di servizio. Sul punto v. anche *infra*.

(20) Così TATARANO, *L'impresa cooperativa*, cit., 46.

(21) Sullo specifico contenuto della mutualità, PAOLUCCI, *La mutualità dopo la riforma*, in *Società*, 2003, 398.

(22) TATARANO, *L'impresa*, cit., 61.

(23) BUONOCORE, *L'impresa cooperativa: profili funzionali e strutturali*, in *Cooperazione e imprese cooperative*, cit., 170 ss.

In questa prospettiva, la funzione si riflette sulla struttura societaria, determinando quelle particolarità della disciplina cooperativa (24), la cui matrice comune è il carattere personale della partecipazione sociale non solo nel senso che l'attività sociale deve avere come scopo la realizzazione degli interessi e dei bisogni del socio, ma anche nel senso, per la proprietà transitiva impressa dalla mutualità alle relazioni tra società e socio, che non è individuabile un interesse sociale «altro» o anche ipoteticamente confliggente rispetto all'interesse dei soci, un interesse sociale, in altre parole, autonomo e spersonalizzato, imputabile alla società-persona. Il ruotare dell'interesse dei soci intorno allo svolgimento della specifica attività economica, che li ha indotti ad entrare in società e dalla quale si attendono il vantaggio mutualistico, determina la coincidenza tra ordinamento della società e ordinamento dell'impresa e, con essa, tra interesse sociale e interesse individuale, tra posizione del soggetto come socio e posizione del soggetto come partecipante all'impresa. La trasparenza, la comunicazione tra piano della società intesa come organizzazione dotata di personalità giuridica e piano della società intesa come esercizio collettivo dell'impresa, la coincidenza tra interessi individuali del socio e interessi collettivi del gruppo organizzato non sono privi di riflessi sulla qualificazione giuridica della società. La qualificazione giuridica soggettiva dei soci cooperatori non appartiene, invero, all'esperienza individuale, ma si trasmette necessariamente alla società, nel momento in cui l'organizzazione non si presenta come struttura distinta ed alternativa rispetto ai soci bensì come prodotto dell'aggregazione delle imprenditorialità individuali.

Da questo angolo visuale occorre, allora, porsi per comprendere la scelta del legislatore riformista delle figure professionali in agricoltura, ma anche per rilevare le conseguenze che una simile opzione comporta.

4. - Regola percentuale ed eterogeneità della base sociale.

L'assegnazione alla società della qualifica di imprenditore agricolo professionale sembra, dunque, trovare giustificazione nel dato funzionale e strutturale della cooperativa. L'esercizio dell'impresa agricola è, invero, immediatamente riferibile sì alla società-struttura ma, mediamente, anche ai singoli soci, non estranei alla conduzione dell'attività economica, ma direttamente interessati alla gestione di essa in qualità di soci-imprenditori e lavoratori nell'impresa stessa. La conformazione della cooperativa, come portato della mutualità, laddove consente la visibilità dei soci dietro l'organizzazione collettiva, permette allo stesso tempo che la qualificazione soggettiva dei soci imprenditori possa filtrare alla società. La trasparenza dell'organizzazione risulta essere connotato bidirezionale, dall'esterno della società all'interno di essa, mostrando le identità individuali coinvolte nelle vicende dell'impresa collettiva, e dall'interno dell'organizzazione verso l'esterno, dove le qualificazioni giuridiche soggettive dei singoli consentono la contaminazione

tra qualifica dei soci e qualifica della società. Così che la connotazione professionale dei soci della cooperativa avente oggetto agricolo si trasmette alla società, momento di riunione e di valorizzazione delle imprenditorialità individuali.

L'approccio pluralistico, se fondato sui caratteri che la mutualità imprime alla cooperativa, induce a svolgere alcune considerazioni.

Occorre, in primo luogo, rilevare che la società cooperativa imprenditore agricolo professionale emerge come società ad oggetto agricolo ma a composizione eterogenea. L'aver stabilito che solo 1/5 dei soci deve rivestire la qualifica professionale *de qua* e l'aver legato l'oggetto sociale all'esclusivo esercizio delle attività *ex art.* 2135 c.c. non implica una connotazione agricola della base sociale. Accanto ai soci i.a.p. possono, invero, esserci, per una percentuale che può raggiungere l'80 per cento, soci agricoltori non i.a.p., soci coltivatori diretti, soci non necessariamente imprenditori agricoli, soci puramente finanziatori, titolari di strumenti finanziari con diritti amministrativi e patrimoniali (25), e meri finanziatori non soci, titolari di diritti amministrativi, ad esclusione del diritto di voto in assemblea generale, ma pur sempre partecipi all'organo assembleare. In particolare, mentre i soci cooperatori, anche in forza dei requisiti soggettivi che possiedono, sono destinatari delle occasioni di scambio mutualistico con la società, i soci finanziatori partecipano alla ripartizione dei ristorni e sono apportatori di capitale con diritto di voto in assemblea e con diritto di eleggere gli amministratori, laddove i finanziatori non soci, interessati soltanto alla percezione di un utile, possono essere o meno titolari di diritto di voto. La presenza, all'interno della cooperativa agricola professionale, di soci cooperatori i.a.p. per un minimo del quinto, di soci non necessariamente i.a.p., e di soci che hanno sottoscritto strumenti finanziari partecipativi e non per il restante complessivo 80 per cento, consegna all'interprete una configurazione della società i.a.p. come organizzazione a base eterogenea, dove la richiesta percentuale dei soci professionalmente qualificati deve confrontarsi con una maggioranza non professionalmente qualificata come i.a.p. e non necessariamente interessata al vantaggio mutualistico ma, in ipotesi, ai soli profili finanziari dell'impresa. Il legislatore riformista disegna, cioè, una società imprenditore agricolo professionale nella quale la professionalità deriva alla società dalle qualifiche soggettive rivestite dai soci cooperatori, con l'avvertenza, tuttavia, e giova sottolinearlo, che i soci cooperatori i.a.p. non devono essere la maggioranza, cioè almeno il 51 per cento, ma solo 1/5, dunque in posizione nettamente subordinata a quei partecipi all'impresa collettiva in qualità di soci ma non i.a.p., soci finanziatori ma anche finanziatori non soci con diritto di voto che ben potrebbero rappresentare la maggioranza della base assembleare.

In questa prospettiva, difficile appare conciliare l'opzione personalistica seguita dal legislatore riformista con la regola percentuale fissata.

(24) Si pensi alla variabilità del capitale, al principio, sia pur ora limitatamente derogabile, del voto capitarlo, al principio di parità di trattamento nel rapporto mutualistico, alla subordinazione del trasferimento della partecipazione al consenso degli amministratori, alle assemblee separate.

(25) Per effetto dell'art. 2526 c.c., come novellato dal d.lgs. n. 6 del 2001, l'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai cui possessori sono attribuiti diritti amministrativi e patrimoniali. In particolare, i soci finanziatori non possono avere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea (art. 2526, 2° comma c.c.), non possono eleggere, nel caso sia stato adottato il sistema di amministrazione tradizionale, più di un terzo degli amministratori (art. 2542, 4° comma c.c.) e più di un terzo dei componenti dell'organo di controllo (art. 2543, 2° comma, c.c.) oppure, se è

stato adottato il sistema dualistico, più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione (art. 2544, 2° comma c.c.), oppure, infine, laddove il sistema di amministrazione prescelto sia quello monistico, più di un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione (art. 2544, 3° comma, c.c.). Per quanto riguarda i diritti patrimoniali, il diritto agli utili dei soci finanziatori è stabilito nell'atto costitutivo, ma, se la cooperativa è a mutualità prevalente, il diritto al dividendo non può eccedere i due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi *ex art.* 2514, 1° comma, lett. b) c.c. Sulla figura dei soci finanziatori, GALGANO, *Il nuovo diritto societario*, in GALGANO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Padova, 2003, XXIX, 512 ss.; TONELLI, *Commento all'art. 2526*, in SANDULLI, SANTORO (a cura di), *La riforma delle società*, 4, cit. 90 ss.

Se, coerentemente al rapporto tra funzione e struttura, il legame tra qualificazione dei soci e qualificazione della società rinviene giustificazione nella mutualità, scarsamente coerente alla relazione tra soci e organizzazione appare, viceversa, il non aver ancorato la presenza di soci operatori professionalmente qualificati alla maggioranza dei partecipi alla società piuttosto che al semplice quinto. Tale opzione normativa ha l'effetto di non conferire ai soci i.a.p. la posizione dominante necessaria per la gestione dell'impresa in modo conforme agli obiettivi mutualistici in agricoltura, relegandoli nell'ambito di una percentuale che li rende soci di minoranza rispetto ad una compagine sociale, la quale può risultare formata da soci finanziatori maggiormente interessati al vantaggio speculativo che alla mutualità. Sotto questo profilo, la norma solleva dubbi in ordine alla connotazione come i.a.p. di una società i cui soci solo in modesta percentuale rivestono tale qualifica, potendo la cooperativa essere composta per l'80 per cento da soci neppure imprenditori agricoli o da meri finanziatori.

La previsione del legislatore riformista avrebbe potuto, nella prospettiva del legame tra qualificazione dei soci e qualificazione della società, essere giustificata sotto la vigenza della disciplina della società cooperativa come contenuta negli originali artt. 2511 ss. c.c. e come modificata dalla l. 31 gennaio 1992, n. 59, quando, cioè, la società cooperativa era caratterizzata dalla presenza, in termini di base sociale, di soci operatori e dove la presenza di soci finanziatori, i c.d. soci sovventori, costituiva una realtà marginale e di mero supporto all'attività svolta dai operatori. In quel contesto, la previsione di una cooperativa professionalmente qualificata perché formata da soci che, «almeno» per 1/5, sono i.a.p., avrebbe potuto garantire la composizione della base sociale a prevalenza agricola, posto che i soci sovventori, ai sensi dell'art. 4, legge n. 59/1992, dovevano essere titolari in ogni caso di un numero di voti inferiore a quelli spettanti ai soci operatori, presupponendosi che, per effetto del comma 2 del citato art. 4, almeno i due terzi dei soci rivestissero la qualità di operatori, dunque, nel caso di specie, fossero se non i.a.p., coltivatori diretti, imprenditori agricoli non professionalmente qualificati o, comunque, lavoratori nell'impresa agricola collettiva.

La riforma societaria del 2001, viceversa, con l'obiettivo di accrescere le capacità dell'impresa cooperativa di acquisire mezzi finanziari, oltre che nella forma del capitale di debito, cioè emettendo obbligazioni, anche nella forma del capitale di rischio (26), incrementa la tutela sul piano patrimoniale e amministrativo dei soci finanziatori, consentendo alle cooperative di procedere al riassetto della propria struttura finanziaria secondo gli stessi criteri di flessibilità e di autonomia introdotti per le società lucrative (27). Pur con i limiti previsti dall'art. 2526 c.c. (28), diretti ad evitare che il ricorso ai finanziamenti esterni si risolva in uno snaturamento della mutualità, l'orientamento seguito dalla riforma societaria è quello di massimizzare il più possibile la capacità delle cooperative di ricorrere al mercato finanziario, da un lato evitando la previsione di vincoli o rigidità che possano deprimere l'interesse dei potenziali investitori (29), ma determinando dall'altro la rottura della tradizionale omogeneità della base sociale.

Nel contesto della rinnovata conformazione della struttura cooperativa, la legge delega 7 marzo 2003, n. 38, e l'art. 1, lett. b) del decreto legislativo in commento si pongono in relazione di continuità e coerenza con la riforma societaria, essendo sia i provvedimenti di orientamento del settore

agricolo sia il provvedimento n. 6/2003 improntati alla finalità di favorire l'accesso ai mercati finanziari, rispettivamente, delle imprese agricole e delle società. È possibile, tuttavia, osservare che tale finalità avrebbe potuto forse coniugarsi con la previsione di una diversa percentuale di soci professionalmente connotati necessaria per attribuire alla società la relativa qualifica, assegnando ai soci i.a.p. il ruolo di soci di maggioranza, anziché quello di soci in inferiorità numerica con i soci finanziatori.

La sancita subordinazione, mentre, da un lato, induce a riflettere se la qualificazione della cooperativa sia ancora legata allo svolgimento da parte dei soci della stessa attività assunta dalla società come oggetto sociale, dall'altro produce un duplice effetto.

Sotto un primo profilo, il *transfer* di qualifica dai soci alla società può avere un esito imprevisto. Invero, la trasmissione della qualità di imprenditore agricolo professionale da 1/5 dei soci i.a.p. alla società determina l'imputazione alla cooperativa dei benefici assegnati all'imprenditore agricolo, un tempo imprenditore a titolo principale, ora professionale. Il regime previsto per tale figura imprenditoriale deve indurre a riflettere sulla circostanza che, in una società cooperativa costituita solo per 1/5 da soci «titolati» ed interessati al vantaggio mutualistico e per la restante metà da soci finanziatori interessati alla percezione del dividendo, l'assegnazione alla cooperativa, in quanto qualificata i.a.p., degli aiuti per l'insediamento dei giovani agricoltori (l. 15 dicembre 1998, n. 441), delle esenzioni dai contributi di urbanizzazione (l. 28 gennaio 1977, n. 10), dei finanziamenti regionali e comunitari potrebbe essere portata alle estreme conseguenze, dove l'erogazione di denaro pubblico potrebbe finire per essere, per così dire, «metabolizzato» dalla società, solo per un frazione i.a.p., e destinata a costituire l'ammontare degli utili da dividere tra i finanziatori, soci e non, sotto forma di dividendo.

Sotto altro profilo, la formula della norma in esame pone il problema della qualifica degli amministratori.

5. - Regola percentuale e qualifica degli amministratori.

La questione è se l'attribuzione della qualifica professionale alla società possa avvenire solo ove risulti soddisfatto il rapporto percentuale all'interno della compagine societaria, oppure se in tale percentuale debbano essere ricompresi anche gli amministratori.

Si è detto che la mutualità, concretizzandosi nel vincolo di reciprocità che lega la società ai soci, si traduce nella «trasparenza» della struttura cooperativa, in cui la coincidenza tra ordinamento della società e ordinamento dell'impresa determina la sovrapposizione della qualità di socio a quella di lavoratore nell'impresa collettiva. Tale connessione implica la non estraneità dei partecipi alla gestione della società agricola, richiedendosi un diretto coinvolgimento dei soci lavoratori all'amministrazione dell'impresa, all'esercizio della quale collaborano. Per questo motivo, il vecchio art. 2535 c.c. stabiliva che gli amministratori dovessero essere soci. Obiettivo della norma era che il consiglio di amministrazione rispecchiasse la categoria sociale o professionale di appartenenza dei soci, così che gli amministratori potessero effettivamente rendersi interpreti dei bisogni e delle motivazioni che avevano indotto i partecipi a stipulare il contratto cooperativo. Alla luce del vecchio art. 2535 c.c., la previsione dell'art. 1, comma 3, lett. b) avrebbe condotto, stante la presenza in cooperativa di una compagine sociale composta in larghissima maggioranza da soci operatori,

(26) Cfr. GALGANO, op. cit., 512 ss.; VELLA, *Introduzione*, in GENCO (a cura di), *La riforma delle società cooperative*, cit., XX.

(27) VELLA, *Introduzione*, cit.

(28) Su cui si rinvia a TONELLI, op. loc. cit.

(29) IENGO, *La mutualità cooperativa*, in GENCO (a cura di), *La riforma*, cit., 19.

di cui «almeno un 1/5» i.a.p., a ritenere che gli amministratori dovessero essere, per almeno 1/5, i.a.p., in modo che il consiglio di amministrazione risultasse fedele specchio della base sociale. Il novellato art. 2542 c.c. prevede, invece, che non tutti gli amministratori debbano essere soci cooperatori. Per effetto della riforma del diritto societario, solo la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, potendo la restante parte dell'organo gestorio essere scelta tra soci finanziatori e tra possessori di strumenti finanziari non soci, fermo restando il limite di un terzo degli amministratori eleggibili dai finanziatori non soci (art. 2526, 2° comma, c.c.). La regola per la quale possa nominarsi amministratore anche una persona non socio, se trova un limite nell'ipotesi in cui l'atto costitutivo disponga che uno o più amministratori siano scelti tra gli «appartenenti alle diverse categorie di soci» in proporzione all'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale (art. 2542, comma 4, c.c.) (30), «rompe la fino ad oggi granitica omogeneità tra amministratori e base sociale» (31).

Questo implica che in una società cooperativa i.a.p., composta solo per 1/5 da soci i.a.p. e per il restante 80 per cento da soci non professionalmente qualificati, gli amministratori dovranno essere scelti per almeno la «maggioranza» tra i cooperatori e per un terzo tra finanziatori non soci, con la precisazione, tuttavia, che la «maggioranza» richiesta dall'art. 2542 c.c. non risulterà rappresentativa, dunque «specchio», dei soci professionalmente qualificati ma solo dei soci, in parte i.a.p. e in parte no, potendo aversi, di conseguenza, un consiglio di amministrazione di una cooperativa agricola professionale composto da amministratori non i.a.p. Se, tuttavia, gli amministratori devono riflettere la compagine sociale, rappresentando le diverse categorie all'interno dell'organo gestorio, sulla «maggioranza» degli amministratori soci dovrà calcolarsi la quota percentuale riservata ai soci i.a.p., quota che è 1/5 della richiesta «maggioranza». Può ritenersi che l'acquisizione da parte della struttura collettiva della qualifica di i.a.p. avviene certamente qualora, come espressamente indicato dalla lettera *b*), almeno 1/5 dei soci appartenga alla relativa categoria professionale, ma anche quando, se si vuol mantenere la corrispondenza tra struttura della compagine societaria e amministratori, quegli stessi soci i.a.p. rappresentino, allo stesso tempo, almeno 1/5 della maggioranza degli amministratori.

Diversa soluzione sembrerebbero, tuttavia, forse, suggerire le lettere *a*) e *c*) della norma in esame. Invero, la previsione, per quanto riguarda le società di persone, in accomandita e di capitali, che l'acquisizione della qualifica professionale da parte della società è legata alla presenza di almeno un amministratore i.a.p., laddove applicata in via analogica all'amministrazione della cooperativa porterebbe a configurare un organo gestorio di una società agricola nel quale la componente agricola è in netta minoranza. L'amministratore solitario i.a.p. si troverebbe a dover discutere le scelte gestionali con amministratori non professionalmente qualificati e con gli amministratori eletti dai finanziatori non soci, ovvero con rappresentanti di categorie portatori di interessi non necessariamente coincidenti con quelli della categoria dei soci i.a.p. Laddove, in altre parole, si dovesse ritenere di poter applicare alle cooperative la regola posta, per quanto riguarda i componenti del consiglio di ammini-

strazione, per le altre società, ciò condurrebbe alla conclusione che il legislatore avrebbe inteso introdurre in agricoltura una cooperativa composta solo per 1/5 da soci professionalmente qualificati e gestita di fatto, in presenza di quel solo amministratore i.a.p. suggerito dalle lettere *a*) e *c*), da amministratori che non rispecchierebbero la compagine sociale e che potrebbero perseguire, in definitiva, interessi estranei alla categoria professionale dalla quale la società mutua la qualifica e per la quale è destinataria di un regime di finanziamenti e di agevolazioni da parte della pubblica amministrazione.

Nel silenzio della legge (32) occorre, inoltre, chiedersi cosa accada nell'ipotesi di amministratore unico. È stato, al riguardo, precisato che la scelta di un amministratore unico si pone come opzione dell'assemblea ostativa alla possibilità di nomina come amministratore di un investitore non socio (33). Quando, invero, l'art. 2542, comma 2, c.c. richiede che la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i cooperatori, implicitamente impone, *a fortiori*, che l'amministratore unico debba essere un socio cooperatore. Se ciò vale per le società cooperative in generale, la lett. *b*) del comma 3 dell'art. 1 pone, nella sua laconicità, il problema se, nelle cooperative agricole, l'amministratore solitario debba essere semplicemente socio cooperatore, dunque anche socio finanziatore, o socio cooperatore imprenditore agricolo professionale. L'alternativa non è priva di rilievo.

I meccanismi di governo delle società cooperative divergono sensibilmente da quelli delle società lucrative, nonostante la riforma del gennaio 2003 faccia ampio rinvio alla normativa sulla s.p.a. Il modello organizzativo delle cooperative consente un forte accentramento di poteri in capo all'organo gestorio, rendendo la società un modello di separazione tra proprietà della ricchezza e suo controllo. Invero, una delle questioni affrontate in sede di riforma del settore è stato quello di determinare il punto di equilibrio tra l'istanza democratica, espressa dal principio del voto capitaro, che livella ogni diversità economica tra i soci, e l'istanza manageriale, in ordine alla quale non operano però nelle cooperative, diversamente da quanto accade nelle società di capitali, i meccanismi di controllo del mercato. Questo significa che gli amministratori della cooperativa, non destinatari di alcuna forma esterna di supervisione del mercato, risultano limitati solamente dai vincoli posti dalla gestione di servizio, la quale, però, se funzionalizza l'attività allo scopo mutualistico, non rappresenta tuttavia un meccanismo di indirizzo *ex ante* delle concrete scelte di gestione (34). In un simile contesto, l'alternativa tra amministratore unico socio finanziatore o socio i.a.p. non attiene ad una semplice opzione in relazione a qualificazioni soggettive individuali ma è in grado di incidere sul governo dell'impresa agricola svolta in forma collettiva. Laddove, infatti, l'autonomia e l'indipendenza degli amministratori e, a maggior ragione, dell'amministratore unico, si traduce in un sostanziale dominio sull'impresa, l'attribuzione del potere di gestione al socio finanziatore piuttosto che al socio i.a.p. si traduce nello svincolare la gestione dalla volontà di chi dedica lavoro professionalmente qualificato nell'impresa, con il risultato di configurare una società cooperativa imprenditore agricolo professionale amministrata da un

(30) Sul punto, MARANO, *Commento agli artt. 2542-2544*, in SANDULLI SANTORO (a cura di), *La riforma delle società*, cit., 149 ss.

(31) Così BASSI, *Società cooperative*, in BUONOCORE (a cura di), *La riforma del diritto societario*, cit., 267.

(32) Non solo del comma 3, lett. *b*) della norma in esame, ma anche nel silenzio del d.lgs. n. 6/2003. L'art. 2542 c.c. riformato nulla dice in ordine alla possibilità che la cooperativa sia amministrata da un solo amministratore. Tuttavia, è stato rilevato che la circostanza che l'art.

2542 rechi disposizioni che presuppongono una pluralità di amministratori, riferendosi al «consiglio di amministrazione», non sembra ostativo alla possibilità di nominare un amministratore unico. Cfr. MARANO, *op. cit.*, 149.

(33) MARANO, *op. cit.*, 149.

(34) Così MUCCIARELLI, *La governance delle società cooperative: gli amministratori*, in GENCO (a cura di), *La riforma delle società cooperative*, cit., 184.

soggetto le cui scelte gestionali non sono né controllabili né influenzabili da quella categoria dalla quale la società ricava la propria qualifica professionale e per la quale la società è assunta dall'ordinamento come meritevole di peculiare tutela. Opportuno sarebbe stato, allora, un coordinamento tra disciplina della cooperativa i.a.p. e disciplina della cooperativa come risulta dalla riforma del diritto societario, tramite l'introduzione della precisazione che, in caso di amministratore unico, l'acquisizione da parte della società della qualifica di i.a.p. è subordinata alla circostanza che l'amministratore solitario sia socio i.a.p.

6. - Regola percentuale e diritto di recesso.

Il legame tra attribuzione della qualità di i.a.p. alla società e qualità dei soci, preferito dal legislatore al riconoscimento della connotazione professionale direttamente in capo alla società per il tempo complessivamente dedicato allo svolgimento dell'attività agricola e per il reddito ricavato dalla società-persona, pone inoltre la questione della instabilità della qualifica in tal modo attribuita, come effetto immediato del criterio individuale adottato dal legislatore riformista. Il riferimento è alle conseguenze sulla società nell'ipotesi di recesso di uno o più soci i.a.p. (35).

L'avvenuta comunicazione ed accettazione, da parte degli amministratori, della manifestazione del socio i.a.p. di recedere non è evento che rimane circoscritto alla sfera giuridica del socio, conferendogli il diritto di ottenere il rimborso, ma investe la stessa organizzazione. Infatti, il recesso di uno o più soci i.a.p. potrebbe implicare il venir meno della condizione che consente il riconoscimento alla società della qualifica professionale, implicare, di conseguenza, il transitare della cooperativa da una condizione di società i.a.p. ad una condizione di società non più i.a.p. Allora, il transitare della cooperativa da una situazione di meritevolezza degli aiuti comunitari e regionali per la peculiare qualifica professionale ad una situazione di non meritevolezza dei finanziamenti pubblici dipende non da condizioni strutturali della società, legate in via immediata al mancato rispetto da parte dell'organizzazione dei requisiti redditotemporali previsti per gli i.a.p., bensì da circostanze anche fortuite (36), che possono essere legate ad eventi che poco o nulla hanno a che fare con l'esercizio professionalmente qualificato dell'attività agricola.

Questo possibile transitare della cooperativa da cooperativa i.a.p. a cooperativa agricola «semplice» colloca la società in una situazione di permanente incertezza. Ed è curioso che il legislatore riformista abbia perpetuato l'impostazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 228/2001, nonostante la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo in attuazione dell'art. 1 della l. 7 marzo 2003, n. 38 precisasse che l'art. 10, di disciplina delle società i.a.p., «si è rivelata

di scarsissima applicazione, stante anche la difficoltà di assicurare costanza alla compagine societaria in funzione del mantenimento pluriennale dei requisiti richiesti».

Vero è che il recesso del socio o dei soci i.a.p. potrebbe essere bloccato dalla società. Laddove, invero, si ritenga applicabile alle cooperative l'art. 2437-bis c.c., dettato in tema di società per azioni, si deve anche ammettere che il recesso perde efficacia se, «entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima». L'assemblea, cioè, di fronte al pericolo di perdita della qualificazione professionale della società per il venir meno di uno o più soci i.a.p., potrebbe, nello *spatium temporis* indicato, ripensare all'operazione che ha determinato la richiesta di recesso del socio, revocando la relativa delibera. Tuttavia, se tale *modus agendi* può certamente essere manifestazione di una *melius re perpensa* della maggioranza sulla convenienza dell'operazione, può però anche essere espressione di una valutazione opportunistica e contingente, data dal non voler perdere la qualifica professionale. E nella misura in cui la delibera di revoca della decisione assembleare che ha legittimato il recesso può essere espressione di una maggioranza composta da soci finanziatori e da finanziatori non soci ma con diritto di voto in assemblea, la revoca della delibera e la conseguente inefficacia del recesso del socio i.a.p., dunque, in definitiva, la conservazione della qualifica professionale da parte della società, finisce per essere il prodotto della pressione dei soci non i.a.p. e dei soggetti investitori non soci ma titolari di voto su quei soci i.a.p. che, viceversa, dovrebbero rappresentare la quota significativa della compagine societaria, dai quali la cooperativa riceve connotazione.

7. - Il requisito della prevalenza.

Nulla dice l'art. 1, n. 3, lett. b), in ordine alle caratteristiche delle società cooperative i.a.p. come società a mutualità prevalente o meno. Nel silenzio della riforma, si applicano, per l'accertamento della prevalenza, gli artt. 2512 ss. c.c. Al riguardo occorre svolgere alcune considerazioni.

L'art. 2513 c.c., come novellato dal d.lgs. n. 6 del 2003, fissa i criteri oggettivi che definiscono la sussistenza della mutualità prevalente ai fini del godimento, da parte della società, dei benefici fiscali riservati dalla legge alle sole cooperative a mutualità, appunto, prevalente. In particolare, il comma 1 della norma affida agli amministratori e ai sindaci il compito di documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri costituiti dai ricavi delle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci, che devono essere superiori al 50 per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, dal costo del lavoro dei soci, che deve essere

(35) È opportuno precisare che l'art. 2532 c.c. opera, in ordine agli effetti del recesso, un distinguo temporale tra scioglimento del rapporto sociale e scioglimento del rapporto mutualistico. Mentre il primo termina al momento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte degli amministratori, il secondo conserva validità fino alla chiusura dell'esercizio in corso o con la chiusura di quello successivo. La distinzione vale ad evidenziare la doppia anima del socio cooperatore, partecipe alla società e all'impresa, esprimendo una disciplina di favore per i profili della mutualità. Se, infatti, il socio receduto non è più tale a far data dall'accoglimento della domanda, e non può, pertanto, più partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto, in quanto cooperatore nell'attività economica continua a beneficiare dei vantaggi mutualistici, per un arco temporale ritenuto dal legislatore idoneo a consentire al socio di ricevere i vantaggi derivanti dall'attività prestata in precedenza nell'impresa. La norma è diretta, cioè, a garantire all'ex-socio di non perdere nell'uscita dalla società quel plusvalore, non necessariamente monetario, derivante dai rapporti mutualistici intercorsi con la società e che può non essere erogabile al momento della liquidazione della partecipazione, ma solo in un momento successivo, delimitato dal legislatore alla chiusura

dell'esercizio in corso, se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, o alla chiusura dell'esercizio successivo. Sotto diverso profilo, si può osservare che la norma tutela anche, e forse soprattutto, l'interesse della società a non essere privata dell'apporto del recedente. A ben vedere, infatti, lo spazio temporale indicato dalla norma può essere funzionale all'organizzazione per sopperire alle eventuali difficoltà economiche derivanti dal recesso. Sul punto mi permetto di rinviare a CARMIGNANI, *Commento all'art. 2532 c.c.*, in SANDULLI, SANTORO (a cura di), *La riforma delle società*, cit., 117. Evidenzia che lo spostamento degli effetti del recesso all'esercizio successivo, quando la comunicazione sia prossima alla chiusura dell'esercizio, serve ad evitare alla cooperativa il pregiudizio di non poter contare su prestazioni essenziali per portare a termine il ciclo produttivo, BASSI, *Le società cooperative*, in BUONOCORE (a cura di), *La riforma*, cit., 261. Sull'argomento, BONFANTE, *La riforma della cooperazione della Commissione Vietti*, in *Società*, 2002; PALLOTTI, *Il recesso nelle società cooperative: aspetti controversi*, *ivi*.

(36) E ciò appare soprattutto evidente quando l'uscita del socio i.a.p. dalla società avviene, oltre che per l'esercizio del diritto di recesso, per la morte del socio.

superiore al 50 per cento del totale del costo del lavoro, e dal costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci, che deve essere superiore al 50 per cento, rispettivamente, del totale dei costi dei servizi o del costo delle merci o materie prime acquistate o conferite. Stabilendo la soglia di prevalenza ricorrendo al criterio della maggioranza semplice, il legislatore sceglie non solo di fare riferimento agli aspetti tipici dello scambio mutualistico, ma anche di legare l'accertamento della mutualità prevalente a parametri normativi certi dati dalle voci del conto economico (37), documentati nella nota integrativa.

Con specifico riferimento alle cooperative agricole, tuttavia, il 3° comma introduce una regola derogatoria, stabilendo che in tali società la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50 per cento della quantità o del valore totale dei prodotti, con l'ulteriore precisazione dell'art. 111-*septies* che le cooperative esercenti le attività di cui all'art. 2135 sono a mutualità prevalente se soddisfano le condizioni dell'art. 2513, 3° comma, c.c.

La riforma del diritto societario sembra, dunque, riconoscere il carattere della mutualità prevalente alle sole cooperative che presentano conferimenti di beni, quali le cooperative agricole di trasformazione e vendita. Tuttavia, l'art. 1 del d.lgs. n. 228/2001, al 2° comma, considera imprenditori agricoli tanto le cooperative che utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 c.c., prevalentemente prodotti dei soci, tanto quelle che forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico (38). Mentre, cioè, la riforma del settore agricolo del 2001 assegna l'agrarietà alle cooperative con conferimento di beni e di prestazione di servizi in presenza del requisito della prevalenza dei rapporti con i soci, la riforma del diritto societario assegna rilevanza alla prevalenza nel solo caso di cooperativa agricola con conferimento di beni, escludendo, dunque, dall'ambito delle cooperative agricole a mutualità prevalente le cooperative di prestazione di servizi.

La soluzione all'interrogativo sulla sorte delle cooperative agricole di servizi potrebbe essere triplice (39). O si ritiene che l'art. 2513 c.c., in quanto norma posteriore, abbia abrogato il 2° comma dell'art. 1, di riforma dell'art. 2135 c.c., così che dovrebbero considerarsi agricole le sole cooperative che utilizzano in prevalenza i prodotti conferiti dai soci, perché solo in questa ipotesi vi è una nozione di prevalenza mutualistica rilevante ai fini giuridici, con esclusione, dal novero della agrarietà mutualistica, delle cooperative di servizi: ma così argomentando si contraddirebbe la stessa natura della cooperativa quale organo comune ai singoli imprenditori, che consente, in virtù della causa del contratto sociale, di non escludere il rapporto di connessione tra le attività svolte dagli imprenditori agricoli *uti singuli* e le attività, siano esse di trasformazione e vendita che di prestazione di servizi, svolte dalla cooperativa composta dagli stessi imprenditori agricoli, dunque, l'agrarietà della società.

O si ritiene che il 3° comma dell'art. 2513 c.c. si riferisce alla sola qualificazione della cooperativa agricola con

conferimento di beni in termini di cooperativa a mutualità prevalente, come *species* del *genus* mutualistico: così che il criterio del superamento della soglia del 50 per cento in ordine alla quantità o al valore dei prodotti conferiti da soci vale ad identificare unicamente la cooperativa agricola a mutualità prevalente, circoscrivendo la condizione di prevalenza a quel solo tipo di cooperativa agricola. In tal modo, però, le cooperative agricole di servizi verrebbero a ricadere sempre nell'area della mutualità non prevalente, con disparità di trattamento tra cooperative agricole, all'interno delle quali soltanto le prime potrebbero beneficiare degli incentivi fiscali mentre le seconde sarebbero escluse costantemente da tali agevolazioni. Una simile soluzione si porrebbe, peraltro, in contrasto con l'art. 2512, 1° comma, n. 3) che, con formula onnicomprensiva, individua la categoria della cooperativa a mutualità prevalente facendo espressamente riferimento anche alle cooperative che «si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci». L'art. 2512 è, invero, norma a valore generale, la quale ha lo scopo di elencare le condizioni di sussistenza della prevalenza, senza con ciò incidere né sulla qualificazione delle cooperative né sull'inclusione o sull'esclusione di alcuni tipi mutualistici dall'ambito della mutualità prevalente, laddove il seguente art. 2513 detta i criteri per il calcolo della prevalenza da applicare nelle ipotesi generali indicate dal precedente art. 2512 c.c.

Oppure si può individuare una terza via, che sembra preferibile, e prendere atto che il legislatore societario ha inteso dettare regole diverse per la prevalenza, non solo distinguendo tra cooperative a mutualità prevalente e a mutualità non prevalente all'interno dello stesso *genus* dello scopo mutualistico come funzione sociale svolta dalla cooperativa (40), ma anche all'interno della stessa categoria delle cooperative a mutualità prevalente. In particolare, mentre il 3° comma dell'art. 2513 c.c. fissa parametri speciali per la cooperativa agricola a mutualità prevalente riferendosi alle sole cooperative con conferimento di beni, introducendo una disposizione derogatoria ai criteri stabiliti nei precedenti commi per tutte le cooperative, ivi comprese quelle con conferimento di beni, il 2° ed il 1° comma rappresentano la regola generale applicabile per la definizione della mutualità prevalente. Così che, di fronte ad una cooperativa agricola, il riconoscimento della prevalenza della mutualità dovrà essere fondato sui criteri dei costi e dei ricavi laddove la cooperativa sia di prestazione di servizi, criteri sostituiti dalla peculiare regola fissata dal terzo comma dell'art. 2513 c.c. in caso di cooperativa agricola con conferimento di beni da parte dei soci.

Un simile *distinguo* tra cooperative agricole in ordine ai parametri di individuazione della mutualità prevalente non è privo di giustificazione. Il 3° comma dell'art. 2513 c.c. e l'art. 111-*septies* sono stati introdotti in seguito ai pareri formulati dalle Commissioni parlamentari allo scopo di evitare che, nella determinazione del calcolo della prevalenza, potessero inserirsi elementi estranei allo stretto scambio mutualistico (41).

(37) Secondo la *Relazione* § 15, il rifiuto legislativo di ancorare la definizione di prevalenza a basi percentuali più ampie trova giustificazione, da un lato, nella volontà di non contrastare l'aspirazione delle imprese mutualistiche ad assetti aziendali moderni e competitivi e, dall'altro, nella volontà di non introdurre nella riforma tendenze recessive rispetto all'attuale situazione delle imprese mutualistiche. Cfr. IENGO, *La mutualità cooperativa*, cit., 10; TONELLI, *Commento all'art. 2513*, in SANDULLI, SANTORO, *La riforma delle società*, cit., 30 ss.

(38) Sull'art. 1 del d.lgs. n. 228/2001, GOLDONI, *Commento all'art. 1*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, 214 ss.; CASADEI, *Commento all'art. 1*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2001, 724.

(39) Cfr. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2003, 142 ss.

(40) Sulla funzione sociale della cooperativa nel d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, SABADINI, *La funzione sociale, gli enti esclusi, i tipi di cooperative*, in GENCO (a cura di), *La riforma*, cit., 38 ss.

(41) In questo senso, IENGO, *La mutualità cooperativa*, cit., 13.

Più precisamente, pur nelle scarse indicazioni presenti nei lavori delle Commissioni, volte a chiarire i motivi della deroga del 3° comma, è possibile forse ritenere che la relazione, imposta dall'art. 2513, tra rapporto di scambio mutualistico e operazioni compiute con i terzi non soci potrebbe essere di difficile realizzazione per le cooperative agricole di trasformazione e vendita, facendo risultare il calcolo della prevalenza per le cooperative agricole di trasformazione e vendita più gravoso e più difficilmente raggiungibile rispetto alle cooperative con conferimento di beni non agricole. Invero, la lettera *c*) del 1° comma dell'art. 2513, richiamando il punto *B*) 6 dell'art. 2425, rimanda ad un calcolo della prevalenza in cui entrano elementi ulteriori rispetto alla valutazione della quantità dei prodotti conferiti dai soci, quali i costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci provenienti da terzi. Laddove fosse stata applicabile la lettera *c*) dell'art. 2513, le cooperative agricole con conferimento di beni avrebbero dovuto calcolare la prevalenza considerando non solo il costo dei prodotti conferiti dai soci ma anche quello relativo ad altri fattori produttivi dell'impresa, quali, appunto, il costo delle altre materie e delle merci necessarie per la trasformazione dei prodotti di base. Ipotizzando che tale costo potrebbe risultare superiore al costo dei beni agricoli di base conferiti dai soci alla cooperativa per essere trasformati, la deroga introdotta dal 3° comma dell'art. 2513 trova probabilmente giustificazione nella necessità di adattare le regole giuridiche alla realtà economica, al fine di evitare che in società mutualistiche agricole, nelle quali il costo delle materie prime conferite dai soci possa essere inferiore al costo delle materie e delle merci acquistate da terzi ma necessarie per la trasformazione delle prime, l'applicazione della regola dei costi produca l'effetto di escludere un'intera categoria, quella delle cooperative agricole con conferimento di beni, dall'area della mutualità prevalente. In questa prospettiva, la norma inserisce un doppio criterio di calcolo, alternativo al rapporto tra dati di costo, fondato, l'uno, sulla quantità dei prodotti conferiti dai soci e dai terzi, l'altro sul «valore» dei beni apportati dai soci, offrendo in tal modo alla cooperativa la scelta in ordine all'adozione del criterio per valutare la prevalenza più facilmente raggiungibile.

Mentre il parametro della quantità è in grado di individuare un dato certo di prevalenza dell'apporto dei soci, calcolato sul numero complessivo dei beni lavorati dalla società, indipendentemente dal costo sostenuto per l'acquisto, il parametro del «valore» implica una stima non in senso strettamente economico in termini di costi, quanto piuttosto in senso qualitativo, una stima cioè riferita alla qualità dei beni apportati dai soci da valutarsi non in assoluto, dunque secondo il criterio del costo, ma in senso relativo con riferimento all'attività svolta dalla cooperativa. L'adozione del criterio del valore ai fini del calcolo della prevalenza consente di legare la connotazione della mutualità alla essenzialità che le materie prime conferite dai soci rivestono nell'ambito dello svolgimento dell'impresa collettiva, dove il rapporto tra beni apportati dai soci e beni apportati dai terzi avviene sulla base di una valutazione della rilevanza che i primi hanno rispetto ai secondi nell'oggetto sociale, anche se, dal punto di vista dei costi, i primi fossero inferiori ai secondi.

Nelle ipotesi di cooperative agricole di servizi, nelle quali non ricorrono, o comunque il legislatore ha ritenuto che non ricorrano, le ragioni della regola specifica prevista per le cooperative con conferimento di beni, continuano ad applicarsi i criteri del rapporto percentuale tra i costi.

In tale contesto, la cooperativa i.a.p. potrà essere società a mutualità prevalente quando, se cooperativa agricola con conferimento di beni, utilizzi prevalentemente i prodotti conferiti dai soci, dove la prevalenza dovrà essere definita sulla base della quantità o del valore di tali beni, superiori del 50 per cento della quantità o del valore totale dei prodotti; se cooperativa di servizi, qualora si avvalga, *ex art. 2512 c.c.*, prevalentemente dei servizi forniti dai soci e svolga l'attività prevalentemente in favore dei soci, utenti dei servizi, dove il calcolo della prevalenza dovrà essere condotto sulla base del criterio dei costi, *ex art. 2513, 1° comma, c.c.*; se cooperativa di conduzione qualora, *ex art. 2512, n. 2, c.c.*, si avvalga prevalentemente, nello svolgimento dell'attività, delle prestazioni lavorative dei soci, dove il calcolo della prevalenza dovrà essere condotto ai sensi della lettera *b*) dell'art. 2513, 1° comma, *c.c.*, dunque sulla base della voce del conto economico indicata dall'art. 2425, 1° comma, punto *B*) 9, ovvero sulla base del costo del lavoro dei soci. □

Società di persone e prelazione agraria

di ANTONIO SCIAUDONE

1. L'estensione del diritto di prelazione alle società agricole di persone tra tutela del coltivatore diretto, sviluppo della forma societaria e ricomposizione fondiaria. - 2. Il requisito della capacità lavorativa sufficiente. - 3. I mutamenti della compagine sociale.

1. - L'estensione del diritto di prelazione alle società agricole di persone tra tutela del coltivatore diretto, sviluppo della forma societaria e ricomposizione fondiaria.

Nel nostro ordinamento l'estensione ad enti collettivi del diritto di prelazione nell'acquisto di fondi rustici, riconosciuto in favore dei concessionari coltivatori diretti dall'art. 8 della l. 26 maggio 1965, n. 590, fu attuata, ma soltanto in favore delle cooperative agricole, dall'art. 16, comma 5, della l. 14 agosto 1971, n. 817.

La disposizione, della quale, anche a giudicare dall'esiguo numero di sentenze pubblicate, non risultano cospicue applicazioni, non sembrava determinare l'«assimilazione» della cooperativa agricola al coltivatore diretto (1), cosicché si riteneva che il diritto di prelazione (e di riscatto) non potesse essere riconosciuto sulla sola base dello svolgimento, da parte della società, di una delle attività indicate dall'art. 2135 c.c., poiché sembrava invece imprescindibile, da un lato, il possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 8, legge 590/65, dall'altro la presenza di una struttura conforme alla previsione del primo comma dell'art. 16, legge 817/71 (2).

La conclusione non appariva del tutto convincente, dal momento che non poteva certo dirsi sicura l'illazione secondo la quale il legislatore aveva inteso limitare il riconoscimento del diritto di prelazione a quelle sole cooperative agricole per le quali l'attribuzione di agevolazioni tese ad incentivare la formazione della proprietà diretto-coltivatrice era giustificata dal non meno rilevante scopo di promuovere la condizione economica e sociale di tutti i lavoratori della terra, soprattutto di quelli ai quali non era riconosciuta la qualifica di imprenditore (in tal senso va inteso infatti il riferimento, contenuto nell'art. 16, primo comma, ai braccianti, compartecipanti ed altri coltivatori della terra, accanto ai coloni, mezzadri e fittavoli) (3). D'altro canto, una volta attribuita rilevanza alla qualifica giuridica dei componenti della cooperativa e non alla qualifica giuridica della cooperativa stessa, spostando l'indagine sulla struttura interna di quest'ultima, ben si poteva affermare come, nel caso di soggetti collettivi, il richiamo alla

regola del terzo per l'identificazione del coltivatore diretto rimanesse privo di senso (4).

Al contrario, la formulazione dell'art. 2, terzo comma, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, che non dovrebbe incidere sull'applicazione delle norme appena richiamate, sembra individuare con sufficiente chiarezza la struttura della società agricola di persone alla quale viene attribuito «l'esercizio del diritto di prelazione»: deve trattarsi di società delle quali «almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 e seguenti del codice civile».

Di là dalla imprecisione della locuzione adoperata, secondo la quale alle società agricole di persone sarebbe riconosciuto soltanto «l'esercizio» del diritto di prelazione e non il diritto stesso, rilevato che la norma si inserisce in un processo di generale rivisitazione del diritto societario e della disciplina delle società agricole in particolare, occorre osservare come la limitazione alle sole società di persone e la previsione secondo la quale almeno la maggioranza dei soci debba rivestire la qualifica di coltivatore diretto costituiscono un'ulteriore dimostrazione della timidezza del legislatore nell'affrontare e sciogliere il nodo del controverso rapporto tra la figura del coltivatore diretto e quella dell'imprenditore agricolo professionale (o, secondo la precedente formula, «imprenditore agricolo a titolo principale») (5). Timidezza che si esprime da un lato attraverso la «liberalizzazione» della nozione di imprenditore agricolo professionale, dall'altro difendendo ad oltranza i tradizionali benefici attribuiti al piccolo imprenditore agricolo. Non va infatti dimenticato che, appena tre anni fa, il d.lgs. 228/2001 aveva previsto che, per essere considerate imprenditori agricoli a titolo principale, era indispensabile, nel caso di società di persone, che almeno la metà dei soci fosse in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale; nel caso di società cooperative, che fossero utilizzati prevalentemente prodotti dei soci e almeno la metà di essi possedesse la qualifica di IATP; e, nel caso di società

(1) Cass. 18 giugno 1996, n. 5577, in *Giur. it.*, 1998, II, p. 940 ss., con nota di D. VITI, *Cooperative e prelazione agraria*. *Contra*, cfr. Cass. 13 gennaio 1986, n. 151, in *Foro it.*, 1986, I, 2553, con nota di A. JANNARELLI, *Equivochi vecchi e nuovi in materia di prelazione agraria: la prelazione del confinante*, in *Giur. agr. it.*, 1986, 540, con nota di E. MINICI, *Il diritto di prelazione agraria delle cooperative agricole*. In questa risalente decisione la Corte aveva sostenuto che, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, la cooperativa agricola dovesse essere equiparata al coltivatore diretto, con la conseguenza che doveva escludersi la necessità che tutti i soci fossero coltivatori diretti.

(2) La norma in questione prevede che, laddove sussistano condizioni sociali, economiche, produttivistiche che, a parere delle amministrazioni pubbliche preposte, consentono una efficiente conduzione associata dei terreni, è agevolata «la formazione della proprietà diretto-coltivatrice da

parte di cooperative agricole di braccianti, compartecipanti, coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori».

(3) Sul tema della cooperativa di conduzione, cfr. R. ROSSI, *La cooperativa di conduzione agraria. Premessa per una nozione giuridica autonoma*, Napoli, 1979; G. GIUFFRIDA, *Le cooperative agricole (natura giuridica)*, Milano, 1981.

(4) Così D. VITI, *Cooperative e prelazione agraria*, cit., p. 940-941.

(5) Osserva G.C. CASAROTTO, *Il diritto di prelazione*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, diretto da L. COSTATO, Padova, 2003, p. 527, come l'istituto della prelazione denunci oggi «una non trascurabile arretratezza, in particolare a causa della sua attribuzione a una tipologia di coltivatore diretto fossilizzata nell'art. 31 della legge 590/65 e rimasta sorda alle evoluzioni normative verso figure imprenditoriali caratterizzate da maggiore professionalità».

di capitali, che oltre il cinquanta per cento del capitale sociale fosse sottoscritto da IATP. L'art. 1 del d.lgs. 99/2004, eliminato ogni riferimento, da un lato, alla necessità che siano lavorati prevalentemente prodotti dei soci, dall'altro, ad una qualsiasi percentuale di capitale sociale detenuto da soci IAP, ha previsto che la qualifica di imprenditore professionale sia rivestita, nella società di persone, anche da un solo socio; nelle cooperative da un quinto dei soci; e nelle società di capitali anche da un solo amministratore.

È evidente che, nell'ottica del legislatore delegato, il riconoscimento del diritto di prelazione a società agricole di persone costituisca uno dei modi di attuazione del principio indicato nell'art. 1, comma 2, lett. d), della l. 7 marzo 2003, n. 38 (con la quale la delega fu conferita), e consistente nel «favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura» (6). E tuttavia vi è da chiedersi se, effettivamente, la norma attinga veramente il suo scopo, dal momento che esclude una notevolissima fascia di società che, pur dedicandosi all'attività agricola in maniera esclusiva, non presentano i requisiti necessari per essere equiparate ai coltivatori diretti. Si deve infatti ritenere che l'art. 2, comma 3, determini, anche se soltanto ai fini dell'attribuzione del diritto di prelazione e delle agevolazioni assistenziali e previdenziali, una vera e propria equiparazione ai coltivatori diretti delle società agricole di persone costituite da soci che, almeno per la metà, rivestano essi stessi la qualifica di coltivatori diretti; circostanza, questa, che non è senza effetto, ove si consideri che l'avvenuta equiparazione impone la verifica della sussistenza, in capo alle predette società, di tutti gli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 8, legge 590/65, e 7, legge 817/71, e, primo fra tutti, del requisito della sufficiente capacità lavorativa, che, come è noto, non deve essere inferiore ad un terzo di quella necessaria per la coltivazione del fondo oggetto di prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi.

Proprio l'analisi del modo attraverso il quale incidono, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, i requisiti della capacità lavorativa dei singoli soci e della società nel suo complesso e la forma stessa della società apre la via ad alcune riflessioni che consentono, forse, di dimostrare come probabilmente non fossero del tutto chiari al legislatore gli esiti finali della scelta operata.

In proposito nemmeno va dimenticato che qualsiasi disposizione, che estenda l'ambito di operatività del diritto di prelazione, non può prescindere dal quadro normativo pregresso e non può non tener conto delle finalità per le quali la prelazione è stata introdotta nel nostro ordinamento. Non è qui il caso di ripercorrere le tappe di un dibattito dottrinale e giurisprudenziale particolarmente serrato (7); si deve però quantomeno osservare che, finanche tra i «principi» indicati all'art. 1, comma 2, lett. f), della legge di delega, vi è quello della adozione di «una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivandone il frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorità per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche». Il che – considerato che alle società agricole di persone è riconosciuto il diritto di prelazione anche nel caso di vendite aventi ad

oggetto terreni confinanti con quelli dei quali siano eventualmente già proprietarie – vale a confermare la permanenza nel nostro ordinamento di quell'importante e generale principio che autorevole dottrina non ha mancato di mettere in risalto e che «è, poi, quello secondo il quale l'acquisizione di appezzamenti di terra da parte del proprietario confinante, che avvenga in virtù di una posizione di vantaggio a quest'ultimo riservata dalla legge, deve essere sempre preordinata al risultato di ricomposizione, al risultato, cioè, di potenziare la suscettività dell'uso produttivo della terra, come punto di riferimento oggettivo della situazione dominicale» (8).

Benché la norma non lo preveda espressamente, deve ritenersi applicabile alle società agricole di persone «equiparate» la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 25, legge n. 590/65, in forza della quale «nessuna imposta o tassa è dovuta per gli atti posti in essere ai fini dell'applicazione del precedente art. 8».

Una tale estensione è innanzitutto giustificata dalla lettera degli artt. 2, comma 3, d.lgs. 99/2004, e 8 e 25, legge 590/65, appena richiamati, poiché gli acquisti conclusi dalle società agricole di persone, in forza del diritto di prelazione ad esse conferito, rientrano senz'altro tra gli acquisiti posti in essere ai fini dell'applicazione dell'art. 8, legge 590/65. Sembra inoltre del tutto coerente con la previsione della emanazione di una disciplina tributaria tesa a favorire la ricomposizione fondiaria.

D'altro canto, alle società agricole IAP, sono riconosciute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, «le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto». Orbene, poiché non necessariamente le società agricole «equiparate» ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione rivestono anche la qualifica di IAP, diversi essendo i requisiti di appartenenza all'una e all'altra categoria, ove si dovesse ritenere inapplicabile l'art. 25, legge 590/65, alle società agricole di persone, ne conseguirebbe che proprio queste ultime sarebbero escluse dal beneficio, laddove le società IAP, che non sono o potrebbero non essere coltivatori diretti, godrebbero, nell'acquisto di terreni coltivabili, tenuto conto dell'ampiezza del rinvio alle agevolazioni creditizie e tributarie stabilite dalla normativa vigente, di un regime tributario agevolato, indipendentemente dalla titolarità del diritto di prelazione. E ciò, come si è detto, in attuazione di una norma che dovrebbe essere finalizzata, da un lato, ad incentivare l'uso della forma societaria in agricoltura e, dall'altro, a ridurre la pressione fiscale onde agevolare l'accorpamento fondiario (9).

2. - Il requisito della capacità lavorativa sufficiente.

La non necessaria coincidenza delle società agricole IAP e di quelle «equiparate» al coltivatore diretto non consente, probabilmente, il pieno perseguimento della finalità di favorire lo sviluppo della forma societaria nel settore dell'agricoltura, perché aver limitato l'esercizio del diritto di prelazione esclusivamente a società di persone, costituite peraltro, almeno per la metà, da soci coltivatori diretti, perpetua l'abitudine di favorire una categoria di imprenditori piccoli per i quali, al di là di limiti necessariamente ridotti, la forma societaria non solo non è statisticamente diffusa, ma non è neanche consigliabile.

(6) La norma in discorso dispone peraltro che lo sviluppo della forma societaria in agricoltura debba essere favorito anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'art. 12, l. 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'art. 10 del d.lgs. 228/2001, per l'ottenimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale; il che spiega anche la ragione per la quale la qualifica di imprenditore agricolo professionale sembra ora riconosciuta, dall'art. 1 del d.lgs. 99/2004, con maggior larghezza alle società, siano esse di persone, di capitali, o cooperative.

(7) Sul punto, cfr. R. Rossi, *La ricomposizione fondiaria nella «prelazione agraria» del confinante*, in *Riv. dir. agr.*, 1996, I, p. 3 e ss.; G.C. CASAROTTO, *La prelazione agraria*, Padova, 1980.

(8) Cfr. R. Rossi, *La ricomposizione fondiaria nella «prelazione agraria» del confinante*, cit., p. 15.

(9) Si tenga peraltro presente che, ai sensi dell'art. 9, d.lgs. 99/2004, «sono ridotte alla metà le imposte dovute per gli atti tra vivi diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici, attraverso la permuta di particelle o la rettificazione dei confini».

D'altro canto, se l'art. 31, legge 590/65, non sembra applicabile alle società, le quali sono considerate coltivatori diretti, indipendentemente da qualsiasi valutazione della forza lavorativa disponibile in relazione alle normali esigenze di coltivazione del fondo, al contrario, tenuto conto dell'espresso richiamo agli artt. 8, legge 590/65, e 7, legge 817/71, non parrebbe potersi prescindere dal possesso del requisito della sufficiente capacità lavorativa necessaria per la coltivazione del fondo offerto in vendita, in aggiunta ad altri eventualmente già posseduti in proprietà od enfiteusi; e nemmeno sembrerebbe possibile esprimere dubbi in ordine al tipo di attività agricola che una società siffatta sia chiamata ad esercitare. Benché la norma non contenga alcuna specificazione in proposito, si deve ritenere che le società agricole in essa considerate non possano svolgere se non un'attività di coltivazione del fondo, e pertanto debbano essere escluse dal beneficio le società, l'oggetto sociale delle quali sia costituito unicamente dall'allevamento di animali. La giurisprudenza ha, infatti, affermato che, «malgrado l'art. 2135 c.c. consideri attività agricole *ex se* la coltivazione, la silvicoltura e l'allevamento del bestiame, il diritto di prelazione in materia agraria sussiste soltanto in favore dei soggetti dediti alla coltivazione, in considerazione della finalità perseguita dal legislatore di favorire la riunione nella stessa persona della qualità di proprietario del fondo e di coltivatore dello stesso» (10). Non troverebbe, perciò, giustificazione alcuna l'estensione del diritto di prelazione a società esercenti attività diversa dalla coltivazione del fondo, ad opera di una norma con la quale si è invece inteso ribadire, ai fini che qui interessano, con una scelta sia pure discutibile, la centralità della figura del coltivatore diretto.

Quanto alla valutazione della capacità lavorativa necessaria, come si è anticipato, non sembrerebbe possibile restringere la qualifica di coltivatore diretto a quelle società nelle quali sia rispettato il tradizionale criterio del terzo, come stabilito dall'art. 31, legge 590/65, nelle quali cioè «la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità di coltivazione del fondo». Una tale conclusione sembrerebbe giustificata dall'inesistenza, nella disposizione dell'art. 2, comma 3, d.lgs. 99/2004, di qualsiasi riferimento ad un qualunque rapporto tra forza lavoro di cui la società dispone ed esigenze di coltivazione dei terreni da essa posseduti, oltreché dalla impossibilità di immaginare un «nucleo familiare» della società.

Epperò, v'è da chiedersi se la necessità del mantenimento del criterio del terzo non sia comunque desumibile in via indiretta, tanto più che ben potrebbero esser considerati, ai fini della valutazione della forza lavorativa necessaria, i nuclei familiari dei soci impegnati nella coltivazione. Occorre allora domandarsi, in primo luogo, se i soci coltivatori diretti non debbano aver acquisito, o almeno conservato, la loro qualifica nell'esercizio dell'attività sociale; se cioè non debba trattarsi di soci il cui conferimento consista (anche) nel lavoro prestato per la coltivazione; e se, pertanto, dovendo ciascuno di essi disporre di una capacità lavorativa pari ad un terzo di quella necessaria alle esigenze di coltivazione dei fondi, non sia poi la società stessa, per ovvia conseguenza, a rispettare il criterio del terzo.

È evidente che, ove si considerasse il contenuto letterale della disposizione in commento, dovrebbe concludersi che il requisito soggettivo consistente nel possesso della qualifica di coltivatore diretto di almeno la metà dei soci

non assicura affatto che la società eserciti l'attività di diretta coltivazione dei fondi (*rectius*: che i soci si dedichino alla attività di coltivazione dei fondi sociali con il lavoro proprio e della propria famiglia); che cioè sia mantenuto inalterato il rapporto tra lavoro familiare e lavoro salariato normalmente richiesto per l'attribuzione dello *status* di coltivatore diretto. E dovrebbe altresì ritenersi che ben potrebbe l'ente sociale provvedere alla coltivazione di ingenti estensioni di terreno esclusivamente con lavoro esterno, in quanto la norma non prescrive espressamente che i soci acquisiscano (o conservino) la qualità di coltivatori diretti per effetto della coltivazione dei terreni dei quali la società risulti proprietaria o che da essa siano detenuti in affitto.

Potrebbe così legittimarsi la conclusione secondo la quale il diritto di prelazione sarebbe attribuito anche ad una società che, benché costituita da coltivatori diretti, non eserciti in concreto l'attività di diretta coltivazione.

Se l'illazione appena formulata fosse esatta, diventerebbe poi difficile comprendere come possa essere rispettato il rapporto tra capacità lavorativa ed esigenze di coltivazione del fondo offerto in vendita, insieme con quelli eventualmente già posseduti; e, prima ancora, che senso avrebbe richiedere la sussistenza di un siffatto requisito.

Quest'ultimo trova infatti la sua ragione all'interno di una disciplina indirizzata verso lo sviluppo della piccola proprietà coltivatrice; di una disciplina nella quale il soggetto, in favore del quale la prelazione viene riconosciuta, garantisce «per definizione» il mantenimento di un rapporto tra esigenze di coltivazione della terra e lavoro familiare e nella quale proprio la permanenza di un tale rapporto, pur dopo la conclusione dell'acquisto, costituisce un argine alla trasformazione (in occasione o per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione) della piccola impresa agricola in impresa medio-grande. Ne consegue che, se «a monte» della definizione di coltivatore diretto, per così dire, «collettivo» (o, se si vuole, «sociale») nessun rapporto fosse più richiesto tra la terra e il lavoro familiare, la conservazione del rapporto tra lavoro interno e fondo da acquistare rimarrebbe priva di giustificazione alcuna.

È pur vero che il rispetto del requisito consentirebbe l'accesso al beneficio soltanto a quelle società nelle quali i soci coltivatori diretti provvedano allo svolgimento dell'attività; se, infatti, dopo l'esercizio del diritto di prelazione, il complesso dei fondi posseduti dalla società non deve superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa delle famiglie dei coltivatori diretti soci, ciò significa che, a maggior ragione, tale rapporto deve persistere anche prima dell'acquisto. Ed in questo senso si potrebbe ritenere che il diritto di prelazione sarebbe riconosciuto, tra tutte le società di persone costituite da coltivatori diretti, soltanto a quelle che effettivamente esercitano l'attività con il lavoro dei propri soci e delle loro famiglie e nelle quali, di fatto, viene rispettato il requisito del terzo.

Una conclusione siffatta indurrebbe d'altro canto ad ipotizzare che, di là dal testo letterale della norma, la società che aspiri al riconoscimento del diritto di prelazione, per ragioni per così dire «sistematiche» ed anche in omaggio ad una *ratio legis* altrimenti incomprensibile, non potrebbe esercitare l'attività agricola se non nella forma della diretta coltivazione, avvalendosi, cioè, innanzitutto del lavoro dei propri soci coltivatori diretti e disponendo, pertanto, della capacità lavorativa necessaria (11).

(10) Cass. 10 giugno 1991, n. 6560, in questa Riv., 1992, 295.

(11) Non sembra in proposito rilevante stabilire se al coltivatore diretto sia riservata esclusivamente un'attività manuale di coltivazione o se, nel calcolo del lavoro prestato, debba ricomprendersi anche l'attività direttiva svolta. Sul tema, cfr. G. GALLONI, voce *Coltivatore diretto*, in *Enc. dir.*, vol.

VII, Milano, 1960; R. ROSSI, *Il coltivatore diretto*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, diretto da L. COSTATO, Padova, 2003, p. 246 ss.; M. GOLDONI, voce *Coltivatore diretto*, in *IV Dig., Sez. civ.*, vol. II, Torino, 1988, p. 513; A. GERMANO, *Manuale di diritto agrario*, V^a ed., Torino, 2003, p. 125 ss.

Senonché, ove si osservi che la norma non pone alcun limite né al numero dei soci, cosicché potrebbero costituirsi società con un numero elevatissimo di coltivatori diretti, né alla distribuzione delle quote, cosicché non potrebbero escludersi società con un unico socio capitalista detentore della quasi totalità delle quote sociali e una pluralità di soci coltivatori diretti con quote minime, rilevantisima appare la possibilità di discostarsi dal modello tradizionale di coltivatore diretto oggetto del *favor* legislativo, e di pervenire così alla costituzione di vere e proprie aziende capitalistiche, pur formalmente in possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento della qualifica di coltivatore diretto. Basti pensare in proposito alla possibilità che il monte ore complessivo dei soci potrebbe coprire una capacità di lavoro necessaria anche per aziende molto grandi e che la società potrebbe avvalersi di manodopera esterna addirittura per altri due terzi (12).

Se così fosse, il richiamo al criterio del terzo rimarrebbe probabilmente come un simbolico omaggio alla figura del coltivatore diretto.

Non va peraltro sottaciuto che la norma in commento stabilisce che il possesso della qualifica di coltivatore diretto deve risultare dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 2188 e seguenti del codice civile; in tal modo, sembra abbandonare il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo il quale il possesso della predetta qualifica integra una circostanza di fatto non soggetta a limitazioni probatorie, in particolare a quelle fissate dagli artt. 2721 e seguenti del codice civile, e può pertanto essere dimostrato per testimoni e per presunzioni, o desunto dal comportamento processuale della controparte, che ne abbia implicitamente o esplicitamente riconosciuto la sussistenza (13). La novità non è di secondario rilievo, dal momento che la giurisprudenza, soprattutto di merito, aveva sempre manifestato una scarsa fiducia nella valenza probatoria dei documenti provenienti dalla pubblica amministrazione (14).

È pur vero che la certificazione dell'ufficio del Registro delle imprese, istituito con l. 23 dicembre 1993, n. 580, e sottoposto alla vigilanza di un giudice delegato dal presidente del Tribunale, sembrerebbe esser dotata di una maggiore «credibilità»; e tuttavia non può non rilevarsi come si introduca una disparità nel regime della prova, della medesima qualità di coltivatore diretto, tra le società agricole di persone e i coltivatori diretti individuali. Per questi ultimi, infatti, in mancanza di un espresso richiamo

normativo, non dovrebbe esser possibile fornire la prova del possesso della qualifica indispensabile per l'esercizio del diritto di prelazione, attraverso la semplice iscrizione nella sezione speciale dei coltivatori diretti del Registro delle imprese.

A tale iscrizione, in ogni caso, non può riconoscersi che valore di presunzione semplice; sarà quindi sempre possibile, per chiunque abbia interesse a negare la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto, fornire la prova contraria.

3. - I mutamenti della compagine sociale.

L'art. 2, comma 3, d.lgs. 99/2004, non detta alcuna disposizione per il caso in cui, nel corso del tempo, si verificano mutamenti della compagine sociale tali da ridurre la presenza di soci coltivatori diretti al di sotto della percentuale considerata necessaria per l'attribuzione del diritto di prelazione e delle agevolazioni previdenziali ed assistenziali (15).

Si tratta di ipotesi non trascurabile, che potrebbe essere determinata dall'ingresso di nuovi soci oppure dal recesso, dall'esclusione o dalla perdita della qualifica di coltivatore diretto di altri.

La scelta operata non è di facile comprensione, soprattutto ove si consideri che il quarto comma dell'art. 2, che estende alle società agricole IAP le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto, sanziona con la decadenza dalle predette agevolazioni la perdita dei requisiti necessari per l'ottenimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale; e tuttavia non sembra possibile interpretare il silenzio del legislatore nel senso di ritenere in ogni caso irrilevante qualsiasi modificazione del gruppo sociale idonea ad alterare il rapporto tra soci coltivatori diretti e soci che tali non siano.

Così, se, con riferimento al diritto di prelazione, la perdita della qualifica, in un momento successivo all'acquisto, non dovrebbe determinare alcuna conseguenza, nel caso di riscatto appare preferibile ritenere che il requisito soggettivo debba sussistere sia al momento in cui è conclusa la vendita con il terzo, sia al momento in cui la dichiarazione della società retraente perviene al retrattato. Si tratterebbe in fondo dell'applicazione del medesimo principio che la giurisprudenza ha affermato a proposito del riscatto esercitato dal coltivatore diretto individuale (16). □

(12) Per analoghe considerazioni, con riferimento, però, alle cooperative agricole, cfr. A. JANNARELLI, *Equivoci vecchi e nuovi in materia di prelazione agraria: la prelazione del confinante*, cit., I, 2559; D. VITI, *Cooperative e prelazione agraria*, cit., p. 941.

(13) Cfr., per tutte, Cass. 27 luglio 1990, n. 7579, in *Giur. agr. it.*, 1991, p. 479.

(14) Si è così ritenuto che «ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione agraria previsto dall'art. 8, legge n. 590 del 1965, le decisioni dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura sulle istanze di concessione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto dei fondi hanno, stante la loro provenienza da un pubblico ufficio, il valore di presunzione semplice e, quindi, non vincolano il giudice al riconoscimento o meno della qualifica di coltivatore diretto, l'accertamento della quale deve essere effettuato sulla base di tutte le risultanze acquisite al processo» (Cass. 24 maggio 1984, n. 3194, in *Giust. civ. Mass.*, 1984, 1081) oppure che «l'iscrizione negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti valevoli per le assicurazioni sociali è irrilevante

per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto al fine dell'esercizio del diritto di prelazione» (Trib. Reggio Emilia 22 giugno 1983, in *Riv. dir. agr.*, 1984, II, p. 37, con nota di G.P. CIGARINI, *Questioni emergenti in materia di prelazione del confinante*). Non diversamente, secondo Trib. Verona 5 marzo 1985, n. 207, in *Giur. agr. it.*, 1986, p. 303, «in presenza di una generica dedizione all'attività agricola (...) nonché di espressa contestazione non può ritenersi sufficiente la documentazione amministrativa per dimostrare la qualità di coltivatore diretto».

(15) Occorre ricordare in proposito che l'art. 9, d.lgs. 228/2001, prevede che i soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, mantengono la qualifica previdenziale. Sul tema, cfr. S. CARMIGNANI, *Profili di riforma della società in agricoltura*, in questa Riv., 2001, p. 554 e ss.

(16) Cfr., per tutte, Cass. 21 giugno 1984, n. 3654, in *Riv. dir. agr.*, 1985, II, p. 230, con nota di G. PUGLIESE.

I giovani agricoltori alla luce del decreto legislativo n. 99 del 2004

di NICOLETTA FERRUCCI

1. Premessa. - 2. Le misure agevolative contemplate nel Capo II del decreto legislativo. - 3. Lo strumentario predisposto *ad hoc* dall'art. 3. - 3 a) Le agevolazioni finanziarie. - 3 b) Le agevolazioni fiscali.

1. - Premessa.

Nel solco dell'obbiettivo di fondo che ha ispirato il Governo nella redazione del decreto legislativo n. 99 del 2004, di completare il processo di modernizzazione dell'agricoltura, si inserisce a pieno titolo il pacchetto di disposizioni contenute nell'art. 3, che porta il titolo «Imprenditoria agricola giovanile»: allorquando, infatti, si pone mano a riforme che privilegino in chiave evolutiva i profili imprenditoriali del settore primario, non si può prescindere dal considerare il ruolo strategico che può giocare in quel contesto la presenza attiva di giovani imprenditori agricoli (1).

Il giovane, infatti, è maggiormente predisposto all'introduzione di miglioramenti strutturali nelle aziende, è più attento alle opportunità offerte nella gestione del territorio rurale, è più sensibile ed aperto alle problematiche relative al binomio agricoltura-ambiente, è più propenso a recepire le innovazioni tecnologiche e, presumibilmente, è garante di una maggiore durata dell'impegno nel settore (2). Queste caratteristiche che connotano la figura del giovane imprenditore appaiono decisamente in sintonia con le esigenze di ammodernamento e razionalizzazione del sistema agricolo, della pesca, dell'acquicoltura, agro-alimentare, dell'alimentazione e delle foreste, per realizzare quel miglioramento del settore in termini di competitività ed efficienza che i redattori del decreto pongono come finalità primaria della loro iniziativa legislativa.

Lo strumentario predisposto *ad hoc* dall'art. 3 del decreto legislativo contempla misure di carattere fiscale e finanziario dirette ad agevolare l'accesso all'agricoltura ad agricoltori che possono essere considerati «giovani imprenditori agricoli»: il riconoscimento di tale qualifica, ai sensi del primo comma della disposizione, è condizionato al requisito dell'età che non deve superare i quaranta anni, sulle orme di una linea di tendenza ormai consolidata nella normativa comunitaria, nazionale e regionale (3).

(1) Sul punto mi permetto di rinviare a N. FERRUCCI, *Profili giuridici dell'insediamento dei giovani in agricoltura*, in questa Riv., 2002, 667, e in *I Georgofili - Sezione Nord-Est - Quaderni*, 2002-VII, 57.

(2) V. per queste considerazioni che emblematicamente la Regione Veneto ha focalizzato come ragione giustificativa della sua politica a favore dell'insediamento giovanile in agricoltura, la Misura 2 «*Insediamento dei giovani in agricoltura*», del Piano di sviluppo rurale della Regione Veneto, approvato dalla Giunta regionale, con deliberazione n. 3079, del 29 settembre 2000, ai sensi del reg. CE n. 1257/1999, destinato a gettare le basi per uno sviluppo sostenibile ed integrato delle attività rurali nel contesto sociale, economico e territoriale del Veneto, per il periodo 2000-2006.

2. - Le misure agevolative contemplate nel Capo II del decreto legislativo.

Nell'ambito del decreto, e, in particolare nel Capo II, dedicato alla «Integrità aziendale», sono peraltro reperibili altre disposizioni che offrono strumenti idonei a favorire l'imprenditoria agricola giovanile. In alcuni casi siamo in presenza di agevolazioni dirette, e mi riferisco all'art. 11, che si prefigge di realizzare forme di ricomposizione aziendale attraverso il ricorso alla stipulazione di contratti di società cooperativa tra imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla società i terreni di cui sono proprietari o affittuari, per la costituzione di un'unica azienda agricola a gestione comune: la stipulazione di questi contratti viene incentivata con la previsione della riduzione di due terzi delle imposte dovute. Ebbene, la disposizione contempla espressamente l'ipotesi in cui un quinto dei soci della cooperativa sia formato da imprenditori agricoli giovani, ed introduce in relazione a questa particolare fattispecie l'ulteriore agevolazione del pagamento delle predette imposte in misura fissa, a condizione che quei soci giovani imprenditori si impegnino ad esercitare la gestione in comune della società cooperativa per almeno nove anni.

Altre disposizioni contenute nello stesso Capo II del decreto possono, a mio parere, essere lette come forme di agevolazione indiretta dei giovani agricoltori. Il pensiero va in particolare all'art. 7 che, attraverso lo strumento del compendio unico, si prefigge la duplice finalità di ampliare le dimensioni delle aziende agricole fino al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai regolamenti CE nn. 1257 e 1260 del 1999, e di prevenire il loro frazionamento potenzialmente legato ad atti *inter vivos* e *mortis causa* che abbiano ad oggetto i terreni che formano il compendio. In questo contesto è interessante notare, e già lo si è fatto nel commento alla norma (4), come le agevolazioni

(3) V., con riferimento alla normativa comunitaria, l'art. 8 del reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, «*Sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (Feaog) e che modifica ed abroga taluni regolamenti*», sul versante della legislazione nazionale, l'art. 1 della l. 15 dicembre 1998, n. 441: *Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura*; infine, per quanto attiene all'intervento del legislatore reg., v., a titolo esemplificativo, l'art. 2 della l. reg. Veneto 18 aprile 1997, n. 10, *Interventi per l'insediamento dei giovani in agricoltura*.

(4) V. N. FERRUCCI, *Il c.d. «compendio unico» come strumento di garanzia della conservazione dell'integrità aziendale in sede ereditaria*, in questa Riv., 2004, pag. 322.

finanziarie e fiscali, erogate a fronte dell'acquisto dei terreni da destinare a compendio, siano condizionate non al possesso della qualifica di agricoltore professionale al momento del trasferimento, bensì all'impegno ad esercitare con tale qualifica l'attività di conduzione o coltivazione dei terreni medesimi per lo stesso periodo in cui opera il divieto di frazionamento, che ha durata non inferiore a dieci anni dall'acquisto. Proprio la mancanza di ogni riferimento alla pregressa dedizione all'attività agricola, tra i requisiti ai quali è condizionato l'acquisto agevolato dei terreni da destinare a compendio, può infatti tradursi in una forma di incentivazione indiretta dell'accesso dei giovani all'impresa agricola, in quanto potrebbe consentire anche al giovane che non ha ancora maturato una precisa scelta in ordine alla propria attività professionale, di optare per la dedizione all'agricoltura, incentivato in questa sua scelta proprio dalle disposizioni agevolative in esame.

Anche i profili ereditari della disciplina inerente al compendio unico contenuta nel citato art. 7, rivelano spunti di interesse ai nostri fini, in sintonia con un *trend* che da tempo ha evidenziato lo stretto legame che unisce gli strumenti riconducibili al diritto agrario ereditario con quelli che favoriscono l'insediamento dei giovani in agricoltura (5). La disposizione, infatti, prevede che nell'ipotesi di morte del proprietario del complesso immobiliare costituito in compendio unico, quest'ultimo sia assegnato per intero all'erede che ne faccia richiesta, con addebito dell'ecedenza. La norma potrebbe in teoria essere letta come misura che legittima l'accesso dei giovani all'impresa agricola attraverso il subentro privilegiato nella titolarità di quest'ultima, realizzato per successione *mortis causa*: peraltro, il beneficio derivante dalla concessione del diritto ad ottenere in esclusiva la possibilità di continuare la gestione dell'impresa del *de cuius* può soffrire, a mio giudizio, una grave limitazione legata alla eccessiva onerosità del debito che grava sul coerede preferito a favore degli altri coeredi. A tale proposito, infatti, come già rilevato in altra sede (6), l'art. 7 non contempla a beneficio del coerede preferito alcuna possibilità di ricorrere a finanziamenti che lo agevolino nell'adempimento del suo obbligo di tacitare i coeredi esclusi, ma si limita a riconoscergli la possibilità di dilazionare il pagamento del suo debito in due anni, nonché a prevedere la riduzione del tasso degli interessi dovuti di un punto rispetto al tasso legale.

3. - Lo strumentario predisposto ad hoc dall'art. 3.

3 a) - Le agevolazioni finanziarie.

Varia si presenta, come accennato, la gamma delle misure contemplate dall'art. 3 per favorire in modo diretto l'insediamento dei giovani in agricoltura: il ventaglio delle norme che le contengono si apre con il riferimento, contenuto nel secondo comma della disposizione, all'art. 9 del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 185, «Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144». Alla luce di quest'ultima disposizione, lo ricordo, inserita nel Capo III della legge, che porta il titolo «Misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura», gli agricoltori di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola al familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione,

commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura, sono ammessi ai benefici contemplati dall'art. 3 della legge medesima: viene dunque riconosciuta a tali soggetti la possibilità di ottenere contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea, di ottenere assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative, e di accedere ad attività di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto. Al secondo comma, l'art. 9 richiede ai fini della fruizione di tali benefici, il possesso da parte dei soggetti di cui al primo comma, del requisito della residenza, alla data del 1° gennaio 2000, nei Comuni ricadenti anche in parte nei territori di cui all'art. 2: quest'ultima norma, come noto, limita la portata applicativa del decreto in cui è contenuta ai territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, alle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87 (già art. 92), paragrafo 3, lett. c), del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonché alle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella *G.U.* del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni.

L'art. 3 del decreto n. 99/2004, al secondo comma, interviene a modificare il secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo n. 185 del 2000, attraverso la sostituzione delle parole «alla data del 1° gennaio 2000» con quelle «alla data del subentro». Alla luce della nuova disposizione, dunque, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sopra ricordate dovranno, per poter accedere a tali *benefits*, risiedere all'interno dei territori di cui all'art. 2 del decreto n. 185, alla data del subentro al familiare nella conduzione dell'azienda agricola.

Appare opportuno ricordare in questa sede in relazione alle disposizioni ora richiamate, che i limiti di età indicati nell'art. 9 della legge del 2000 sono diversi rispetto a quelli accolti dall'art. 3 del decreto n. 99/2004: il primo comma della norma, infatti, limita la portata operativa delle sue disposizioni agli agricoltori di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, mentre il nuovo decreto, come abbiamo visto, considera giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente un'età non superiore a quaranta anni.

3 b) - Le agevolazioni fiscali.

Nell'ambito delle misure di favore per i giovani agricoltori contemplate dall'art. 3, assume peculiare rilevanza la previsione, al comma quarto della disposizione, di una forma di accesso privilegiato agli strumenti di produzione in termini di acquisto per atti *inter vivos* del diritto di godimento sui beni aziendali. In questa fattispecie normativa il *favor* del legislatore si presenta nella veste di una misura di carattere fiscale in forza della quale i contratti di affitto di fondo rustico dove affittuari siano giovani agricoltori, sono soggetti alla duplice agevolazione della registrazione solo in caso d'uso e del pagamento dell'imposta di registro in misura fissa.

Evidente appare la deroga introdotta rispetto al regime generale dell'imposta di registro dettato dal legislatore in relazione ai contratti di affitto di fondo rustico, contenuto nell'art. 17, commi 3 e 3 bis (7) del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, e nell'art. 5 della Tariffa, parte

(5) Mi sia consentito rinviare ancora a N. FERRUCCI, *Profili giuridici dell'insediamento dei giovani in agricoltura*, cit., 672.

(6) Cfr. N. FERRUCCI, *Il c.d. «compendio unico» come strumento di garan-*

zia della conservazione dell'integrità aziendale in sede ereditaria, cit.

(7) Il comma 3 bis è stato introdotto dall'art. 7 della l. 23 dicembre 1998, n. 448: *Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*.

I, dello stesso d.p.r. Alla luce di queste disposizioni, infatti, i contratti di affitto di fondo rustico, in via ordinaria, devono essere registrati entro trenta giorni dalla stipulazione, con l'obbligo della corresponsione della relativa imposta nella misura dello 0,50 per cento, da calcolare sul canone annuo del contratto moltiplicato per la durata dello stesso: è ammessa comunque la possibilità di registrare cumulativamente tali contratti, purché non siano stati redatti con la forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, tramite una denuncia da presentare entro il mese di febbraio, contenente i dati relativi ai contratti stipulati l'anno precedente, e, in questa particolare ipotesi, l'aliquota dello 0,50 per cento si applica sulla somma dei corrispettivi pagati per i singoli contratti (8).

In realtà nel ventaglio delle misure adottate dal legislatore a favore della imprenditoria giovanile in agricoltura in epoca anteriore alla emanazione del decreto legislativo n. 99, si registra una disposizione che già si è mossa nella direzione di agevolare, con riferimento all'imposta di registro, i giovani imprenditori agricoli: intendo riferirmi all'art. 15, primo comma, della l. 15 dicembre 1998, n. 441, «Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura». Alla luce di questa norma, infatti, i contratti di affitto stipulati da giovani agricoltori nel rispetto degli accordi collettivi di cui all'art. 45 della l. 3 maggio 1982, n. 203, sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

L'art. 3, 4° comma, espressamente richiama questo suo prototipo e sostituisce la sua originaria formulazione con il nuovo dettato legislativo. Sotto il profilo sostanziale è indubbiamente da valutare in positivo questa sorta di potenziamento operato dal decreto legislativo, della incentivazione di carattere fiscale coniata dal suo precedente, laddove affianca alla originaria agevolazione consistente, come abbiamo visto, nel limitare l'obbligatorietà della registrazione del contratto al solo caso d'uso, anche l'ulteriore *benefit* di assoggettare la registrazione medesima al pagamento dell'imposta nella misura fissa.

Non poche riserve solleva invece la dizione letterale della disposizione che fa chiaramente trasparire una certa frettolosità ed tecnicismo che presumibilmente hanno guidato la sua redazione. Qualche perplessità può sorgere, ad esempio, a fronte dell'uso del termine «contratti di affitto», laddove l'art. 15 della legge del 1998 coinvolgeva nelle sue previsioni esclusivamente «i contratti di affitto stipulati nel rispetto degli accordi collettivi di cui all'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203». Ci si può chiedere dunque se è ancora a quest'ultima tipologia negoziale che il legislatore intende far riferimento, o, viceversa, l'uso di una terminologia indubbiamente di portata più ampia traduce la volontà di estendere il beneficio fiscale a tutti i contratti di affitto di fondo rustico.

Sotto il profilo sanzionatorio, il legislatore delegato non ha apportato alcuna modifica al secondo comma dell'art. 15 della legge n. 441 del 1998: da ciò si deduce l'attuale operatività della disposizione in esso contenuta, ai sensi della quale la mancata destinazione dei terreni affittati all'attività agricola da parte dell'interessato all'agevolazione, accertata dai competenti uffici, comporta la revoca dei benefici di cui al primo comma, da considerare, alla luce dell'art. 3 del decreto, comprensivi anche del pagamento dell'imposta di registro in misura fissa.

La disposizione in esame merita un'ultima riflessione, riferita alle finalità ad essa sottese: la pedissequa repeti-

zione dell'*incipit* dell'art. 15 della legge del 1998, «allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole», induce a ritenere che la finalità in vista della quale le due disposizioni sono state emanate, sia duplice e coinvolga non solo la volontà di agevolare l'accesso all'agricoltura da parte dei giovani imprenditori, ma anche quello di garantire la formazione di aziende agricole di dimensioni efficienti. Viene allora da chiedersi se con riferimento al quarto comma dell'art. 3 siamo in presenza di una norma che potrebbe in teoria trovare altrettanta adeguata collocazione anche all'interno del Capo II del decreto legislativo che porta il titolo «Integrità aziendale», nell'ambito di quella gamma di disposizioni finalizzate ad incentivare la formazione di imprese di dimensioni consistenti e a prevenire il loro successivo frazionamento. Conforta tale riflessione la lettura dell'art. 10 dello stesso decreto, che fa parte di questo pacchetto di norme: la disposizione si prefigge di realizzare una forma di ricomposizione aziendale attraverso la stipulazione di contratti di affitto della durata di almeno cinque anni, che hanno ad oggetto particelle finitime. Ed è significativo che il tipo di agevolazione erogata al fine di favorire la stipulazione di questi contratti presenti forte analogie con quello adottato nel quarto comma dell'art. 3: anche in tal caso infatti è prevista la soggezione del contratto ad imposta di registro in misura fissa. Va notato peraltro che l'art. 10 contempla un'ulteriore misura agevolativa: il suo secondo comma, infatti, riconosce a favore del proprietario che ha concesso in affitto quinquennale le particelle finitime di cui al primo comma, il vantaggio della riduzione alla metà dell'imposta sui terreni da lui dovuta. Si tratta, a mio parere, di un interessante *benefit* per i proprietari, finalizzato ad incentivare questi ultimi a concedere in affitto i propri fondi: sembrerebbe quindi opportuno, al fine di stimolare il mercato dei terreni da concedere in godimento a giovani agricoltori, estendere questa disposizione anche all'ipotesi contemplata dall'art. 3, comma 4. Procedere in tal senso consentirebbe di realizzare ancor più efficacemente la duplice finalità sottesa a quest'ultima norma, in quanto permetterebbe di offrire un maggior numero di opportunità ai giovani agricoltori di accedere all'impresa attraverso lo strumento dell'affitto e, al contempo, di incrementare la quantità dei fondi da utilizzare per conseguire efficaci dimensioni delle aziende agricole.

L'art. 3 del decreto legislativo, al terzo comma, contempla una diversa misura agevolativa di natura fiscale che consiste nella erogazione a favore di quei giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all'art. 8, paragrafo 2, del reg. (CE) del Consiglio del 17 maggio 1999, n. 1257/99, di un ulteriore aiuto per investimenti aziendali, sotto forma di credito d'imposta, fino a cinquemila euro annui per cinque anni, nei limiti della somma di dieci milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008. La disposizione affida la determinazione delle modalità relative alla sua applicazione, ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

La lettura della norma suggerisce l'osservazione che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali da essa ero-

(8) Ai sensi delle note II e II *bis* dell'art. 5, Tariffa, parte I, del d.p.r. n. 131 del 1986, in ogni caso l'ammontare dell'imposta dovuta per la denun-

cia, sia singola che cumulativa, non può comunque essere inferiore alla misura fissa di euro 51,65.

gate, non in generale tutti coloro che rientrano nella categoria dei giovani imprenditori agricoli, così come individuata ai sensi del primo comma dello stesso art. 3, comprendente gli imprenditori agricoli aventi un'età non superiore a quaranta anni, bensì esclusivamente coloro che accedono al premio di primo insediamento di cui all'art. 8, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1257/99. Quest'ultima disposizione, come è noto, non si limita ad indicare, ai fini dell'accesso agli aiuti da essa erogati, il requisito dell'età, che anche in questo caso non deve essere superiore ai quaranta anni, ma contempla anche ulteriori requisiti di carattere soggettivo, inerenti cioè al soggetto che fa richiesta dell'aiuto comunitario; ed oggettivo, legati quindi all'azienda nella quale il giovane imprenditore agricolo si insedia. L'agricoltore, infatti, deve possedere conoscenze e competenze professionali adeguate, mentre, dal canto suo, l'azienda deve dimostrare redditività e rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. L'aiuto è poi riservato esclusivamente al giovane agricoltore che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola e in qualità di capo della medesima: anche se, a quest'ultimo proposito, lo stesso art. 8 del regolamento lascia aperta la possibilità di applicare condizioni specifiche nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo di essa, con la precisazione che tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento come unico capo dell'azienda.

A quest'ultima disposizione, per la verità formulata con l'uso di una terminologia alquanto atecnica laddove utilizza la discutibile locuzione «capo dell'azienda», può

forse riallacciarsi l'art. 3, comma 3°, del decreto nella parte in cui prevede che possano beneficiare del credito di imposta in esso contemplato, anche i giovani imprenditori agricoli organizzati in forma societaria. Questa precisazione contenuta nella norma si pone perfettamente in linea con la tendenza che si registra negli interventi legislativi a favore dell'imprenditoria giovanile, a riservare una gamma di benefici di vario genere, ai giovani che intendono esercitare l'attività agricola in forma societaria. A titolo esemplificativo di questo *trend* legislativo si può ricordare l'art. 2 della legge n. 441 del 1998, che riserva una priorità di accesso agli aiuti per l'insediamento in sede di attuazione da parte delle Regioni delle disposizioni di cui all'art. 10 del reg. CE n. 950/97, alle società semplici, in nome collettivo e cooperative, a condizione che almeno i due terzi dei soci abbiano un'età non superiore a quaranta anni, e alle società di capitali aventi ad oggetto la conduzione di aziende agricole, ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano oltre il cinquanta per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani agricoltori.

Del resto, come abbiamo visto, l'art. 11 dello stesso decreto legislativo del 2004, relativamente alle imposte dovute per la stipula dei contratti di società cooperativa tra imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla società i terreni di cui sono proprietari o affittuari, per la costituzione di un'azienda agricola a gestione comune, prevede l'agevolazione del pagamento in misura fissa della suddetta imposta qualora un quinto dei soci della cooperativa siano giovani imprenditori agricoli. □

La vendita diretta di prodotti agricoli

di DOMENICO LA MEDICA

1. Linee di svolgimento della legislazione. - 2. La legge n. 59 del 1963: l'autorizzazione alla vendita ed i termini per il suo rilascio. - 2.1. Ambito soggettivo dell'autorizzazione comunale. - 2.2. Ambito territoriale dell'autorizzazione comunale. - 2.3. La vendita di carni macellate. - 3. Orientamento e modernizzazione del settore agricolo previsti dal d.lgs. n. 228 del 2001. - 4. L'estensione della particolare disciplina ad enti ed associazioni.

1. - Linee di svolgimento della legislazione.

Il legislatore si è ripetutamente occupato della vendita diretta dei prodotti del fondo da parte dell'agricoltore.

Il vino, prodotto tipico ed alquanto diffuso nella nostra economia, è stato il primo ad essere preso in considerazione con normativa di favore.

Infatti, già con l'art. 93, terzo comma, del r.d. 6 novembre 1926, n. 1848 (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), il «proprietario che venda al minuto il vino dei propri fondi» veniva sottratto all'osservanza delle disposizioni sul numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcoliche in rapporto agli abitanti.

A sua volta, l'art. 206 del r.d. 21 gennaio 1929, n. 62 (regolamento per l'esecuzione del T.U. n. 1848, cit.) esonerava il proprietario e il fittaiuolo dall'obbligo di munirsi di apposita licenza; era, pertanto, sufficiente una presa d'atto dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata mediante ricevuta della dichiarazione dell'interessato contenente l'indicazione della località e dell'estensione dei fondi dai quali proveniva il vino, della quantità media dei prodotti ricavabili e della parte di essa destinata alla vendita, nonché dei locali di vendita (ubicati nella sua abitazione o annessi al fondo).

Il r.d.l. 16 dicembre 1926, n. 2174 (Disciplina del commercio di vendita al pubblico) non conteneva, invece, alcuna disposizione riguardante la vendita dei prodotti del fondo da parte degli agricoltori.

Successivamente, il r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), pur stabilendo all'art. 86 (così come l'art. 84 del precedente T.U. del 1926) l'obbligo della licenza per gli esercizi di vendita al minuto o di consumo del vino, ha confermato la norma di cui all'art. 93 del T.U. del 1926, escludendo, nei confronti del «proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi», le limitazioni riguardanti il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcolica; il r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del T.U. n. 773 del 1931) ha poi ripetuto, all'art. 191, la disposizione di cui all'art. 206 del sopra ricordato regolamento del 1929.

Nella stessa ottica agevolativa, la l. 5 febbraio 1934, n. 327 (Disciplina del commercio ambulante), pur imponendo agli agricoltori l'obbligo di munirsi di apposita licenza per l'ipotesi in cui avessero inteso vendere al minuto direttamente (non solo il vino – come nella precedente legislazione – ma tutti) i beni prodotti a domicilio del compratore o sui mercati, ha esonerato gli agricoltori interessati dall'onere del versamento della cauzione, cui erano tenuti gli altri commercianti; peraltro, l'art. 9 dell'anzidetta legge ha stabilito che il rilascio della licenza è atto dovuto «quando risulta provata la loro qualità di produttori diretti».

2. - La legge n. 59 del 1963: l'autorizzazione alla vendita ed i termini per il suo rilascio.

In tempi a noi più vicini, una disciplina organica ed autonoma della materia è stata dettata dalla l. 9 febbraio 1963, n. 59 (modificata dall'articolo unico della l. 14 giugno 1964, n. 477) concernente «Norme per la vendita diretta al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti».

L'art. 1 della suddetta legge stabilisce che «i produttori agricoli singoli o associati non sono obbligati a munirsi della licenza di cui al r.d.l. 16 dicembre 1926, n. 2174, per la vendita al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento».

Per effettuare la vendita in argomento, gli agricoltori interessati debbono inoltrare apposita domanda al Sindaco (art. 3), il quale è tenuto a rilasciare la relativa autorizzazione nel termine di quindici giorni dalla data di presentazione della domanda stessa (art. 4); l'assenso del Sindaco costituisce, quindi, atto vincolato e sostanzialmente dovuto, e non già discrezionale, salvo che non vi siano condizioni ostative all'autorizzazione, quali la condanna, a carico del richiedente, pronunciata negli ultimi cinque anni per delitti previsti anche da leggi speciali, contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e la salute pubblica (1).

(1) V. T.A.R. Umbria 11 maggio 1977, n. 226 e T.A.R. Abruzzo 17 dicembre

1975, n. 264, in *Trib. amm. reg.*, rispettivamente 1977, I, 2308 e 1976, I, 634.

Tuttavia l'inerzia dell'Amministrazione sulla domanda dell'agricoltore non può configurarsi, alla scadenza del termine previsto, come silenzio-rifiuto impugnabile in sede giurisdizionale, perché, a tale scopo, è necessaria la previa diffida ad adempiere da parte dell'agricoltore interessato (2).

D'altro canto, allorché si verificano i presupposti di sostanza e di forma stabiliti per l'esercizio della vendita diretta al pubblico dei prodotti da parte dell'agricoltore, quest'ultimo non può considerarsi facoltizzato ad aprire senz'altro l'esercizio di vendita; il rilascio dell'autorizzazione in argomento non discende, invero, automaticamente dalla presentazione della domanda di vendita e dall'inutile decorso del termine di quindici giorni stabilito per il rilascio dell'autorizzazione stessa, perché si deve riconoscere all'Amministrazione la potestà di effettuare i preventivi controlli del caso, ai fini dell'autorizzazione in argomento. Se, quindi, un esercizio di vendita venga aperto senza che sia stata rilasciata la relativa autorizzazione, legittimamente il Sindaco può disporre la cessazione immediata della vendita (3), a nulla rilevando che l'esercizio stesso sia stato aperto da tempo (4).

La legge in esame non ha fatto, comunque, venir meno il potere di vigilanza e controllo spettante al Questore in materia di vendita di bevande alcoliche, ai sensi dell'art. 86 del T.U. n. 773 e, perciò, alla medesima Autorità viene riconosciuta ogni opportuna facoltà di accertamento affinché il punto di vendita non si trasformi, mediante il consumo sul posto, in un locale di mescolta. In questa ipotesi, invero, emergono quelle esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza sociale che costituiscono la *ratio* dei poteri attribuiti alla menzionata Autorità e che consentono a questa di irrogare la sanzione della chiusura del locale.

Si deve, però, escludere che persista l'efficacia dell'art. 191 del regolamento di esecuzione al T.U. cit. e che, quindi, residui qualsiasi potere all'Autorità di pubblica sicurezza in ordine alla richiesta di vendita diretta dei prodotti del fondo, anche qualora si tratti di vino, da parte dell'agricoltore; la legge n. 59 disciplina in modo completo la materia per cui debbano ritenersi non più valide le attribuzioni e competenze stabilite in precedenti norme, come emerge anche dall'art. 7 che prevede l'abrogazione di ogni disposizione contraria o incompatibile.

Le considerazioni sopra svolte trovano conferma nel rilievo che l'art. 1 della l. 14 ottobre 1974, n. 524, ha abrogato l'art. 95 del T.U. n. 773 riguardante la materia per la quale l'art. 191 del regolamento n. 635 del 1940 detta norme di esecuzione; perciò, essendo venuto a mancare il supporto della norma primaria, deve affermarsi la sopravvenuta inefficacia anche della relativa norma di esecuzione (5).

2.1. - Ambito soggettivo dell'autorizzazione comunale.

I soggetti legittimati a chiedere l'autorizzazione di vendita sono individuati dall'art. 2 della legge n. 59 nei «pro-

prietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti», nonché le cooperative dei medesimi soggetti o consorzi.

In proposito, va osservato che non sono comprese nell'ambito della speciale legislazione in esame le imprese commerciali a struttura sociale che esercitino attività prevalentemente industriale, anche se connessa con il lavoro agricolo (6), mentre è stato ritenuto in giurisprudenza, argomentando dall'art. 6, lett. b), legge n. 59, che la cooperativa o il consorzio di produttori agricoli possa vendere non solo i prodotti ottenuti negli impianti sociali, ma anche quelli ricavati dai fondi degli associati (7); tuttavia, le cooperative il cui statuto consenta l'ingresso a soci non produttori agricoli (così dette a struttura aperta) incorrono nella decadenza dall'autorizzazione, stante la perdita da parte del soggetto autorizzato della qualità di produttore agricolo (8).

Nella domanda per l'autorizzazione in argomento, l'interessato deve indicare le proprie generalità, la specifica qualifica di produttore agricolo e gli estremi di ubicazione del fondo di produzione, precisando i prodotti di cui intende praticare la vendita, nonché le modalità di effettuazione della medesima vendita e cioè se permanentemente o meno e se in posti stabiliti dall'autorità comunale o in sedi di proprietà privata, al fine di consentire in ogni caso l'individuazione del luogo di vendita.

Peraltro, nell'ipotesi in cui si intenda svolgere la vendita su area pubblica, il rilascio dell'autorizzazione deve avvenire contemporaneamente a quello della concessione di occupazione di suolo pubblico; se, infatti, la concessione non potesse essere rilasciata, sarebbe, conseguentemente ma inevitabilmente, precluso il rilascio dell'autorizzazione (9).

L'autorizzazione comunale viene revocata (impropriamente l'art. 6 della legge in esame parla di ritiro), allorché l'agricoltore perda la qualità di produttore agricolo, venda prodotti non provenienti dai propri fondi, oppure sia condannato per uno dei delitti che, ai sensi dell'art. 5, ostano alla concessione della stessa autorizzazione.

2.2. - Ambito territoriale dell'autorizzazione comunale.

La vendita diretta da parte degli agricoltori è consentita in tutto il territorio della Repubblica.

Infatti, con la modifica apportata dalla l. 14 giugno 1964, n. 477, è stato eliminato il vincolo, precedentemente stabilito, del collegamento tra il luogo di produzione e quello di vendita, per cui la vendita agevolata viene estesa a tutto il territorio dello Stato (10).

Si deve aggiungere che, con l'articolo unico della l. 26 luglio 1965, n. 976, l'espressione «sede stabile» contenuta nel titolo della legge n. 59 del 1963 è stato autenticamente interpretato nel senso che si riferisce semplicemente alla indicazione e precisazione della località in cui il produttore diretto agricolo intenda effettuare la vendita e non comporta per lo stesso obbligatoriamente il possesso e l'uso di locali, chioschi, baracche e simili stabilmente fissati al suolo.

(2) Cons. Stato, Sez. V, 26 febbraio 1982, n. 156, in *Cons. Stato*, 1982, I, 135.

(3) V. Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 1973, n. 533, *ivi*, 1973, I, 771.

(4) V. T.A.R. Emilia-Romagna 14 agosto 1984, n. 318, in *Trib. amm. reg.*, 1984, I, 3093.

(5) V. Cons. giust. amm. Reg. sic. 4 febbraio 1985, n. 19, in *Giur. agr. it.*, 1986, 103 ss., con nota di LA MEDICA D., *In tema di vendita diretta dei prodotti del fondo da parte degli agricoltori* e in *Giur. it.*, 1986, III, 7, 246, con nota di DI GIOVANNI G., *Vendita diretta dei prodotti agricoli ed elusione fiscale*; *Id.*, 2 giugno 1983, n. 74, in *Cons. Stato*, 1983, I, 854.

(6) T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, 15 settembre 1983, n. 378, in *Trib. amm. reg.*, 1983, I, 3188.

(7) T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Bologna, 12 febbraio 1981, n. 56, in

Trib. amm. reg., 1981, I, 1283.

(8) T.A.R. Umbria, 11 maggio 1977, n. 226, in *Trib. amm. reg.*, 1977, I, 2308.

(9) T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 22 aprile 2002, n. 3644, in *Trib. amm. reg.*, 2002, I, 1752 e in questa Riv., 2004, 126.

(10) V., in senso conforme: Cons. Stato, Sez. V, 29 gennaio 1982, n. 66 e 24 ottobre 1980, n. 871, in *Cons. Stato*, rispettivamente, 1982, I, 34 e 1980, I, 1352; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 23 marzo 2000, n. 317, in questa Riv., 2001, 277 ss., con nota di CARDILLO M., *In tema di vendita diretta di carni macellate da parte di agricoltori produttori diretti*. In senso contrario, v.: T.A.R. Veneto, Sez. III, 13 marzo 2002, n. 1060, *ivi*, 2004, 125; *Id.*, 26 settembre 1985, n. 643, in *Trib. amm. reg.*, 1985, I, 3748, che non tengono presente la modifica apportata dalla citata legge n. 477 del 1964.

La possibilità di vendere i prodotti provenienti da aziende agricole «in tutto il territorio della Repubblica» è stata espressamente ribadita dall'art. 4, co. 1, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, sull'orientamento e modernizzazione del settore agricolo.

2.3. - La vendita di carni macellate.

La giurisprudenza si è più volte soffermata sulla vendita di carni macellate da parte degli agricoltori, anche per i cospicui profitti economici del relativo commercio. In proposito è stato affermato che per la macellazione, la lavorazione, la conservazione e la vendita di carni effettuate dagli agricoltori relativamente ad animali di qualsiasi specie allevati dai medesimi, non è richiesta l'apposita licenza di commercio (11).

In particolare, è stata considerata ininfluenza la distinzione tra animali di piccola e grossa taglia (12), a condizione che le relative operazioni vengano svolte attraverso un'organizzazione connessa e dipendente dal ciclo produttivo dell'allevamento proprio dell'impresa agricola (13); pertanto, mentre è stata consentita la vendita di insaccati (14), è stata negata l'autorizzazione per la vendita di carni cotte (nella specie, polli) (15).

Il fatto che l'agricoltore debba far ricorso ai pubblici macelli per le successive fasi di commercializzazione del prodotto, non è stato ritenuto un ostacolo alla comprensione nell'ambito della legge n. 59 della vendita di carni macellate, perché la macellazione costituisce l'attività di trasformazione dei prodotti di allevamento che è certamente connessa con quella agricola, anche se viene svolta mediante l'uso di organizzazioni che eccedono la disponibilità del singolo agricoltore (16). D'altra parte, le norme relative all'obbligo di utilizzare i pubblici macelli perseguono finalità igienico-sanitarie, ma non valgono a spezzare la connessione esistente tra prodotto finito ed allevamento (17).

Per quanto concerne l'idoneità, sotto il profilo igienico-sanitario, dei locali da adibire alla vendita di carni macellate, è stato riconosciuto al veterinario comunale (ora alla A.S.L.) il relativo potere in materia, ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. 11 febbraio 1961, n. 264 (18); è stato, comunque, escluso che i suoi accertamenti, di carattere essenzialmente tecnico, si concretino in un parere in senso proprio, come tale incidente sulla formazione della volontà dell'autorità comunale, e perciò il vizio derivante dalla sua mancata preventiva acquisizione può essere rimosso in via di sanatoria (19).

Non si è mancato, poi, di precisare che, nell'ipotesi in cui l'allevamento sia preordinato esclusivamente alla vendita e le relative strutture siano intese prevalentemente alla trasformazione del prodotto, si è in presenza di un'attività industriale (20).

È stato, infine, escluso che per la definizione dell'attività agricola possa farsi ricorso a concetti elaborati ed affermati nel settore tributario, in quanto non si è ravvisato alcun rapporto tra il regime fiscale della vendita dei prodotti agricoli e quello commerciale (21).

3. - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo previsti dal d.lgs. n. 228 del 2001.

Il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, sulla riforma della disciplina relativa al settore del commercio, emanato a seguito di delega della l. 15 marzo 1997, n. 59, non trova applicazione, per espressa previsione dell'art. 4, n. 2, lett. d), alla vendita diretta di prodotti agricoli.

Della materia si occupa, invece, il d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, sull'orientamento e modernizzazione del settore agricolo, emanato a seguito della delega di cui all'art. 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57, che contiene alcune disposizioni che si rivelano come puntualizzazioni della precedente disciplina e come recepimento della giurisprudenza in materia.

In particolare, all'art. 4, si prevede che la vendita diretta da parte degli agricoltori è consentita per i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, per cui viene accantonato il criterio, inserito nella precedente legislazione, dell'esclusività della provenienza dei prodotti dai fondi dell'agricoltore interessato.

Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendano vendere direttamente i prodotti delle proprie aziende, viene richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese.

Per la vendita diretta in forma itinerante, si richiede la previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e l'esercizio della vendita è consentito al decorso del termine di trenta giorni dal ricevimento della medesima comunicazione.

Viene, poi, precisato che in questa comunicazione debbono essere indicati, oltre le generalità del richiedente, l'iscrizione nel registro delle imprese e gli estremi di ubicazione dell'azienda, la specie dei prodotti di cui si intende effettuare la vendita e le relative modalità, ivi compreso il commercio elettronico.

Per la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico la menzionata comunicazione deve essere indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita; per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, la comunicazione deve contenere anche la richiesta di assegnazione del posteggio (22).

Con opportuna disposizione, diretta ad eliminare ogni dubbio sulla portata delle vendite dirette, si prevede che le particolari disposizioni in materia trovano applicazione anche per la vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli o zootecnici, purché siano finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

Ampliando la disposizione già contenuta nell'art. 6 della legge n. 59 del 1963, si prevede anche che non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto in

(11) V. Cons. Stato, Sez. II, 24 gennaio 1979, n. 1471/77, in *Cons. Stato*, 1981, II, 222; Cons. giust. amm. Reg. sic. 4 febbraio 1985, n. 19, cit.; T.A.R. Veneto 25 ottobre 1977, n. 855 e T.A.R. Lazio, Sez. II, 20 aprile 1977, n. 210, in *Trib. amm. reg.*, 1977, I, rispettivamente 3765 e 1508.

(12) V. Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 1980, n. 1001, in *Cons. Stato*, 1980, I, 1352.

(13) V. Cons. Stato, Comm. spec., 6 novembre 1978, n. 447/78, in *Cons. Stato*, 1980, I, 126.

(14) V. T.A.R. Abruzzo, Sez. Pescara, 24 febbraio 1981, n. 17, in *Trib. amm. reg.*, 1981, I, 1359.

(15) V. Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 1973, n. 553, in *Cons. Stato*, 1973, I, 771; T.A.R. Emilia-Romagna 14 agosto 1984, n. 318, in *Trib. amm. reg.*,

1984, I, 3093.

(16) Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 1980, n. 871, cit.

(17) T.A.R. Umbria 18 gennaio 1978, n. 4 e 11 maggio 1977, n. 266, in *Trib. amm. reg.*, rispettivamente 1978, I, 1062 e 1977, I, 2308.

(18) V. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 11 novembre 1976, n. 114, in *Trib. amm. reg.*, 1977, I, 120.

(19) V. T.A.R. Umbria 11 maggio 1977, n. 226, cit.

(20) V. T.A.R. Lombardia Sez. III, 15 giugno 1984, n. 177, in *Trib. amm. reg.*, 1984, I, 2590.

(21) V. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 17 novembre 1976, n. 144, in *Trib. amm. reg.*, 1977, I, 120.

(22) V. giurisprudenza citata alla nota (9).

materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività; tale divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

4. - L'estensione della particolare disciplina ad enti ed associazioni.

Finalmente si giunge alla l. 7 marzo 2003, n. 38, che, con formulazione di ampia portata, ha delegato il Governo a completare il processo di modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell'agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste. L'anzidetta legge, per quanto concerne il nostro tema, all'art. 1, co. 2, lett. *ee*), stabilisce il criterio di «equiparare, ai fini dell'attività di vendita di cui all'art. 4, co. 8, del d.lgs. n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni di persone».

In stretta adesione al riferito criterio, l'art. 4 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, prevede che: «La disciplina amministrativa di cui all'art. 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, si applica anche agli enti ed associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli».

In effetti, il testo della menzionata norma predisposto dal Governo era diverso e di contenuto più articolato; precisamente prevedeva l'applicazione della disciplina anche a favore degli enti e delle associazioni senza scopo di lucro ed escludeva l'obbligo della comunicazione al Sindaco per le ipotesi di vendita di prodotti agricoli, da parte degli imprenditori agricoli e degli enti ed associazioni senza scopo di lucro, in occasioni di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico, ambientale, politico o per la promozione di prodotti agricoli, nonché di vendita che sia effettuata all'interno dell'azienda.

È evidente che la formulazione proposta non si rivelava rispettosa dei criteri fissati nella legge di delega, per cui correttamente il testo definitivo ha eliminato ogni possibile dubbio di eccesso di delega.

Va, comunque, segnalato che la norma approvata, su suggerimento della Commissione parlamentare, ha precisato che le vendite in argomento devono essere effettuate «direttamente» da enti ed associazioni; in tal modo, invero, si riporta il beneficio nell'ambito dei suoi confini originari, impedendo che della stessa norma di favore possano avvalersi operatori commerciali che con i produttori agricoli abbiano solo un labile e remoto collegamento. □

Attività agromeccanica ed impresa agricola

di FERDINANDO ALBISINNI

1. Un cantiere aperto. - 2. La manutenzione del verde e le altre attività agromeccaniche. - 3. Le attività di servizi per le imprese in agricoltura. - 4. Le attività agromeccaniche per connessione. - 5. Profili di qualificazione.

1. - Un cantiere aperto.

La relazione peculiare tra legge delega e decreti legislativi di orientamento in agricoltura, per la quale la legge delega introduce, accanto a principi e criteri direttivi (spesso peraltro indeterminati) (1), disposizioni precettive di immediata efficacia (2), e il decreto legislativo talvolta, anziché dettare discipline applicative o di dettaglio, si limita a riprodurre formule già contenute nella delega, si arricchisce di un ulteriore episodio con l'art. 5 del decreto legislativo n. 99 del 2004, dedicato all'attività agromeccanica.

È sufficiente confrontare la lettera *ff*) dell'art. 1 della legge delega con l'art. 5 del decreto delegato (3), per constatare che sul piano delle definizioni il secondo riproduce il primo, con alcune integrazioni ma senza disposizioni attuative, e sul piano della regolamentazione il decreto delegato omette l'adozione di qualsivoglia specifica disciplina.

In realtà, più che di *legislatore timido* nell'esercitare l'ampia delega assegnata – come si è avuto altra volta occasione di rilevare in riferimento alle disposizioni dei decreti delegati del 2001 sul territorio agricolo (4) – siamo innanzi ad un *cantiere aperto*, sorta di architettura spontanea, per successive addizioni, che opera in ragione di obiettivi e bisogni, ma non dispone di condivise tavole di progetto predisposte *ex ante*.

Ancora una volta, il processo riformatore della disciplina dell'agricoltura si colloca all'interno di quel modello che è stato definito *diritto al presente* (5), legislazione del cambiamento, del pragmatismo e dell'innovazione, dimensione in cui il presente si dilata a comprendere il futuro (6), con una dichiarata provvisorietà dell'atto di normazione, assunto come anticipazione tentativa e non necessariamente come conclusa disciplina.

Il *cantiere agricolo* si è aperto alla fine degli anni '90, alla dichiarata ricerca di nuove linee di organizzazione dell'intervento pubblico, dopo due decenni in cui (acquisita la riforma dei patti agrari con la legge n. 203 del 1982) la legislazione sembrava esaurirsi in pedissequa applicazione delle disposizioni comunitarie, ovvero in posizione di minuti benefici difficilmente riducibili a sistema (7).

La legge n. 449 del 1997 (8), all'interno di un complesso intervento di governo dell'economia, all'art. 55, commi 14 e 15, ha attribuito all'esecutivo un'ampia delega legislativa, finalizzata all'accrescimento delle capacità concorrenziali del *sistema agro-alimentare* ed intesa a favorire il rafforzamento strutturale delle imprese agricole e l'integrazione economica della *filiera agro-industriale*; dunque con una logica che fa perno non sulla singola impresa isolatamente considerata, ma sulla relazione sistemica, orizzontale e verticale, fra più imprese anche di differenziata natura e qualificazione.

(1) Come ha sottolineato M. GOLDONI, *Commento all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, I, 214: «È facile constatare la mancanza di una chiara distinzione tra "principi" e "criteri direttivi", da un lato, e oggetto della delega, dall'altro».

(2) Per indicazioni sul rapporto tra legge delega e decreto delegato in generale, con specifica attenzione alla legge delega ed ai decreti del 2001 in materia agricola, sia consentito rinviare al mio *Territorio e impresa agricola di fase nella legislazione di orientamento*, in questa *Riv.*, 2001, 565.

(3) La lettera *ff*) dell'art. 1 della legge delega n. 38/2003 colloca fra i principi e criteri direttivi assegnati ai decreti delegati quello di: «*ff*) definire e regolamentare l'attività agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su fondi agro-forestali nonché le operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti».

L'art. 5 del decreto legislativo n. 99/2004 recita: «*Attività agromeccanica*. 1. È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei pro-

dotti per garantire la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta».

(4) *Il territorio nel prodotto e nel mercato. Regole e principi nella legislazione di orientamento*, in *Attività agricole e legislazione di orientamento*, Atti del Convegno di Macerata del 21 settembre 2001, a cura di F. Adornato, Milano, 2002, 49.

(5) Così M.R. FERRARESE, *Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni*, Bologna, 2002.

(6) V., ancora, M.R. FERRARESE, *Il diritto al presente*, cit., p. 73, ed il richiamo li operato alle suggestive pagine di OST, *Le temps du droit*, Paris, 1999; e cfr. le ricerche di N. IRTI, che muovendo da riflessioni sullo spazio (sistematizzate in *Norma e luoghi - Problemi di geo-diritto*, Bari-Roma, 2001), ha sottolineato come il processo di normazione si connota sempre di più in ragione di una *simultaneità*, nella quale «il tempo si muta in categoria artificiale, manovrabile dalla volontà umana» (così l'A. in *Le categorie giuridiche della globalizzazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 626, a p. 629 e 632 – corsivi nel testo originale).

(7) Cfr. L. COSTATO, *La delega*, in *Commentario ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 226 e 227*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, I, 471.

(8) L. 27 dicembre 1997, n. 449, «Misura per la stabilizzazione della finanza pubblica».

Il successivo decreto legislativo n. 173 (9), adottato nel 1998 in sede di esercizio della delega conferita dalla legge n. 449/1997, ricorre a formule di incerta struttura tecnica, quale quella di cui all'art. 7, rimasta inattuata in ragione delle censure mosse dalla Commissione europea, sul «marchio identificativo della produzione nazionale», o quella di cui all'art. 9, che ha qualificato agricole le attività di allevamento equino «svolte in connessione con l'azienda agricola» introducendo una singolare connessione, che non risolveva appieno l'annoso problema della qualificazione, agricola o meno, delle diverse attività di allevamento di cavalli in ragione della loro destinazione (10). Pur in un quadro di incertezze di formulazione e di effettiva implementazione, il decreto legislativo del 1998 si caratterizza tuttavia per l'ambizione di intervento sull'intero sistema agro-alimentare, e così spazia dagli accordi interprofessionali, agli interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e di commercializzazione, ai servizi alle imprese, all'estensione di patti territoriali, contratti di programma e contratti di area anche alle imprese agricole e della pesca ed ai loro consorzi.

All'interno di questa tensione sistemica il decreto del 1998 introduce, all'art. 1, in un titolo dedicato in generale al «Contenimento dei fattori di produzione», un'espressa considerazione delle *imprese agromeccaniche*, come tali considerando le imprese «che effettuano, a favore delle imprese agricole (...) prestazioni risultanti da documentazione attestante le lavorazioni eseguite, rilasciate dalle stesse imprese agricole» (11), ed estende a queste *imprese agromeccaniche* le agevolazioni fiscali sul carburante accordate alle imprese agricole.

L'applicazione di un'aliquota ridotta per il carburante utilizzato per lavori agricoli, anche in favore dei contoterzisti, era prevista già dalla legislazione anteriore (12), ma il decreto del 1998 generalizza la previsione, collega espressamente il beneficio all'esistenza di un documentato rapporto con le imprese agricole beneficiarie di tali servizi (che diventano dunque il canone al quale è commisurato

il beneficio), ed introduce nell'ordinamento la formula di *imprese agromeccaniche*, in prosieguo ripresa dalla successiva legislazione tributaria (13), sostituendola alle precedenti e meno significative formule di «impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche» prevista dal codice della strada (14), o di «industrie agromeccaniche» prevista dalla tariffa professionale per i periti agrari (15).

Lo stesso decreto del 1998, all'art. 4, espande l'applicazione della disciplina previdenziale propria delle attività agricole ai lavoratori, pur se dipendenti da imprese non agricole, addetti «ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta», nonché ai lavoratori dipendenti da «imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboscamento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività» (16).

Già dal 1979 la legislazione previdenziale (17) aveva esteso l'area di applicazione della disciplina previdenziale ed assistenziale agricola anche ai lavoratori non dipendenti da aziende agricole, ma comunque destinati a servizi territoriali od ambientali (quali i dipendenti da amministrazioni pubbliche, loro appaltatori o concessionari, consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento, per opere di forestazione, rimboscamento o controllo delle acque; ed i dipendenti da imprese che si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica e all'esercizio controllato della caccia), nonché ai dipendenti di imprese non agricole, singole od associate, se addetti ad attività di raccolta dei prodotti agricoli. La legge del 1979 aveva dunque ampliato l'area dell'agrarità nella disciplina previdenziale, ma in una logica ambientale più che di servizi produttivi alle imprese, con la sola eccezione delle attività di raccolta, che – come è noto – vedevano il largo ricorso a manodopera occasionale, cui si intendeva garantire un'essenziale copertura assicurativa e previdenziale a costo ridotto.

Il decreto n. 173 del 1998, estendendo la disciplina previdenziale agricola anche ai dipendenti di imprese non

(9) D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

(10) L'art. 9 del decreto legislativo n. 173/1998 recita: «*Imprenditori agricoli*. 1. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola».

(11) L'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 173/1998 recita: «Art. 1. (*Disposizioni in materia di risparmio energetico e di contenimento dei costi*) 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la concessione dell'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta agli esercenti l'attività agricola iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché alle aziende agricole delle istituzioni pubbliche ed ai consorzi di bonifica e di irrigazione nell'ambito delle rispettive attività istituzionali; spetta altresì alle *imprese agromeccaniche* che effettuano, a favore delle imprese agricole iscritte nel predetto registro, prestazioni risultanti da documentazione attestante le lavorazioni eseguite, rilasciate dalle stesse imprese agricole».

(12) V. già la tabella A, allegata al r.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, nel testo modificato dal d.l. 23 ottobre 1964, n. 989, che consentiva l'utilizzazione di benzina in esenzione di imposta per le mietitrebbie anche se «siano adibite a lavori per conto di terzi», ed in prosieguo la tabella A, allegata al d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, che consentiva l'utilizzazione di gasolio con applicazione di un'aliquota ridotta per «impieghi nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica» senza stabilire limitazioni in ragione dell'utilizzo diretto o per conto terzi, prevedendo limiti solo per l'utilizzo della benzina a tariffa agevolata (ferma la già richiamata esenzione per le mietitrebbie).

(13) V. l'art. 2, comma 2, del d.m. 14 dicembre 2001, n. 454, «Regola-

mento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica», e l'art. 1, comma 1, del d.m. 26 febbraio 2002, sulla «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa».

(14) V. il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada», in particolare all'art. 110, comma 2, ed il d.p.r. 16 dicembre 1995, n. 495, «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», quanto all'immatricolazione ed alla carta di circolazione delle macchine agricole.

(15) V. l'art. 59 del d.m. 15 maggio 1993, n. 372, «Regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari».

(16) L'art. 4, comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 173/1998 recita:

«1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, alla lettera *d*) dopo le parole «di prodotti agricoli» sono aggiunte le parole: «nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta».

2. All'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente lettera: «*e*) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboscamento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività».

(17) L'art. 6 della l. 31 marzo 1979, n. 92, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi»; sul conflitto fra Stato e nascenti ordinamenti regionali circa la qualificazione previdenziale dei lavori di manutenzione ambientale, che è all'origine di questa legge, e che si è tradotto anche in un giudizio di legittimità costituzionale di una legge della Regione Toscana, v. la mia nota *Dialoghi fra fonti intorno alla "Agricoltura"*, in *Nuovo dir. agr.*, 1982, 558.

agricole addetti alla cernita, pulitura ed imballaggio dei prodotti, e ad attività di manutenzione agraria (e non più solo forestale), non si limita ad ampliare quantitativamente l'area dei destinatari della disciplina, ma muove in direzione del sostegno ad attività integrative di quelle produttive agricole, qualitativamente diverse da quelle connotate solo in senso ambientale.

Una serie di disposizioni disegna insomma, già nel 1998, attività di servizi per le imprese agricole, e vere e proprie imprese di servizi di manutenzione agraria e forestale, ed a tali attività e servizi riconosce carattere agricolo, in ragione della relazione di servizio con le imprese agricole, pur se soltanto ai limitati fini dell'inquadramento previdenziale e del trattamento fiscale degli acquisti di carburante. D'altro canto – come è stato da tempo posto in evidenza da alcuni studiosi (18) – le leggi speciali, fiscali e previdenziali, hanno spesso anticipato indicazioni innovative, in prosieguo accolte nella stessa costruzione civilista dell'impresa agricola.

Il *cantiere agricolo* ha proseguito i lavori con la prima legislazione di orientamento, anch'essa orientata in direzione di una valorizzazione dei profili sistemici nell'attività delle imprese e nella loro relazione (19), tanto da attribuire capacità identitaria alla cura anche di una sola fase necessaria del ciclo biologico, con significativa discontinuità rispetto a risalenti e consolidate concettualizzazioni, enunciate sin dai primi commenti al codice civile e largamente condivise dalla dottrina, oltre che dalla giurisprudenza. Secondo risalenti insegnamenti, invero, per coltivazione del fondo ai sensi del testo originale dell'art. 2135 c.c. doveva infatti intendersi il «complesso unico ed inscindibile del ciclo dei lavori svolti dall'agricoltore per conseguire i prodotti immediati e diretti della terra, dalla rottura del suolo al raccolto» (20); sicché ancora di recente (ma prima della riforma dell'art. 2135 c.c.) è stato autorevolmente affermato: «Non esiste impresa agricola senza una attività di coltivazione del fondo che abbracci un intero ciclo biologico, e pertanto non è attività agricola quella riguardante singole attività che non comprendono l'intero ciclo di produzione» (21).

La rilevante novità così introdotta ha manifestato ben presto la propria capacità espansiva anche ad aree

dell'ordinamento diverse da quelle di stretto ambito civilistico; sicché anche l'INPS ha riconosciuto, applicando alla disciplina previdenziale le novità conseguenti alla riforma dell'art. 2135 c.c.: «La formulazione della norma comporta che, con riguardo all'attività di coltivazione del fondo, viene ad essere superata la precedente nozione che si riferisce al complesso unico ed inscindibile del ciclo dei lavori svolti dall'agricoltore per conseguire prodotti immediati e diretti della terra (dalla rottura del suolo al raccolto)» (22).

La seconda legislazione di orientamento, con la legge delega del 2003 ed il decreto legislativo del 2004, ha introdotto altri significativi materiali nel *cantiere* (23), tuttora occupato dal progetto di codice agricolo (24), e che probabilmente riceverà nuove componenti a piè d'opera con la proposta di riapertura dei termini della delega.

Al centro degli interventi rimane in ogni caso l'impresa agricola, sotto più profili: quello oggettivo di ridefinizione dei contenuti delle attività essenzialmente agricole e di quelle agricole per connessione (25), quello soggettivo delle diverse figure di impresa, quello sistemico (o a-sistemico, secondo le diverse letture dell'intervento del legislatore della delega) legato all'introduzione di una pluralità di soggetti, variamente considerati od equiparati ad imprenditori agricoli (26).

2. - La manutenzione del verde e le altre attività agromeccaniche.

In questo *cantiere*, ormai pluriennale, si collocano le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo n. 99/2004, e con esse il tema, già presente nelle precedenti misure – come si è ricordato – dei *servizi per le imprese agricole*, e più in generale delle attività di organismi ausiliari a queste imprese.

La natura additiva del processo (il *cantiere*, appunto) è confermata dalla circostanza che il testo contenuto nell'art. 5 del decreto legislativo è frutto dell'iniziativa del Senato ed è stato introdotto nel corso dell'esame da parte della competente Commissione (27), laddove l'originario testo governativo aveva contenuto tutt'affatto diverso, disegnando un regime tributario speciale per le *imprese agromeccaniche*, peraltro in assenza di

(18) Per ampi riferimenti v. P. MASI, *Attività agricole ed attività «connesse»*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, II, 573; Id., *Le attività connesse*, in N. IRTI, *Manuale di diritto agrario italiano*, Torino, 1978, p. 89; E. ROMAGNOLI, *L'impresa agricola*, Torino, 1986; Id., *Nuova rassegna di giurisprudenza sul codice civile*, sub art. 2135, Milano, 1994.

(19) Come ben sottolineato da A. JANNARELLI, *L'impresa agricola nel sistema agro-industriale*, in questa Riv., 2002, 213.

(20) E. BASSANELLI, *Dell'impresa agricola*, in *Commentario al codice civile*, a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1943, ricordato da M. GOLDONI, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, diretto da L. COSTATO, 3ª ed., Padova, 2003, 114, il quale pone in evidenza anche le analoghe posizioni della giurisprudenza sul punto; in senso conforme v. M. BIONE, *L'imprenditore agricolo*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. GALGANO, II, Padova, 1978, 478; per ulteriori riferimenti sulle posizioni della dottrina anteriore alla novella del 2001, e sulle novità conseguenti all'adozione di una nozione di agrarietà che considera sufficiente la cura anche di una sola fase necessaria del ciclo biologico, sia consentito rinviare al mio *Distretti e impresa agricola di fase*, Viterbo, 2002.

(21) Così G. GALLONI, *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola e dell'ambiente*, Napoli, 1999. Unità e inscindibilità delle attività di coltivazione sono state affermate quali requisiti necessari anche in riferimento al più recente criterio del ciclo biologico; v. A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, 5ª ed., Torino, 2003, 89: «Infine, l'attenzione al ciclo biologico implicava che l'attività agricola non potesse connotarsi per un solo atto sia pure qualificato, dovendo riconoscere che la coltivazione non ammette un unico atto isolato – l'arare, il seminare, il diserbare, il raccogliere – ma implica sempre una *attività* nella quale i predetti atti si inseriscano costi-

tuendone momenti particolari concettualmente sottordinati.

(22) INPS, circolare n. 34 del 7 febbraio 2002.

(23) Basta pensare alle nuove disposizioni in materia di imprenditore agricolo professionale e di società, su cui v. in questa Riv., *infra*, A. GERMANÒ e L. COSTATO, ed in materia di accordi interprofessionali, su cui v. A. JANNARELLI, in questa Riv., *infra*.

(24) La delega per l'adozione del codice agricolo, quale assegnata dall'art. 1, comma 3, della legge delega n. 38 del 7 marzo 2003, scadrà soltanto il 29 marzo 2005.

(25) Sull'art. 2135 c.c., nuovo testo, quale modificato dal decreto legislativo n. 228/2001 v. per tutti, con ampi richiami, A. GERMANÒ, *L'impresa agricola*, in questa Riv., 2001, 504; E. CASADEI, *Commento agli artt. 1-2 sull'impresa agricola del decreto di orientamento e modernizzazione del settore agricolo*, in *Commentario a I tre «Decreti orientamento» della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo*, diretto da L. COSTATO, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2001, 668; M. GOLDONI, *Commento all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001*, n. 228, in *Riv. dir. agr.*, 2002, I, 213.

(26) Una rilettura originale, che risolve in chiave sistemica le aporie dei decreti di orientamento del 2001, quanto alle diverse figure di imprese agricole, «equiparate» e «considerate», in A. JANNARELLI, *L'impresa agricola nel sistema agro-industriale*, cit.

(27) Sui lavori delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni e sulle modifiche introdotte in tali sedi v. la Relazione 25 marzo 2004 al decreto legislativo, pubblicata nel sito del Mipaf; da tale Relazione si apprende che il Senato aveva anche proposto la «estensione di talune agevolazioni agricole all'attività agromeccanica» ma tale proposta non è stata accolta «in quanto recante oneri per il bilancio dello Stato».

previa definizione delle imprese cui applicare tale regime (28).

In altre parole, l'originaria proposta del governo affrontava il tema della regolamentazione delle imprese agromeccaniche, ma non quello della definizione di tale attività (anch'esso previsto dalla delega, e costituente logico presupposto da qualsivoglia regolazione), rinviando implicitamente alla definizione di imprese agromeccaniche ricavabile dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 173 del 1998. Il testo governativo richiamava infatti la formula del 1998 quanto alle «imprese agromeccaniche che effettuano prestazioni a favore delle imprese agricole iscritte nel registro delle imprese» (29), e così in qualche modo operava un'equiparazione tra attività e soggetti, laddove la legge delega del 2003 non aveva investito il profilo soggettivo dell'impresa, ma quello oggettivo dell'attività: attività agromeccanica è la formula introdotta dalla legge delega, formula non conosciuta in quanto tale dalla precedente legislazione che – come già ricordato – aveva se mai fatto riferimento ad imprese agromeccaniche. Il decreto del 1998, tuttavia, aveva oggetto limitato alle sole agevolazioni per l'acquisto di carburante e non investiva il tema più generale dell'individuazione e qualificazione di tali imprese; sicché appariva evidente la confusione disciplinare sottesa alla proposta governativa del 2003 di introduzione di un regime fiscale per soggetti non esattamente individuati dall'ordinamento, e con riferimento soltanto ad alcune delle attività svolte da tali soggetti: quelle in favore delle imprese agricole iscritte nel registro delle imprese. Le attività, in ipotesi, svolte in favore di imprese agricole non iscritte nel registro delle imprese (30), sarebbero state soggette ad un diverso e più oneroso regime; con immaginabili esiti di incertezza applicativa dell'intero sistema. Innanzi alle censure all'approccio adottato, il governo aveva pertanto rimosso qualunque disposizione in argomento dal testo presentato alle Camere.

Il Senato non ha condiviso la scelta di non dare attuazione alla delega in argomento, ed ha ritenuto necessario affrontare anzitutto i profili definatori, introducendo la disposizione qui in commento, che definisce l'attività agromeccanica come tale, oggettivamente intesa, secondo la formula della delega, senza investire i profili di qualificazione dell'impresa che svolge questa attività. Il Senato ha altresì proposto l'introduzione di alcune norme generali sulla disciplina tributaria dell'attività agromeccanica così definita, ma queste – come già ricordato – non sono state recepite nel testo finale per mancanza di copertura finanziaria. La paternità parlamentare dell'articolato, sia della legge delega (31) che

del decreto delegato, contribuisce a spiegare la prossimità delle formule utilizzate, quasi coincidenti salvo alcune significative integrazioni.

Anche in ragione del percorso normativo surrichiamato, appare ancor più evidente la peculiarità dell'unico oggetto nuovo introdotto dal decreto legislativo rispetto alla legge delega e l'apparente contraddittorietà con il disegno complessivo.

Il decreto aggiunge fra le attività qualificate come agromeccaniche la «manutenzione del verde», non prevista dalla legge delega.

A differenza delle altre attività elencate nella legge delega e nel decreto delegato, la manutenzione del verde non costituisce un'attività di servizio per le imprese agricole, e si rivolge piuttosto ad una clientela urbana o comunque non agricola.

L'inserimento di questa previsione, operato nel corso del dibattito parlamentare ma non presente nel testo originariamente proposto dal governo, potrebbe essere inteso, ad una prima lettura, come risposta lobbistica al consolidato orientamento giurisprudenziale, che da tempo ed in più occasioni ha negato natura di attività agricola alla manutenzione di parchi e giardini (32).

In realtà, la collocazione delle attività di manutenzione del verde nell'ambito di una considerazione unitaria con le attività di servizi per le imprese agricole (in ragione evidentemente di obiettivi elementi di somiglianza tra gli aspetti organizzativi di tali attività, pur in presenza di una finalizzazione e destinazione ben diverse), si limita a riprendere le indicazioni del decreto legislativo n. 173 del 1998, per il quale – come già ricordato – sono qualificati agricoli a fini previdenziali, fra gli altri, i rapporti di lavoro del personale dipendente dalle «imprese che effettuano lavori e servizi (...) di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde» (33).

La questione è piuttosto un'altra: occorre infatti accertare se l'aver collocato in generale, e non soltanto ai fini della disciplina previdenziale ed assicurativa, l'attività di manutenzione del verde all'interno dell'attività agromeccanica, comporti conseguenze in ordine alla qualificazione dell'impresa che svolge tale attività, ed alla disciplina dell'attività medesima in settori dell'ordinamento diversi da quello fiscale e previdenziale.

Le scelte operate nel decreto delegato non sembrano consentire di formulare risposte esaustive a tale quesito, e sembrano piuttosto confermare la già rilevata provvisorietà dell'atto di normazione.

Sul piano applicativo, giova rilevare come – in esito alla riforma dell'art. 2135 c.c. – l'espansione della categoria delle attività connesse, sino a comprendere espressamente quelle di servizi svolte con l'utilizzazione prevalen-

(28) L'art. 4 dell'originario testo di decreto delegato preparato dal governo, datato 16 settembre 2003, recitava: «(Attività agromeccanica) 1. Il reddito delle imprese agromeccaniche che effettuano prestazioni a favore delle imprese agricole iscritte nel registro delle imprese, relative alle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, è determinato sulla base del carburante che le stesse consumano nell'anno, secondo parametri stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto».

(29) V. *supra* nota 11.

(30) Sulla non obbligatorietà per le imprese agricole dell'iscrizione nel registro delle imprese anche dopo la prescrizione introdotta dall'art. 2 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, v. R. MODICA, *Commento all'art. 2*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, I, 236.

(31) Anche la lettera ff) dell'art. 1 della legge delega è stata introdotta in sede parlamentare, aggiungendola all'originario disegno di legge governativo.

(32) Per un'ampia ricognizione delle posizioni della giurisprudenza, che pur essendo pervenuta a riconoscere natura agricola alle attività vivai-

stiche intese come coltivazione sul proprio fondo di piante, anche a vivaio (v. Cass. 16 novembre 1968, n. 3742, in *Riv. dir. agr.*, 1969, II, 142), ha continuato a negare carattere agricolo alle attività di manutenzione di parchi e giardini, siccome estranee al novero della attività proprie dell'impresa agricola, v. E. ROMAGNOLI, *Nuova rassegna di giurisprudenza sul codice civile, sub. art. 2135*, Milano, 1994, *Aggiorn. 1994-1997*, Milano, 1998, *Aggiorn. 1998-2000*, Milano, 2001. In senso conforme a tali orientamenti giurisprudenziali, con specifico riferimento ai profili tributari, v. da ultimo Comm. Trib. Centr. 1° marzo 1995, n. 813, in questa *Riv.*, 1995, 448, con nota di A. ORLANDO, *Allevamento e vivaistica: attività agricole o imprese commerciali?*, secondo cui la produzione, la vendita e la messa a dimora delle piante prodotte nei terreni coltivati a vivai da parte di un'impresa agricola devono ritenersi comprese nel normale ciclo agrario e non danno luogo, quindi, a reddito di natura extra agraria, a differenza della progettazione e manutenzione di parchi, giardini, impianti sportivi e simili, perché in tal caso l'imprenditore travalicherebbe i limiti propri della ordinaria redditività dell'azienda agricola.

(33) V. *supra* nota 16.

te di attrezzature aziendali normalmente impiegate nell'attività agricola, e nel contempo l'ormai pacifico riconoscimento della qualifica di imprese agricole alle imprese vivaistiche in ragione del riferimento alla cura di una fase del ciclo biologico, nei fatti dovrebbero ricondurre nell'ambito delle attività agricole per connessione larga parte delle attività di manutenzione del verde, siccome svolte da imprese vivaistiche, così risolvendo molti dei concreti profili disciplinari, sin qui proposti sotto la vigenza del testo storico dell'art. 2135 c.c.

3. - Le attività di servizi per le imprese in agricoltura.

Con l'eccezione delle attività di «manutenzione del verde», le altre attività agromeccaniche si collocano dunque nell'area dei servizi per le imprese agricole, peraltro con un oggetto insieme più ampio e meglio definito rispetto a quello investito dal decreto n. 173 del 1998.

La prima legislazione di orientamento, con la riscrittura dell'art. 2135 c.c., e la recente Riforma di Metà Periodo della PAC (34), hanno lasciato il segno. E la seconda legislazione di orientamento riprende ed espande indicazioni già entrate nell'ordinamento vigente, per il tramite del diritto interno e delle fonti comunitarie.

Invero se «Le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso» rinviano al nucleo della definizione di attività agricola, come introdotta nel 2001 dal nuovo testo dell'art. 2135, e la sistemazione dei fondi agro-forestali assegna rilievo (con formula più ampia di quelle del decreto del 1998) alle attività preparatorie all'esercizio delle attività di impresa agricola (35), la manutenzione dei fondi agroforestali richiama le indicazioni del diritto comunitario sulle pratiche poste a carico dei soggetti beneficiari di politiche ambientali e di estensivizzazione e si colloca all'interno delle linee evolutive della PAC, che da ultimo, con il regolamento sull'aiuto unico n. 1782/2003, hanno espressamente collocato nel novero delle attività agricole quelle di «mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali» (36), attribuendo a queste attività natura omogenea a quella di coltivazione.

Sotto ulteriore profilo, la dimensione sistemica propria dell'art. 5 del decreto legislativo n. 99/2004 appare evidente, ove si consideri che le attività agromeccaniche, come definite da questa disposizione, comprendono, oltre alle operazioni colturali in senso proprio, *a monte* di queste la sistemazione dei fondi e le operazio-

ni preparatorie alla coltivazione, ed *a valle* le operazioni successive alla raccolta finalizzate a garantire la messa in sicurezza ed il conferimento o lo stoccaggio dei prodotti.

Ne risulta confermato un disegno di rete, di *network*, nel quale le imprese agricole operano quale parte di un sistema produttivo, che alimentano e dal quale sono alimentate.

È stata da più parti sottolineata, nelle analisi in chiave economica (37) ma anche giuridica (38), la dimensione sistemica dell'insieme delle imprese operanti nel settore agricolo, ed è stato posto in rilievo come le tendenze della concentrazione strutturale, della specializzazione produttiva e della localizzazione territoriale, abbiano dato luogo a fenomeni per i quali «Talvolta, ad esempio nel caso della zootecnia, si constata che tutto il territorio si specializzi in un certo ciclo produttivo che si completa localmente ma che risulta frammentato a livello delle singole aziende che limitano la loro attività ad un solo stadio stringendo così stretti rapporti di fornitura/acquisto con altre imprese impegnate rispettivamente in stadi successivi o precedenti dello stesso processo produttivo» (39).

Più in generale, gli studi di economia hanno da tempo posto in rilievo le peculiarità dell'organizzazione produttiva in Italia e l'esigenza di analizzare unitariamente, in chiave di efficienza non solo economica, non imprese individualmente considerate, ma sistemi produttivi locali, che della territorialità e della relazione e integrazione fra imprese fanno elemento interno della struttura produttiva ed essenziale strumento della capacità di competere sul mercato, spostando «l'attenzione dall'impresa, come unità di indagine a sé stante, al luogo del quale essa fa parte, cioè all'ambiente socio-territoriale nel quale il processo produttivo si svolge, che diventa così la vera unità di produzione» (40); secondo analisi che, con specifico riferimento all'organizzazione produttiva agricola, muovono dalla considerazione, largamente condivisa, secondo cui «L'intuizione elementare dell'impresa, agricola o agroalimentare che sia, la vede legata al territorio e immersa nella società locale» (41).

Anche sul piano del diritto positivo è possibile rinvenire alcuni segnali: alle regole tradizionali connotate dalla relazione fra *attività* all'interno della *singola impresa* secondo i canoni dell'uniazionalità e unisoggettività, si vanno affiancando previsioni normative originali, che valorizzano la relazione fra *più imprese*, tra loro distinte ma collegate, che attraverso tale relazione acquisiscono

(34) Come è noto, una radicale riforma dei modelli di sostegno finanziario agli agricoltori è stata introdotta dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001; v. L. COSTATO, *La riforma della PAC del 2003 e la circolazione di fondi rustici*, in questa Riv., 2003, 663; Id., *La riforma della PAC del 2003 e i cereali (con particolare riferimento al grano duro)*, in *Nuovo dir. agr.*, 2004, 79; Id., *Sulla natura giuridica del regime di pagamento unico previsto dalla riforma della PAC*, in *Agr. amb. alim.*, 2004, in corso di pubbl.; D. BIANCHI, *La PAC «camaleontica»: riforma del diritto derivato e «controriforma» del diritto primario*, in *Riv. dir. agr.*, in corso di pubbl.; e il mio *Appunti sulla riforma della PAC di metà periodo*, in *Nuovo dir. agr.*, 2004, 99.

(35) Sulle posizioni della dottrina quanto a tali attività preparatorie v. C. LAZZARA, *Impresa agricola. Disposizioni generali*, in *Commentario al codice civile*, a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, a p. 45 e 71; e sulla giurisprudenza v. E. ROMAGNOLI, *Nuova rassegna*, cit., 1994, p. 689 ss.

(36) L'art. 2 del regolamento n. 1782/2003 recita: «Definizioni. Ai fini

del presente regolamento si intende per: ... c) «attività agricola»: la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5».

(37) V. da ultimo, con ampi riferimenti, le relazioni e gli interventi raccolti in *Nuove tipologie di impresa nell'agricoltura italiana*, Atti del XXXIX Convegno di studi - Firenze 12-14 settembre 2002, a cura di SIDA, Milano, 2004, ed ivi, per una ricognizione delle posizioni L. CASINI, *Funzioni sociali dell'agricoltura e nuove tipologie di impresa*, 3.

(38) Cfr. A. JANNARELLI, *Il diritto dell'agricoltura nell'era della globalizzazione*, 2ª ed., Bari, 2003; F. ALBISINNI, *Sistema agroalimentare*, in *App. al Novissimo Digesto*, Torino, 2003.

(39) D. CASATI e F. RADICE FOSSATI, *Le tendenze evolutive delle imprese del mondo produttivo agricolo*, in *L'impresa agricola italiana*, Atti della giornata di studio del 10 giugno 2002 di Firenze, in *I Geografili Quaderni 2002-II*, Firenze, 2002, 44.

(40) F. SFORZI, *Introduzione* a G. BECATTINI, *Il distretto industriale*, Torino, 2000, p. 8.

(41) G. BECATTINI, *Dal distretto industriale allo sviluppo locale*, Torino, 2000, p. 43.

nuovi possibili spazi di mercato.

Anticipazioni significative di questo processo sono presenti nella legislazione degli ultimi anni per aree specificamente identificate (quali le zone montane e le zone boscate), che ha riconosciuto rilievo giuridico ad elementi di relazione fra imprese, ai fini della qualificazione delle attività e della loro disciplina anche fiscale (42).

Il disegno si è precisato con i decreti di orientamento del 2001, in esito ai quali hanno acquistato generalizzata applicazione per l'attività forestale, anche al di fuori dei parametri della connessione, le peculiari novità disciplinari, precedentemente limitate ai soli coltivatori diretti.

In particolare, una norma contenuta nel decreto legislativo n. 227/2001 sul settore forestale, l'art. 7, secondo comma, ha esteso le disposizioni contenute nell'art. 17 della legge sulla montagna del 1994 alla generalità delle «imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale» (43), dunque anche ad imprese di servizi per l'agricoltura, operanti al di fuori dei parametri della connessione ad una distinta attività agricola individuata *ex se*.

In analogia prospettiva l'art. 8 del decreto legislativo sul settore forestale dichiara «equiparati» agli imprenditori agricoli «le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale anche nell'interesse di terzi servizi nel settore selvicolturale» (44), prescindendo dalle qualificazioni soggettive degli aderenti a tali cooperative e consorzi e dallo stesso canone di prevalenza dei soci fra i beneficiari di tale attività (45).

Con i decreti di orientamento del 2001, si è configurato insomma – sia pure con riferimento al solo settore selvicolturale – un sistema di regole, che affianca ai canoni tradizionali della connessione unisoggettiva ed unizionale, una pluralità di soggetti, chiamati a svolgere, in favore delle altre imprese e delle pubbliche amministrazioni, attività di servizi in ambito forestale, qualificate come agricole in ragione di una prospettiva di integrazione territoriale (46).

Sicché, la previsione di plurime figure di imprese, «considerate» agricole od «equiparate» a quelle agricole, introdotte dai decreti legislativi con norme distinte e separatamente collocate rispetto al nuovo testo dell'art. 2135 c.c., per certi versi sembra esprimere – forse al di là delle

stesse consapevoli intenzioni del legislatore delegato e delle incerte espressioni da questi adottate (47) – l'esigenza di una «lettura sistemica delle relazioni intersettoriali presenti nell'economia reale» (48), rendendo manifesta una dimensione di impresa in agricoltura, che non si esaurisce nei confini del fondo, ma che si nutre della relazione per linee verticali di filiera e per linee orizzontali di sistema produttivo locale.

Più in generale, la valorizzazione, nel nuovo testo dell'art. 2135 c.c., dell'attività di cura di una «fase necessaria» del ciclo biologico, come canone di agrarietà *ex se*, sembra aver rimosso sul piano del diritto positivo l'ostacolo che autorevole dottrina ha da tempo individuato «con riguardo all'ipotesi di imprese (c.d. imprese ausiliarie) che affiancano quelle propriamente agricole» (49), valorizzando, anche in agricoltura come già nell'industria, la relazione fra imprese come elemento di peculiare disciplina giuridica.

Il nuovo testo dell'art. 2135 non fa riferimento in ipotesi al compimento della «fase finale» del ciclo biologico, ma ad una «fase necessaria», e così – sembra di poter dire – anche alle fasi intermedie, e pertanto non soltanto alla produzione di prodotti finiti (non ancora esistenti in quanto tali nelle fasi intermedie), ma alla prestazione di servizi, che si collocano lungo il ciclo. Potrebbe dunque ipotizzarsi che questi servizi, costituenti fasi necessarie ma non finali della coltivazione, vengano destinati ad altre imprese, che li richiedono in funzione di successive fasi del medesimo ciclo, piuttosto che ai consumatori, i quali hanno interesse al prodotto finale della coltivazione e non alle fasi intermedie, pur necessarie.

Sono evidenti gli elementi di novità rispetto ai modelli che, muovendo dalla formula codicistica del 1942, valorizzavano, a fini di definizione e qualificazione, esclusivamente le relazioni fra attività all'interno della medesima impresa.

Come è stato osservato già nel 1988 dallo studioso che ha anticipato l'individuazione del criterio del ciclo biologico, poi adottato dal legislatore delegato del 2001: «Invero il mero criterio della «connessione» – implicando, oltre al carattere di accessorietà dell'attività secondaria ad una delle attività principali, il requisito della unisog-

(42) L'art. 17 della l. 31 gennaio 1994, n. 97, «Nuove disposizioni per le zone montane», recita al comma 1: «1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a cinquanta milioni di lire per ogni anno». Il comma 1-bis di tale articolo, introdotto dall'art. 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, differenzia il regime fiscale di tali attività, non in ragione della qualifica del soggetto che presta i servizi, ma in ragione dei destinatari dei servizi medesimi, esonerando da imposta le prestazioni eseguite in favore di imprese agricole facenti parte di una medesima associazione, e così valorizzando ai fini della disciplina e qualificazione gli elementi di relazione tra imprese, prevedendo: «1-bis. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi». Per ulteriori indicazioni v. *Distretti e sistemi produttivi locali in agricoltura: dal fondo al territorio*, in *Trattato di diritto agrario nazionale e comuni-*

tario, cit., 13.

(43) Come recita l'art. 7 del decreto legislativo n. 227 del 2001.

(44) Su cui v. A. GERMANÒ, *Commento al decreto di orientamento e modernizzazione del settore forestale*, in *Commentario a 1 tre «Decreti orientamento» della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2001; F. SALARIS, *Commento all'art. 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, I, 607.

(45) Canone invece previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, quanto alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi, «considerati» imprenditori agricoli a condizione di utilizzare prevalentemente prodotti dei soci o di fornire prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

(46) Come efficacemente osserva A. ABRAMI, *Commento all'art. 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, I, 603, a p. 606: «Si assiste in sostanza ad una specie di attrazione esercitata dal pianeta foresta nei confronti di tutti i soggetti che in vario modo gli orbitano attorno e che fa scattare in loro favore la normazione in deroga».

(47) Sottolinea il rischio di un «uso distorto della legge», conseguente all'inflazione di figure equiparate o considerate imprese agricole, L. COSTATO, *Il diritto agrario: rana di Esopo o diritto alimentare*, in *Nuovo dir. agr.*, 2001, 357; osserva che «il linguaggio, la terminologia, lo stile non sono certo quelli, meditati, del codice, ma quelli, approssimativi, ai quali ci ha abituato il legislatore speciale», M. GOLDONI, *Commento all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*, cit., 214.

(48) V. A. JANNARELLI, *L'impresa agricola nel sistema agro-industriale*, cit.

(49) A. CARROZZA, *Lezioni di diritto agrario, I, Elementi di teoria generale*, Milano, 1988, 153-154.

gettività tra l'esercente l'attività principale e l'esercente l'attività connessa – costringe a lasciar fuori dell'area dell'agrarità un certo numero di imprese ausiliarie che, pur facendo capo a soggetti diversi, condividono l'ambiente di vita (il *milieu rural* dei francesi) e la fortuna delle imprese ausiliate e svolgono un'attività complementare a (e materialmente non dissimile da) quella svolta dalle imprese ausiliate. Presenta problemi d'inquadramento di questo genere, e rimette in discussione anche sotto questo aspetto l'adeguatezza delle categorie del codice in tema di qualificazione delle attività agricole, la pratica sempre più diffusa ed economicamente rilevante dei cosiddetti «contoterzisti», imprenditori che assumono contrattualmente, sotto forma di appalto, l'obbligazione di eseguire sul fondo dell'imprenditore agricolo e per conto di questi determinate operazioni colturali (spiettare, moto-arare, seminare, effettuare la raccolta meccanica, ecc.); operazioni le quali, prese isolatamente l'una dall'altra come in realtà spesso sono, rappresentano il fac-simile di determinate fasi (il corsivo è nel testo originale) dell'allevamento di animali o di vegetali, cioè di segmenti della complessiva attività di produzione che è tipica dell'impresa agricola. Allo stato del diritto positivo italiano è giocoforza considerare imprenditori commerciali anche gli ausiliari dell'imprenditore agricolo, facendoli rientrare nella categoria contrassegnata con il n. 1 dell'art. 2195, in quanto «produttori di servizi». Ma è chiaro che la soluzione non può essere ritenuta soddisfacente dal teorico del d.a. Certo, se egli volesse escogitare una soluzione diversa, dovrebbe affrontare il problema di carattere dogmatico di passare dal concetto di semplice «attività» al concetto di «impresa», giacché, mentre la connessione ex art. 2135 c.c. it. opera a livello di attività, la proposta ausiliarità nel campo agricolo opererebbe (in parallelo alla soluzione commercialistica già codificata nell'art. 2195) a livello di «impresa» (50).

Riletto alla stregua di questo risalente ed autorevole insegnamento, il richiamo del legislatore delegato del 2001, alle *fasi* della coltivazione e dell'allevamento, risulta non così occasionale e disordinante, come potrebbe apparire per confronto con la limpida geometria del modello classico, ma sembra piuttosto esprimere un tentativo di risposta ad una risalente tensione verso formulazioni idonee ad esprimere la complessità dell'organizzazione produttiva nell'agricoltura dell'oggi.

La definizione di *attività agromeccanica*, da ultimo introdotta dall'art. 5 del decreto legislativo n. 99/2004, si col-

loca all'interno di questo *cantiere*, che nel 2001 ha ampliato gli orizzonti operativi sia delle attività essenzialmente agricole, liberandole dalle strettoie del collegamento necessario al fondo e dello svolgimento dell'intero ciclo biologico o produttivo, sia delle attività connesse con l'espressa legittimazione anche formale delle attività di servizi, e che nel 2004 (con l'incertezza e la provvisorietà del processo di normazione dell'oggi) ha assegnato veste giuridica alle attività di servizi per le imprese agricole, la cui necessità era stata anticipata da studi non solo economici, ma anche giuridici.

D'altro canto, la riforma del 2001, pur espandendo la categoria delle attività connesse con l'espressa previsione della prestazione di servizi, le ha mantenute all'interno dei tradizionali requisiti della connessione unisoggettiva ed uniazendale (51).

Sicché l'*attività agromeccanica* come oggi definita non appare riconducibile alla fattispecie delle attività definite agricole per connessione, mancando nell'art. 5 del decreto legislativo n. 99/2004 qualunque riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 2135 c.c. per aversi connessione (52). Occorre dunque cercare altrove un possibile ambito identitario, in assenza di indicazioni esplicite nell'ultimo decreto legislativo sulla qualificazione da assegnare alle imprese che svolgono tale attività e sulla disciplina che ne risulta.

4. - Le attività agromeccaniche per connessione.

Merita di essere sottolineata una novità nel testo del decreto legislativo rispetto alla legge delega. L'art. 5 del decreto introduce, accanto alle attività agromeccaniche identificate per sé, altre attività qualificate agromeccaniche per connessione alle prime, in particolare «le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta» (53).

Siamo dunque in presenza di un'ipotesi che rinvia – in altro ambito disciplinare – alla categoria delle «attività connesse» (54), con una peculiarità: il decreto delegato non indica quale sia l'effetto della connessione agromeccanica in termini di regime o statuto applicabile.

Se le attività connesse in agricoltura avevano (ed hanno) un senso giuridico nella misura in cui attribuiscono ad attività altrimenti commerciali il regime proprio delle attività agricole (con le rilevanti e ben note conseguenze nei diversi settori dell'ordinamento) (55), per le attività «agromeccaniche per connessione», la norma non indica quali siano le conseguenze giuridiche di tale qualificazione attribuita per connessione.

(50) A. CARROZZA, *op. loc. ult. cit.*

(51) Per una vivace critica al perdurante ricorso alla «logica delle attività connesse» anche nel decreto legislativo n. 228/2001 v. L. FRANCIOSI-L. PAOLONI, *Commento all'art. 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in Riv. dir. agr.*, 2002, I, 256 ss.; e già L. FRANCIOSI, *L'impresa agricola di servizi*, Napoli, 1988; ID., *Oltre la logica dell'art. 2135 c.c. Le indicazioni della Comunità Europea per un agriturismo come agricoltura di servizi*, in *Giudici e Agriturismo*, a cura di F. ALBISINNI, Napoli, 1993, 89.

(52) Appare frutto di un manifesto fraintendimento, e connotata da una tautologica irrilevanza, la posizione espressa recentemente dall'INPS con la circolare n. 85 del 24 maggio 2004, dedicata ad un'analisi delle diverse novità introdotte dal decreto legislativo n. 99/2004, ove fra l'altro si afferma, in riferimento all'art. 5 del medesimo: «Da una prima analisi della norma si evince che la natura delle attività elencate nell'articolo in questione, esercitate da un imprenditore agricolo mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, si configurano, ai fini previdenziali, quali attività agricole per «connessione» in presenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 2135 c.c.».

Invero, ove sussistano i requisiti della connessione ex art. 2135 c.c., le attività in discorso perdono qualunque autonomo rilievo e rientrano nell'ambito delle generali attività connesse di servizi; sicché l'art. 5 in commento è del tutto irrilevante a tali fini. Il problema posto dall'art. 5, e dall'autonoma identificazione che questo opera, è invece quello della qualificazione e della disciplina delle attività lì indicate, ove si sia al di fuori della connessione ex art. 2135 c.c.

(53) Così il 2° periodo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 99/2004; v. *supra* nota 3.

(54) V., per ampi richiami, G. GALLONI, *Dell'impresa agricola. Disposizioni generali. Artt. 2135-2139*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. GALGANO F., Bologna-Roma, 2003; A. GERMANO, *Manuale di diritto agrario*, 5ª ed., Torino, 2003; M. GOLDONI, *L'articolo 2135 del codice civile*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, diretto da L. COSTATO, 3ª ed., Padova, 2003, 159; E. CASADEI, *Definizione di impresa agricola e suo quadro giuridico*, in *Atti della Accademia dei Georgofili*, 2002-XXIX, Firenze, 2003; ID., *Commento agli artt. 1-2*, cit.

(55) Per un'analitica ricognizione delle differenti discipline, nei vari settori dell'ordinamento, fra attività agricole ed attività commerciali v. A. GERMANO, *Manuale di diritto agrario*, cit.

Il decreto delegato, invero, se ha dato attuazione (incompleta) alla delega per quanto riguarda il «definire» l'attività agromeccanica, ha totalmente ommesso di intervenire sul ben più difficile compito del «regolamentare» questa attività.

Sicché l'esercizio definitorio compiuto dalla legge e dal decreto di orientamento rischia di restare privo di esiti giuridici chiaramente definiti.

5. - Profili di qualificazione.

Occorre dunque tentare, in via di ipotesi interpretativa (ovviamente allo stato necessariamente ipotetica, in attesa della verifica che potrà venire dalle scelte giudiziali), di ricostruire una possibile qualificazione, ed in ragione di questa un possibile regime.

Argomenti testuali ed argomenti sistematici in questo caso non coincidono appieno.

Dal punto di vista testuale colpisce la voluta riproduzione, come primo e notevole contenuto delle attività agromeccaniche *ex se*, delle medesime attività, che l'art. 2135 c.c. novellato identifica come proprie dell'impresa agricola.

In altre parole, se l'imprenditore agricolo è identificato dal testo vigente dell'art. 2135 non in ragione di qualità soggettive (e da ultimo gli articoli 1 e 2 del medesimo decreto legislativo n. 99/2004 hanno se mai ancor più attenuato le differenze di regime che fino ad un vicino passato hanno caratterizzato le figure soggettive di impresa agricola), ma in ragione delle attività che svolge; e se tali attività definite dal secondo comma dell'art. 2135, come novellato nel 2001, con formula identica a quella oggi utilizzata per le attività agromeccaniche, con una semplice operazione logica transitiva sembrerebbe sul piano testuale che le attività indicate dal decreto del 2004 come agromeccaniche, siccome comprese fra quelle che la novella del 2001 identifica come agricole *ex se*, non siano altro che attività agricole. Sicché chi svolge tali attività non potrebbe non dirsi imprenditore agricolo.

Una siffatta conclusione troverebbe conforto in un argomento rinvenibile nello stesso testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 99/2004, lì ove questo nel secondo periodo prevede ed individua *attività qualificate agromeccaniche per connessione*, a condizione che siano «eseguite dallo stesso soggetto (*rectius*: imprenditore) che ha effettuato la raccolta», cioè dallo stesso soggetto che ha svolto le attività agromeccaniche *ex se*.

La disposizione in qualche modo mutua il modello di connessione disciplinato dal comma 3 del nuovo testo dell'art. 2135 c.c., lì ove questo qualifica connesse le «attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo» che si collocano a valle della filiera, ponendo una dupli-

ce condizione, quella dell'*unisoggettività* (prevista per le attività agromeccaniche come per quelle agricole), e quello dell'esercizio delle attività connesse di «manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione» a valle delle precedenti attività di produzione (così come per l'agromeccanica il riferimento è ad attività a valle di quelle di raccolta).

L'art. 5, però, soffre della paradossale incertezza derivante dall'introduzione di attività che assumono una qualifica per connessione (le *agromeccaniche connesse*, appunto), in assenza di previa disciplina e regime delle attività principali (quelle *agromeccaniche ex se*) cui le prime accedono.

Invero, se si ritiene che le attività agromeccaniche siano comunque attività commerciali e non agricole, ritenendo che l'utilizzazione di formule identiche a quelle di cui all'art. 2135 c.c. novellato non valga a configurare un'agrietà *ex se* dell'attività agromeccanica svolta a favore di terzi, non si riuscirebbe ad attribuire alcun significato alla connessione per le attività agromeccaniche.

La connessione infatti ha senso se attribuisce alle attività connesse una qualificazione diversa da quella commerciale, che esse avrebbero per sé in assenza di connessione (56). Se invece la connessione, per le attività connesse agromeccaniche, è una connessione ad attività qualificate commerciali (quelle essenzialmente agromeccaniche), la norma risulterebbe priva di senso.

Al contrario, ove la previsione di attività qualificate agromeccaniche per connessione servisse ad individuare attività che, in ragione della qualità attribuita per connessione, perdono qualifica commerciale, la norma acquisterebbe un senso.

D'altro canto, neppure vale a soccorrere ai fini della qualificazione delle attività agromeccaniche la categoria delle «attività ausiliarie» di cui all'art. 2195; n. 5, c.c., laddove questa – come è noto – non richiede i requisiti dell'*unisoggettività* ed *uniazionalità* (propri invece di quelle agromeccaniche per connessione, come di quelle agricole per connessione), e rinvia piuttosto alla figura delle «imprese ausiliarie», connotate da una distinta soggettività (57).

Certo, l'esperienza legislativa di questi anni ha conosciuto altre disposizioni prive di effettivo contenuto giuridico, e riconducibili al mondo della declamazione piuttosto che a quello della regolazione, ma compito dell'interprete, anche ai sensi dell'art. 12 delle preleggi (58), è quello di ricercare una possibile lettura della disposizione, che valga comunque ad attribuire un senso alla proposizione legislativa e consenta di individuare la *norma agendi* (59). Gli argomenti testuali sin qui esaminati appaiono dunque non privi di una loro coerenza ed efficacia.

(56) Già OPPO, *Materia agricola e forma commerciale*, negli *Scritti in onore di Carnelutti*, Padova, 1950, III, 86 – come ha sottolineato M. BIONE, *L'imprenditore agricolo*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da G. GALGANO, Padova, 1978, II, 477 – «ravvisa l'effetto caratteristico della connessione nella «forza attrattiva esercitata dall'attività agricola nell'attività connessa, la neutralizzazione, per così dire, della qualifica giuridica di quest'ultima».

(57) Cfr. M. BIONE, *L'imprenditore ausiliario*, in *Trattato di diritto commerciale*, cit., 89 ss.

(58) Sui temi dell'interpretazione e del contenuto da assegnare ai precetti di cui all'art. 12 delle preleggi, in prospettiva storica e sistematica, v. le belle pagine di R. QUADRI, *Applicazione della legge in generale – Articoli 10-15*, in «Commentario del codice civile» a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1974, specialmente *sub* art. 12.

(59) Torna di grande attualità, in riferimento alle questioni qui discusse, il monito con cui R. QUADRI, *op. cit.*, a p. 194, apre il commento all'art. 12 delle preleggi: «Colpisce una candida confessione di Bartolo, nella sua doppia veste di docente e di esperto del diritto: come docente dava libero

sfogo alla sua cultura, esponendo e discutendo le differenti teorie più moderne ed originali, ma *cum casus occurrisset*, allora si sforzava di *melius et accuratius videre*».

Tanto più ove si tenga conto dei rilevanti esiti quanto alla disciplina applicabile, anche in sede fallimentare e penale, in ragione della qualificazione agricola o commerciale dell'attività agromeccanica, occorre davvero *melius et accuratius videre* nel tentare di derivare dalle disposizioni introdotte dall'art. 5 del decreto legislativo n. 99/2004 norme di qualificazione e regolazione dell'attività agromeccanica; d'altro canto questo era l'obiettivo chiaramente fissato dalla legge delega («definire e regolamentare l'attività agromeccanica», secondo quanto dispone la lettera *ff*) dell'art. 1 della legge delega n. 38/2003).

Sicché ogni tentativo di interpretazione della disposizione in commento non sembra possa sfuggire all'esigenza di attribuire un senso, rispondendo all'interrogativo del *quid jus ?*, se – come sottolinea R. QUADRI, *op. cit.*, p. 203 – «suo compito (della legge) è quello di dare il *certum juris*, nei limiti del possibile, *adducere inconueniens non est solvere argumentum*».

Più complesso il confronto fra le opzioni sul piano sistematico, che indubbiamente sconta anche gli esiti di differenziati orientamenti di politica legislativa in agricoltura.

Qui si contrappongono diverse possibili ipotesi ricostruttive.

Secondo una prima ipotesi, preso atto del pacifico riconoscimento di agrarietà, secondo il testo novellato dell'art. 2135 c.c., anche ad attività svolte senza necessità di fondo rustico, e dunque escluso che possa attribuirsi natura di elemento identitario alla disponibilità del fondo, si dovrebbe concludere che oggetto privilegiato della norma (secondo il disposto del comma 2 dell'art. 2135 testo vigente) è la *cura*, cioè l'*attività*. Sicché l'ottenimento di un prodotto non costituirebbe elemento necessario per aversi attività agricola ed impresa agricola.

Una lettura siffatta potrebbe trovare conforto nelle linee evolutive della politica agricola comune, orientate in direzione di un'agricoltura di servizi territoriali prestati in funzione di esigenze ambientali e di gestione del territorio finanziate da contributi pubblici (60), con ipotesi rafforzata dal recente regolamento n. 1782/2003, lì ove questo classifica come attività agricola anche il semplice «mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali» (61).

Ma ove si adotti una lettura dell'art. 2135, che privilegia l'*attività* dell'imprenditore agricolo e che esclude di poter individuare nei prodotti il «fondamentale punto di riferimento» della nozione di agricoltura (62), sembrerebbe difficile negare qualificazione agricola alle attività agromeccaniche (come definite dall'art. 5 del decreto in commento), siccome attività che corrispondono proprio a quella *cura* cui si attribuisce capacità identitaria.

Secondo una diversa, e contrapposta, ipotesi si potrebbe ritenere, sul piano delle generali opzioni di sistema, che il regime (tuttora, anche se sempre meno) privilegiato accordato agli imprenditori agricoli si giustifichi solo in ragione della loro particolare posizione sul mercato, di *price takers* (63), e dunque in ragione del loro rapporto con il prodotto agricolo e con i rischi (biologici, ambientali e mercantili) connessi a tale prodotto.

In questa prospettiva, si individua a fondamento sistematico del regime differenziato dell'impresa agricola un rapporto diretto e non mediato fra il produttore agricolo e l'oggetto del suo produrre, con ciò accentuando una lettura che (quasi paradossalmente) contrasta le tesi tradizionali quanto ai caratteri identificativi dell'impresa agricola, facendo perno sul *prodotto* più che sull'*attività*, non solo e non tanto in ragione di quanto operato per ottenere il prodotto, quanto piuttosto in ragione della esistenza di un titolo di *disponibilità* e dunque dell'organizzazione di un'attività economica, che è qualificata da costi e benefici che nel prodotto si sostanziano.

In tal caso, l'attività agromeccanica, come definita dall'art. 5 del decreto legislativo n. 99/2004, si collocherebbe al di fuori dell'area sistematica dell'agrarietà, essendo in tale attività esclusa una qualche disponibilità del prodotto.

È chiara in tale senso la formula (contenuta nel decreto in commento) di attività «fornita a favore di terzi». Laddove l'attività sia *fornita anche a favore di sé stessi*, ad esempio con contratti associativi (nei fatti oggi largamente diffusi in agricoltura, pur dopo i divieti introdotti dalla legge n. 203/82), saremmo al di fuori della fattispecie di cui all'art. 5 del decreto n. 99/2004, e saremmo piuttosto nell'ambito di una gestione in comune.

Per inciso, viene qui da chiedersi se l'amplissima agrarizzazione di ogni forma di società, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 99/2004 (64), non abbia legittimato anche società di fatto, o addirittura società di un unico affare, come tali intendendo anche quelli sin qui classificati quali contratti associativi.

Certo, entrambe le possibili ipotesi interpretative qui proposte appaiono segnate da un'irrisolta incertezza, che deriva dall'intrinseca ambiguità della disposizione, per sé sola inadeguata a definire un regime giuridico.

L'elemento territoriale della relazione fra imprese non sembra però suscettibile di negazione, e così il crescente affermarsi nel *cantiere aperto* dell'agricoltura, di modelli di regolazione che privilegiano una dimensione sistemica, di *distretto* e di *filiera*. □

(60) Cfr. in argomento le indicazioni di E. CASADEI, *Le attività principali produttive di servizi*, in E. CASADEI - M.R. D'ADDEZIO, *La conformazione dell'attività agricola alle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute*, in *La conformazione dell'attività agricola alle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute nelle legislazioni dei Paesi del mediterraneo*, a cura di G. BIVONA, Milano, 2000, 77; e già in E. CASADEI, *Nuove riflessioni sulla nozione giuridica di agricoltura*, in *Agricoltura e ruralità*, Quaderni dell'Accademia dei Georgofili, 1997 - VII,

Firenze, 1998-111.

(61) Art. 2, lett. c) del reg. n. 1782/2003, cit.

(62) Cfr. A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, cit., 43.

(63) Per l'individuazione in tal senso del fondamento sistematico del regime speciale delle attività produttive agricole v. per tutti A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, cit.

(64) Sull'art. 1 del decreto legislativo n. 99/2004 v. A. GERMANÒ, in questa Riv., *infra*, ed E. ROOK BASILE, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2004, in

Le organizzazioni dei produttori: dalle fughe in avanti alla retromarcia?

di ANTONIO JANNARELLI

1. Deleghe, attuazione delle deleghe e novelle legislative tra governo dell'approssimazione ed approssimazione del governo. - 2. Forza e funzioni dell'associazionismo dei produttori agricoli alla luce della novella: la debolezza è di rigore. - 3. L'associazionismo dei produttori agricoli e la materia «agricoltura»: la rimozione del nuovo articolo 117 Cost.

1. - Deleghe, attuazione delle deleghe e novelle legislative tra governo dell'approssimazione ed approssimazione del governo.

Anche nel titolo adottato dal legislatore per l'art. 6 del decreto n. 99 del 29 marzo 2004, qui in esame, si è inteso confermare lo stretto legame tra i molteplici interventi innovativi in esso contenuti e le disposizioni in materia pur sempre di organizzazioni di produttori presenti negli artt. 26-29 del decreto legislativo n. 228 del 2001. Ed, in effetti, a ben vedere, più della metà dei 13 commi contenuti nell'articolo qui in commento sono diretti ad introdurre alcune specifiche modifiche proprio all'art. 26 del decreto legislativo del 2001 il cui titolo si riferiva appunto alle organizzazioni dei produttori.

Prima di analizzare partitamente le «novelle» introdotte dal legislatore ed al fine mettere in chiaro le linee guida alla base delle modifiche apportate, innanzitutto al testo dell'art. 26 del decreto n. 228 del 2001, vale la pena ricordare quanto già osservato a proposito di questa ultima norma e delle altre disposizioni in argomento contenute nel provvedimento del 2001 (1).

All'indomani dell'abrogazione del quadro disciplinare comunitario in materia di associazioni di produttori intervenuto con il reg. n. 1257 del 1999, il nostro legislatore nazionale del 2001 ha inteso, sia pure in maniera decisamente poco organica, introdurre nel nostro ordinamento giuridico nazionale alcune novità di non poco momento destinate a modificare il quadro disciplinare presente nella legge nazionale n. 674 del 1978, ormai del tutto sganciata dal suo originario legame con il risalente reg. n. 1360 del 1978. Nel far questo passo, il legislatore, assai singolarmente, lungi dall'emanciparsi da indirizzi di fonte comunitaria, ha ritenuto di trarre ispirazione proprio dalla disciplina puntuale che la stessa Comunità europea aveva adottato in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli con il reg. n. 2200 del 1996. Così facendo, si è voluto generalizzare, in un sol colpo, per tutto l'associazionismo dei produttori agricoli, soluzioni molto rigorose e certamente di non facile applicazione già per le sole organizzazioni ortofrutticole destinate alla disciplina comunitaria.

Ebbene, anche alla luce della fragilità che l'associazionismo economico in agricoltura incontra tuttora nel nostro paese, persino nel comparto ortofrutticolo che è quello «di punta», la soluzione adottata nel 2001 è apparsa, ai nostri occhi, eufemisticamente coraggiosa e, però, al tempo stesso, superficiale, atteso che la «conversione» di tutto il fronte dell'associazionismo verso l'ambizioso modello a suo tempo individuato per il comparto ortofrutticolo è stata proposta attraverso poche norme che hanno lasciato non lievi lacune e carenze soprattutto dal punto di vista dello strumentario necessario per assicurare effettività alla trasformazione per certi versi radicale che si intendeva introdurre e perseguire.

Come dire, dunque, che al di là del giudizio sulla scelta effettuata, al suo apparire il decreto legislativo del 2001 ha rappresentato una fuga in avanti, una scorciatoia senza uscita per favorire l'associazionismo economico, piuttosto che un meditato e coerente passo in quella direzione. Non deve, allora, meravigliare se, a distanza di qualche anno, l'art. 6 del decreto n. 99 del 29 marzo 2004 abbia introdotto significativi correttivi in quella disposizione all'insegna, innanzitutto, di una sensibile revisione delle precipitose soluzioni adottate nel 2001, per cui esce ridimensionato non poco la portata della scelta originaria.

L'unica, veramente rigorosa, coerenza che è dato riscontrare tra i due provvedimenti è che le modifiche introdotte al fine di rivedere la svolta, per certi versi precipitosa, contenuta nel decreto n. 228 del 2001 non solo non hanno posto fine alle lacune legislative originariamente presenti nel provvedimento del 2001, a suo tempo denunciate, ma hanno confermato, senza soluzione di continuità, la fedeltà ad una tecnica redazionale del tutto insoddisfacente. A dispetto dello strumento legislativo impiegato, anche nel recente decreto legislativo la sciattezza si è spinta sino al punto da lasciare del tutto trasparire, non si capisce se per impudenza o per totale insipienza, la formazione progressiva, per bruto accumulato, delle singole determinazioni secondo gli interessi e le spinte volta a volta emersi, senza alcun tentativo di dare un minimo di ordine: in altre parole, per quanto attiene all'articolo qui in esame, il livello tecnico dell'intervento normativo ha raggiunto un minimo difficilmente superabile (2).

(1) Si rinvia al nostro commento *sub* art. 26 del decreto n. 228 del 2001, in *Riv. dir. agr.*, 2002, 622 ss.

(2) Senza aver la pretesa di esaurire il complesso delle inadeguatezze stilistiche e redazionali presenti nel solo art. 6, peraltro del tutto inammissibili ed ingiustificabili, trattandosi di un testo di un decreto legislativo, come tale sottratto alle comprensibili slabbrature tecniche dovute ai lavori delle assemblee legislative, mette conto, in primo luogo, rimarcare che, stranamente, il testo finale licenziato è stilisticamente più sciatto rispetto ad altri predisposti nel corso dei lavori preparatori del decreto. A titolo esem-

plificativo, in particolare, è oltremodo singolare che il testo approvato contenga riferimenti a formule del tipo *d-bis*, *c-bis*, etc., in luogo della semplice aggiunta di altre lettere, come si era viceversa fatto in alcuna delle stesure preparatorie. Ma il colmo, quanto a carenza assoluta di una rilettura dell'intero testo dell'art. 6 prima della sua definitiva approvazione, si rinvia nel fatto che mentre il comma 11 ha aggiunto all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 228 dopo la lettera *c*) una lettera *c-bis*, il successivo comma 13 ha riscritto del tutto il comma 1 del medesimo art. 27 sino alla lettera *c*!

2. - Forza e funzioni dell'associazionismo dei produttori agricoli alla luce della novella: la debolezza è di rigore.

La revisione della soluzione accolta nel decreto n. 228 del 2001, che aveva inteso configurare le associazioni dei produttori secondo il modello adottato dalla Comunità europea per le organizzazioni di produttori ortofrutticoli, ha riguardato essenzialmente due momenti qualificanti di quel modello: il primo relativo alla funzione operativa da assegnare all'organizzazione dei produttori e di cui è manifestazione pregnante la concentrazione dell'offerta; il secondo riguardante i parametri dimensionali da adottare, sì da dare vita a soggetti collettivi in grado effettivamente di incidere nel sistema agro-alimentare con una rappresentatività di un certo peso.

A) In ordine al primo punto, è bene chiarire che nel modello a suo tempo prescelto la funzione essenziale e qualificante assegnata alle organizzazioni dei produttori è stata quella operativa, la quale esige un ruolo attivo delle organizzazioni nelle relazioni sistemiche di filiera e trova la sua manifestazione fondamentale nella concentrazione dell'offerta. Quest'ultima, come è noto, si realizza effettivamente allorquando l'organizzazione provvede a commercializzare la produzione dei propri soci direttamente, ossia attraverso la stipula di contratti con terzi che vedono l'organizzazione coinvolta come soggetto che dispone della complessiva produzione conferita da suoi aderenti e che agisce *a proprio nome e per conto proprio* ovvero *per conto dei suoi soci* (3).

Ebbene, in ordine a questo aspetto qualificante della funzione operativa che il legislatore del 2001 ha inteso assegnare anche alle organizzazioni dei produttori agricoli diverse da quelle ortofrutticole, la novella del 2004 ha introdotto alcuni correttivi, i quali ridimensionano il ruolo assegnato alla concentrazione dell'offerta di cui al punto b) dell'art. 26, comma 1 del decreto n. 228 del 2001.

Innanzitutto, a conferma delle difficoltà già incontrate in sede applicativa della disciplina previgente, l'art. 6, comma 1 del decreto, nel correggere il comma 1 dell'art. 26, ha precisato che, sino al 31 dicembre 2004 (nuovo termine finale previsto perché le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della legge n. 674 del 1978 adottino le delibere di trasformazione nelle forme giuridiche previste dal medesimo articolo: così il comma 9 dell'art. 6), le strutture associative possono attuare la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti degli aderenti non solo direttamente (vale a dire, ponendo sul mercato il prodotto degli aderenti in nome proprio e per conto proprio, ovvero in nome proprio e per conto degli aderenti), ma anche «in nome e per conto dei soci». A sua volta, il comma 10 ha riconosciuto alle Regioni la facoltà di derogare all'obbligo prescritto dall'art. 26, comma 3, lett. a), numero 3, riguardante l'impegno statutario dei soci a far vendere almeno il 75 per cento della produzione direttamente dall'organizzazione.

Con queste due previsioni, sia pure di diritto transitorio, il legislatore del 2004 ha di fatto rinviato al dicembre del 2004 il concreto passaggio dal modello di associazionismo con prevalente funzione normativa proprio della legge n. 674 del 1978 a quello con rigorosa funzione operativa introdotto nel 2001, sulla base della tipologia introdotta dalla Comunità europea per il solo comparto ortofrutticolo. Infatti, assai difficilmente può parlarsi di concentrazione dell'offerta nel caso in cui l'associazione agisca come rappresentante in senso tecnico dei propri soci, ossia si limiti a

stipulare con terzi acquirenti tanti contratti di vendita per quanti siano i propri soci.

A ben vedere, sempre al tema relativo alla concentrazione dell'offerta si riferiscono altre innovazioni contenute nell'art. 6 qui in esame.

In particolare, il comma 3 dell'art. 6 ha modificato il comma 3 dell'art. 26 del decreto nella parte in cui si puntualizzano le disposizioni statutarie relative agli obblighi gravanti sui soci che debbono essere adottate dalle organizzazioni ai fini del riconoscimento da parte delle Regioni.

L'originario art. 26, comma 3, lettera a), numero 3) individuava tra gli obblighi a carico dei soci quello di «far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dalle organizzazioni». La novella introdotta dall'art. 6, comma 3 del decreto n. 99 del 2004 ha aggiunto alla frase ora menzionata la seguente espressione «con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al 25 per cento del prodotto».

La disposizione aggiuntiva ora introdotta, ove correttamente interpretata, si rivela del tutto inutile. Infatti, una volta chiarito, sulla scorta per altro di quanto espressamente disposto dal legislatore nello stesso comma 1 dell'art. 6 sopra richiamato, che la commercializzazione *diretta* da parte di una organizzazione non comprende quella attuata per nome e per conto dei soci, è del tutto evidente che, una volta stabilito il limite minimo del 75 per cento della produzione, quale limite minimo entro il quale i soci sono tenuti al conferimento del prodotto all'organizzazione ai fini della diretta commercializzazione da parte di questa, per il restante 25 per cento i soci conservano la totale libertà di determinazione, tra cui ben può esservi quella di attribuire anche all'organizzazione il potere rappresentativo in senso tecnico in ordine alla commercializzazione della produzione. Per mera completezza di analisi, è da escludersi totalmente per le ragioni ora ricordate un'interpretazione tesa a ricondurre la percentuale del 25 per cento, oggetto di commercializzazione secondo lo schema della rappresentanza diretta, all'interno del 75 per cento dell'intera produzione, ritenuto qualificante ai fini della concentrazione dell'offerta (4).

Ad ogni buon conto, il primo parametro previsto nell'art. 26, comma 3, lett. a), numero 3 è altresì soggetto a possibili modificazioni nel futuro. Al riguardo, il comma 13 dello stesso art. 6, nel modificare il comma 1 dell'art. 27 dello stesso decreto n. 228 del 2001, ha precisato che anche «la percentuale di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3, può essere modificato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

B) Quanto ai parametri dimensionali, mette conto osservare preliminarmente che la loro determinazione è di sicuro rilievo in relazione agli obiettivi che si intendono assegnare all'associazionismo economico dei produttori agricoli. Infatti, la concreta possibilità che l'associazionismo incida efficacemente nella razionalizzazione del sistema agro-alimentare e delle relazioni di filiera è per certi versi direttamente proporzionale alla rilevanza effettiva delle strutture associative in termini sia di numero di produttori aderenti, sia di volume complessivo della produzione soggetta alle regole fissate dalla medesima associazione ed alla diretta commercializzazione da parte sua.

(3) Per una più analitica illustrazione delle modalità di attuazione della concentrazione dell'offerta ci permettiamo di rinviare a quanto osservato nel nostro *Il diritto dell'agricoltura nell'era della globalizzazione*, Bari 2003, 93 ss.

(4) È ovvio osservare che l'accoglimento della soluzione respinta nel testo ridurrebbe ancor di più l'attuazione della concentrazione dell'offerta da parte dell'organizzazione.

Nel decreto del 2001, in coerenza con gli ambiziosi obiettivi individuati, i parametri relativi tanto al numero minimo di soci quanto al volume della produzione, ossia i «requisiti» delle organizzazioni previsti dall'art. 27 del decreto n. 228/2001, muovevano in una direzione innovativa rispetto alla precedente situazione disciplinare, proprio al fine di ridurre il numero delle organizzazioni esistenti e, dunque, di dar vita a strutture di più ampia base associativa e di più significativa rilevanza economica.

Ebbene, la novella del 2004 registra sul punto una sensibile contrazione della spinta originaria che è stata affidata a vari interventi i cui effetti sono destinati a cumularsi.

Al riguardo, il comma 11 dell'art. 6, a proposito dell'allegato I di cui all'art. 27, ossia dell'allegato in cui è stato fissato, comparto per comparto, il numero minimo dei soci necessario per la rappresentatività delle relative organizzazioni, ha stabilito una prima contrazione del numero dei produttori ivi fissato che è stato ridotto del cinquanta per cento.

A questo primo intervento che, di fatto, ha agevolato il ripristino di un più ampio numero di soggetti collettivi, a scapito della loro rilevanza economico-dimensionale e, dunque, a scapito della razionalizzazione effettiva del sistema agro-alimentare come perseguito nel provvedimento del 2001, l'art. 6 ha fatto seguire un altro fondamentale intervento contenuto nell'ultimo comma, il 13° della serie.

Questo comma ha sostituito il comma 1 dell'art. 27 del decreto n. 228 del 2001. La modifica ha innanzitutto riguardato il requisito relativo all'entità della produzione da prendere in esame ai fini del riconoscimento dell'organizzazione. Una prima novità è rappresentata dal fatto che, mentre nella precedente stesura si parlava di «un volume minimo di produzione commercializzabile», nel nuovo testo si fa riferimento al volume minimo di produzione «effettivamente commercializzata». La seconda novità, certamente più significativa, è che la nuova disposizione ha abbassato tale volume minimo al tre per cento, in luogo dell'originario cinque per cento, del volume di produzione della Regione di riferimento: in tal modo, anche per questo parametro, si è abbassata la soglia della rappresentatività con la conseguenza di una verosimile frantumazione dell'associazionismo.

La considerazione critica ora svolta risulta, d'altra parte, avvalorata e confortata, ... se così si vuol dire, dal fatto che il numero minimo dei produttori aderenti e la percentuale del volume di produzione non sono stati assoggettati soltanto a possibili future variazioni attraverso un decreto del Ministro delle politiche agricole, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Invero l'art. 6 non solo ha confermato che la percentuale relativa al volume minimo di produzione può essere ridotta del cinquanta per cento dalle Regioni, ma ha aggiunto un nuovo specifico caso oltre quelli già previsti nell'originario testo dell'art. 27, comma 1 del decreto n. 228 del 2001, seconda linea nelle lettere *a)*, *b)* e *c)*. Ed, infatti, il comma 11 dell'art. 6 ha previsto un «*c-bis* (sic!) per particolari situazioni della realtà produttiva, economica e sociale della regione». In ordine a questa ultima innovazione, anche a prescindere dalla tecnica redazionale inqualificabile seguita, non può non rimarcarsi che si è di fronte ad una vera e propria norma in bianco che finisce, in buona sostanza, con l'affidare alle Regioni piena discrezionalità nel ridimensionare il parametro legislativo, con buona pace degli obiettivi di razionalizzazione del sistema agro-alimentare sbandierati come *ratio* originaria delle disposizioni introdotte nel 2001.

3. - L'associazionismo dei produttori agricoli e la materia «agricoltura»: la rimozione del nuovo articolo 117 Cost.

L'art. 6 comprende, infine, altre modifiche disciplinari, dirette sempre alle organizzazioni dei produttori, destinate ad introdurre altre innovazioni e correzioni all'art. 26 del decreto n. 228/2001.

Le innovazioni contenute nell'art. 6, comma 2, riguardano il comma 1 dell'art. 26 il quale enuclea gli scopi che vanno perseguiti dalle organizzazioni dei produttori.

A questo riguardo, la novella aggiunge alle lettere già presenti nell'art. 26, comma 1, due altre disposizioni contrassegnate rispettivamente con le lettere *d-bis* e *d-ter*. Anche qui, a prescindere dall'ineleganza della tecnica redazionale utilizzata, è sorprendente che siano state introdotte tra gli scopi dell'organizzazione, previsioni che avrebbero dovuto figurare solo tra gli obblighi statuari dell'organizzazione nei confronti dei soci.

Infatti, il nuovo *d-bis* assegna alle organizzazioni, quale nuovo scopo, quello di «assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti». Come è facile osservare, qui non si è in presenza di nuovo scopo assegnato alle organizzazioni, ma solo di una determinazione che mira a disciplinare l'attuazione della concentrazione dell'offerta da parte dell'organizzazione. Essa, a ben vedere, impone all'organizzazione di dar conto ai propri aderenti dell'attività negoziale svolta in sede di commercializzazione della produzione dei soci, dalla quale dipende la concreta fruizione da parte dei soci di concreti vantaggi in termini di migliore remunerazione della produzione conferita. Come dire, dunque, che qui è in discussione solo la disciplina dei rapporti interni all'organizzazione, in particolare l'esigenza di evitare che il gruppo dirigente tenga all'oscuro i soci proprio della sua attività istituzionale relativa alla commercializzazione della produzione che in ogni caso deve essere svolta pur sempre nell'interesse dei soci.

Analoga osservazione può avanzarsi per ciò che riguarda l'altra innovazione di cui al *d-ter* che introduce tra gli scopi dell'organizzazione anche quello di «adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002». Anche in questo caso, come può agevolmente cogliersi, non si tratta di un nuovo scopo che l'organizzazione deve perseguire, ma di una modalità operativa riguardante il coinvolgimento istituzionale dell'organizzazione nella filiera alimentare secondo i parametri disciplinari di cui al reg. n. 178 del 2002. In altre parole, al fine di evitare che l'eventuale responsabilità di cui parla il reg. n. 178 del 2002 ricada sull'intera compagine associativa e, dunque, su tutti i soci aderenti all'organizzazione, è necessario che l'organizzazione, nell'attuare la concentrazione dell'offerta, assicuri al proprio interno procedimenti operativi che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti e, dunque, la possibilità di risalire alla struttura originaria di provenienza delle singole partite di prodotto.

A sua volta, il comma 6 dell'art. 6 arricchisce di nuovi commi l'art. 26 del decreto n. 228 aggiungendo al comma 7, rispettivamente un *7-bis* ed un *7-ter*.

La prima disposizione, peraltro, abbraccia due determinazioni normative diverse tra loro per portata e finalità.

Infatti, in apertura il comma *7-bis* prevede la possibilità che, con decreto di autorizzazione del Ministro delle politiche agricole e forestali, le organizzazioni stipulino accordi con imprese di approvvigionamento o di trasformazione in caso di grave squilibrio del mercato: il riferimento è nel caso specifico ad accordi finalizzati a riassorbire «una temporanea sovracapacità produttiva», ossia eccedenze, sì da ristabilire l'equilibrio del mercato. Nella sua sinteticità, la norma si rivela carica di ambiguità ed incertezze. Infatti, la norma risulta rivolta a prevedere, nell'ambito dell'esperienza nazionale, imprecisati accordi interprofessionali destinati a risolvere problemi legati all'emersione di eccedenze produttive che, come è noto, possono portare da un lato ad una caduta dei prezzi dei prodotti agricoli, dall'altro alla concreta difficoltà di collocamento sul mercato di parte della produzione eccedentaria.

Anche a tener conto del fatto che la disciplina complessiva destinata alle organizzazioni dei produttori di cui al decreto n. 228 del 2001 non riguarda quelle ortofrutticole, è difficile escludere a priori che siffatti accordi possano confliggere da un lato

con disposizioni di fonte comunitaria relative alle diverse organizzazioni di mercato, dall'altro con la disciplina antitrust. Sotto quest'ultimo profilo, ovviamente, la presenza di un'autorizzazione amministrativa, attraverso il decreto del Ministro, non è certo in grado di evitare il contrasto e, dunque, impedire l'invalidità dell'accordo medesimo.

Nella seconda parte, la disposizione ha esteso, sempre che compatibili, alle organizzazioni di produttori agricoli le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2 del decreto legislativo n. 173 del 1998 dettato in quest'ultimo provvedimento per le organizzazioni interprofessionali.

Ebbene, la portata dell'estensione si esaurisce sostanzialmente nella possibilità, che viene così applicata anche alle organizzazioni dei produttori, di costituire *fondi* per il conseguimento dei fini istituzionali, e di imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti. La soluzione, a ben vedere, merita apprezzamento nella misura in cui contribuisce effettivamente a colmare le lacune normative a suo tempo denunciate circa la concreta attuabilità da parte delle organizzazioni della funzione operativa. Questa misura, che trae origine da quanto previsto, con maggiori specificazioni disciplinari, nel reg. n. 2200 del 1996 a proposito delle organizzazioni ortofrutticole, permette alle organizzazioni dei produttori diverse da quelle ortofrutticole di procurarsi le risorse finanziarie indispensabili per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

A questa puntuale previsione disciplinare contenuta nella parte seconda del nuovo comma 7-*bis* introdotta nell'art. 26, si lega il successivo nuovo comma 7-*ter*, il quale, infatti, demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano, il compito di fissare le modalità con cui le organizzazioni possono chiedere ai produttori un contributo destinato al *fondo di esercizio* per la realizzazione di programmi di attività finalizzati al perseguimento degli scopi di cui al comma 1 del medesimo art. 26.

Accanto a questi interventi diretti ad arricchire il quadro disciplinare già presente negli artt. 26-27 del decreto n. 228, l'unico principale intervento correttivo rispetto alla scelta adottate nell'art. 26 del 2001 si rinviene nel comma 5 dell'art. 6 il quale ha sostituito appunto il comma 5 dell'art. 26.

Nella stesura originaria, quest'ultimo comma assegnava alle Regioni il compito di determinare le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni di produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e per la revoca del relativo provvedimento. Il nuovo testo, fermo restando che il riconoscimento spetta alle Regioni, ha innanzitutto previsto l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali di un Albo nazionale delle organizzazioni, che *ab origine* risultava previsto per le sole organizzazioni ortofrutticole ai sensi della legge n. 622 del lontano 1967; di conseguenza spetta alle Regioni provvedere alla relativa comunicazione al Ministero

dell'avvenuto riconoscimento: comunicazione, ovviamente, che ha funzione meramente di pubblicità notizia.

Quanto alle modalità per il controllo e per la vigilanza, il nuovo testo del comma 5 le affida ad un decreto del Ministro, da attuarsi d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Ebbene, questa novità è decisamente sorprendente, in quanto in un sol colpo modifica il riparto di compiti al riguardo già previsto nella stessa legge n. 674 del 1978. Infatti, nella legge di base (legge n. 674 del 1978) in materia di associazioni di produttori, diverse da quelle ortofrutticole, l'art. 4 attribuiva alle Regioni il compito di determinare «le modalità per l'istituzione di un apposito albo regionale in cui siano iscritte le associazioni riconosciute e le modalità per l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo attribuiti alle regioni medesime prevedendo, in particolare, che possa essere disposta con atto motivato, previa diffida e sentiti il comitato regionale di cui al successivo articolo 11, la revoca del riconoscimento quando l'associazione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali».

In realtà, a prescindere dalla mera rilevazione del mutamento normativo di non poco rilievo intervenuto con il decreto n. 99, è più che fondato dubitare della legittimità costituzionale della disposizione, alla luce del riparto delle competenze tra Stato e Regioni previsto nel nuovo art. 117 Cost. Infatti, già a proposito della legge n. 674 del 1978, la Corte costituzionale (5) sulla base del vecchio testo dell'art. 117 aveva considerato legittima quella legge da un lato rimarcando che la problematica relativa alle associazioni dei produttori era da ricomprendersi nell'ambito della materia agricoltura di competenza regionale, dall'altro che il legislatore nazionale si era limitato a fissare alcuni interventi solo per assicurare uniformità di regolamentazione per tutto il territorio nazionale in relazione ai soli profili privatistici coinvolti in quella disciplina. Ebbene, se si tiene conto del fatto che, sulla base della riforma del Titolo V, la materia agricoltura, quale materia innominata, è di competenza esclusiva della Regione (6), appare del tutto ingiustificato un trattamento legislativo nazionale, come quello qui in esame, che modifichi *in pejus* per le Regioni il quadro legislativo preesistente. È inutile osservare che la cooperazione tra Stato e Regioni, da attuarsi attraverso «l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome» (peraltro, assai significativamente più volte ribadito già nel solo art. 6 del decreto qui in esame), non può costituire una scappatoia cui sarebbe sufficiente riferirsi per rispettare il riparto costituzionale delle competenze legislative di cui al Titolo V della Costituzione. Infatti, a nostro avviso, il ricorso senza limiti al sistema formale della cooperazione, ossia senza verificare in concreto se si è in presenza di un effettivo sovrapporsi di competenze statuali e regionali che giustifichino soluzioni concordate, rischia di svuotare di ogni significato il nuovo riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni con il rischio di dar vita a situazioni addirittura peggiorative rispetto all'assetto costituzionale originario (7). □

(5) Si v. la decisione 3 dicembre 1987, n. 433, in *Riv. dir. agr.*, 1988, II, 160 ss.

(6) Sul punto si rinvia a quanto già osservato nel nostro *L'agricoltura tra materia e funzione: contributo all'analisi del nuovo art. 117 Cost.*, in *Il governo dell'agricoltura nel nuovo titolo V della Costituzione*, Milano, 2002, 67 ss.; sul punto v. per tutti anche GERMANÒ, *La «materia» agricoltura nel sistema definito dal nuovo art. 117 Cost.*, *ivi*, 209 ss.

(7) Pur esulando dal commento dell'art. 6, mette conto osservare che in molte altre disposizioni contenute nello stesso decreto n. 99 ricorre la previsione di affidare ad un decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni il compito di dettare discipline di dettaglio o applicative. Il ricorso a questa tecnica rafforza il sospetto che per tale via si miri essenzialmente ad aggirare, attraverso il rinvio sistematico ad un meccanismo cooperativo, il concreto rispetto del nuovo testo dell'art. 117 Cost. con specifico riguardo alle questioni attinenti alla materia agricola, per la quale, in linea di principio, salvo che non si verifichi in concreto una sovrapposizione con le competenze esclusive dello Stato, la riforma costituzionale ha

ampliato e non certo limitato la sfera delle competenze regionali.

La sistematicità con cui si è fatto ricorso al meccanismo dianzi richiamato legittima il sospetto che a livello del governo centrale, le rinverdate aspirazioni verticistiche circa i rapporti tra Stato e Regioni, a dispetto di uno sbandierato federalismo, si sposino con un vero e proprio rigetto, anche culturale, dell'impianto del nuovo Titolo V della nostra Costituzione, ormai in vigore. A questo specifico riguardo, si veda a titolo esemplificativo il recente d.lgs. 24 febbraio 2004, n. 70, in *G.U.* del 19 marzo 2004 n. 66, 7 ss., contenente norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna circa il conferimento di funzioni amministrative in materia di agricoltura: a tacer d'altro, è a dir poco sorprendente il contenuto dell'art. 3 il quale, capovolgendo quanto previsto nel nuovo art. 118 Cost., se da una parte invoca il principio di sussidiarietà, dall'altra assegna alla Regione il compito di provvedere normalmente «ad organizzare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia, attraverso l'attribuzione delle stesse alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane o ad altri Enti locali e funzionali fermo restando il potere di disciplina generale, coordinamento e programmazione della Regione».

Minima unità colturale e compendio unico

di OSCAR CINQUETTI

Con le norme sul «riordinamento della proprietà rurale» (articoli da 846 a 856 del codice civile) il legislatore italiano del 1942 si proponeva delle finalità di ordine pubblico che apparvero allora di contenuto avveniristico: vietare lo spezzettamento della proprietà fondiaria (art. 846), consentire l'acquisizione coattiva di appezzamenti interclusi (art. 849) e favorire la formazione di consorzi che potessero attuare piani di ricomposizione fondiaria (art. 850).

Senonché sia l'art. 849 sia l'art. 850 presupponevano l'individuazione della minima unità colturale; e l'art. 847 demandava all'«autorità amministrativa» la determinazione della superficie minima prefigurata dall'art. 846.

Avendo il legislatore omissivo di individuare l'«autorità amministrativa» delegata a quella determinazione, non se ne fece mai nulla e la sezione del codice sul «riordinamento della proprietà rurale» non ebbe mai pratica applicazione.

La dottrina e la giurisprudenza di legittimità sono state costantemente concordi: mancando la determinazione amministrativa prevista dall'art. 847 c.c., il principio della indivisibilità dei fondi al di sotto della m.u.c. non poteva essere in nessun caso invocato (in dottrina vedasi, per tutti: TABET, in *Nuovissimo digesto it.*, voce *Proprietà rurale, riordinamento*, con citazioni bibliografiche ivi contenute; in giurisprudenza, tra le più recenti vedasi: Cass. 15 ottobre 1997, n. 10112, in questa Riv., 1998, 428, con nota di R. VARANO).

Anche i tentativi di alcuni giudici di merito (di integrare la norma contenuta nell'art. 846 con il ricorso ai precetti costituzionali contenuti negli artt. 44 e 47 della Costituzione oppure di vedere in alcuni provvedimenti regionali, introdotti ad altri fini, l'integrazione del precetto voluto dall'art. 847) sono stati respinti dai giudici della legittimità.

Poiché l'art. 846 non è mai stato annullato dalla Consulta, non è consentito ricercare altrove (nella Costituzione o in provvedimenti regionali di altra natura) il contenuto del provvedimento amministrativo fin qui mancato.

I legislatori (nazionale e regionali) assai raramente si sono posti il problema che ci occupa (v. D'ADDEZIO, *Il rilancio della minima unità colturale in una proposta di legge Toscana*, in *Riv. dir. agr.*, 1997, I, 260).

Eppure, l'esigenza di porre fine a questa lacuna era stata più volte segnalata dagli operatori del diritto (da ultimo, ci sia consentito di rinviare ad un nostro appunto, pubblicato su questa Rivista nel n. 2 del 2003, a p. 84).

Ed ecco finalmente la luce: il decreto legislativo predisposto dal Governo in attuazione della l. 7 marzo 2003, n. 38 (intitolato: «Soggetti e attività, integrità aziendale, semplificazione amministrativa») affronta all'art. 7 il tema della «conservazione dell'integrità fondiaria».

Una lettura veloce porta ad una prima constatazione: il comma decimo dell'art. 7 introduce l'abrogazione espressa degli artt. 846, 847 e 848 del codice civile.

Alla luce di quanto si è testé osservato, viene spontanea una prima domanda: che ne è dell'art. 849 (sull'acquisizione degli appezzamenti interclusi) e dell'art. 850 (sui consor-

zi da costituire per la ricomposizione fondiaria)?

Se si sopprime l'art. 846 (che ha introdotto la minima unità colturale), come si fa a tenere in vita gli artt. 849 e 850 che presuppongono la determinazione di quella stessa minima unità colturale?

Si va allora a rileggere il resto dell'art. 7 del decreto legislativo nella speranza che, disciplinando *ex novo* la minima unità colturale, consenta di comprendere le ragioni di quella sopravvivenza.

Ebbene, la minima unità colturale non c'è proprio più, né c'è una disciplina che la sostituisca. Il compendio unico (perché, poi, «unico» e non «unitario» o «inscindibile» ??), così come delineato dall'art. 5 *bis* della l. 31 gennaio 1994, n. 97 (introdotto con l'art. 52, co. 21 della l. 28 dicembre 2001, n. 448) e ripreso dall'art. 7 che qui si commenta, è un istituto a base volontaria e si applica soltanto quando un soggetto, in sede di acquisto a qualsiasi titolo di terreni agricoli, invochi i benefici fiscali previsti dal citato art. 5 *bis* impegnandosi a mantenere uniti detti terreni ed a coltivarli per un certo periodo di tempo.

Ne consegue che, ogni volta che i terreni siano pervenuti in proprietà a più persone senza che siano stati invocati quei benefici, la frazionabilità resta integra sotto ogni aspetto.

La fraantumazione non si potrà evitare neppure laddove l'acquisto venga fatto (per atto tra vivi o *mortis causa*) da più persone, delle quali solo una o alcune invochino i benefici fiscali e assumano gli obblighi di cui al citato art. 5 *bis*.

Poiché con altro provvedimento legislativo (il cosiddetto «pacchetto fiscale agricolo») si porta a regime l'esenzione da ogni imposta per gli acquisti fatti da coltivatori diretti per la formazione, l'arrotondamento e l'accorpamento della proprietà coltivatrice, è agevole prevedere che il «compendio unico» non si realizzerà quasi mai, o sarà realizzato soltanto da pochi imprenditori agricoli non coltivatori diretti (cioè da quei pochi che, non potendo invocare i benefici fiscali della p.p.c., si troveranno costretti ad accedere ai benefici dell'art. 5 *bis*).

Siamo dunque ancora una volta in presenza di un legislatore che non sa quello che scrive o non sa prevedere quali saranno le conseguenze della sua legiferazione affrettata ed approssimativa.

Eppure, una completa attuazione dell'istituto della minima unità colturale avrebbe finalmente consentito di evitare in ogni caso una fraantumazione irrazionale della proprietà fondiaria e rendere agevole il riaccorpamento dei fondi con l'acquisizione coattiva degli appezzamenti interclusi (art. 849 c.c.) e con la formazione dei consorzi per l'attuazione dei piani di riordino (art. 850 c.c.): tutte finalità che, volute dalla stessa normativa comunitaria, si leggono costantemente nei programmi elettorali dei vari raggruppamenti politici italiani.

Per la minima unità colturale e gli altri istituti ad essa connessi, attesi da sessantun anni, non resterà che recitare per sempre il *de profundis*. □

Il c.d. «compendio unico» come strumento di garanzia della conservazione dell'integrità aziendale in sede ereditaria

di NICOLETTA FERRUCCI

1. Ambito di applicazione e profili funzionali della norma: una novella tela di Penelope? - 2. Riflessioni sui profili sostanziali della normativa. - 2 a) Le disposizioni in materia di formazione del compendio unico. - 2 b) Il principio di indivisibilità del compendio unico. - 2 c) L'assegnazione del compendio ad un unico erede.

1. - Ambito di applicazione e profili funzionali della norma: una novella tela di Penelope?

La norma in esame si inserisce in un pacchetto di disposizioni contenute nel Capo II del decreto, recante il titolo «Integrità aziendale», agli articoli da sette a dodici, finalizzate a prevenire il frazionamento delle aziende agricole ed a favorire la ricomposizione fondiaria. Come si legge nella relazione che illustra le finalità del decreto, queste disposizioni sono ispirate dalla consapevolezza della necessità di superare la tendenziale limitatezza delle dimensioni aziendali che caratterizza le aziende agricole nazionali, e che viene avvertita come uno dei maggiori vincoli alla produttività delle relative imprese. Lo strumentario predisposto *ad hoc* dal legislatore delegato comprende una gamma di misure di carattere prevalentemente fiscale e finanziario e, in limitati casi, sostanziale, che operano in relazione ad atti di acquisto del diritto di proprietà e del diritto di godimento su fondi rustici.

In questo contesto, l'art. 7, in particolare, che porta il titolo «Conservazione dell'integrità aziendale», si caratterizza per la peculiarità di introdurre accanto a strumenti che attengono ai trasferimenti *inter vivos* del diritto di proprietà su fondi rustici, anche misure che operano in sede di successione *mortis causa*: ed è proprio su queste ultime che si polarizza l'attenzione di questo commento.

Una prima lettura a tutto tondo della norma evidenzia un peculiare meccanismo disegnato dal legislatore che si struttura in funzione di due distinti momenti: la prima parte della disposizione è mirata ad incentivare l'ampliamento della dimensione delle aziende agricole, ed utilizza a tal fine lo strumento della erogazione di benefici fiscali e finanziari, a fronte dell'acquisto, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli, da parte di soggetti che si impegnino a costituire con detti terreni un compendio unico, nonché a coltivarlo o a condurlo, a titolo di imprenditore agricolo professionale, per un periodo di

almeno dieci anni dal trasferimento. Per compendio unico si intende, alla luce del 1° comma della disposizione, ove non sia diversamente disposto dalle leggi regionali, l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni. La seconda parte dell'art. 7 è finalizzata a prevenire il frazionamento del compendio unico, e a tal fine sancisce l'obbligo della indivisibilità del complesso dei fondi che lo costituiscono, per un periodo di dieci anni a decorrere dal momento dell'acquisto agevolato dei medesimi: a tale previsione si accompagna, nell'ipotesi di frazionamento *infra-decennale* realizzato attraverso atti *inter vivos* o *mortis causa*, la sanzione della nullità di tali atti. L'ultima parte della disposizione si incentra sulle vicende ereditarie relative al compendio e, allo scopo di evitare il frazionamento di quest'ultimo come potenziale conseguenza dell'applicazione della disciplina ordinaria delle successioni *mortis causa*, introduce una particolare procedura in forza della quale il compendio medesimo può essere assegnato nella sua integrità a quello fra gli eredi che ne faccia richiesta, con addebito dell'ecceденza. Da questa forma di assegnazione preferenziale deriva, nell'ipotesi in cui i beni disponibili nell'asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi, l'obbligo a carico dell'erede assegnatario, di tacitare i diritti dei coeredi esclusi, a cui favore sorge un credito di valuta garantito da ipoteca iscritta a tasso fisso sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura della stessa, con un tasso di interesse inferiore di un punto a quello legale.

L'art. 7, nel suo complesso, si riallaccia tendenzialmente ad un precedente contenuto nell'art. 52, comma 21, della l. 28 dicembre 2001, n. 448 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» (1), la cui disciplina viene in

(1) Il testo della legge è pubblicato sulla *G.U.* del 29 dicembre 2001,

suppl. ord., n. 285.

taluni punti della disposizione richiamata espressamente: non mancano, peraltro, sporadiche, ma significative dissonanze rispetto al prototipo, anche, ma non solo, per quanto attiene ai profili ereditari della normativa. Sotto quest'ultimo aspetto, in particolare, la disposizione in esame si presenta agli occhi dell'interprete come una tappa ulteriore del tortuoso e sofferto cammino percorso dal legislatore alla ricerca di strumenti idonei a prevenire la frammentazione delle aziende agricole in sede di successione *mortis causa*. Ed anche in questo nuovo frammento di soluzione sembra trovare conferma quella sorta di andamento ondivago che connota l'approccio della normativa nazionale al problema. Il legislatore, infatti, sembra talora aprirsi a soluzioni innovative, idonee a segnare svolte importanti verso una più accentuata tutela dell'impresa, che viene privilegiata nel delicato gioco di equilibrio che la contrappone alla protezione del diritto di proprietà spettante ai coeredi sui beni ereditari, sotto il segno di una indicazione fornita in tale direzione dalla dottrina (2), ed avvalorata dalla stessa Corte costituzionale (3). Ma a questa apertura si accompagna costantemente una sorta di remora del legislatore che lo spinge a limitare la portata dirompente delle sue norme attraverso l'*escamotage* di costringere entro i ristretti confini territoriali delle zone montane, l'iniziale applicabilità delle medesime, quasi a voler giustificare l'adozione degli strumenti conati da tali disposizioni, con l'esigenza di proteggere non l'impresa agricola in sé, bensì l'impresa agricola che opera in zone svantaggiate, in quelle aree, cioè, che, in ossequio al dettato costituzionale, egli è chiamato a valorizzare sotto il profilo socio-economico. La tutela dell'impresa a fronte della limitazione del diritto di proprietà dei coeredi esclusi sui beni ereditari viene dunque ad essere giustificata dalla necessità di privilegiare un interesse, la salvaguardia delle zone montane che, alla pari del diritto di proprietà, trova nell'art. 44 della Costituzione espresso riconoscimento e garanzia di tutela.

Alla luce di tutto ciò appare dunque oltremodo singolare l'atteggiamento assunto dal legislatore quando in fasi successive all'emanazione di questi provvedimenti, sembra tornare sui suoi passi, ed optare a favore di soluzioni più radicali, che liberano quei meccanismi ereditari di vecchio conio, dalle costrizioni legate alla relativa limitata applicabilità territoriale, attraverso l'estensione della loro operatività all'intero territorio nazionale.

È sintomatico di questa singolare forma di «*stop and go*» quella fuga di disposizioni che si apre con l'art. 49 della legge n. 203: una norma che favorisce in maniera

decisamente *soft*, l'impresa rispetto alla proprietà attraverso l'affitto coattivo, strumento peraltro dotato di portata applicativa estesa a tutto il territorio dello Stato. A questo primo intervento del legislatore fa seguito una disposizione, l'art. 4 della legge n. 97 del 1994, in forza della quale viene introdotto nel nostro ordinamento un particolare meccanismo ereditario, il c.d. «acquisto coattivo», il quale, pur configurandosi come *pendant* dell'affitto coattivo, risulta rispetto ad esso fortemente invasivo del diritto di proprietà che spetta ai coeredi esclusi. Ebbene, l'ambito di operatività del nuovo strumento, viene limitato, nella sua versione originaria coniatà dalla legge del 1994, ai soli territori montani (4): per poi essere esteso a tutto il territorio nazionale, con una disposizione, l'art. 8 del decreto legislativo n. 228 del 2001, laconica nella forma, ma dotata di portata dirompente nella sostanza (5). Analogο destino sembra caratterizzare le disposizioni sul c.d. «compendio unico»: questo strumento fa la sua prima apparizione nel disegno di legge, d'iniziativa del Governo: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», e in quella sede viene dotato di efficacia operativa estesa all'intero territorio nazionale, come mezzo per garantire l'integrità delle aziende agricole, ovunque le stesse siano ubicate. Nella versione definitiva del testo della finanziaria 2002, contenuto nella legge n. 448 del 2001, il complesso meccanismo del compendio unico viene riproposto, all'art. 52, comma 21, ma limitato nel suo ambito di applicabilità che è ristretto ai territori delle Comunità montane. Da questa opzione del legislatore deriva quindi una involuzione nella sua connotazione rispetto alla versione originaria: il compendio unico si viene infatti a configurare nella legge finanziaria come uno strumento di tutela delle aree montane, e non più come mezzo attraverso il quale si garantisce l'integrità dell'azienda agricola a prescindere dalla sua ubicazione. L'art. 7 del nuovo decreto legislativo segna, a sua volta, una svolta ulteriore in questa contorta e contraddittoria vicenda: si ribadisce l'adozione dello strumento del compendio unico a garanzia dell'integrità aziendale, ma la portata operativa delle relative disposizioni torna ad essere generalizzata all'intero territorio nazionale. Coerentemente, del resto, l'art. 7 porta il titolo «Conservazione dell'integrità fondiaria», che già connotava, con qualche minima variazione su tema, quello dell'art. 4 del disegno di legge finanziaria 2002, «Agevolazioni per la conservazione dell'integrità dell'azienda agricola» (6).

(2) V. per tutti, A. CARROZZA, *Per un diritto agrario ereditario*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, p. 758.

(3) Emblematica in tal senso l'ordinanza 31 maggio 1988, n. 597, con la quale la Corte costituzionale ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, 1° comma, della l. 3 maggio 1982, n. 203, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione, che l'ordinanza di rimessione riteneva violato dalla preferenza accordata al coerede che avesse coltivato e continuasse a coltivare il fondo. La Corte ha argomentato nel senso che proprio l'esigenza di tutelare l'impresa porta ad inquadrare il trattamento di favore riservato ad alcuni coeredi non come un privilegio ingiustificato, ma come uno strumento inseribile a pieno titolo nel più ampio quadro dell'interesse pubblico alla conservazione di un'impresa produttiva. Il testo dell'ordinanza della Corte è pubblicato in *Giur. agr. it.*, 1988, p. 214, con nota di segnalazione di V. GERI; in *Riv. dir. agr.*, 1989, p. 215, con nota di A. MARZOLI, *La Corte conferma la legittimità costituzionale dell'art. 49, 1° comma, legge 3 maggio 1982, n. 203*; in *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 218, con nota di V.E. CANTELMO, *La legittimità del diritto a coltivare il fondo per il coerede lavoratore agricolo*; in *Nuova rass.*, 1989, p. 684, con nota di F. DE SIMONE, *Brevi considerazioni sulla legittimità costi-*

tuzionale dell'art. 49, comma 1, l. 203/1982; in *Nuovo dir. agr.*, 1988, p. 501. A sua volta il testo dell'ordinanza di rimessione, pronunciata dal Trib. Napoli, in data 4 luglio 1984, è pubblicato in *Giur. agr. it.*, 1985, p. 625, con nota di A. GERMANO, *Successione agraria: per una nuova lettura dell'art. 49 legge 203/82*; in *Riv. dir. agr.*, 1985, II, p. 3, con nota di N. FERRUCCI, *Aspetti di dubbia costituzionalità del nuovo strumento legale dell'affitto coattivo*; in *Foro it.*, 1986, I, c. 309, con nota di segnalazione di D. BELLANTUONO.

(4) L'art. 4 indica come ambito di operatività delle sue disposizioni i «comuni montani»: con tale termine, ai sensi dell'art. 1 della stessa legge n. 97 del 1994, si intendono «comuni facenti parte di comunità montane», ovvero «comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni».

(5) In ordine alla portata innovativa dell'art. 8 e ad altri profili della normativa in esso contenuta, mi permetto di rinviare a N. FERRUCCI, *Commento all'art. 8 d.lgs. n. 228/2001*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, p. 365.

(6) Un titolo analogo caratterizzava peraltro anche l'art. 4 della legge n. 97 del 1994, «Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola», che, come abbiamo visto, trovava invece applicazione solo entro i ristretti limiti territoriali delle aree montane.

2. - Riflessioni sui profili sostanziali della normativa.

2 a) - Le disposizioni in materia di formazione del compendio unico.

Addentrando nell'analisi dei profili sostanziali della normativa sul compendio unico, ultima versione, come strumento di conservazione dell'integrità aziendale in sede ereditaria, se da un lato si riscontra nella novella legislativa una certa sensibilità verso la soluzione di questioni aperte sotto il vigore della precedente disciplina, non mancano però anche in essa aspetti discutibili, legati ad una certa dizione letterale della norma riecheggiante formule antiche, retaggi di concezioni *demodé*, che si intrecciano curiosamente a significative aperture ad una nuova concezione di imprenditorialità agricola.

Qualche riserva in tal senso si può infatti manifestare con riferimento all'individuazione dei beni che costituiscono l'oggetto del compendio unico, destinati a restare indivisi in sede ereditaria per un periodo di dieci anni dal relativo acquisto: come già l'art. 52, comma 21, della legge finanziaria 2002, anche l'art. 7 del decreto, al comma 4, indica come tali «i terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati». Questo espresso riferimento alle sole componenti immobiliari del patrimonio aziendale, induce a ritenere che il complesso dei beni mobili, non di rado fattore sicuramente assai rilevante all'interno dell'azienda agricola sotto il profilo economico-funzionale, sia destinato ad essere frazionato a seguito di divisione ereditaria. Non possono non riaffiorare in proposito le perplessità a suo tempo suscitate dalla dizione letterale dell'art. 49 della legge n. 203 del 1982, laddove riferiva il meccanismo dell'affitto coattivo al solo fondo oggetto di successione *mortis causa*, ignorando le altre componenti dell'azienda (7).

Si deve forse leggere il riferimento alle sole componenti immobiliari dell'azienda agricola come un ritorno a quelle concezioni che originariamente ispirarono il dibattito sul diritto agrario ereditario (8), in cui l'interesse degli agraristi era polarizzato sulla conservazione dell'unità del fondo? In quella direzione lo sforzo degli interpreti era infatti coerentemente mirato a ricercare gli strumenti idonei ad arginare i fenomeni della frammentazione e della polverizzazione della terra provocati dalla applicazione pura e semplice della disciplina comune delle successioni *mortis causa*. Le perplessità che a tale proposito l'art. 7 del decreto fa sorgere appaiono in realtà contraddette da altri aspetti della sua normativa, anch'essi attinenti alla composizione del compendio unico, dai quali traspare una maggiore sensibilità del legislatore verso le più recenti tendenze della dottrina, inclini ad identificare l'obiettivo primario sotteso alla elaborazione di un diritto agrario ereditario nella garanzia della integrità del complesso dei beni aziendali (9). Intendo riferirmi al comma 5° dell'art. 7, che consente di costituire in compendio unico terreni

agricoli anche non confinanti tra loro, purché funzionali all'esercizio dell'impresa agricola: questa disposizione, tra l'altro, sembra evocare, *mutatis mutandis*, quell'orientamento interpretativo in tema di prelazione del confinante, che, ispirato alla necessità di garantire, attraverso l'esercizio di tale diritto, la creazione di un'impresa più efficiente, anziché il mero accorpamento fondiario, propugnava una lettura del termine «confine» in senso di contiguità funzionale e non rigorosamente materiale tra il fondo in vendita e quello posto a confine (10). Del resto l'attenzione del legislatore delegato verso una dimensione imprenditoriale dell'attività agricola traspare in modo evidente anche nella scelta dei soggetti destinatari delle agevolazioni all'acquisto dei terreni, future componenti del compendio unico: alla figura del coltivatore diretto, già presente nell'art. 21 della legge finanziaria 2002, insieme all'imprenditore agricolo a titolo principale, si affianca quella di imprenditore agricolo professionale, in coerenza con l'art. 1, 4° comma, dello stesso decreto. Quest'ultima disposizione, assolutamente deplorabile, tra l'altro, per la evidente cacofonia della sua formulazione laddove recita «qualunque riferimento»... si intende «riferito», prevede la sostituzione di ogni indicazione relativa alla figura dell'i.a.a.t.p. presente all'interno della legislazione vigente, con la nuova definizione di imprenditore agricolo professionale coniata dallo stesso art. 1, che considera tale colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi del regolamento CE n. 1257/99 del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Ancora sotto il profilo dei soggetti destinatari della disposizione, appare, a mio giudizio, assai rilevante la circostanza che ai fini della fruizione delle agevolazioni, a differenza di quanto prevedeva la legge finanziaria 2002, non è più posto il requisito del possesso delle qualifiche professionali suindicate, al momento del trasferimento, ma quelle qualifiche dovranno caratterizzare esclusivamente le modalità di esercizio dell'attività di coltivazione o di conduzione che colui che beneficia delle agevolazioni si impegna a svolgere per un periodo di dieci anni dal trasferimento.

La dizione della norma induce a ritenere che le agevolazioni legate alla costituzione del compendio potranno essere erogate anche a favore di soggetti che non sono, al momento dell'acquisto dei terreni, coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, purché, ovviamente, si impegnino a rivestire tali qualifiche nella futura coltivazione o conduzione decennale dei fondi medesimi. La mancanza di ogni riferimento alla pregressa dedizione all'attività agricola, tra i requisiti ai quali è condizionato l'acquisto dei terreni da destinare a compendio, può tra l'altro

(7) Sul punto v. le diverse letture della disposizione proposte da E. CASADEI, *Le nuove norme della legge 3 maggio 1982, n. 203, in materia di successioni agrarie*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, p. 306, il quale accoglie una interpretazione estensiva del termine fondo, comprensiva dei beni aziendali; e da N. FERRUCCI, *L'individuazione dell'impresa zootecnica e del suo statuto giuridico*, Milano, 1989, p. 15, la quale, viceversa, suggerisce di respingere tale possibilità e di optare a favore di una interpretazione letterale dell'art. 49, 1° comma, sulla base della considerazione che tale norma introduce consistenti limitazioni ai diritti dei coeredi esclusi ed alla loro autonomia negoziale tali da non poter essere estese oltre l'ambito di operatività espressamente circoscritto dalle previsioni letterali della disposizione da cui sono disciplinate.

(8) In altra sede ho avuto modo di evidenziare una sorta di parallelismo che si può delineare tra questa impostazione che connotava le originarie posizioni della dottrina sul tema del diritto agrario ereditario, e la coeva tendenza a identificare l'azienda agricola con il *fundus instructus*. Cfr. N. FERRUCCI, *L'individuazione dell'impresa zootecnica*, cit., p. 190.

(9) Questa evoluzione che ha caratterizzato l'impostazione del problema è stata posta in correlazione con l'affermazione di un'autonoma nozione di azienda agricola: cfr. N. FERRUCCI, *loc. ult. cit.*

(10) A questo filone interpretativo si è contrapposta la nota sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, 25 marzo 1988, n. 2582, in *Giur. agr. it.*, 1988, 215, con nota di Lo SURDO; in *Foro it.*, 1988, I, c. 1510; in *Giust. civ.*, 1988, I, p. 112, che ha autorevolmente affermato il criterio della contiguità materiale o continuità fisica dei fondi confinanti.

tradursi in una forma di incentivazione indiretta dell'accesso dei giovani all'impresa agricola, in quanto potrebbe consentire anche a colui che non ha ancora maturato una precisa scelta in ordine alla propria attività professionale, di optare per la dedizione all'agricoltura, incentivato in questa sua scelta proprio dalle disposizioni agevolative in esame.

Analogie si riscontrano invece nell'art. 7 del decreto rispetto al suo precedente contenuto nell'art. 52 della legge finanziaria 2002, in relazione alla durata del periodo minimo di impegno personale di colui che acquista i terreni a condizioni agevolate, fissato, nell'uno e nell'altro caso, in dieci anni decorrenti dal momento del trasferimento; nonché nelle modalità in cui tale impegno deve concretizzarsi, identificate alternativamente, in entrambe le fattispecie legislative, nella «coltivazione» o nella «conduzione» dei terreni medesimi.

In linea con quanto disposto dal suo precedente, si prospetta anche l'individuazione delle tipologie di operazioni che conducono all'acquisto del complesso immobiliare da destinare a compendio unico, alle quali si applicano le agevolazioni: l'art. 7, infatti, accoglie la dizione lata dell'art. 52, che comprende i trasferimenti «a qualsiasi titolo» di detti immobili. Ed un espresso richiamo al prototipo viene fatto dal decreto in relazione alle forme di agevolazione erogate a fronte dell'acquisto: l'art. 7 afferma espressamente, a tale proposito, l'applicabilità dell'art. 5 *bis*, commi 1° e 2°, della legge del 1994, introdotto appunto dalla legge finanziaria 2002, che contempla l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di qualsiasi genere, nonché la possibilità di usufruire di mutui decennali a tassi agevolati, e la riduzione ad un sesto degli onorari notarili.

2 b) - Il principio di indivisibilità del compendio unico.

Qualche felice novità si riscontra, sotto profili diversi, nell'art. 7 del decreto legislativo n. 99/2004, con riferimento alla parte dedicata al regime della indivisibilità del compendio unico.

Anzitutto è, a mio parere, da accogliere favorevolmente la scelta del legislatore delegato di estendere il vincolo di indivisibilità all'intero compendio, accogliendo in tal modo l'indicazione formulata in tal senso dal disegno di legge finanziaria 2002: con ciò risulta superata l'ambiguità legata invece alla corrispondente previsione dell'art. 52 del testo definitivo della legge finanziaria 2002, che, pur configurando il complesso dei terreni acquistati con le agevolazioni come compendio unico, limitava peraltro il divieto di frazionamento ad una superficie minima indivisibile del medesimo, la cui determinazione era attribuita alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Questa formulazione dell'art. 52 si era rivelata, infatti, un ostacolo alla applicazione concreta delle regole sulla indivisibilità del compendio, alla luce della tendenziale inerzia degli Enti coinvolti nella determinazione della superficie minima indivisibile.

Ad una valutazione sostanzialmente positiva si presta anche la scelta del legislatore delegato in ordine sia alla individuazione degli atti dai quali può potenzialmente derivare il vietato trasferimento *infra*-decennale del compendio, sia soprattutto alle conseguenze che accompagna-

no tale prescrizione. Se, infatti, si ribadisce nel decreto l'ampiezza del disposto della legge finanziaria 2002 che coinvolgeva nel divieto di frazionamento del compendio sia gli atti *inter vivos* che le disposizioni *mortis causa*, diverse appaiono invece, rispetto al prototipo, le conseguenze che derivano dalla violazione di tale divieto. Mentre la legge finanziaria prevedeva in tal caso solo sanzioni di tipo pecuniario, e cioè il versamento delle imposte non pagate, degli interessi e di maggiori imposte pari al 50 per cento di quelle dovute, l'art. 7 del decreto sanziona la violazione dell'obbligo di indivisibilità, con la previsione della nullità degli atti tra vivi e delle disposizioni testamentarie da cui deriva il frazionamento del compendio unico. Si viene quindi ad introdurre nel nostro ordinamento una ulteriore causa di nullità delle disposizioni testamentarie che si affianca a quelle contemplate dal codice civile. Una scelta, questa del legislatore delegato, che si rivela, a mio avviso quanto mai opportuna per la sua maggiore incisività, fornendo uno strumento efficace di prevenzione del frazionamento e di garanzia della integrità aziendale.

Non altrettanto condivisibile appare viceversa l'opzione a favore della riduzione a dieci anni del termine di durata della indivisibilità del compendio, originariamente fissato dall'art. 52 della legge finanziaria in quindici anni, e addirittura ignorato nel disegno di legge finanziaria dove il divieto di frazionamento non era espressamente soggetto ad alcuna limitazione temporale. Questo crescendo di attenuazione della rigidità del vincolo di indivisibilità, sotto il profilo temporale, riecheggia quella criticabile tendenza alla riduzione dei vincoli all'integrità aziendale entro margini cronologicamente ristretti che era emersa anche nell'art. 11 del decreto 228 del 2001: tale norma, infatti, aveva ridotto il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione ed arrotondamento della proprietà coltivatrice da dieci a cinque anni, con conseguente possibilità di estinzione anticipata del mutuo e di vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici decorsi cinque anni dall'acquisto. Si è indotti a formulare nei confronti di questo orientamento consolidato nell'art. 7 del decreto legislativo n. 99, quelle stesse riserve già a suo tempo manifestate dalla dottrina in relazione all'art. 11 del decreto n. 228, nel senso che appare fortemente contraddittorio adottare misure atte a favorire la conservazione dell'unità aziendale e, al contempo, consentire svincoli anticipati che ne favoriscono il frazionamento (11).

2 c) - L'assegnazione del compendio ad un unico erede.

L'art. 7 del decreto nella configurazione del suo peculiare regime ereditario prevede l'assegnazione dell'intero compendio in sede di successione *mortis causa* all'erede che la richieda. Già ad una sua prima lettura il dettato della norma evidenzia una lacuna insita in essa: il legislatore sembra infatti ignorare l'ipotesi in cui vi sia tra gli eredi una pluralità di soggetti che formulino una espressa domanda di assegnazione del compendio. La disposizione nulla dice in relazione a questa eventualità, ma si limita a regolare l'ipotesi contraria, quella cioè in cui nessuno tra gli eredi faccia richiesta di assegnazione. Al settimo comma infatti, l'art. 7, prevede,

(11) In tal senso L. COSTATO, *I tre decreti legislativi di «orientamento» in campo agricolo, forestale e della pesca*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, p. 231.

per il caso in cui si verifici tale eventualità, la revoca dei diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l'attribuzione di quote produttive, assegnati all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione; e, al contempo, demanda ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la determinazione delle modalità per la revoca e la riattribuzione dei diritti e delle quote. A sua volta, il comma 7° della disposizione riconosce alle parti la possibilità, non prevista dalla legge finanziaria 2002, di richiedere un arbitrato alla Camera arbitrale ed allo Sportello di conciliazione di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743, in caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali presenti sul compendio stesso.

L'opzione manifestata dal legislatore di riservare la posizione privilegiata di assegnatario del compendio ad un unico erede, anziché ad una pluralità di eredi, a differenza di quanto prevedeva il suo precedente contenuto nella legge finanziaria 2002, merita qualche cenno di riflessione.

Si tratta indubbiamente di una scelta che appare in sintonia con gli auspici della dottrina, la quale fin dai primordi del dibattito sul diritto agrario ereditario, demonizzava pressoché unanimemente l'eventualità che, in sede di costruzione di una successione anomala per l'agricoltura, si legittimasse una qualche forma di gestione collettiva dell'impresa agricola da parte degli eredi, alla morte del *de cuius* (12). In questa stessa direzione si è mosso del resto anche il legislatore della Provincia di Bolzano allorché ha posto mano alla costruzione di un regime di successioni *mortis causa* che si adattasse alle esigenze della conservazione dell'integrità del maso chiuso, e che viene comunemente considerato come un modello cui ispirarsi nella ricerca di soluzioni mirate ad evitare il frazionamento delle aziende agricole alla morte del relativo titolare. Il *favor* per la gestione individuale del maso a seguito delle vicende ereditarie, rappresenta un *leit motiv* che caratterizza tutte le diverse tappe della legislazione relativa a questo istituto, la cui complessa normativa successoria, così nella vecchia come nella nuova versione (13), fa costantemente perno proprio sulla figura dell'*anerbe*, cioè dell'erede unico, al quale viene assegnato l'intero maso, con l'obbligo di tacitare i diritti dei coeredi esclusi.

Non si è viceversa prospettato altrettanto univoco l'orientamento seguito dal legislatore nazionale in ordi-

ne alla scelta tra le due diverse opzioni, dell'unico erede o di più coeredi a cui affidare la continuazione della gestione dell'impresa del *de cuius*, attraverso un trattamento privilegiato in sede successoria (14). Emblematica di questo atteggiamento un po' oscillante appare la vicenda relativa al regime ereditario contenuto nella normativa in materia di assegnazione di terre di riforma fondiaria. In quel contesto, l'ipotesi della morte dell'assegnatario non ancora divenuto proprietario, era espressamente disciplinata dalla l. 12 maggio 1950, n. 230, all'art. 19: provvedimento dal quale traspariva in modo evidente l'opzione del legislatore a favore della gestione collettiva dell'impresa in sede ereditaria, laddove attribuiva il diritto a subentrare nel rapporto di assegnazione «ai discendenti in linea retta e, in mancanza, al coniuge non legalmente separato per sua colpa», a condizione che questi ultimi rivestissero la qualifica di lavoratori della terra e non risultassero proprietari od enfiteuti di fondi rustici. Al contrario, la diversa ipotesi della morte dell'assegnatario divenuto già proprietario del fondo, nel silenzio della legge del 1950 sul punto, era soggetta, alla luce dell'interpretazione dominante che intendeva aggirare l'applicazione delle disposizioni generali contenute nel codice civile, alle disposizioni successorie contenute nella l. 3 giugno 1940, n. 1078, mirate ad evitare la frammentazione delle unità poderali assegnate in piena proprietà a coltivatori diretti da un ente di colonizzazione o da un consorzio di bonifica. Quest'ultimo provvedimento che, tra l'altro, viene ricordato come il primo intervento legislativo italiano finalizzato alla soluzione del problema della indivisibilità fondiaria, contemplava un regime ereditario che privilegiava l'opzione a favore della continuazione della gestione dell'impresa ad opera di un unico erede, laddove prevedeva l'assegnazione del podere a «quello tra i coeredi» che fosse idoneo ad assumerne l'esercizio e fosse disposto ad accettarla.

A sua volta, la legge n. 379 del 1967 ha apportato modifiche alla precedente normativa contenuta nella legge del 1940, in relazione alle conseguenze della morte dell'assegnatario in epoca antecedente all'acquisto della proprietà del fondo assegnato: anche in relazione a tale ipotesi è stato infatti introdotto il principio dell'erede unico, laddove veniva attribuito il diritto al subentro nel rapporto contrattuale inerente al fondo, ad uno solo tra i coeredi, scelto, su designazione del *de cuius* o su accordo dei coeredi medesimi, tra i soggetti dotati dei requisiti richiesti dalla legge del 1940 (15).

(12) V. per tutti A. CARROZZA, *Per un diritto agrario ereditario*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, p. 769; G. DE NOVA, *Il principio di unità della successione e la destinazione dei beni alla produzione agricola*, in *Riv. dir. agr.*, 1979, p. 559.

(13) La disciplina relativa all'istituto del maso chiuso originariamente contenuta nel *Testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi*, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale del 28 dicembre 1978, n. 32, è stata in epoca più recente modificata dalla legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17 «Legge sui masi chiusi». Di quest'ultimo provvedimento legislativo, il Capo IV, dedicato ai profili ereditari dell'istituto, è stato pubblicato in *Riv. dir. agr.*, 2003, p. 90, con un breve commento di N. FERRUCCI, *La nuova legge provinciale sul maso chiuso: spunti per una riviviscenza dell'istituto*. A sua volta il testo integrale della normativa precedente si trova pubblicato in *Riv. dir. agr.*, 1980, II, p. 161.

(14) Questa sostanziale carenza di univocità del legislatore nella scelta tra la soluzione dell'erede unico e quella della pluralità dei coeredi, si riscontra anche in tutto quel complesso filone normativo che si è preoccupato di disciplinare il subentro nel contratto agrario nell'ipotesi di morte del concessionario. Il codice civile, infatti, con riferimento al contratto di mezzadria, all'art. 2158, aveva introdotto un particolare regime ereditario relativo alla morte del mezzadro, che legittimava al subentro nel rapporto contrattuale un unico soggetto, purché rivestisse la qualifica di erede del mezzadro e fosse in possesso dei requisiti professionali che garantissero la

sua idoneità ad una gestione qualificata dell'impresa. Questa stessa disciplina era applicabile al contratto di colonia parziaria, relativamente all'ipotesi della morte del colono, alla luce del rinvio contenuto nell'art. 2168, 2° comma, nonché alla trilogia delle socide, semplice, parziaria e con conferimento di pascolo, in relazione alla morte del soccidario, in forza dei richiami operati direttamente o indirettamente, rispettivamente dagli artt. 2179, 2184 e 2185. In epoca successiva la l. 28 marzo 1957, n. 244, con riferimento al contratto di affitto a coltivatore diretto, apriva invece la possibilità di subentrare nel rapporto contrattuale ad una pluralità di soggetti che si identificavano nel coniuge e negli altri eredi legittimi, sempre che fossero coltivatori diretti e disponessero di forza lavorativa che costituisse almeno un terzo di quella necessaria per la coltivazione del fondo. Nell'ultima tappa di questa vicenda legislativa relativa alla successione nei contratti agrari come parte concessionaria del fondo, si conferma questo orientamento di apertura verso una gestione collettiva dell'impresa del *de cuius*. L'art. 49, u.c., della legge n. 203 del 1982, con riferimento alla morte dell'affittuario, del mezzadro, del colono, del compartecipante e del soccidario, riconosce il diritto al subentro nel rapporto, agli eredi del *de cuius*, che abbiano esercitato e continuino ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale.

(15) Per una esaustiva e meditata panoramica di questi frammenti di soluzione al problema del diritto agrario ereditario, è d'obbligo ricordare il saggio di G. DE NOVA, *Il principio di unità della successione*, cit., p. 574.

In epoca più recente si registra una rinnovata apertura del legislatore nazionale nei confronti di una potenziale gestione a più mani dell'impresa agricola a seguito delle vicende ereditarie: è emblematico in tal senso il disposto dell'art. 49, 1° comma, della legge n. 203 del 1982, in forza del quale il diritto all'affitto coattivo viene riconosciuto a «quelli fra gli eredi» che siano in possesso dei requisiti richiesti: analogo orientamento è implicitamente seguito dalla disposizione che fa da *pendant* a quella ora richiamata, cioè l'art. 4 della legge n. 97 del 1994, che attribuisce il diritto all'acquisto coattivo dei fondi caduti in successione, a quegli stessi soggetti che a suo tempo hanno beneficiato del diritto all'affitto coattivo.

La sostanziale incertezza di fondo che caratterizza il legislatore nella scelta tra le due opzioni relative alla attribuzione della gestione dell'impresa ad un erede unico o ad una pluralità di coeredi, sembra caratterizzare i profili ereditari della normativa relativa al compendio unico. L'art. 40 del disegno di legge finanziaria 2002 riconosceva infatti la possibilità di assegnare il compendio, considerato unità indivisibile, esclusivamente ad un unico erede. Viceversa, l'art. 52, comma 21, del testo definitivo della legge finanziaria ha adottato, come si è visto, una diversa soluzione che offre la possibilità di comprendere per intero tale compendio nella porzione di uno dei coeredi o di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione.

Con l'art. 7 del decreto legislativo, si torna a privilegiare la soluzione di attribuire in sede ereditaria l'intero compendio ad un unico erede che ne faccia espressa richiesta.

Questa scelta manifestata dal legislatore delegato si prospetta indubbiamente foriera dei consueti problemi che hanno accompagnato i precedenti legislativi che si sono orientati in questa direzione. È destinata infatti a riproporsi inevitabilmente l'esigenza di trovare una soluzione al conflitto che sorge tra gli interessi che fanno capo ai coeredi esclusi da un lato, e, dall'altro, le ragioni dell'impresa, che si pongono in una duplice direzione, non solo in termini di garanzia di continuità del suo esercizio alla morte del titolare, ma anche nel senso di evitare che la vitalità ed efficienza della sua gestione ad opera del coerede preferito risultino compromesse dalla imposizione di un pagamento eccessivamente oneroso delle somme di conguaglio a carico di quest'ultimo (16). È vero che si tratta di un problema che è sostanzialmente presente in ogni ipotesi di successione ereditaria agraria anomala, in cui risulti sacrificata la posizione di alcuni coeredi rispetto ad altri: ma è indubbio che la questione assume una rilevanza ancor maggiore allorché appare privilegiato un solo coerede, con conseguente limitazione dei diritti che fanno capo a tutti gli altri coeredi.

È direi questo il punto su cui si gioca non solo la divisibilità dei modelli proposti dal legislatore, ma anche la impermeabilità di questi ultimi ad eventuali censure di illegittimità costituzionale (17). L'orientamento della Corte costituzionale è stato infatti quello di garantire un crisma

di legittimità a soluzioni legislative che privilegino l'impresa rispetto ai diritti ereditari dei coeredi, con l'unico limite che gli strumenti adottati non si trasformino in una sorta di espropriazione di fatto di quei diritti di proprietà (18). Si può leggere in questa posizione della Corte un chiaro monito al legislatore che pone mano alla costruzione di un diritto agrario ereditario, ad elaborare soluzioni che riescano a contemperare i diversi interessi in conflitto, senza nebulizzare la portata delle aspettative successorie dei coeredi.

La dottrina, come è noto, agli esordi del dibattito sull'argomento, aveva prospettato come potenziale soluzione del conflitto tra interessi dell'impresa e interessi degli eredi esclusi, quella di riservare al fondo caduto in successione una valutazione secondo parametri diversi da quelli di mercato: ed era pervenuta a tale conclusione sulla base della considerazione delle difficoltà legate all'adozione di soluzioni alternative, quali la rateizzazione del debito o il ricorso ad agevolazioni creditizie statali. Ciò in quanto – si argomentava – la prima soluzione danneggia i coeredi sia per il ritardo con cui pervengono al godimento della loro quota, sia per l'incidenza della svalutazione, mentre, a sua volta la seconda soluzione può funzionare solo se il valore del fondo è commisurato al reddito, ma, nel caso in cui tale valore sia superiore, l'erede assegnatario sarà in condizione di pagare i conguagli, ma non di restituire il prezzo (19).

Nel panorama dei precedenti legislativi che si sono cimentati con il problema di conciliare le esigenze legate alla gestione dell'impresa con quelle della tacitazione dei diritti dei coeredi esclusi, si registra una certa multiformità delle soluzioni proposte: alcune optano a favore della determinazione del valore dei terreni oggetto di successione privilegiata in termini diversi dal valore di mercato (20), altre, viceversa, individuano il valore dei terreni secondo i parametri del mercato, ma, per contro, prevedono l'erogazione di agevolazioni a favore dell'erede preferito, a fronte del pagamento dei conguagli, che si identificano in forme di finanziamento o nella rateizzazione dei pagamenti medesimi (21).

La soluzione offerta dall'art. 7 del decreto in ordine allo spinoso problema *de quo* non appare convincente. Ai sensi del 6° comma della disposizione, come abbiamo visto, nell'ipotesi in cui nell'asse ereditario i beni disponibili non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi, a favore degli eredi esclusi dall'assegnazione del compendio, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta, garantito da ipoteca iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura della stessa, con un tasso di interesse inferiore di un punto a quello legale.

Mi sia consentito anzitutto formulare una riserva sulla eleganza e correttezza della forma usata dal legislatore nella dizione letterale della norma. In primo luogo appare pleonastica la locuzione «secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa»: è del tutto evidente infatti che allorché si fa riferimento ai «diritti dei coeredi esclusi», si intende parlare dei diritti che a questi ultimi competono in quanto

(16) Cfr. sul punto N. FERRUCCI, *Il dibattito sollevato dal progetto di legge A.N.G.A. per la soluzione globale del problema ereditario in agricoltura*, in *Riv. dir. agr.*, 1981, p. 135.

(17) La potenziale lesione del diritto di proprietà dei coeredi esclusi si prospetta, ad avviso della dottrina, sotto i diversi profili della violazione del principio dell'eguaglianza in natura delle quote, inteso come diritto di ciascun erede ad una porzione di ciascun bene, e della violazione del principio dell'eguaglianza delle quote in natura, inteso come eguaglianza qua-

litativa delle quote, se nell'asse ereditario non vi siano altri beni omogenei. Sul punto, v. G. DE NOVA, *op. cit.*, p. 560.

(18) Cfr. Corte cost., ord. 31 maggio 1988, n. 597, cit.

(19) V. G. DE NOVA, *Il principio di unità della successione*, cit., p. 560.

(20) Opta per questo criterio di valutazione, la legge provinciale di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17.

(21) V., in tale direzione, a titolo esemplificativo, la l. 3 giugno 1940, n. 1078.

eredi testamentari, legittimi o legittimari, e dunque in forza di successione testamentaria o legittima. In secondo luogo, appare criticabile il richiamo alla «legge in materia di successione», dal momento che il termine «successione» si prospetta assai lato in quanto si riferisce, come ben noto, al subentro di un soggetto nella posizione giuridica che fa capo ad un altro non solo in forza di atti *mortis causa*, ma anche attraverso atti *inter vivos*. Infine, a mio giudizio, nella formulazione di disposizioni che, come quella in esame, attengono esclusivamente alla materia ereditaria, non appare elegante l'uso del termine «dante causa», laddove è buona norma fare uso del più consono termine «*de cuius*».

La disposizione peraltro presta il fianco anche a critiche che attengono al profilo sostanziale della soluzione proposta: il criterio di tacitazione dei diritti dei coeredi esclusi, che viene adottato, non convince sotto l'aspetto della sua idoneità a risolvere in maniera equilibrata il conflitto di interessi tra questi ultimi ed il coerede preferito. Le perplessità in tal senso sono legate alla potenziale eccessiva onerosità del debito che viene a gravare sull'assegnatario del compendio nei confronti dei coeredi esclusi dalla assegnazione, alla luce della circostanza che non sembra prevista alcuna forma di agevolazione finanziaria che aiuti il coerede debitore ad adempiere al suo impegno.

Il legislatore delegato ha qui operato una scelta che si scosta da quanto, a mio avviso più opportunamente, disponevano i precedenti normativi in materia di compendio unico: sia il disegno di legge finanziaria 2002, che il

testo definitivo di quest'ultima contenuto nella legge finanziaria 2002, consentivano espressamente all'erede preferito di utilizzare ai fini della corresponsione agli eredi esclusi dell'indennizzo loro spettante, quegli stessi mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato, che erano concessi ai fini dell'acquisto dei terreni da destinare a compendio.

L'art. 7 del decreto, viceversa, richiama le agevolazioni introdotte dalla legge finanziaria, e dunque anche l'erogazione del mutuo a tasso agevolato, ma esclusivamente in relazione ai trasferimenti di terreni agricoli finalizzati alla costituzione del compendio unico: nulla dice invece la norma in ordine alla possibilità di utilizzare quelle stesse agevolazioni con riferimento alla tacitazione dei diritti dei coeredi esclusi ad opera del coerede assegnatario del compendio.

Ciò induce a ritenere che l'unica tipologia di agevolazione offerta al coerede assegnatario per assolvere al suo debito nei confronti dei coeredi esclusi, si identifichi nella possibilità di dilazionare il pagamento in due anni, oltre che nella riduzione del tasso di interessi di un punto rispetto al tasso legale.

Questa sostanziale impossibilità per il coerede preferito di ricorrere a forme di finanziamento agevolato, rischia, a mio giudizio, di tradursi, nell'applicazione della norma, in una disincentivazione alla richiesta di assegnazione in sede ereditaria del compendio unico, con conseguente potenziale pericolo del suo frazionamento. □

La «ricomposizione fondiaria» nel decreto legislativo n. 99/2004

di ALFIO GRASSO

1. Introduzione. - 2. La legge delega 7 marzo 2003, n. 38, concernente: «Disposizioni in materia di agricoltura». - 3. Il decreto legislativo n. 99/2004 di attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. d), f), g), l), q), ee) e ff) della legge delega. Brevi considerazioni di carattere generale con riferimento specifico alla lett. f) - 4. Considerazioni sul titolo di «ricomposizione fondiaria» dato all'art. 9 del decreto *de quo* e sul contenuto normativo dello stesso articolo. Le ipotesi di ricomposizione fondiaria cui applicare le agevolazioni fiscali: a) la permuta di particelle; b) la rettificazione di confini. - 5. Qualche annotazione sul secondo comma dell'art. 9. - 6. Considerazioni conclusive.

1. - Introduzione.

Guardare con un'ottica diversa il futuro della nostra agricoltura significa, in generale, prendere coscienza dell'attuale situazione delle strutture fondiarie ed agrarie. E se per il settore industriale si chiede a gran voce d'essere competitivo con il sistema produttivo degli altri Paesi, per essere presente in un mercato sempre più globale, tale richiesta deve essere gridata con più forza per il settore agricolo. Un quadro, certamente, non incoraggiante, c'è offerto dall'ultimo censimento dell'agricoltura del 2000, per rendercene conto. Basti considerare che nonostante le aziende agricole siano diminuite di numero e la superficie agraria utilizzabile si sia ridotta di oltre 3 milioni di ettari, la dimensione media nazionale delle aziende è di appena Ha 7,57 (che resta quasi immutata rispetto al censimento del 1990 che era di Ha 7,52), con differenze territoriali preoccupanti se si tiene conto che tale media, nel Mezzogiorno, scende a Ha 4,88. Questa situazione, poi, si contraddistingue anche, rispetto alle agricolture degli altri Paesi continentali, per essere caratterizzata dall'esistenza di una dualità di aziende, da un lato quelle cosiddette marginali, sia in termini di dimensione economica che di prospettiva di sviluppo e, dall'altro, quelle che sono certamente da qualificare competitive, con forte potenzialità di crescita economica nel prossimo futuro (1). Elevare, pertanto, le strutture agrarie ad imprese moderne è compito primario delle istituzioni, le quali dovranno predisporre misure idonee da consegnare al mondo agricolo allo scopo di superare le difficoltà patologiche del sistema agrario italiano, mediante un processo di dimensionamento ottimale degli appezzamenti che costituiscono (e dovranno costituire) la base territoriale delle aziende agricole, quale

presupposto per la razionalizzazione e l'ammodernamento delle pratiche colturali aziendali e per intervenire, a tale scopo, anche con cospicui investimenti.

Un tale risultato può ottenersi attraverso interventi di lungo periodo, da realizzare a mezzo di azioni tese a combattere seriamente la polverizzazione e la frammentazione delle strutture agrarie, utilizzando tecniche – economiche, giuridiche e finanziarie (2) –, idonee e compatibili per una concreta politica di ricomposizione [o che dir si voglia: di riordino, d'accorpamento o d'ingrossazione (3)] fondiaria od agraria.

Occorre riconoscere che tentativi per arginare gli anzidetti fenomeni, dalla legge sulla bonifica integrale del 1933 ad oggi, non sono mancati. Tante sono state, in particolare dal Secondo dopoguerra, le iniziative assunte per avviare un processo di ammodernamento delle strutture agrarie senza, peraltro, riuscire a conseguire risultati tangibili, se si considera che nel 1970, cioè trent'anni fa, la media aziendale era di Ha 6,9, accrescendosi, in tanto tempo, di poco più di mezzo ettaro.

2. - La legge delega 7 marzo 2003, n. 38, concernente: «Disposizioni in materia di agricoltura».

Con la l. 7 marzo 2003, n. 38, il Governo è stato delegato ad emanare provvedimenti «per il completamento del processo d'ammodernamento dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste», già avviato con i tre «decreti orientamento» del 2001, i quali, sicuramente, per le linee di modernizzazione introdotte necessitavano di qualche ulteriore aggiustamento tecnico (4).

(1) Cfr. A. COLETTA-L. VENZI, *Ricomposizione fondiaria: sviluppo e temi di riflessione*, in *Riv. pol. agr.*, 1999, n. 6, 5.

(2) In tal senso, in materia di ricomposizione fondiaria, nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG, è accordato un intervento finanziario con reg. CE/1257/99 del 17 maggio 1999 (art. 33, comma 2, secondo trattino).

(3) Il legislatore utilizza promiscuamente i termini di «ricomposizione» o «riordino», seppure ritenuti di valenza economico-giuridica diversa, e non ripugna alla dottrina di studiarli congiuntamente (cfr. R. ROMOLI, *La ricomposizione fondiaria e gli enti di sviluppo*, in *Riv. dir. agr.*, 1963, I, 233; R. ROSSI, *Appunti sulla ricomposizione fondiaria*, vol. II, Napoli, 1976, 12; A. GRASSO, *Proprietà rurale (riordinamento della)*, voce in *Noviss. dig. it., Appendice*, vol. VI, Torino, 1986, 58, nt. 15). Quanto al termine «accorpamento», esso è stato introdotto con la l. 26 maggio 1965, n. 590 (art. 12),

mentre quello di «ingrossazione», ugualmente utilizzato in letteratura, risale al diritto statutario dei Comuni del secolo XIII, e ripreso nell'art. 849 c.c. (M. CARVALE, *Ingrossazione*, voce in *Enc. dir.*, vol. XXI, Milano, 1971, 556). Inoltre, nella letteratura francese è apparso, di nuovo conio, il termine *remembrement rural* (cfr. R. SAINT-ALARY, *Le remembrement rural en France*, in *Riv. dir. agr.*, 1966, I, 183), che si ritiene, nella sua espressione concettuale, il più validamente esplicativo del modo di ampliare o ingrossare la proprietà della terra. Sul *remembrement rural*, v. A. CARROZZA, *Considerazioni sulla struttura giuridica del «remembrement rural»*, in *Riv. dir. agr.*, 1967, I, 128 e in *Gli istituti del diritto agrario*, vol. II, Milano, 1970, 73.

(4) Sui tre «Decreti orientamento» si v. gli scritti (AA.VV.) apparsi sul fascicolo speciale di questa *Riv.*, n. 9/10 del 2001; in *Le leggi civ. comm.*, 2001, 668 e ss.; in *Nuovo dir. agr.*, 2001, 351; e in *Riv. dir. agr.*, 2001, fasc. 4, e 2002, fasc. 2-3.

All'art. 1, comma 2, lett. *f*), della legge n. 38, il tema della costituzione di «adeguate unità produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario» è stato ripreso e per quello che può effettivamente essere realizzato, rappresenterebbe, certamente, nella realtà italiana, una novità assoluta, atteso che n'è prospettata l'ipotesi di favorire, «anche attraverso la forma cooperativa, [la costituzione del] la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorità per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche», nell'intento, apprezzabile, di porre in essere, concretamente, principi di ricomposizione (fondiaria ed) agraria, che da qualche tempo si sono affermati in altri Paesi europei (5), ma che stentano a consolidarsi nell'ordinamento giuridico italiano e a compenetrarsi nel comune sentire degli addetti al settore. Un tale significato ora si coglie dalla disposizione in esame, la quale sembra orientata a superare anche concettualmente la nozione codicistica della «minima unità colturale» (art. 846 c.c.) disponendone la soppressione (6) e a dare una forte connotazione a quella di «unità produttiva», cui fa riferimento l'art. 44 della Costituzione, intesa come unità aziendale comprensiva, oltre che del fondo, anche dell'organizzazione dei fattori della produzione (7). Puntare, dunque, sulla costituzione di «adeguate unità produttive», non può che rappresentare un concreto passo avanti verso l'ammodernamento delle strutture agricole nostrane e significa – stante la disposizione citata – porsi seriamente il problema della riorganizzazione strutturale dell'agricoltura, attraverso una politica di ricomposizione o di riordino che non sia soltanto fondiaria, ma anche agraria.

In attuazione alla delega il Governo ha predisposto uno schema di provvedimento, riscritto più volte, riferito all'art. 1, comma 2, e precisamente alle lettere *d*), *f*), *g*), *l*), *q*), *ee*) e *ff*), denominato: «Soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa» – al quale, in sede di approvazione definitiva, alla detta denominazione sono state aggiunte le parole «e tutela del patrimonio agroalimentare» – che sembra avere avuto una sorta di tacito consenso delle Organizzazioni professionali di categoria (8) e un confronto serrato con le Regioni (9) e che ciononostante si presta a non poche critiche. Per quel che riguarda le novità di cui si è fatto cenno (art. 1, comma 2, lett. *f*), esse, a nostro vedere – e come dimostreremo – ci sembrano, a dir poco, alquanto scolorite.

3. - Il decreto legislativo n. 99/2004 di attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. d), f), g), l), q), ee) e ff) della legge delega. Brevi considerazioni di carattere generale, con riferimento specifico alla lett. f).

Il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 è suddiviso in quattro

Capi. Il primo di essi attiene i «soggetti e (le) attività» del settore, il Capo II si riferisce alla «integrità aziendale», il Capo III profila la «semplificazione amministrativa» degli adempimenti contabili a carico delle imprese, mentre il Capo IV prende in considerazione la «tutela del patrimonio agroalimentare».

Tornando al Capo II (ossia all'integrità aziendale), esso incorpora, nei suoi sei articoli, il contenuto della delega di cui all'art. 1, comma 2, lett. *f*), della legge n. 38. Non possiamo, tuttavia, non rilevare che il Capo II del decreto *de quo*, nel titolo, avrebbe dovuto sintetizzare l'intero articolato, e non limitarsi soltanto alla «integrità aziendale», quasi a riferirlo al solo art. 7 del decreto, ossia al «compendio unico». Anzi, a nostro vedere, il Capo II avrebbe dovuto essere rubricato «integrità aziendale e ricomposizione fondiaria ed agraria», non foss'altro perché l'integrità aziendale è (quasi sempre) la conseguenza dell'azione (preventiva) di ricomposizione fondiaria od agraria ed anche perché le misure ivi previste, di natura fiscale, punterebbero, da un lato, a disincentivare il frazionamento dei terreni, cioè a mantenere l'integrità del «compendio unico» e, dall'altro, ad accorpere quei terreni in cui è ampiamente presente il fenomeno della polverizzazione e della frammentazione, al fine di costituire le auspiccate, adeguate «unità produttive».

Quanto appena evidenziato è solo un aspetto, se si vuole marginale, rispetto alle considerazioni critiche che possono muoversi all'intero Capo II; infatti, se si eccettuano le misure fiscali che dovrebbero disincentivare il frazionamento e favorire il formarsi di unità produttive, non pare che siano state formulate misure idonee allo scopo desiderato. Vale notare, *en passant*, solo per fare un esempio, tra i tanti, che «il compendio unico» (art. 7, del decreto legislativo, cit.), quale «estensione di terreno necessario al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani di sviluppo rurale» regionali (10), concepito da oltre due anni, ancora, per ammissione dei proponenti del testo dello schema di decreto originario, non ha fatto la sua apparizione nello scenario agricolo neanche per beneficiare degli aiuti strutturali previsti dall'art. 5 del reg. comunitario n. 1257/99 (11), e non ci sembra sia una concreta misura disincentivante (12).

Come insignificante è il proposto intervento di cui all'art. 8, che estende il diritto di prelazione del coltivatore confinante – tipica operazione preventiva contro la frammentazione e la polverizzazione e della contemporanea ricomposizione fondiaria spontanea, non programmata, peraltro, sperimentata con la l. 14 agosto 1971, n. 817 (13) – all'equiparato assegnatario di fondo acquistato dall'ISMEA (ex Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice), mentre rivestirebbero particolare interesse gli artt. 10 e 11 del decreto legislativo, per l'introduzione del principio della

(5) Sull'affitto di fondo rustico a scopo di ricomposizione agraria (o aziendale) in Paesi europei, cfr. A. CARROZZA, *L'affitto a scopo di ricomposizione aziendale* («Zupacht»), in *Gli istituti del diritto agrario*, cit., 111.

(6) Con l'art. 7, comma 9, del decreto legislativo in materia di «Soggetti e attività, integrità aziendale, semplificazione amministrativa e tutela del patrimonio agroalimentare», finalmente è stata disposta la soppressione dell'art. 846 c.c. (minima unità colturale) e con esso, di conseguenza, gli artt. 847 e 848.

(7) G. GALLONI, *Il rapporto di bonifica*, Milano, 1966, 232, secondo il quale «l'unità produttiva» (ex art. 44 Cost.) non può essere determinata «solo in funzione della estensione della superficie dei terreni e degli investimenti fondiari per zone omogenee, ma (...) anche in funzione degli investimenti aziendali».

(8) Ciò si evince dall'articolo di A. CAPPARELLI, *Società agricole, prova di riforma*, in *Agrisole*, n. 33 del 22-28 agosto 2003.

(9) A. CAPPARELLI, *Regioni al contrattacco sulla delega*, in *Agrisole*, n. 4 del 30 gennaio-4 febbraio 2004.

(10) Il «compendio unico», la cui definizione è demandata alle Regioni, è stato inserito la prima volta nella l. 31 gennaio 1994, n. 97 (art. 5-bis), con art. 52, comma 21, l. 28 dicembre 2001, n. 448, ma non ha avuto seguito applicativo.

(11) Cfr. *Relazione* che accompagna il primo *Schema di decreto legislativo in attuazione della l. 7 marzo 2003, n. 38*.

(12) Vale notare che con il riproposto «compendio unico» si compie un passo indietro rispetto a quanto statuito con l'art. 5-bis (legge n. 97 del 1994). Statuire, infatti, l'indivisibilità del «compendio», ritenendo nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie per un decennio dalla costituzione – anziché un quindicennio, come previsto dal citato art. 5-bis –, rappresenta sì una misura disincentivante, che limitata nel tempo, equivale a rimandare il frazionamento. La limitazione temporale è pregiudizievole al «compendio unico», potendo essere smembrato nel pieno delle sue potenzialità produttive, per la cui costituzione sono state elargite agevolazioni fiscali ed anche creditizie.

(13) A. GRASSO, *Aspetti giuridici della ricomposizione fondiaria in Italia*, Milano, 1974, 42; R. ROSSI, *La ricomposizione fondiaria nella «prelazione agraria» del confinante*, in *Riv. dir. agr.*, 1996, I, 3.

ricomposizione agraria a mezzo di contratto di affitto affidata tanto al singolo imprenditore agricolo quanto alla forma cooperativa (14).

4. - *Considerazioni sul titolo di «ricomposizione fondiaria» dato all'art. 9 del decreto de quo e sul contenuto normativo dello stesso articolo. Le ipotesi di ricomposizione fondiaria a cui applicare le agevolazioni fiscali: a) la permuta di particelle; b) la rettificazione di confini.*

Dopo avere svolto alcune considerazioni di carattere generale sul Capo II, passiamo a trattare l'art. 9 del decreto legislativo in esame, cui questa nota è strettamente ancorata. Rileviamo che l'intervento ivi previsto, per ammissione della stessa Relazione che lo ha accompagnato sin dalla sua stesura iniziale, il contenuto sostanziale della disposizione, nonostante questa sia intitolata «ricomposizione fondiaria», è di «scarso impatto finanziario» e, a nostro vedere, insignificante e privo di quell'interesse che possa concretare, efficacemente, un'azione di ricomposizione fondiaria in senso tecnico. Se, per *communis opinio*, con la locuzione «ricomposizione fondiaria» s'intende quell'azione volta a rimediare alla frammentazione e alla polverizzazione della proprietà fondiaria (15), non pare che, con l'art. 9, l'attuale legislatore si sia posto un siffatto obiettivo. I rimedi cui dispone l'ordinamento giuridico, per combattere detti fenomeni, che possono essere preventivi o successivi, nell'articolo *de quo* e diremo nell'intero Capo II, nel suo complesso, non solo non sono menzionati, ma quelli ora affacciati sono persino inadeguati. In questa sede, il predetto art. 9 è preso in considerazione per rilevarne intanto le incongruenze, delle quali l'estensore dello stesso, forse, inconsapevolmente, si è reso responsabile, e soprattutto per tentare di formulare qualche modesto suggerimento nel caso si volesse tentare di correggere le insufficienze che saranno evidenziate.

Rileviamo subito che tra titolo e contenuto dell'articolo si coglie una prima differenza sostanziale. È detto nel primo comma (del secondo ci occuperemo più avanti) che «sono ridotte della metà le imposte dovute per gli atti tra vivi diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici attraverso: a) la permuta di particelle; e b) la rettificazione di confini». Alla ricomposizione fondiaria, nella disposizione in esame è riservato il *favor* della riduzione delle imposte dovute, negli atti *inter vivos*, ai soli casi di permuta di particelle e di rettificazione di confini (16). Sono due ipotesi che, così come sono poste nel contesto normativo, appartengono all'iniziativa privata, in mancanza della quale la norma resterebbe inattuata. Il legislatore con l'art. 9 non fa che confermare, nel momento dato, che manca una politica di ricomposizione fondiaria protesa all'ammodernamento delle strutture agricole, tanto da far pensare che essa, pur rispondendo ad un'esigenza d'interesse pubblico alla produzione, lascia, tuttavia, come nel codice, ai privati un

notevole margine per la realizzazione delle operazioni di ricomposizione fondiaria agevolate e alle istituzioni una funzione, non surrogatoria, ma di supplenza o d'integrazione (17); cioè l'intervento proposto troverà applicazione nel tempo (se lo troverà), sempre che il privato ha voglia di farne il dovuto uso; in una parola, nella disposizione manca lo stimolo a fare: come dire «campa cavallo», quando, invece, è noto che il sostegno all'adeguamento delle strutture agricole, nell'ambito della promozione del miglioramento e dello sviluppo delle zone rurali, anche per mezzo di ricomposizione fondiaria, è stata, sin dalla Conferenza di Stresa (luglio 1958), una costante della politica agricola comunitaria e nell'ambito di questa è stata sollecitata, anche con iniziative di svecchiamento, e persino finanziata (18).

a) La permuta di particelle.

Non v'è dubbio che lo strumento giuridico tipico per la realizzazione delle operazioni di ricomposizione fondiaria è la permuta, cioè lo scambio di terreni fra due o più proprietari. La permuta di particelle di terreni, che rientra tra le azioni di ricomposizione fondiaria agevolate, si prospetta, per l'ordinamento (art. 1552 c.c.), come quel «contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose» ed è collocabile per questa sua caratteristica nella categoria dei contratti consensuali (19). Sono i privati che, di loro iniziativa e senza alcuna costrizione, valutate le rispettive convenienze, decidono se operare il trasferimento (permuta) dei rispettivi fondi, o meno, prescindendo dalle agevolazioni che la legge accorda o possa accordare. Ciò si evince, tra l'altro, dalla stessa disposizione che, come formulata, considera, a nostro vedere, la permuta, un atto volontario, spontaneo, affidato all'interesse dei privati, al quale concedere una riduzione delle imposte dovute per gli atti tra vivi. Non si tratta, certamente, di una permuta coattiva, cioè imposta da un piano di riordinamento fondiario, predisposto da un consorzio costituito con il precipuo scopo della ricomposizione fondiaria. Non è questo lo spirito della scelta del legislatore. Diversamente, la permuta sarebbe stata coattiva, e per ciò stesso avrebbe beneficiato, ai sensi dell'art. 37 della legge sulla bonifica integrale del 1933, dell'esenzione dell'imposta sul bollo e della tassa fissa di registro ed ipotecaria, per tutti gli atti conseguenti ai trasferimenti dei rispettivi terreni. Di conseguenza, non ci sarebbe stato alcun motivo, per lo stesso oggetto, per disporre di un'apposita norma, la quale, peraltro, prevede agevolazioni in qualche misura più limitate.

Con la disposizione in esame non si compie alcun passo avanti. Anzi, ci sembra essere rimasti fermi a quelle misure strutturali, varate dall'Unione europea nel 1992, che, con riguardo alla ricomposizione fondiaria, concedevano agli Stati membri, come una strada possibile da percorrere, ma «comunque non obbligatoria» (20), la facoltà

(14) A. GRASSO, *Le cooperative come strumenti per la gestione comune di terreni e di aziende di produttori agricoli*, in questa Riv., 2003, 609.

(15) Cfr. A. CARROZZA, *Riordinamento della proprietà rurale*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, vol. VII, t. I, *Proprietà*, Torino, 1982, 414; G. GIUFFRIDA, *Ricomposizione fondiaria*, voce in *Enc. dir.*, vol. XL, Milano, 1989, 578; A. GRASSO, *Aspetti giuridici della ricomposizione fondiaria in Italia*, cit., 7; R. ROMOLI, *op. cit.*, 233; E. ROOK BASILE, *La ricomposizione fondiaria in Italia*, in E. ROOK BASILE - A. GERMANÒ, *La ricomposizione fondiaria. Analisi di esperienze giuridiche europee*, (Camera dei deputati), Roma, 1984, 5.

(16) La disposizione di cui all'art. 9, comma 1, decreto legislativo *de quo*, non accenna all'arrotondamento (v., invece, art. 851, comma 2, c.c.), quale operazione di ampliamento di altro fondo da considerare sempre come azione a scopo di ricomposizione fondiaria. Il mancato accenno sicuramente è dovuto al fatto che altro schema di decreto legislativo di

attuazione della l. 7 marzo 2003, n. 38, concernente il «Pacchetto fiscale agricolo», prevede (art. 4), nell'ipotesi di formazione, di arrotondamento o di accorpamento di proprietà coltivatrice, l'esenzione dell'imposta di bollo e l'assoggettamento alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa, nonché la riduzione a metà degli oneri notarili.

(17) P. RESCIGNO, *Manuale del diritto privato italiano*, Napoli, 1977, 463.

(18) Cfr. L. COSTATO, *Prime considerazioni sulla riforma della PAC*, in *Riv. dir. agr.*, 1999, 412.

(19) L. RICCA, *Permuta (dir. priv.)*, voce in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, Milano, 1983, 125.

(20) Così L. COSTATO, *Il prepensionamento comunitario in agricoltura*, in *Riv. dir. agr.*, 1992, 622, ma v. anche A. GRASSO, *Verso una politica legislativa di riassetto delle strutture agrarie e fondiarie*, in *Nuovo dir. agr.*, 1999, 327.

di utilizzare i terreni che, a seguito di prepensionamento, si fossero resi disponibili da poter essere permutati, a scopo di ricomposizione fondiaria, sempre che sarebbero state soddisfatte le condizioni di efficienza economica dell'azienda agricola ristrutturata. Il provvedimento in esame resta ancorato a quell'orientamento e sembra allontanarsi dalla più recente politica agraria europea, recepita nella normativa comunitaria (reg. n. 1257/99), secondo la quale di fronte al settore agricolo, caratterizzato da un vasto numero di aziende alle quali mancano le condizioni strutturali atte a garantire redditi e condizioni di vita equi agli agricoltori e alle loro famiglie, dispone che occorrono «misure per lo sviluppo rurale (le quali integrandosi con) altri strumenti della politica agricola comune e contribuiscono in tal modo al conseguimento degli obiettivi previsti dall'art. 33 del Trattato» (art. 1, § 2), anche mediante azioni di ricomposizione fondiaria (art. 33), intesa nell'accezione più lata del termine.

b) La rettificazione di confini.

Quanto alla rettificazione di confini, è da pensare che la misura sia stata mutuata dalla legge sulla bonifica integrale del 1933 (art. 35) e dal codice civile (art. 851). Nella *ratio* della pregressa normativa la rettificazione di confini aveva lo scopo di recuperare in positivo quelle situazioni conseguenti alla esecuzione di specifiche opere pubbliche di bonifica, le quali avrebbero potuto produrre lo smembramento dei fondi o che avrebbero costituito un ostacolo alla loro realizzazione anche ai fini della migliore utilizzazione dei suoli insita nel concetto stesso di bonifica integrale. La rettificazione di confini, quindi, che si generava da una complessa azione di bonifica (od anche di riordinamento fondiario), per essere realizzata, presupponeva l'esistenza di un piano di riordino, predisposto da un apposito consorzio (anche di bonifica), che aveva tra i suoi scopi la ricomposizione fondiaria, e si configurava, ove costituito, come azione d'espropriazione del bene privato. Nell'ipotesi della costituzione del consorzio di ricomposizione fondiaria, agli atti di rettificazione di confini (ed anche agli atti d'arrotondamento di fondi, ipotesi non prevista nell'art. 9 del decreto legislativo *de quo*) si applicava l'art. 37 della legge sulla bonifica che, come ricordato, li esenta dall'imposta di bollo e li assoggetta, per quanto attiene l'imposta di registro ed ipotecaria, ad una tassa fissa.

La rettificazione di confini, cui fa riferimento l'art. 9, non nasce da un piano di riordino, né è imposta da alcuna disposizione di legge; essa è soltanto eventuale: pochi, infatti, sarebbero i casi cui potrebbe farsi ricorso. Tra l'altro, essa, seppure inserita in una disposizione di natura tributaria, può esprimersi, nel concreto, come manifestazione unilaterale – raramente consensuale, tra cedente e acquirente – della parte incorporante il fondo relitto e che potrebbe essere avvicinata all'istituto dell'*ingrossatio* (recuperato con l'art. 849 c.c.) (21), secondo il quale il proprietario, in vista di un allargamento della base territoriale e di una migliore sistemazione, in unità produttiva (art. 44 Cost.), della sua azienda può chiedere, previo pagamento del prezzo, il tra-

sferimento consensuale (o attraverso la mediazione del giudice in caso di contrasto) dell'altrui particella minore interclusa in una di maggiore estensione.

5. - Qualche annotazione sul secondo comma dell'art. 9.

Non meno criticabile è il secondo comma dell'art. 9; esso avrebbe forse la funzione di sanare, fiscalmente, qualche situazione pregressa, conclusa prima del varo del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, conv. nella l. 23 novembre 2001, n. 410 (22). Da detta disposizione beneficerebbero delle agevolazioni fiscali (riduzione del 50 per cento dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo), le vendite di beni «suscettibili di utilizzazione agricola» appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico, concluse da imprenditori agricoli o coltivatori diretti, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese (art. 2188 c.c.), quando è notorio che la detta normativa sulla dismissione dei beni immobili pubblici esclude, in linea di principio, che vi sia, nella vendita, un rapporto diretto tra ente pubblico e imprenditore agricolo o coltivatore diretto.

È il caso di notare che la normativa sulla dismissione dei beni del patrimonio immobiliare pubblico ha un lungo e tormentato passato, specie con riguardo al diritto di prelazione sui beni suscettibili d'utilizzazione agricola (23). Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, i beni immobiliari (i cui trasferimenti, ora, s'intendono agevolare fiscalmente) possono essere trasferiti a titolo oneroso a società di cartolarizzazione, appositamente costituite dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il trasferimento dei beni riguarderebbe, ad un'epidermica lettura, essenzialmente, le «unità immobiliari ad uso residenziale» (24), per le quali ai loro conduttori è riconosciuto un «diritto di opzione» per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo, ad un prezzo determinato, secondo criteri fissati con decreto del Ministro dell'economia. Per quanto concerne, invece, i beni «suscettibili d'utilizzazione agricola», le anzidette disposizioni nulla hanno stabilito. Un appiglio indiretto, forzato, tra l'altro, di carattere generale, non è ricavabile neanche da una lettura estensiva del comma 17 dell'art. 3, d.l. n. 351, tant'è che il legislatore, vista l'incongruenza, aveva tentato di inserire subito dopo il comma 17, il comma 17-*bis* (art. 5, d.l. 25 gennaio 2002, n. 4), mediante il quale: «ai conduttori ed agli altri titolari di un diritto di godimento sui beni immobili soggetti ad utilizzazione agricola, già di proprietà dello Stato, trasferiti ai sensi del comma 1 (dell'art. 3, d.l. n. 351) (era) riconosciuto il diritto di prelazione esclusivamente nel caso di rivendita frazionata, anche se successiva ad una vendita in blocco». Ma com'è noto il d.l. 25 gennaio 2002, n. 4, non è stato convertito in legge (25) e, pertanto, i beni «suscettibili di utilizzazione agricola» sono rimasti senza disciplina; anzi laddove al corpo delle norme del d.l. n. 351 si volesse dare una interpretazione estensiva, ai conduttori dei beni soggetti ad utilizzazione agricola non è stato riservato neanche lo stesso trattamento di cui godo-

(21) Sull'ingrossazione, v. M. CARVALE, *op. cit.*, 558; P.S. LEICHT, *Storia del diritto italiano. Il diritto privato*, vol. II, *Diritti reali e di successione*, Milano, 1960, 97.

(22) Sul d.l. 25 settembre 2001, n. 351, conv. nella l. 23 dicembre 2001, n. 410, ed in particolare sulla insufficiente tutela degli investitori v. M. TAMPONI, *Cartolarizzazione immobiliare e (dubbia) tutela dell'investitore*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2002, II, 530.

(23) V. A. GRASSO, *Sacrificato, nella vendita di terreni agricoli demaniali, il diritto di prelazione del confinante*, in questa Riv., 2002, 156.

(24) Ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale (art. 3, comma

5, d.l. 25 settembre 2001, n. 351), come accennato nel testo è riconosciuto pure un diritto di prelazione solo nel caso di vendita degli immobili ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Tale diritto era accordato anche ai conduttori delle singole unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale sia nel caso di vendita frazionata degli immobili che in quello di vendita frazionata successiva all'acquisto in blocco da parte di società di cartolarizzazione. Ma la disposizione è stata abrogata con art. 7, terzo periodo, del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, conv. in l. 21 febbraio 2003, n. 27.

(25) V. Comunicato del Ministero della giustizia (in *G.U.* 30 marzo 2002, n. 76) sulla mancata conversione del d.l. 25 gennaio 2002, n. 4.

no i conduttori delle «unità immobiliari ad uso residenziale» (commi 4 e 5). Di conseguenza, il richiamo dell'art. 9, comma 2, decreto legislativo in esame, al d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modif. nella l. 23 novembre 2001, n. 410, senza alcuna altra precisazione, non ha alcun senso e potrebbe dare adito ad una diversa, negativa, interpretazione.

Per superare l'incongruenza e la disparità di trattamento, tra conduttori urbani ed agricoli, creata dalla precedente normativa, si è provveduto con d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. nella l. 24 novembre 2003, n. 326 (artt. 26 e 28), che ha allargato a dismisura le maglie delle (s)vendite dei beni pubblici, statuendosi per quanto riguarda i beni agricoli, che le modalità indicate per la vendita delle «unità immobiliari ad uso residenziale» (art. 3, commi 4 e 5, d.l. n. 351), sono ora estese alle vendite dei terreni agricoli pubblici, consentendo, così, all'affittuario, imprenditore agricolo o coltivatore diretto, di acquistare, in caso di vendita, mediante l'esercizio del diritto di opzione (26), al prezzo di mercato sul quale sarà praticato un ulteriore abbattimento del prezzo secondo percentuali analoghe a quelle previste per le «unità immobiliari ad uso residenziale». All'affittuario, coltivatore diretto o imprenditore agricolo, è pure accordato il diritto di prelazione che può essere esercitato «solo per il caso di vendita degli immobili ad un prezzo inferiore a quello offerto in opzione» ed inoltre «unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili» o «di vendita frazionata successiva ad un acquisto in blocco» (art. 3, comma 5, d.l. n. 351, come modif. da art. 26, d.l. n. 269). È da osservare che con l'art. 9 del decreto legislativo *de quo* si fa espresso richiamo al d.l. n. 351 del 2001 e non sono richiamate le successive modificazioni ed integrazioni; la qual cosa potrebbe creare qualche difficoltà applicativa. Da qui anche l'esigenza di un coordinamento tra quest'ultima normativa (d.l. n. 269 del 2003) e l'art. 9 del decreto legislativo anzidetto che ne giustifica l'inserimento (nel comma 2) delle vendite dei beni demaniali, facendole passare come operazioni di ricomposizione fondiaria. La prospettata connessione, tuttavia, non può aversi; sarebbe, infatti, una forzatura per il sol fatto che la disposizione del comma 2 potrebbe avere una sua valenza ove la vendita dei beni suscettibili d'utilizzazione agraria fosse non limitata al diritto di «opzione» o di «prelazione» dell'affittuario, ma fosse stata estesa anche al confinante, imprenditore agricolo o coltivatore diretto, intenzionato ad allargare la base territoriale del fondo rustico limitrofo. Di fronte a siffatta disposizione di chiusura nei confronti del confinante, ci si chiede che senso ha far passare una comune vendita (anche se ammantata come diritto d'opzione o di prelazione), come operazione di ricomposizione fondiaria quando la vendita riguarda beni che, prima condotti in affitto, poi, per mezzo del diritto di «opzione» o di «prelazione», passano in proprietà all'affittuario, che, tra l'altro, non è assolutamente detto che realizza alcuna operazione di ricomposizione,

potendo limitarsi a congiungere in capo all'affittuario impresa e proprietà della terra. La disposizione del comma 2 avrebbe avuto, invece, un senso se il diritto di prelazione fosse stato esteso al confinante (art. 7, l. 14 agosto 1971, n. 817), il quale per tale sua posizione realizzava una vera operazione di ricomposizione fondiaria. Ma, la disposizione *de qua* è priva di una sua valenza guardandola anche da altro punto di vista. Basterebbe guardare la differenza di trattamento tra quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo *de qua*, che fissa nella misura del 50 per cento le agevolazioni fiscali (imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo) e quanto, invece, stabilisce l'art. 28, comma 1, ult. periodo, del d.l. n. 269, secondo il quale le operazioni di dimissioni, a seguito dell'esercitato diritto di opzione o di prelazione, beneficiano del trattamento fiscale di cui alla l. 6 agosto 1954, n. 604, ossia sono esentati dall'imposta di bollo, godono della riduzione ad un decimo dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria da corrispondere in misura fissa.

6. - Considerazioni conclusive.

Fermo restando che la formazione di efficienti «unità produttive» non può essere solo un problema di natura fondiaria ma deve essere anche di natura agraria od aziendale (27), non possiamo non rilevare che la «ricostruzione di unità produttive» (art. 44 Cost.) passa, prevalentemente, mediante un'efficace politica di «ricomposizione fondiaria», da realizzarsi soprattutto attraverso programmi regionali di sviluppo (28). Di conseguenza, da un titolo tanto impegnativo, come quello di «ricomposizione fondiaria» dato all'art. 9 del decreto, ci si aspettava dal legislatore qualcosa di più sostanziale di una semplice elargizione di agevolazioni fiscali. Ci si aspettava *in primis* che si fosse data vita ad una struttura, sulla falsariga delle *Safer* francesi (29), che operasse nelle singole Regioni, capace di intervenire sul riordinamento delle strutture agrarie, favorendone l'insediamento dei giovani imprenditori e rendendo produttive tutte le terre atte ad essere convenientemente utilizzabili a coltura. In secondo luogo, occorre tenere presente che, nel nostro ordinamento giuridico, esiste un insieme di disposizioni, dal quale partire se si vuole essere incidenti, che incoraggiano il perseguimento di una politica d'allargamento della base territoriale dell'azienda agricola, anche attraverso piani di ricomposizione o di riordino fondiario (30). Vero è, ci si può obiettare, che i risultati conseguiti da tali disposizioni non siano stati soddisfacenti e che, peraltro, come notato, le aziende agricole italiane, in media, hanno una base dimensionale più bassa rispetto a quella di altri Paesi europei, ma è anche vero che non è stata fatta una riflessione attenta del perché tali risultati siano stati così scadenti. Non è bastata allo scopo, infatti, la previsione normativa della prelazione agraria a favore del coltivatore diretto, protesa al ricongiungimento in capo al coltivatore tanto

(26) È di non chiara lettura e sorprende non poco il quinto periodo dell'art. 28 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326, per il quale «Non si applicano alle operazioni fondiarie (d'opzione e presumiamo di prelazione) attuate attraverso il regime di (aiuto) di Stato n. 110/2001, le disposizioni previste dall'art. 8 della l. 26 maggio 1965, n. 590 e dall'art. 7 della l. 14 agosto 1971, n. 817».

(27) Cfr. A. GRASSO, *Verso una politica legislativa di riassetto delle strutture agrarie e fondiarie*, cit., 338.

(28) La Regione siciliana nel quadro del *Programma operativo regionale (POR) 2000-2006* (in *G.U.R.S.* n. 10 del 9 marzo 2000, *suppl. ord.* n. 6), ha previsto un piano di ricomposizione fondiaria da realizzare mediante due azioni: una per interventi immateriali (indagini e studi per la predisposizione del piano) ed una per interventi materiali (predisposizione e realiz-

zazione di permutazioni migliorative e di eventuali acquisti e assegnazioni di terreni per la formazione e/o l'accorpamento di efficienti aziende agricole). La realizzazione del piano di ricomposizione è affidata all'ISMEA, quale organismo fondiario.

(29) Sulle *Safer* cfr. J.M. GILARDEAU, *L'intervento pubblico in favore dell'installazione nei rapporti di diritto privato*, in *Riv. dir. agr.*, 1986, I, 815; A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE, *Lineamenti di diritto agrario francese*, Milano, 1988, 55.

(30) V. art. 4, comma 3, l. 15 dicembre 1998, n. 441, che dispone la realizzazione di programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni residui disponibili a seguito di prepensionamento, anche se questa misura ha avuto un impatto limitato. Sul predetto art. 4, comma 3, v. A. GRASSO, *op. ult. cit.*

dell'impresa che della proprietà (31), come non è bastato che il diritto di prelazione venisse esteso al confinante del fondo posto in vendita, preferendo nell'ordine, il coltivatore diretto, l'imprenditore agricolo a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o la cooperativa di conduzione associata dei terreni (32); come irrilevante o poco incidente, al fine di mantenere integra l'unità aziendale, sia stata la disciplina che dispone il riscatto delle quote di terreni appartenenti ad altri eredi che le hanno abbandonate alla non coltura (33); come pure poco incisivo ci sembra sia stato, sulla falsariga dell'*attribution preferentielle*, conosciuta dal diritto agrario francese, l'affitto coattivo a favore dell'erede coltivatore diretto delle porzioni o quote di fondi rustici spettanti ad altri eredi, non dediti all'attività agricola (34) e che alla scadenza dell'affitto forzoso l'erede coltivatore diretto potrebbe riscattare le medesime porzioni o quote (35), in mancanza di quel *favor* che, in concreto, consentisse che i buoni propositi normativi potessero materializzarsi nell'acquisto agevolato con finanziamenti certi, commisurati al costo effettivo dei terreni posti in vendita.

Ora, se l'obiettivo della politica agricola nazionale, che si vorrebbe coerente con quella comunitaria, è quello di sostenere l'impresa agricola per renderla razionale, moderna, competitiva e, quindi, capace di affrontare il mercato, non può dimenticarsi che il raggiungimento di un siffatto obiettivo non può prescindere dall'utilizzazione dei mezzi idonei predisposti allo scopo, che non possono essere solo fiscali, ma soprattutto finanziari. Pertanto, ove si vuole essere conseguente ad un tale obiettivo, il legislatore non può fare affidamento soltanto su interventi di natura fiscale e ripeterli ancora con il decreto in esame, ma riteniamo che sia necessario che le dette iniziative, in vario modo, tutte protese a sostenere una diretta (o indiretta) politica di ricomposizione fondiaria, fossero accompagnate da cospicui finanziamenti per consentire l'acquisto dei terreni in tutti i casi di prelazione agraria o di conservazione dell'integrità delle aziende agricole. Un processo di ristrutturazione e di ampliamento della dimensione media delle aziende agricole non potrà realizzarsi se non con un forte e consistente intervento finanziario finalizzato all'acquisto di terreni, convinti come siamo che una più efficace (ri)organizzazione aziendale può far conseguire vantaggi sia sul lato dei costi di produzione che dal lato di aumentare le capacità di innovazione del processo produttivo, la cui ricaduta degli

effetti non sarebbe soltanto dei privati ma anche della collettività.

Sotto altro profilo riteniamo che, per dare corpo e spessore ad una politica di ricomposizione fondiaria e consentire, in senso moderno ed innovativo, competitività all'impresa agricola, perché questa possa confrontarsi con il mercato, occorre superare squilibri tra forma ed assetto aziendale ed esigenze produttive dell'azienda, intervenendo sia nella fase successiva *mortis causa* – e non soltanto per i casi di conservazione dell'integrità dell'unità aziendale (o del «compendio unico») (art. 5-bis, l. 31 gennaio 1994, n. 97) –, sia nelle operazioni di divisione di comunioni (incidentali e volontarie), sia recuperando – anche a tutela dell'ambiente – i terreni lasciati incolti o insufficientemente coltivati. Quello dei terreni incolti o insufficientemente coltivati, infatti, si presenta come un problema di ampie dimensioni che meriterebbe una diversa trattazione; esso non può restare senza risposta, per il quale non potranno non essere interessate, alla loro soluzione produttiva, in primo luogo le Regioni, tenuto conto che il bene-terra impone alla collettività (funzione sociale della proprietà), prima ancora che al suo titolare, di renderlo produttivo. Peraltro, se le previsioni avanzate, che sono preoccupanti, trovassero, come sembra, una loro conferma, e un numero considerevole di imprenditori agricoli, non più giovani, prescindendo dalle misure di incoraggiamento al prepensionamento cui possano essere interessati, nei prossimi anni abbandonerà, lasciandola incolta, un'ampia superficie agraria, che si stima nel 25 per cento della SAU nazionale, a risentirne sarà il sistema economico-produttivo. Certo, non siamo a suggerire, al fine di dare rilievo ad una politica di ricomposizione fondiaria, provvedimenti eccezionali, «eversivi», ma soltanto che possano essere adottate misure già sperimentate in altri Paesi europei, con le quali è stata avviata una possibile riforma delle strutture agrarie – anche mediante acquisto di terreni da parte di strutture appositamente costituite – e con essa una politica di tutela dell'ambiente e dello sviluppo del territorio rurale. In tal senso, un ordinato, riflettuto e programmato processo di dismissione delle terre del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici, per quel che può rappresentare in termini di dimensioni quantitative, sarebbe stato un modo concreto di avviare un primo passo verso una politica di riorganizzazione delle strutture agrarie e di tutela del paesaggio agrario del nostro Paese. □

(31) Art. 8, l. 26 maggio 1965, n. 590.

(32) Art. 7, l. 14 agosto 1971, n. 817 e art. 7, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Su quest'ultimo articolo si v. i rilievi critici di: G. Busetto, *Vecchie e nuove prelazioni*, in questa Riv., 2001, 547; G.G. Casarotto, *Art. 7. Prelazione di più confinanti*, in *I tre «decreti orientamento» della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo. Commentario sistematico*, a cura di L.

COSTATO, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2001, 782; A. Sciaudone, *Commento all'art. 7*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, 1, 349.

(33) Art. 8, comma 10, l. 26 maggio 1965, n. 590.

(34) Art. 49, l. 3 maggio 1982, n. 203.

(35) Art. 4, l. 31 gennaio 1994, n. 97 e art. 8, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

La ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto

di ANTONINO CORSARO

1. Premessa. - 2. I precedenti legislativi. - 3. L'art. 8 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228. - 4. Conservazione dell'integrità aziendale. - 5. La ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto. - 6. Riduzione del vincolo di indivisibilità.

1. - Premessa.

Nell'attuale fase di trasformazione della complessa organizzazione dei settori dell'agricoltura, e nel processo in atto di risistemazione delle fonti giuridiche interne e di armonizzazione con le fonti comunitarie si pone il problema di pervenire alla conoscenza sistematica della nuova realtà normativa, e dei riflessi che la stessa normativa può indurre, attraverso la riforma della disciplina del settore agricoltura.

I decreti legislativi nn. 226, 227 e 228 del 18 maggio 2001, emanati sulla delega conferita al Governo dall'art. 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57 per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, al fine di perseguire la razionalizzazione degli interventi pubblici e di coordinare la legislazione nazionale con quella dell'Unione europea, vengono quindi completati.

I principi ispiratori sono stati individuati nel sostegno e sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dei sistemi agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca secondo le vocazioni produttive del territorio, dando riconoscimento alla multifunzionalità dell'azienda agricola. Si intende quindi favorire la conservazione dell'unità aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni stessi, creando le condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e delle sue dimensioni, agevolando la ricomposizione fondiaria e attenuando i vincoli della normativa sulla proprietà coltivatrice (1).

Attraverso il sostegno all'impresa agricola, si persegue anche lo sviluppo e la tutela dell'ambiente rurale e delle risorse naturali, operando così sul duplice versante della tutela dei consumatori e sulla creazione di fonti alternative di reddito.

I decreti si sono conformati, tra gli altri, ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, secondo la previsione dell'art. 1, comma 1, lett. i) della legge n. 38 del 7 marzo 2003: coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, e dettare

principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonché di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorità per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche;

– favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'art. 12 della l. 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

La delega cerca un raccordo con la normativa Ue, che non prevede più la qualifica di I.a.t.p., e da più parti si è chiesta una riduzione delle figure professionali verso una modernizzazione dei soggetti, da estendersi anche ai soggetti-società. Si vorrebbero, quindi, delle modifiche agli artt. 9 (società di persone), 10 (attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale) del d.lgs. n. 228 del 2001, che prevedono la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.

La delega, ha assegnato al Governo la possibilità di legiferare su tutta la materia agricola.

Ed infatti, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della l. 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato di norme controverse.

In particolare per quanto concerne i profili di apertura del settore agricolo al fenomeno societario (2),

(1) GALLONI, *Nuove linee di orientamento e di modernizzazione dell'agricoltura*, in questa Riv., 2001, 491.

(2) CARMIGNANI, *Profili di riforma della società in agricoltura*, in questa Riv., 2001, 554.

anche in dimensioni articolate e complesse, le sopracitate esigenze di ammodernamento delle strutture produttive agricole, di sviluppo della competitività delle imprese, di potenziamento della capacità dell'impresa di soddisfare la domanda dei mercati assicurando la qualità dei prodotti, di miglioramento della capacità concorrenziale, si misurano sulla flessibilità e la semplificazione della disciplina societaria, da ottenersi per la via dell'apertura massima del contratto sociale all'autonomia privata, da agevolarsi fino al punto in cui lo consenta la tutela dell'interesse dei terzi.

L'esigenza avvertita è quella di privilegiare un sistema di impresa competitiva e proiettata verso il mercato.

Accanto alla ridefinizione delle attività e dei protagonisti, alla integrazione delle attività agricole ed extragricole, al sostegno delle iniziative imprenditoriali multifunzionali si è inteso favorire l'accorpamento dei terreni e la conservazione dell'unità aziendale. Quest'ultima previsione dovrebbe condurre alla riduzione dei costi di produzione e garantire la competitività per poter sfidare i mercati. Il processo di rafforzamento delle aziende viene quindi perseguito attraverso la conservazione dell'integrità aziendale, l'estensione del diritto di prelazione e la ricomposizione fondiaria. Non si può non rilevare il ritardo rispetto ad altri Paesi europei nell'affrontare il profilo del miglioramento delle strutture agrarie, anche indipendentemente dal trasferimento del diritto di proprietà.

2. - I precedenti legislativi.

Ed invero sono già presenti nell'ordinamento alcune leggi che in qualche modo hanno cercato di attuare tali finalità:

a) l'art. 1 della l. 26 maggio 1965, n. 590 prevedeva la possibilità di concedere mutui a tasso agevolato per l'acquisto di fondi rustici che fossero riconosciuti idonei alla costituzione di aziende che abbiano caratteristiche o suscettività per realizzare imprese efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, avuto riguardo alla concreta situazione aziendale e alla composizione del nucleo

familiare del coltivatore acquirente. Si pensava di attuare il dettato costituzionale (artt. 44 e 47) di favorire la piccola e media proprietà e di rendere più facile l'accesso dei coltivatori alla proprietà, funzionale al principio tendente ad unificare proprietà ed impresa (3).

La relazione al disegno di legge affermava che «obiettivo fondamentale è il miglioramento delle strutture produttive dell'agricoltura da realizzare, in modo particolare, con la formazione di imprese coltivatrici familiari, di adatte dimensioni economiche, altamente produttive ed efficienti». L'intervento poneva sempre al centro l'impresa familiare ed appariva in contrasto con le direttive comunitarie che ponevano come modello non più l'azienda familiare, ma aziende di dimensioni ottimali. È quindi estraneo ogni intento di ricomposizione fondiaria come pure di creare aziende produttive efficienti dal punto di vista tecnico-economico (4).

È invece espressione della volontà del legislatore di favorire l'allargamento delle aziende agricole, attraverso il diritto di prelazione, il comma 10 dell'art. 8, che prevede il riscatto della quota degli altri componenti per assicurare il consolidamento dell'impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti, assicurando così la conservazione dell'integrità aziendale.

La testuale previsione dell'art. 8, comma 10, legge n. 590 del 1965 riconosce al coltivatore diretto il diritto di riscatto delle quote del fondo dei componenti la famiglia coltivatrice che hanno cessato di fare parte della conduzione colonica in comune e non hanno venduto, entro cinque anni dal giorno in cui hanno lasciato l'azienda, le loro quote, solo quando l'acquisto, da parte del retraente, sia fatto allo scopo di assicurare «il consolidamento di impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti» (5).

Non può peraltro disconoscersi che lo scenario politico-sociale è profondamente mutato e che la figura del coltivatore diretto si sarebbe dovuta avviare verso il tramonto e pertanto, lo strumento così come delineato dal legislatore, appare destinato quasi a scomparire.

b) La l. 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile

(3) In materia di provvedimenti per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, l'art. 1, comma 2, l. 26 maggio 1965, n. 590 prende in considerazione i proprietari coltivatori diretti ed accorda loro le agevolazioni creditizie soltanto se il loro fondo sia insufficiente per una conduzione tecnicamente ed economicamente valida in relazione al potenziale lavorativo della famiglia per «arrotondare», cioè, una azienda che sia destinata professionalmente al lavoro e quindi al sostentamento della famiglia agricola; pertanto, resta esclusa da detti benefici, se non spettino ad altro titolo, l'azienda i cui componenti del nucleo familiare trovino, in tutto o in parte rilevante, fuori del fondo il lavoro ed il sostentamento, che procuri un'entrata familiare integrativa, non esclusiva e determinante. [T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna 6 luglio 1982, n. 436, in *T.A.R.*, 1982, I, 2521 (s.m.)].

Ai fini della valutazione circa l'efficienza dell'impresa familiare diretto-coltivatrice rimessa dall'art. 1, l. 26 maggio 1965, n. 590 agli ispettorati provinciali agrari, nell'ambito della disciplina delle agevolazioni finanziarie a favore della proprietà contadina diretto-coltivatrice, ha rilevanza il fatto che tutti od alcuni dei componenti la stessa famiglia coltivatrice siano in età avanzata, tale da ridurre, attualmente ed in congrua prospettiva, la capacità lavorativa. [Cons. Stato, Sez. VI, 20 giugno 1985, n. 326, in *Foro amm.*, 1985, 1103 (s.m.)].

(4) La giurisprudenza ha ritenuto che in tema di diritto di prelazione e riscatto agrario e con riguardo alla destinazione agricola del fondo rustico, per il riconoscimento del suddetto diritto si richiede ed è sufficiente l'esistenza di un fondo rustico ove destinato e suscettibile di un'attività di natura agraria, senza che sia rilevante né la sua estensione, né che nell'attualità esso sia o no coltivato. Pertanto, il diritto di prelazione del coltivatore resta precluso soltanto nel caso che siano accertate dimensioni del fondo talmente esigue da escludere ogni pos-

sibilità di coltivazione. [Cass. 19 maggio 2003, n. 7769, in questa Riv. (M), 2003, 656].

La prelazione urbana e la prelazione agraria rispondono a finalità diverse, essendo la prima posta a tutela dell'avviamento commerciale mentre la seconda persegue la finalità di unificare nella stessa persona la titolarità dell'impresa agraria e la proprietà del fondo destinato all'attività imprenditoriale (Cass. 12 maggio 2003, n. 7185, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, f. 5).

Non appaiono invece in sintonia con la normativa alcune affermazioni della giurisprudenza, che nelle finalità della legge riscontra l'accorpamento e la ricomposizione fondiaria. In materia di contratti agrari, la prelazione di cui all'art. 8, legge n. 590 del 1965 è diretta alla formazione di imprese agricole di proprietà di coltivatori diretti e all'accorpamento dei fondi al fine di migliorare la redditività dei terreni (Cass. 8 maggio 2003, n. 6980, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, f. 5).

Analogamente, si afferma che la finalità perseguita dalla legge è l'ampliamento delle dimensioni territoriali dell'azienda diretto-coltivatrice che meglio realizza le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico (Cass. 1° aprile 2003, n. 4916, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, f. 4).

(5) Non contenendo la legge n. 590 del 1965 alcuna precisazione, circa la nozione di «impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti», la giurisprudenza ha ritenuto, facendo applicazione analogica dell'art. 31, legge n. 203 del 1982 (dettato per altri fini), che una tale azienda debba individuarsi in quella capace di assicurare una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona (Cass. 18 luglio 2002, n. 10417, in questa Riv., 2003, 220).

in agricoltura), all'art. 4, comma 3, affida alla Cassa per la formazione della proprietà contadina il compito di realizzare programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni (6).

All'art. 14 prevede che, al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola, anche se condotta in forma di società di persone, gli atti relativi a fondi rustici oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dall'INVIM e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa qualora i soggetti interessati siano:

– coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, iscritti alle relative gestioni previdenziali, o a condizione che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento;

– giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, a condizione che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale entro ventiquattro mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni.

Le agevolazioni sono concesse purché i soggetti si obbligino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni.

Viene inoltre incentivata la stipulazione di contratti di affitto. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'art. 31, comma 1, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'art. 3, comma 50, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni.

Le disposizioni si applicano anche per i terreni il cui contratto di affitto, in corso alla data di entrata in vigore della legge, sia rinnovato alla scadenza, per un periodo non inferiore a cinque anni, agli stessi soggetti.

I giovani agricoltori in possesso dei requisiti per beneficiare degli aiuti previsti dal citato regolamento (CE) n. 950/97, qualora acquistino o permutino terreni, sono assoggettati all'imposta di registro nella misura del 75 per cento di quella prevista dalla tariffa, parte prima, art. 1, nota I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.

L'art. 3, al comma 4, sostituisce l'art. 15 della l. 15 dicembre 1998, n. 441, con il seguente:

«Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso ed è previ-

sto l'importo in misura fissa di 51,65 euro». Nel comma sostituito è stato omissso il riferimento alla stipula secondo gli accordi collettivi di cui all'art. 45 della l. 3 maggio 1982, n. 203, ma nel titolo della norma richiamata è rimasta la dizione «Accordi in materia di contratti agrari».

I benefici sono revocati qualora sia accertata la mancata destinazione dei terreni affittati all'attività agricola da parte dell'interessato all'agevolazione.

c) L'art. 9 della legge n. 97 del 1994 prevede forme di gestione del patrimonio forestale ed a tal fine le Comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, nell'ambito del proprio territorio e d'intesa con i Comuni ed altri enti interessati, sono tenute a promuovere la gestione del patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i proprietari. Possono altresì promuovere la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata. Tutte le forme di gestione possono godere dei benefici previsti dall'art. 139 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono attribuire alle Comunità montane e ai Comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura ecocompatibile nell'ambito del piano forestale nazionale, nonché finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CE a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari.

Le Comunità montane individuano idonei ambiti territoriali per la razionale gestione e manutenzione dei boschi e promuovono in tali ambiti la costituzione di consorzi di miglioramento fondiario, ai sensi degli artt. 71 e ss. del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, ovvero di associazioni di proprietari riconosciute idonee dalle Regioni e volte al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei propri boschi. Le Comunità montane possono altresì essere delegate dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni alla gestione del relativo demanio forestale.

Alle Comunità montane e ai Comuni montani, ai consorzi ed alle associazioni possono essere affidati con legge regionale compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali, ed inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza. A tal fine detti organismi potranno beneficiare anche di contributi commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, con finalità di interesse generale, assunti mediante apposite convenzioni pluriennali.

3. - L'art. 8 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Il d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7

(6) Dubbi di legittimità costituzionali erano stati sollevati sotto il profilo che la materia agricoltura rientra nella competenza legislativa delle Regioni e delle Province; la Corte ha dichiarato che è incostituzionale l'art. 1, comma 1, l. 15 dicembre 1998, n. 441, nella parte in cui qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale tutte le disposizioni nella legge contenute e non soltanto i principi espressi o, comunque, desumibili dalla medesima.

Mentre non ha ritenuto fondata, con riferimento agli artt. 8 e 16 Statuto Trentino-Alto Adige, in relazione all'art. 4, d.lgs. n. 266 del 1992, la q.l.c.

dell'art. 4, comma 3, legge n. 441 del 1998, in quanto, correttamente interpretata, la norma impugnata, che affida alla Cassa programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni, non collide con alcuna competenza della Provincia di Trento, dal momento che con essa si è esclusivamente inteso ribadire, specificandolo, il compito istituzionale della Cassa: rilevare, tramite atti posti in essere in regime di diritto privato, terreni da destinare, una volta disponibili, alla rivendita, sempre attraverso atti di analogo regime, in particolare in favore di giovani agricoltori aventi determinati requisiti professionali e di età (Corte cost. 31 maggio 2001, n. 170, in *Foro it.*, 2002, I, 2585).

della l. 5 marzo 2001, n. 57), all'art. 8, intitolato «Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola», estende le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 della l. 31 gennaio 1994, n. 97, anche alle aziende agricole ubicate in Comuni non montani.

L'art. 4 di tale legge prevede che nei Comuni montani, gli eredi considerati affittuari ai sensi dell'art. 49 della l. 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi, hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all'acquisto della proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici.

Tale diritto è acquisito a condizione che i predetti soggetti dimostrino:

a) di non aver alienato, nel triennio precedente, altri fondi rustici di imponente fondiario superiore a lire 500.000, salvo il caso di permuta o cessione a fini di ricomposizione fondiaria;

b) che il fondo per il quale intendono esercitare il diritto, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa loro o della loro famiglia;

c) di essersi obbligati, con la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, a condurre o coltivare direttamente il fondo per almeno sei anni;

d) di essere iscritti al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) ai sensi della l. 2 agosto 1990, n. 233, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.

La disciplina non si applica nella Provincia autonoma di Bolzano.

L'art. 5 disciplina la procedura per l'acquisto della proprietà: gli eredi che intendono esercitare il diritto di cui all'art. 4 devono, entro sei mesi dalla scadenza del rapporto di affitto, notificare ai coeredi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la dichiarazione di acquisto e versare il prezzo entro il termine di tre mesi dall'avvenuta notificazione della dichiarazione.

Il prezzo di acquisto è costituito, al momento dell'esercizio del diritto, dal valore agricolo medio determinato ai sensi dell'art. 4 della l. 26 maggio 1965, n. 590. Qualora i terreni oggetto dell'acquisto siano utilizzati, prima della scadenza del periodo di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), a scopi diversi da quelli agricoli, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, gli altri coeredi hanno diritto alla rivalutazione del prezzo, in misura pari alla differenza tra il corrispettivo già percepito, adeguato secondo l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed il valore di mercato conseguente alla modificazione della destinazione dell'area.

Il prezzo di acquisto delle scorte, delle pertinenze e degli annessi rustici è determinato, al momento dell'esercizio del diritto, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente.

In caso di rifiuto a ricevere il pagamento del prezzo da parte del proprietario, gli eredi devono depositare la somma presso un istituto di credito nella Provincia dove è ubicato il fondo, dando comunicazione al proprietario medesimo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito. Dalla data della notificazione si acquisisce la proprietà.

Agli atti di acquisto effettuati ai sensi della presente legge da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, si applicano le agevolazioni fiscali e creditizie previste per la formazione e l'arrotondamento della proprietà coltivatrice.

L'art. 5-bis (Disposizioni per favorire le aziende agricole montane) prevede che nei territori delle Comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento, è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile, sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione, i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da Regioni, Province, Comuni e Comunità montane.

In caso di violazioni degli obblighi, sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute. Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli possono essere concessi mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi.

Gli onorari notarili per tali atti sono ridotti ad un sesto. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile.

L'art. 8 del d.lgs. n. 228/2001 (7) estende l'applicazione delle norme richiamate a tutte le aziende agricole e non più quindi a quelle ubicate in territori montani. La norma attiene quindi ai profili della difesa della integrità aziendale (8).

L'art. 49 della legge n. 203 del 1982 prevedeva a favore degli eredi (9) la costituzione di un affitto *ex lege* (10). Gli artt. 4 e 5 della legge n. 97 del 1994 consentono

(7) GRASSO, *L'estensione ai comuni non montani della normativa sulla «conservazione dell'integrità dell'azienda agricola» - Commento all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001*, in *Nuovo dir. agr.*, 2001, 409.

(8) GALLONI, *Nuove linee di orientamento e di modernizzazione dell'agricoltura. Presentazione*, in questa Riv., 2001, 495.

(9) FERRUCCI, *Commento all'art. 8 d.lgs. 228/2001*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, 380; GALLONI, *Rilievo giuridico dell'impresa nella nuova legge sui contratti agrari*, in questa Riv., 1982, 212.

(10) È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, l. 3 maggio 1982, n. 203, nella parte in

cui prevede che, in caso di successione, gli eredi di coltivatori diretti del fondo (o imprenditori agricoli a titolo principale) hanno diritto di continuare la conduzione e la coltivazione del fondo stesso anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi non diretti coltivatori e non considerati affittuari di tali quote. La *ratio* della norma è da individuarsi nell'esigenza di assicurare, anche dopo la morte dell'imprenditore, l'integrità dell'azienda e la continuità ed unità dell'impresa, e non si risolve nella soppressione della proprietà privata che resta ai coeredi, ma soltanto in una limitazione, limitandosi a costituire un affitto forzoso che comunque comporta un prezzo (Corte cost. 31 maggio 1988, n. 597, in *Giur. agr. it.*, 1989, 214).

all'affittuario *ex lege* l'acquisto della proprietà delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi, unitamente alle scorte, alle pertinenze e agli annessi rustici, prevedendo anche il sistema di determinazione del prezzo e la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali e creditizie previste a favore della proprietà coltivatrice. Non sembrano fondate le perplessità di chi ritiene che la norma introduca quindi nel sistema del diritto successorio delle modifiche che determinano delle posizioni di privilegio a favore di alcuni eredi (11).

4. - Conservazione dell'integrità aziendale.

Il Capo II del decreto n. 99/2004 è intitolato «Integrità aziendale». Ai fini della conservazione della integrità fondiaria, l'art. 7 (Conservazione dell'integrità fondiaria) così dispone:

«Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito l'art. 5-*bis*. Il legislatore, fatta salva la competenza delle Regioni, che possono quindi diversamente disporre, definisce «compendio unico» quell'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli, anche non confinanti fra loro, purché funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.

Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli, a coloro che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5-*bis*, commi 1 e 2, della l. 31 gennaio 1994, n. 97.

Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.

I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi.

Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico.

Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad un sesto in favore della costituzione del compendio unico, spettano comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o *mortis causa* ad acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata, si impegnano a condurre direttamente il maso per dieci anni.

Qualora i beni disponibili nell'asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi, secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio all'erede che la richieda, con addebito dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un punto a quello legale.

Se nessuno degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l'attribuzione di quote produttive, assegnati all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione.

In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali presenti sul compendio stesso, le parti possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di conciliazione di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743.

La disciplina si applica anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle Regioni, Province, Comuni e Comunità montane.

Vengono abrogati gli artt. 846, 847 e 848 del codice civile.

L'art. 8 prevede anche l'estensione del diritto di prelazione o di riscatto agrario, a favore anche degli assegnatari dei fondi acquistati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (12), che sono così equiparati ai proprietari coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 7 della l. 14 agosto 1971, n. 817, in ordine al diritto di prelazione o di riscatto agrario nella compravendita dei fondi confinanti.

La norma, quindi, estende il diritto di prelazione spettante al proprietario confinante anche all'assegnatario «confinante», ed estende altresì, alle operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrario per le quali è stata presentata domanda all'ISMEA, le disposizioni di cui all'art. 8, comma 7, della l. 26 maggio 1965, n. 590.

L'art. 2 attribuisce il diritto di prelazione o di riscatto, anche alla società agricola di persone, qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto, come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 2188 e ss. c.c.

L'art. 9 (Ricomposizione fondiaria) riduce alla metà le imposte dovute per gli atti tra vivi diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici, attraverso la permuta di particelle o la rettificazione dei confini.

Alle vendite dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico, eseguite ai sensi del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 novembre 2001, n. 410, qualora abbiano ad oggetto beni suscettibili di utilizzazione agricola e siano concluse con imprenditori agricoli o coltivatori diretti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 2188 e seguenti del codice civile, si applica la riduzione del cinquanta per cento delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.

(11) FERRUCCI, *op. cit.*, 368; GALLONI, *op. cit.*, 212.

(12) La norma risolve quindi il problema, che non aveva trovato accoglimento in giurisprudenza, relativo alla domanda di prelazione del coltivatore diretto, non ancora proprietario del terreno confinante perché i

requisiti soggettivi e oggettivi devono coesistere al momento del suo esercizio e non potendosi includersi nella nozione di proprietario quella di acquirente con patto di riservato dominio (Cass. 3 febbraio 1998, n. 1090, in questa Riv., 1998, 214).

All'art. 10 viene disciplinata l'ipotesi di ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto, avente ad oggetto particelle finitime, della durata di almeno cinque anni. In tali casi l'imposta di registro è dovuta in misura fissa.

L'art. 11 (Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di società cooperativa) prevede la riduzione di due terzi delle imposte dovute per la stipula dei contratti di società cooperativa tra imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla società i terreni di cui sono proprietari o affittuari, per la costituzione di un'unica azienda agricola a gestione comune. Sono dovute in misura fissa le predette imposte qualora un quinto dei soci della cooperativa siano imprenditori agricoli giovani che si impegnano ad esercitare la gestione comune per almeno nove anni.

Lo strumento attuato dal legislatore, quindi, è diverso da quelli autoritativi, e sembra privilegiare la volontà consensuale, facendo riferimento agli strumenti contrattuali della vendita, permuta, società e affitto.

5. - La ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto.

La ricomposizione fondiaria può essere attuata liberamente dai soggetti attraverso la stipulazione di contratti di affitto aventi ad oggetto le particelle finitime, della durata di almeno cinque anni. Scompare ogni riferimento alle posizioni soggettive dei contraenti, venendo in rilievo la ricomposizione fondiaria. Viene introdotta una ulteriore deroga alla durata legale del contratto di affitto. L'obiettivo da perseguire (ricomposizione fondiaria) consente di vanificare l'intervento autoritativo che per la verità non aveva dato i risultati sperati. La rigida regimentazione dei rapporti agrari e la ridotta operatività del soggetto coltivatore diretto, avrebbero finito per emarginare l'agricoltura. Sembra quindi che il legislatore voglia attuare una destrutturazione lasciando i soggetti liberi nelle scelte organizzative, purché rivolte al raggiungimento dell'obiettivo prefigurato. La scelta di efficienza della struttura produttiva, il raggiungimento del livello minimo di redditività, suggerisce al legislatore di demandare le scelte organizzative al soggetto, il quale, all'interno della propria sfera di azione, è libero di ricorrere alla stipula di un contratto di affitto o di stipulare contratti di società cooperative aventi ad oggetto il godimento dei terreni di cui è proprietario o affittuario, procedere a permuta e rettifiche di confini, purché persegua lo strumento di accorpate i fondi rustici.

La dizione letterale particelle finitime sembra escludere il riferimento al concetto di compendio unico, che invece prende in esame terreni agricoli anche non confinanti, purché funzionali all'esercizio dell'impresa agricola. Ad una interpretazione letterale, quindi, l'autonomia negoziale agevolata dalla norma potrebbe avere ad oggetto solo fondi confinanti cioè caratterizzati da contiguità fisica e materiale e non potrebbe ricomprendere la contiguità funzionale, ossia fondi separati ma accorpate in un'unica azienda agraria (13).

Appare ovvio che la norma trovi applicazione per i contratti di nuova stipulazione. Va rilevato come l'inter-

vento legislativo non si esaurisca nel particolare regime fiscale dell'imposta di registro dovuta in misura fissa, ma introduce una ulteriore deroga alla disciplina vigente in materia di contratti agrari.

a) I soggetti.

La normativa in esame si propone la finalità di garantire la conservazione dell'integrità dell'impresa fondiaria, indipendentemente dalle qualifiche soggettive e in particolar modo dal possesso o meno della qualifica di coltivatore diretto. Il legislatore chiarisce che laddove, nella legislazione vigente, si fa riferimento alla qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, esso si intende riferito alla definizione data dall'art. 1, comma 1 (14), e conseguentemente, viene abrogato l'art. 12 della l. 9 maggio 1975, n. 153. In tal modo, quindi, la ridefinizione del soggetto si estende all'intera legislazione vigente, di qualsiasi tipo. Non pare invece, che l'affermazione del legislatore, contenuta nello stesso comma 4, che all'imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto, possa essere estesa anche oltre tali norme specificatamente indicate.

Quindi, tale finalità di conservazione dell'integrità aziendale, ancorché non specificatamente annunciata, è chiaramente desumibile dalla tutela accordata indipendentemente, quindi, dalla qualifica dell'affittuario. Già nella legge n. 203 del 1982 si aveva il definitivo accostamento tra le due categorie di conduttori e trovava posto l'esigenza di tutelare l'impresa agricola, attraverso la stabilità nel tempo della conduzione, le agevolazioni e incentivazioni previste per i miglioramenti. Né può essere considerata la normativa transitoria per i contratti in corso quanto alla durata, essendo appunto destinata ad esaurirsi.

Diventa pertanto irrilevante ai fini dell'applicazione delle norme in esame, anche la previsione di equiparazione dell'art. 7 della legge n. 203 del 1982, dal momento che la portata della norma non prevede appunto limitazioni in relazione alla qualifica soggettiva del conduttore ed i benefici ivi previsti si applicano a tutti i soggetti.

b) La durata.

La norma fissa la durata in almeno cinque anni e al pari degli artt. 3 e 52 della legge n. 203 del 1982 e 14 della legge n. 441 del 1998 (vedi *sub 2 b*), introduce una deroga alla durata legale prevista dalla legge in quindici anni. Essa trova applicazione indipendentemente dalla qualifica soggettiva, trovando la sua *ratio*, peraltro esplicitata dal legislatore, nell'incentivare l'accorpamento aziendale (15).

Ed invero, nell'art. 3 della legge n. 203 (affitto particellare) la *ratio* della disposizione va ravvisata nella particolare situazione che si verifica nelle zone montane, dove l'estrema polverizzazione fondiaria e l'esteso fenomeno di esodo e di emigrazione, consigliano una durata più breve per la concessione in affitto degli appezzamenti e l'ambito della norma resta ovviamente limitato ai fondi rustici che non costituiscono unità produttiva ai sensi dell'art. 31 della legge.

(13) Cass. 2 febbraio 1995, n. 1244, in questa Riv., 1995, 339.

(14) L'art. 3 della l.r. Sicilia 25 marzo 1986, n. 13, che prevedeva interventi in materia di credito agrario, nell'individuare i soggetti beneficiari indicava fra i requisiti all'art. 2, n. 5, il possesso di sufficiente capacità professionale e definiva imprenditore agricolo a titolo princi-

pale colui il cui reddito proveniente dall'impresa agricola sia pari o superiore al 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro, e il cui tempo di lavoro dedicato ad attività esterne sia inferiore alla metà del tempo di lavoro totale.

(15) CORSARO, *Legislazione agraria*, Milano, 1998, 17.

Anche l'art. 52 che disciplina la fattispecie dei terreni montani destinati ad alpeggio, introduce una deroga alla comune disciplina sull'affitto, consentendo, ove sussistono edifici ed attrezzature per l'alloggio del personale e per il ricovero del bestiame, la stipula di contratti di durata inferiore a quella prevista dall'art. 1, purché non inferiore ad anni sei.

La giurisprudenza ha ritenuto che la rinnovazione tacita del contratto di affitto di fondo rustico a coltivatore ha la durata di 15 anni anche quando si tratta di terreni montani destinati ad alpeggio con edifici ed attrezzature per l'alloggio del personale, per i quali l'art. 52 della l. 3 maggio 1982, n. 203 prevede solo la possibilità per le parti di concordare una durata diversa, purché non inferiore a 6 anni, lasciando impregiudicata la regola generale che fissa in 15 anni la normale durata del contratto (16). Decisiva appare la considerazione che la norma in esame, a differenza dell'art. 3, che espressamente ha stabilito una durata ridotta a sei anni, afferma che possono essere stipulati contratti di affitto, per una durata inferiore a quella stabilita dall'art. 1, purché non inferiori a sei anni.

Tale principio pare possa applicarsi anche all'interpretazione della norma in esame, trattandosi appunto di facoltà concessa alle parti.

Ovviamente va coordinata con gli artt. 4 e 4-bis della legge n. 203 del 1982, così come modificati dal d.lgs. 18 marzo 2001, n. 228, che prevede il diritto di prelazione in caso di nuovo affitto. Il locatore che, alla scadenza prevista dall'art. 1, ovvero a quella prevista dal primo comma dell'art. 22 o alla diversa scadenza pattuita tra le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi ai sensi del terzo comma dell'art. 23 della l. 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'art. 45 della legge n. 203/82.

L'obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare l'affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per grave inadempimento o recesso del conduttore ai sensi dell'art. 5.

Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.

Nel caso in cui il locatore entro i sei mesi successivi alla scadenza del contratto abbia concesso il fondo in affitto a terzi, senza preventivamente comunicare le offerte ricevute secondo le modalità e i termini previsti ovvero a condizioni più favorevoli di quelle comunicate al conduttore, quest'ultimo conserva il diritto di prelazione da esercitare entro il termine di un anno dalla scadenza del contratto non rinnovato. Si instaura così un nuovo rapporto di affitto alle medesime condizioni del contratto concluso dal locatore con il terzo (17).

Va anche coordinato con l'art. 6 del d.lgs. n. 228/2001 (Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili) che prevede che le disposizioni della l. 12 giugno 1962, n. 567, e successive modi-

ficazioni, della l. 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni, della l. 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni, si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa.

L'ente proprietario può recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal contratto di affitto mediante preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento di una indennità per le coltivazioni in corso che vadano perdute, nell'ipotesi che il terreno demaniale o equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità o l'indisponibilità è posta.

Alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni gli enti devono adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata. Possono avvalersi della disposizione di cui all'art. 23, terzo comma, della l. 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'art. 45 della l. 3 maggio 1982, n. 203 (18).

c) La forma.

La norma non prevede alcuna forma per la stipula del contratto di affitto delle particelle finitime della durata di almeno cinque anni. Stante il generale principio di libertà di forma ed il particolare sistema dettato dall'art. 41 della legge n. 203, è da ritenere che non sussistano vincoli di forma.

Analogamente, anche gli artt. 3 e 52 della legge n. 203 del 1982, che introducono analoghe deroghe alla durata del contratto di affitto, non pongono alcun obbligo di forma, né fanno riferimento all'art. 45 della stessa legge, che prevede l'efficacia degli accordi anche non aventi natura transattiva, stipulati con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali.

La prova che il rapporto agrario integra un contratto di affitto particolare ai sensi dell'art. 3, l. 3 maggio 1982, n. 203, incombe al locatore che ha interesse a far valere la minore durata del contratto rispetto alla durata quindicennale del rapporto di affitto ordinario, fornendo la dimostrazione che il fondo in controversia non costituisce, neppure in unione ad altri fondi condotti dall'affittuario, unità produttiva idonea ad assicurare una produzione media annuale nell'entità prevista dall'art. 31 e che esso ricade nelle zone ricomprese nei territori montani (19).

La l. 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura), all'art. 15 (sostituito dal comma 4 dell'art. 3 del presente d.lgs.), prevedeva che, allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, i contratti di affitto in favore dei giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, possono essere stipulati nel rispetto degli accordi collettivi di cui all'art. 45 della l. 3 maggio 1982, n. 203.

d) Le controversie sono ovviamente di competenza delle Sezioni specializzate agrarie vertendosi in materia di contratti agrari e si richiede il previo tentativo di con-

(16) Cass. 29 novembre 1994, n. 10200, in *Giust. civ.*, 1995, 1, 711; conforme CORSARO, *op. cit.*, 233; *contra* CASADEI, in *Riv. dir. agr.*, 2002, 301.

(17) TRIOLA, *La prelazione: due occasioni perse*, in questa Riv., 2001, 545; Busetto, *Vecchie e nuove prelazioni*, in questa Riv., 2001, 547; CASADEI, *Commento all'art. 5 del d.lgs. 228 del 2001*, in *Riv. dir.*

agr., 2002, 288.

(18) CASADEI, *op. cit.*, 318; GRASSO, *Evoluzione della normativa sull'utilizzazione agraria dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili*, in questa Riv., 2001, 549.

(19) Cass. 25 settembre 1997, n. 9403, in questa Riv. (M), 1998, 122.

ciliazione ai sensi dell'art. 46 della legge n. 203 del 1982.

La devoluzione delle controversie alla Camera arbitrale e allo Sportello di conciliazione di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743 prevista dall'art. 16, si limita alla richiesta congiunta di arbitrato delle parti, ma solo per i casi previsti dalla legge. Gli artt. 1 e 15 del decreto n. 743 del 2002 escludono che possa ampliarsi la portata delle competenze.

6. - Riduzione del vincolo di indivisibilità.

Il vincolo trentennale di indivisibilità previsto, a pena di nullità, dall'art. 11, l. 14 agosto 1971, n. 817 (20) per i fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione e l'ampliamento della proprietà coltivatrice, era già stato ridotto dall'art. 4 della l. 15 dicembre 1998, n. 441.

Non può non rilevarsi l'incongruenza della riduzione operata del vincolo di indivisibilità del fondo rustico su cui si esercita l'impresa familiare, di cui all'art. 11 della l. 14 agosto 1971, n. 817, che può essere revocato, trascorsi almeno quindici anni dall'iscrizione, con provvedimento dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dell'organo regionale corrispondente, su domanda di un partecipante all'impresa stessa che non ha ancora compiuto i quaranta anni, qualora le porzioni divise abbiano caratteristiche tali da realizzare imprese efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, comunque nel rispetto della minima unità colturale di cui all'art. 846 del codice civile.

Tali vincoli sono stati anche attenuati dall'art. 11 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, che prevede che il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice è ridotto da dieci a cinque anni.

L'estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto.

Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c.

Le disposizioni si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'inseadimento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.

All'art. 11 della l. 14 agosto 1971, n. 817, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo comma, le parole: «trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni»;

dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Il suddetto vincolo può essere, altresì, revocato, secondo le modalità di cui al precedente comma, nel caso in cui sia mutata la destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti.».

Le disposizioni di cui all'art. 11 si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto (21). □

(20) In tema di agevolazioni fiscali e creditizie per la formazione della piccola proprietà contadina di cui all'art. 28, l. 26 maggio 1965, n. 590, il vincolo trentennale di indivisibilità del fondo, previsto dall'art. 11, l. 14 agosto 1971, n. 817, per la concessione del mutuo agevolato, non viene *ex se* meno, con l'estinzione anticipata del mutuo, ma non preclude l'alienazione del fondo stesso, purché essa sia effettuata dopo il compimento del

decennio dall'acquisto, fermo restando che, in ipotesi di alienazione a soggetto non coltivatore diretto, l'acquirente non ha possibilità di subingresso nel rapporto di mutuo agevolato [Cons. Stato, Sez. II, 2 maggio 2001, n. 344, in questa Riv., 2002, 337 (s.m.)].

(21) Vedi GIUFFRIDA, *Commento all'articolo 11*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, 450.

La forma cooperativa come strumento di ricomposizione agrario-fondiararia

di VANESSA SISCARO

Il nuovo decreto legislativo di attuazione della legge delega 7 marzo 2003, n. 38 dedica l'intero Capo II, composto da sei articoli, al problema della riorganizzazione strutturale del settore agricolo, con la mediazione di una politica di ricomposizione agrario-fondiararia, operante su diversi livelli e finalizzata alla promozione ed al mantenimento di strutture produttive efficienti, che favoriscano la conservazione dell'unità aziendale, della destinazione agricola dei terreni, e che agevolino l'accorpamento fondiario.

L'obiettivo prioritario del legislatore riformista di promuovere il sostegno e lo sviluppo economico-sociale dell'agricoltura richiede infatti il necessario ammodernamento strutturale dell'impresa agricola e l'ottimizzazione del suo dimensionamento.

A tal fine la politica di riorganizzazione strutturale si muove lungo due direttrici d'intervento:

1. la progressiva transizione verso gli strumenti societari, favorita da una politica di riconoscimento sempre più esteso ed agevolato della nuova qualifica di «imprenditore agricolo professionista» (IAP) anche alle società di persone e di capitali;

2. la previsione degli opportuni collegamenti e coordinamenti normativi fra la disciplina civilistica e quella fiscale.

Si traccia in tal modo l'ideale percorso riformista, intrapreso nel 2001 ed oggi giunto a completamento (quantomeno nelle intenzioni), che vorrebbe condurre l'imprenditore agricolo verso la scelta strutturale e dimensionale più idonea (1).

I propositi del legislatore delegante in materia di riorganizzazione dell'attività economica agricola sono esplicitati nell'art. 1, comma 2, lett. f) della legge delega n. 38/2003, lì dove in primo luogo si sottolinea la necessità di un adattamento della normativa tributaria alle problematiche agricole; ed in seconda istanza si richiede l'adozione di una disciplina tributaria «che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorità per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche».

L'esame di tale direttiva chiarisce la volontà del legislatore delegante di attuare una politica di ricomposizione non

solo fondiaria, ma più ampiamente agraria, che coinvolga cioè la proprietà e l'impresa ad un tempo, con misure d'intervento differenti, calibrate sulle diverse realtà produttive che caratterizzano il nostro Paese, e finalizzate ad imprimere, per quanto possibile, un'omogeneità d'indirizzo produttivo (2).

Un adeguato coordinamento della disciplina tributaria, accompagnato da una strumentazione idonea al compimento di operazioni di accorpamento e riordino fondiario, e da una normativa volta a prevenire e disincentivare il frazionamento, dovrebbe nelle intenzioni garantire l'attuazione di un'efficace riorganizzazione strutturale e dimensionale del settore: gli articoli dal 7 al 10 del Capo II del decreto di attuazione rappresentano la risposta alle istanze del legislatore delegante in tal senso, con la previsione di misure che, seppure in modo nuovo, si muovono comunque nel tradizionale campo del riordino fondiario.

La vera novità fra le misure d'intervento previste nel Capo II è rappresentata dall'art. 11, rubricato «Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di società cooperativa», il quale rappresenta, nelle intenzioni del legislatore delegato, la risposta all'apprezzabile orientamento, manifestato nella legge delega, di favorire l'accorpamento delle unità aziendali anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune di terreni o aziende dei produttori agricoli.

È proprio in tale disposizione che si ravvisa, più che altrove, il proposito di attuare una politica di ricomposizione non soltanto fondiaria, finalizzata alla promozione ed al mantenimento di adeguate «unità produttive»: un concetto nuovo quest'ultimo, cui fa riferimento la legge delega, oltreché già la Costituzione all'art. 44, il quale supera la nozione codicistica di «minima unità culturale» di cui all'art. 846 c.c., e vuol rappresentare l'intera unità aziendale, comprensiva, oltre che del fondo, anche di ogni altro fattore produttivo e dell'organizzazione dei capitali.

Tra le varie misure d'intervento, la cooperazione volontaria, per le sue caratteristiche strutturali, è lo strumento ottimale al fine di realizzare una ricomposizione più ampiamente agraria del settore agricolo, tramite un coordinamento dei diversi fattori della produzione, in una visione moderna della struttura agricola, che incorpora in sé, non solo e non tanto il tradizionale profilo statico della proprietà, ma anche e soprattutto l'aspetto dinamico dell'impresa (3).

(1) Cfr. GALLONI G., *Nuove linee di orientamento e di modernizzazione dell'agricoltura*, in questa Riv., 2001, 491; COSTATO L., *I confini del diritto agrario dopo i decreti d'orientamento*, *ivi*, 500; CARMIGNANI S., *Profili di riforma della società in agricoltura*, *ivi*, 2001, 554.

(2) Cfr. PAGAMICI B., *Tutto sulla legge delega per il riordino del settore*

agricolo, in *Agricoltura*, n. 3/2003, 176.

(3) Cfr. GRASSO A., *Le cooperative come strumenti per la gestione comune di terreni di aziende di produttori agricoli*, in questa Riv., 2003, 609; MATTEOLI S., *Commento all'art. 10*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, 441.

Con la forma cooperativa, non estranea peraltro alla realtà agricola italiana, quale esempio di ricomposizione fondiaria allo scopo di conduzione associata della piccola e media proprietà contadina, proprietari ed affittuari, coltivatori diretti e non, possono raggiungere il duplice obiettivo, da un lato di creare una forza «di categoria» caratteristica dell'organismo cooperativo, quale strumento giuridico di attivazione di determinate categorie produttive sul piano economico; dall'altro di raggiungere dimensioni aziendali più efficienti e competitive che permettano una gestione integrata delle diverse fasi del ciclo produttivo.

In particolare la cooperativa di conduzione comune dei terreni e delle aziende dei produttori agricoli consente di non intaccare la proprietà della terra, come istituzionalmente concepita, valorizzandola e rendendola maggiormente produttiva, ed altresì esaltandone l'aspetto imprenditoriale.

Il principio mutualistico, infatti, modulando l'organizzazione cooperativa in funzione dei soci che la costituiscono, fa sì che il socio non scompaia dietro lo schermo della personalità giuridica, né che le sue qualità personali siano irrilevanti: i requisiti strutturali e funzionali caratteristici del fenomeno, quali la base essenzialmente democratica della cooperazione, il principio del voto *pro capite* e della porta aperta, consentono di pensare alla cooperativa come al modello più significativo di proiezione della *qualitas* dei soci verso la società; in altri termini come una sorta di prolungamento in forma associata dell'attività dei soci (4).

A tali considerazioni si aggiunga che, se le esigenze del mercato hanno condotto il legislatore riformista ad intraprendere un percorso di avvicinamento del settore agricolo alla forma societaria, la peculiare incidenza della materia sull'esercizio collettivo dell'impresa ha indotto a comprimere gli spazi lasciati all'autonomia privata dell'imprenditore associato, per indirizzare il contenuto del rapporto associativo verso le finalità economiche e sociali indicate dall'art. 44 Cost.: e tra le forme associative quella cooperativa è senz'altro quella che meglio risponde a tali finalità, per scopi e struttura (5).

A tutt'oggi infatti, a seguito della recente riforma delle società commerciali, la novellata disciplina codicistica riconosce alle cooperative la prerogativa della «funzione sociale», riprendendo la previsione dell'art. 45 Cost.

Funzione sociale è un particolare valore che la cooperazione possiede proprio per il suo particolare scopo ed, in minor misura, per la sua particolare organizzazione: lo scopo mutualistico, l'assenza di fini di speculazione e l'organizzazione democratica giustificano, pertanto, il riconoscimento di tale funzione sociale, di un valore aggiunto, che distingue le cooperative dalle ordinarie imprese lucrative.

Tale valore aggiunto giustifica la tradizionale visione della cooperativa come un *tertium genus* fra impresa di stampo capitalistico e impresa pubblica: ed in questa prospettiva ne è stato disegnato un regime giuridico speciale ed un trattamento tributario di particolare favore.

Lo statuto complessivamente privilegiato disegnato per le cooperative e riconducibile ad una serie di incentivi, agevolazioni ed esenzioni di vario genere rende, unitamente ai segnalati caratteri strutturali, tale forma associativa funzionale agli scopi segnalati dall'art. 44 Cost., tra i quali primeggia «la ricostituzione delle unità produttive (...) al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali» (6).

La forma cooperativa, sebbene già nota nel settore agrario, non ha conseguito nel passato i successi sperati a causa, oltretutto di una forte politicizzazione del fenomeno cooperativo ed un eccessivo assistenzialismo, anche delle caratteristiche del regime legale, il quale ha a lungo previsto il principio delle partecipazioni paritarie dei soci, creando un fenomeno di forte sottocapitalizzazione dell'impresa cooperativa, superato solo in parte dalla legge n. 59/1992, nelle intenzioni volta a risolvere il problema del «nanismo finanziario» delle cooperative, con l'introduzione della figura dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa.

Anche una generale revisione del complesso di regole fiscali e tributarie delle cooperative, da più parti suggerito, al fine di razionalizzare il sistema e renderlo più coerente con i principi istituzionali ispiratori, consentirebbe una più ampia libertà di gestione dello strumento ed una maggiore funzionalità.

Partendo da tali considerazioni si comprende come, in un'ottica di promozione della forma cooperativa quale mezzo ottimale per l'accorpamento delle unità aziendali e la ricostituzione di adeguate unità produttive, l'adozione di una disciplina tributaria di favore risulti misura funzionale e complementare al raggiungimento degli obiettivi (7).

A tal proposito bisogna distinguere la disciplina tributaria di favore, introdotta dall'art. 11 in questa sede esaminata, e riguardante la fase di costituzione dell'organismo cooperativo, dal sistema di agevolazioni tributarie e fiscali già riconosciute alle cooperative in quanto tali.

L'art. 11 prevede una riduzione di due terzi delle imposte dovute per la stipula dei contratti di società cooperativa, quando questa presenti determinati caratteri relativamente ai soggetti, all'oggetto sociale ed ai rapporti fra soci e forma cooperativa.

Per quanto concerne le categorie di soggetti interessati, deve trattarsi di imprenditori agricoli, ai sensi del novellato art. 2135 c.c., proprietari o titolari di altro diritto reale o di godimento, coltivatori diretti o non, che conferiscano in godimento alla costituenda cooperativa terreni per la costituzione di un'unica azienda agricola a conduzione comune.

I soggetti partecipanti possono, dunque, essere entro certi limiti diversi, ma l'obiettivo unico è, non tanto e non solo accorpate la proprietà di terreni e aziende agricole, quanto piuttosto assicurare una coltivazione razionale e moderna ed una adeguata dimensione aziendale, funzionale ad una economia di scala che rende efficiente e competitivo anche il settore agro-alimentare.

L'oggetto sociale di tale cooperativa, consistente nella costituzione di un'unica azienda agricola a gestione comune, consentirebbe una complessa operazione di ricomposizione agrario-fondiaria, finalizzata, da un lato a far fruire i soci dei servizi forniti dalla struttura cooperativa, garantendosi una migliore qualità della produzione; dall'altro rivolta a far mantenere comunque al socio conferente il proprio diritto, di proprietà o di godimento, sul bene, assicurando l'uso corretto.

Il solo esercizio dell'impresa, e non anche la proprietà, passa dal singolo alla cooperativa: il conferimento del terreno vincola, infatti, il socio conferente a mettere a disposizione della struttura, per il periodo convenuto, il terreno, ma ne mantiene inalterata la destinazione agricola a garanzia del socio proprietario o affittuario.

(4) Sulle cooperative nel settore agricolo cfr. MASSART A., voce *Cooperative agricole*, in *Noviss. dig. it.*, App. II, 1981, 777; GIUFFRIDA M., *Le cooperative agricole*, Milano, 1981; GIUFFRIDA M., *Le società cooperative*, in *Trattato breve di dir. agr.*, diretto da Costato L., Padova, 2003.

(5) Cfr. CARMIGNANI S., *op. cit.*, 557; MATTEOLI S., *op. cit.*, 430.

(6) Cfr. la Relazione tecnica di accompagnamento al decreto legislativo n. 6/2003 recante norme sulla riforma del diritto societario, nella parte dedicata alle società cooperative; cfr. inoltre FANTOZZI A., *Riflessioni critiche sul regime fiscale delle cooperative*, in *Riv. trib.*, 1999, fasc. V, parte 1, 423.

(7) Cfr. GRASSO A., *op. cit.*, 612.

Nel quadro, poi, di una generale politica di favore per l'inserimento di forze giovani, singole o associate, disposte a subentrare nell'attività agricola, funzionale ad un processo di crescita, non solo quantitativo, ma altresì qualitativo della produzione agricola, si è voluto agevolare il ricorso alla forma cooperativa con priorità per i giovani agricoltori.

L'art. 11 al secondo comma prevede infatti una misura fissa, e non semplicemente ridotta, per le imposte dovute in sede di costituzione, quando almeno un quinto dei soci della costituenda cooperativa siano imprenditori agricoli giovani, ai sensi dell'art. 3 del decreto di attuazione, e sempreché questi s'impegnino ad esercitare la gestione comune per un periodo minimo almeno novennale, in modo da garantire quantomeno un ragionevole periodo di recupero strutturale e produttivo, che giustifichi le agevolazioni concesse.

Il quadro di agevolazioni previste dall'art. 11 in favore delle cooperative di gestione comune va ad innestarsi, come già accennato, su di un sistema di agevolazioni fiscali e tributarie già tradizionalmente riconosciute alla cooperativa in ragione della sua funzione sociale (8).

A questo proposito va però ricordato che, a seguito della riforma del diritto societario, recentemente intervenuta con decreto legislativo n. 6/2003, si è riservato il godimento delle agevolazioni di carattere tributario alle sole cooperative che presentino i caratteri di cosiddetta mutualità prevalente e che, come tali, risultino iscritte in apposito albo.

È stata prevista una disciplina analitica immediata del requisito della prevalenza, tradizionalmente prevedendo un raffronto tra vari indici numerici di riferimento, che in buona sostanza induce a ritenere che sia rispettato tale requisito quando l'attività mutualistica con i soci superi la metà dell'intera attività svolta dalla società.

All'art. 2513 c.c. novellato è stato aggiunto, per le sole cooperative agricole, un ultimo paragrafo che prevede come la condizione di prevalenza sussista quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci sia superiore al 50 per cento della quantità o del valore totale dei prodotti: si applica dunque alle sole cooperative agricole il concetto di prevalenza quantitativa, già previsto dal novellato art.

2135 c.c., con riguardo all'astensione della qualifica d'imprenditore agricolo anche alle cooperative (9).

L'applicazione di tali criteri alle cooperative di gestione comune di cui all'art. 11 porta a ritenere senz'altro sussistenti i requisiti di mutualità prevalente richiesti dal novellato codice per il riconoscimento del regime tributario agevolato, ovviamente previa iscrizione all'apposito albo, ai sensi dell'art. 2512 c.c.

La sussistenza dei medesimi requisiti porta poi al riconoscimento, per tali cooperative, della qualifica d'imprenditore agricolo, ai sensi del novellato art. 2135, ult. comma c.c., ed all'estensione a tali società delle agevolazioni tributarie in materia d'imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore dei coltivatori diretti-persone fisiche: così stabilisce l'ultimo comma dell'art. 2 del decreto delegato.

Qualora poi la cooperativa di gestione comune, oltre a prevedere quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo di attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., annoveri nella compagine sociale almeno 1/5 di soci in possesso della novella qualifica di I.A.P. (Imprenditore agricolo professionale), si avrà l'automatica estensione della qualifica anche alla società, con conseguente applicazione della normativa statale connessa.

Si profila dunque un'articolata disciplina tributaria, finalizzata a favorire la forma cooperativa di conduzione comune, ben oltre le espresse previsioni dell'art. 11, ad interessare diverse disposizioni del nuovo decreto delegato.

Si può sostenere, in ultima analisi, che la forma cooperativa di gestione comune possa rientrare fra i soggetti che s'impegnano a costituire un «compendio unico», per coltivarlo o condurlo in qualità di IAP (ovviamente qualora la cooperativa abbia i requisiti di cui all'art. 1), quando i soci conferiscano alla società, non il mero godimento, ma la piena proprietà dei terreni: in tal caso non si rientrerebbe però nelle previsioni dell'art. 11, ma nell'articolato regime civilistico-tributario previsto dall'art. 7, e diretto a disincentivare il frazionamento fondiario con la costituzione volontaria di adeguate «unità produttive», in forma singola o associata, sostitutive della codicistica nozione di «minima unità culturale». □

(8) Cfr. FANTOZZI A., *op. cit.*, 430.

(9) Cfr. COLOMBO F., *Solo alle cooperative agricole si applica la prevalenza*

mutualistica quantitativa, in *Agricoltura*, n. 2/2003, 98; Id., *Effetti della riforma societaria per le cooperative agricole*, in *Agricoltura*, n. 6/2002, 361.

Valorizzazione del patrimonio abitativo rurale

di MARCO VALLETTA

Tra le novità di maggiore rilievo del decreto legislativo licenziato il 29 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri (1), uno spazio di assoluto interesse ci pare che debba essere destinato all'art. 12 che esplicita, finalmente, un obiettivo di grande importanza per il mondo agricolo del nostro Paese, e più in generale per i valori, anche culturali, di cui è portatore: la valorizzazione del patrimonio abitativo rurale.

Se esplicito è l'intento della disposizione introdotta dall'art. 12, meno evidenti ne risultano le modalità attuative che passano per una strada abbastanza sofferta, fin nella sua composizione letterale. Proprio su questi due temi, dunque, obiettivo della disposizione e modalità realizzative prescelte, ci sembra giusto soffermarci in sede di commento.

Quanto al primo aspetto, importa sottolineare che il tema della valorizzazione del patrimonio immobiliare delle nostre campagne è da tempo oggetto di riflessione e di intervento, sia pur timido, da parte del legislatore, tanto al livello nazionale che locale (2). L'espressione più netta di questo interesse nei confronti di una realtà tutt'altro che marginale del mondo rurale ed intrinsecamente collegata con la sua storia e la sua evoluzione è stata la recente approvazione della legge n. 378 del 24 dicembre 2003 (3) contenente «disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale» e che si propone la finalità (art. 1) di «salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo», istituendo, a questo fine, anche un apposito «Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale» (4).

Il tipo di intervento previsto dal decreto legislativo, se si iscrive nella medesima linea di azione della summenzionata normativa del 2003, se ne discosta, tuttavia, ampiamente quanto alle modalità operative prescelte. Mentre, infatti, la legge n. 378 del 2003 prevede uno specifico contributo (a concorrenza del 50 per cento delle spese e ripartito su base regionale in ragione della quota di cofinanziamento che le Regioni sapranno mettere in

campo) (5) agli effettivi costi di valorizzazione e recupero delle strutture edili, il decreto legislativo preferisce muoversi lungo una strada più complessa, quella dell'incentivo fiscale.

Il testo dell'art. 12 prevede, in sostanza, che i redditi da locazione derivanti da fabbricati ristrutturati siano «compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono», creando, così, un forte incentivo alla ristrutturazione degli edifici come premessa per la realizzazione di un reddito da locazione *de facto* defiscalizzato.

Se questo rappresenta la sostanza della disposizione, la sua complessa costruzione lessicale, prova di una perdurante difficoltà del nostro legislatore a sposare semplicità e linearità normativa, è accompagnata da una serie di condizioni e di incisi che si prestano ad alcune considerazioni interessanti in sede ricostruttiva.

La prima fondamentale condizione posta dal decreto è che i fabbricati in questione siano «concessi in locazione dall'imprenditore agricolo». Questa specificazione può sembrare scontata visto l'oggetto dell'articolo e dell'intero decreto, ma la notazione è tutt'altro che superflua se si considera che, ancora nella versione provvisoria del 3 novembre 2003, il decreto trascurava di restringere l'applicabilità della disposizione al solo imprenditore agricolo. Nella successiva modifica del decreto si è molto probabilmente fatta sentire l'influenza degli agraristi italiani che hanno accompagnato tutta l'opera di definizione del testo, cercando di smussarne le rigidità.

Questo è senza dubbio uno dei nodi centrali del nostro articolo: qualora, infatti, non si fosse introdotto questo legame necessario tra il beneficio fiscale e l'attività agricola, la previsione si sarebbe presentata sotto un'ottica completamente differente. Innanzitutto, e senza anticipare le ulteriori considerazioni che svilupperemo in seguito, si sarebbe posto un problema di rispetto della delega la quale, senza alcun possibile dubbio interpretativo, è esclusivamente rivolta agli interventi di ammodernamento dell'agricoltura (6), imponendo, quindi, anche alla disposizione oggetto della nostra analisi,

(1) D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), h), ee) della legge 7 marzo 2003, n. 38».

(2) Per quanto attiene alle forme di intervento sul livello regionale ci limitiamo a segnalare gli interventi recenti della Regione Piemonte, con la legge n. 9 del 29 aprile 2003 contenente «Norme per il recupero funzionale dei rustici» (pubblicata sul *B.U. Regione Piemonte* n. 37 dell'11 settembre 2003) e della Regione Lombardia, con la legge n. 1 del 15 gennaio 2001 (*B.U. Regione Lombardia*, n. 18 del 19 gennaio 2001, s.o. n. 3, poi modificata dalla l.r. 4 agosto 2003, n. 14, in *B.U.* n. 32 dell'8 agosto 2003). Su questa strada si può dire che da tempo si sono incamminate varie Regioni, per giunta con una visione coerente, tesa a mettere al centro proprio l'attività agricola. A titolo di esempio si considerino alcune delle disposizioni della legge regionale veneta n. 24 del 5 marzo 1985 (*B.U.* n. 10 del 1985) che

può essere considerata l'antesignana e sulla quale torneremo in seguito.

(3) In *G.U.* n. 13 del 17 gennaio 2004.

(4) Su questa strada si erano in parte già mosse, anche se in un'ottica generale e non limitata al mondo agricolo, le disposizioni delle leggi finanziarie per gli anni 2001 e 2002 che prevedevano specifiche agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio. Si veda in questo senso la l. 28 dicembre 2001, n. 448 (*G.U.*, s.o. n. 285/L del 29 dicembre 2001, n. 301) poi variamente ricondotta negli anni successivi.

(5) Si vedano in particolare gli artt. 4 («Procedure») e 6 («Disposizioni finanziarie») della legge n. 378.

(6) La l. 7 marzo 2003, n. 38 esplica questo legame fin dalla sua titolazione «Disposizioni in materia di agricoltura», per non parlare dei confini tracciati dall'art. 1 (sul quale torneremo anche oltre) e il cui obiettivo è la «Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare dell'alimentazione e delle foreste».

un vincolo oggettivo con l'attività agricola. Il mero riferimento alla collocazione in zone rurali, privo di effettivo legame con l'attività dell'imprenditore o, per lo meno, con le sue fonti di reddito, non avrebbe, a nostro avviso, soddisfatto tale vincolo e il decreto su questo punto sarebbe caduto al di là dei confini posti dal legislatore delegante.

Passando, poi, ai possibili effetti di una misura di incentivo non limitata agli imprenditori agricoli, ci pare che questa si sarebbe facilmente prestata ad applicazioni tali da favorire, sì, il recupero dei fabbricati rurali, ma sotto la forma di una nuova pericolosa forma di speculazione edilizia che, lungi dal valorizzare un patrimonio della nostra campagna, ne avrebbe messo a repentaglio il valore. Da un lato, infatti, la mancanza di una simile condizione avrebbe potuto annientare in tempi brevi quel legame tra il patrimonio abitativo rurale che si vuole valorizzare ed il mondo agricolo; un legame che, se non trova esplicita menzione e tutela nel decreto legislativo, è ben espresso, per esempio, tra le righe della legge n. 378 (7). In secondo luogo, il mantenimento della previsione nella sua forma originaria sarebbe andato a toccare uno dei fondamentali della specificità (8) del settore agricolo, una diversità apparentemente recessiva in termini di *favor legis*, ma ancora saldamente presente proprio sul terreno della fiscalità (9). L'introduzione di questa saggia previsione ha, poi, richiesto di essere completata, anche per evitare facili *escamotages* elusivi, dall'ulteriore condizione che la ristrutturazione sia effettuata dall'imprenditore agricolo in qualità di proprietario dell'edificio in questione.

Molto significativa ci pare, infine, la limitazione del beneficio ai fabbricati che non siano già utilizzabili a fini abitativi. Questa indicazione si propone, in termini pratici, la duplice funzione di evitare, da un lato, che l'incentivo costituisca una porta aperta attraverso la quale far passare tutte le forme di locazione rurale, e di concentrare, dall'altro, l'intervento proprio sui fabbricati in passato destinati a funzioni non abitative, realtà molto importante nelle nostre campagne, spesso popolate di antichi magazzini, fienili o stalle, abbandonati ad un degradante disuso. Questa scelta, almeno in termini teorici, potrebbe comportare un impatto complessivo di grande importanza per le zone rurali, sia in termini di urbanistica territoriale (si considerino le dimensioni potenziali del fenomeno), sia in termini di possibile sostegno al reddito dell'imprenditore agricolo.

Il fenomeno che viene comparativamente subito all'attenzione è quello dell'agriturismo (10), una scelta

che ha segnato indiscutibilmente l'evoluzione, anche socio-culturale, delle nostre campagne. È chiaro che siamo di fronte ad un approccio completamente differente in termini di ricostruzione giuridica e di conseguenze economiche: l'agriturismo partiva, infatti, dall'idea di una intrinseca multifunzionalità dell'impresa agricola (che implicava anche una forte complementarietà tra l'attività agricola *stricto sensu* e quella propriamente recettiva) (11); questa forma di incentivo alla locazione di fabbricati rurali ristrutturati gioca, invece, sul concetto di pluriattività del soggetto imprenditore e, quindi, sulle possibilità di quest'ultimo di differenziare le proprie fonti di reddito, al di fuori della stessa attività agricola. Così, da un punto di vista propriamente economico, se obiettivo dell'agriturismo era quello di strutturare un nuovo vincolo funzionale tra l'imprenditore agricolo e la propria attività, in questo caso, invece, gli obiettivi perseguiti non hanno alcun legame specifico con l'attività agricola in quanto tale, se non quello della coincidenza soggettiva. Tale constatazione ci porta anche a dire che, se la spinta verso la disciplina agrituristica nasceva da un interesse concreto ed esclusivo verso i destini dell'agricoltura e degli agricoltori, l'articolo che ci troviamo a commentare nasce con una finalità che solo in parte è rivolta all'imprenditore agricolo e alla volontà di garantirgli possibili future fonti di reddito ma che per un'altra consistente quota trae la propria ragion d'essere proprio da esigenze differenti, quali il recupero dei fabbricati e la valorizzazione di un patrimonio inutilizzato. In fondo, proprio l'accennata omissione dell'imprenditore agricolo nella prima fase dell'elaborazione del testo normativo ci testimonia di questa alterità dell'obiettivo ultimo, riproponendo il problema del legame tra la disposizione in esame e le finalità di insieme della delega concessa al governo.

Nonostante questo, e al di là delle differenze sostanziali evidenziate, resta, però, che l'impatto «sociale» di questa disposizione può essere paragonato a quello dell'agriturismo, risolvendosi entrambi in nuovi interventi di recupero di un patrimonio intrinseco delle zone rurali (che nell'agriturismo era soprattutto produttivo e culturale, in questo caso è «meramente» edilizio) e, dunque, in ultima analisi, in una riscoperta o ridefinizione del legame tra la società nel suo insieme e l'agricoltura, intesa come attività certo, ma attività localizzata, la cui essenza, ancora una volta, non può prescindere dal territorio (12).

(7) Così ad esempio l'art. 2 di questa disciplina (Programmazione) nell'individuare i criteri che dovrebbero guidare i programmi di recupero (tendenzialmente triennali) afferma alla lettera b) del comma 1: «previsione di incentivi volti alla conservazione dell'originaria destinazione d'uso degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, alla tutela delle aree circostanti, dei tipi e dei metodi di coltivazione tradizionali, e all'insediamento di attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche».

(8) Per un'analisi sistematica della specialità del mondo agricolo, delle modalità in cui si è estrinsecata, in termini normativi, questa specialità e delle ragioni profonde che ne giustificerebbero i caratteri rimandiamo a A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, V ed., Torino, 2003, pp. 1 ss. oltre che ai classici A. CARROZZA, *Riflessioni intorno al concetto di «prodotto agricolo»*, in *Riv. dir. agr.*, 1995, I, pp. 392 ss.; A. GERMANÒ, *Sul perché dello speciale «statuto» dell'impresa agricola: una ricerca sulla dottrina italiana*, ivi, 1991, I, pp. 331 ss.; E. ROOK BASILE, *Impresa agricola e concorrenza. Riflessioni in tema di circolazione dell'azienda*, Milano, 1988. Per un'analisi di alcuni aspetti specifici di favore concessi al mondo agricolo dall'ultima disciplina finanziaria rimandiamo al resoconto di F. BRUNO, *La legge finanziaria 2003 nel settore agro-alimentare*, nella sezione Approfondimenti dell'osservatorio legislativo del sito <http://www.ismea.it>

(9) Anche se sono venute meno le differenze tra le società agricole e le società commerciali, ancora oggi le società semplici e gli imprenditori agri-

coli individuali pagano le loro imposte sulla base dei redditi agrari dei loro terreni e non sulla base della contabilità. Per non parlare di alcuni meccanismi di favore che ancora resistono, sebbene su base transitoria, in termini di versamento dell'IVA. Si veda in proposito A. GERMANÒ, *Manuale*, cit., pp. 4 s.

(10) Per un'analisi generale dei profili giuridici della disciplina sull'agriturismo, rinviamo, senza pretesa di offrire un quadro esaustivo e sistematico della dottrina in materia, ai fondamentali contributi degli agraristi italiani: innanzitutto F. ALBISINNI, *Agriturismo e turismo rurale: pluralità di modelli aziendali, disciplina legislativa ed ipotesi interpretative*, in *Riv. dir. agr.*, 1998, I, pp. 266 ss.; ID., *Attività agrituristica e provenienza aziendale dei prodotti*, in questa Riv., 2003, pp. 197 ss. (solo per citare due dei suoi contributi); A. CARROZZA, *Agriturismo*, in *Dizionario di diritto agrario*, a cura di A. CARROZZA, Milano, 1983, pp. 136 ss.; L. FRANCIOSI - L. PAOLINI, *L'impresa agrituristica*, Napoli, 1989.

(11) Ci sentiamo di affermare, anzi, che proprio l'agriturismo ha rappresentato una delle prime e più riuscite espressioni della multifunzionalità dell'attività agricola.

(12) Per un'analisi dell'importanza degli aspetti territoriali in agricoltura citiamo F. ALBISINNI, *Azienda multifunzionale, mercato, territorio: nuove regole in agricoltura*, Milano, 2000; ID., *Diritto agrario territoriale: lezioni, norme, casi*, Roma, 2004.

In quest'ottica ci sarebbe parso opportuno, allora, specificare in modo meno ambiguo il concetto di «zone rurali», indicato quale limite territoriale all'azione di incentivo fiscale al recupero. Proprio per il fatto che tale disposizione si muove tra misura di sostegno all'attività agricola e intervento ad incidenza urbanistica, diviene di fatti difficile comprendere quale possa essere l'estensione ultima della disposizione, tanto più in un contesto in cui la fortissima influenza della disciplina comunitaria ha trasformato l'aggettivo «rurale» da sinonimo di «agricolo», in espressione di un preciso indirizzo di politica, sottoposto a vincoli definiti e a chiari strumenti di valutazione (13).

Detto questo ci pare che ci siano due possibili e non coincidenti interpretazioni del termine di «zone rurali». La prima, inserendosi nel solco classico della disciplina urbanistica, porterebbe a considerare quali rurali non solo le aree di campagna, ma anche tutte le zone destinate dalle pianificazioni territoriali al cosiddetto «verde agricolo». In questo senso si muoveva, ad esempio, la «storica» legge della Regione Veneto (l.r. n. 24 del 1985) cui abbiamo avuto modo di accennare, la quale, nel regolamentare la «tutela ed edificabilità delle zone agricole», definiva queste ultime sulla base dell'allora vigente disciplina urbanistica, indicando, tra l'altro, proprio l'obiettivo di «favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale». La seconda lettura fa invece riferimento al territorialmente meno esteso concetto di zona rurale adoperato sempre più frequentemente in ambito comunitario. Ecco allora che la definizione, invece di ricomprendere tutte le aree destinate a verde agricolo, porterebbe a considerare il concetto di zonizzazione secondo l'ottica dei piani di sviluppo rurale.

Il testo dell'articolo non ci offre alcun indizio ricostruttivo tale da far propendere per l'una piuttosto che per l'altra delle due soluzioni; non di meno, e nonostante sia possibile rintracciare una serie di disposizioni che prendono in considerazione le possibilità di recupero proprio nell'ottica della disciplina urbanistica, ci sentiamo di privilegiare la seconda delle due letture proposte. Due ordini di ragioni guidano la nostra scelta. Il primo risale al testo della legge delega che proprio all'art. 1, comma 2 (quello, per intenderci, che fissa i criteri direttivi e che fonda il decreto legislativo) pone il vincolo del rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e della «coerenza con la normativa comunitaria». Il fatto che si usi il termine di «coerenza», in luogo di quello classico sebbene meramente pleonastico di «rispetto» della normativa, è espressione della volontà di inserire chiaramente il decreto legislativo nel solco non solo delle regole comunitarie, ma, diremmo, della filosofia di azione dell'Unione europea in campo agricolo. Se questa lettura, ardita, ma non priva di qualche utilità, stesse in piedi, ne potrebbe discendere un'interpretazione delle «zone rurali» di cui al testo, «coerente», appunto, con la terminologia comunitaria, per cui il riferimento alle zone dei programmi di sviluppo rurale diventerebbe un'ipotesi tutt'altro che peregrina. Il secondo elemento che va a nostro avviso preso in considerazione è il fatto che quella che abbiamo di fronte non è, per natura e finalità, una normativa di tipo

urbanistico o meramente edilizio; non lo è e non potrebbe neppure esserlo, pena la violazione dei limiti imposti dalla legge di delega. La conseguenza è duplice: da un lato, siamo esentati dall'obbligo di dare ai termini usati una valenza che faccia riferimento al vocabolario settoriale della disciplina urbanistica, dall'altro, e nonostante tutte le contraddizioni che pure abbiamo evidenziato, questa norma va letta nell'ottica di una disciplina il cui obiettivo è la modernizzazione del settore agricolo, un obiettivo estremamente in linea, anche per il modo in cui viene declinato dalla legge delega del 2003 e, prima ancora, da quella del 2001, con gli interventi di sviluppo rurale.

La scelta per una lettura «filo-comunitaria» del termine «rurale» non deve però esentare da una critica nei confronti dell'ambiguità della formula prescelta, tanto più grave se si pensa all'opportunità di legare questo tipo di intervento a misure simili, possibili nel quadro della nuova politica di sviluppo rurale prevista dalla recente riforma della PAC (14).

Tornando, poi, all'originario tema delle modifiche subite dal testo di questo articolo nel corso della sua preparazione, siamo indotti a considerare un'altra condizione imposta dal legislatore, quella del «rispetto della vigente disciplina edilizia». Anche questa previsione non figurava nella versione del novembre 2003 e tale mancanza risultava non meno grave di quella relativa all'imprenditore agricolo in considerazione del fatto che, da un lato, sembrava aprire un discutibile spazio di esenzione normativa nei confronti delle ristrutturazioni dei fabbricati rurali, dall'altro, sollevava un possibile terreno di confronto sul tema delle competenze delle autorità locali, soprattutto regionali. Alla mancanza si è posto rimedio con un primo intervento modificativo che ha introdotto il riferimento alla «normativa urbanistica». Successivamente, però, e a dimostrazione della «sensibilità» politica e giuridica del tema, anche questo riferimento è saltato per l'intervento *in extremis* della Commissione Agricoltura (15) della Camera dei Deputati che ha introdotto un molto più ambiguo riferimento alla «disciplina edilizia».

Fatte queste considerazioni di insieme sulla disposizione vale la pena allargare un po' lo sguardo e prendere in considerazione, invece, il legame tra l'art. 12 del decreto legislativo e la legge delega di riferimento. Ci sono, infatti, due aspetti che vanno approfonditi.

Il primo concerne la previsione fatta dall'art. 1, comma 1, della legge n. 38 del 2003 secondo cui la delega andava esercitata «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». La disposizione in esame (in questo differenziandosi apertamente dalla legge n. 378 del 2003) (16) non prevede, in effetti, precise disposizioni di spesa. Non di meno resta da valutare, a nostro avviso, se una disposizione di favore fiscale, quale quella che stiamo commentando, non possa definirsi in qualche modo «onerosa», almeno in termini di minori entrate, per la finanza pubblica.

Proprio questo dubbio rilancia il secondo e più importante: quello del rapporto più generale, tra questa disposizione e la legge delega originaria. Il decreto, per sua esplicita indicazione, vuole essere attuazione di sei dei differenti

(13) La recente introduzione nella strategia di azione agricola dell'Unione europea di un secondo pilastro, quello della politica di sviluppo rurale, che si affianca agli interventi di mercato, ha contribuito a dare un valore molto più preciso alla espressione «rurale», rimandando direttamente o indirettamente agli strumenti di quello specifico pilastro d'azione. Non è evidentemente questa la sede per un'analisi dettagliata della nascita e dell'evoluzione della politica di sviluppo rurale dell'Unione europea, ci limitiamo a rimandare ai due successivi regolamenti che ne costituiscono la base: il regolamento n. 1257/99 (in *G.U.C.E.* L 160 del 26 giugno 1999, pp. 80 ss.) ed il recentissimo regolamento n. 1783 del 2003 (in *G.U.C.E.* L

270 del 21 ottobre 2003, pp. 70 ss.).

(14) Tra gli obiettivi della strategia comunitaria di sviluppo rurale varie forme di intervento mirano proprio alla tutela del patrimonio rurale ed alla costituzione di forme alternative di reddito in un'ottica di mantenimento delle comunità rurali.

(15) Commissione XIII secondo la numerazione attualmente utilizzata. Il testo è stato oggetto anche delle osservazioni della omologa Commissione (n. 9) del Senato della Repubblica.

(16) Questa prevede per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 uno stanziamento di 8 milioni di Euro (art. 6).

punti della legge delega (17); ora, in nessuno di questi si fa riferimento alla necessità o alla mera possibilità di intervenire a sostegno della valorizzazione del patrimonio abitativo rurale, non si comprende, dunque, quale sia la base di questo specifico intervento. Neanche prendendo in considerazione l'intera legge n. 38 del 2003 e la lunga lista dei principi e dei criteri direttivi (non meno di 29!) (18) che questa assegna all'attività delegata del governo, si ritrova alcun accenno all'obiettivo dell'art. 12. Per trovare il fondamento della disposizione in esame è allora necessario risalire alla precedente legge delega, la n. 57 del 2001, alla base dei decreti delegati del 2001 (19) ed i cui obiettivi vengono introdotti nella nuova delega attraverso l'esplicito richiamo operato dallo stesso art. 1, comma 2. Questo, nell'introdurre le lettere elencate con i 29 obiettivi cui abbiamo fatto riferimento, afferma, infatti, che i nuovi decreti legislativi «si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalità e ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 7, comma 3» propri della delega del 2001. Ed è in questo articolo 7 che troviamo abbondante materiale per giustificare la disposizione sul patrimonio rurale. Il riferito comma 3, affida, infatti, ai decreti legislativi il compito di «promuovere (...) il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura (...) assicurando (tra l'altro n.d.r.) la tutela (...) del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale» (20) nonché quello ancora più esplicito di «favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale (...), privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola (...) comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito» (21).

Ora questo rinvio di secondo grado da una legge delega alla precedente sembra fornirci basi giuridiche sufficienti per giustificare la misura introdotta dall'art. 12, né possono sollevarsi dubbi di costituzionalità sulla scelta del legislatore delegante di rinviare, in modo esplicito e circostanziato, ad altra disciplina la definizione di parte degli obiettivi assegnati al Governo. Ciò non vuol dire, però, che tutti i problemi siano risolti; questi si trasferiscono, anzi, dalla relazione tra decreto e delega a quella tra le due disposizioni di dele-

ga. Come notato, infatti, dalla dottrina già nell'*iter* di approvazione della misura del 2003 (22), i due campi di applicazione non sono sempre omogenei tra le due leggi delega, e soprattutto, entrambe sono caratterizzate da una perdurante ed esecrabile indeterminatezza delle linee guida contenute; un'indeterminatezza nella quale diventa facile trovare giustificazioni ed appigli per disposizioni delegate di cui resta, però, discutibile il legame strutturale con gli obiettivi principali indicati dal legislatore delegante. Così, sebbene non possa essere messa in discussione, la legittimità formale del duplice rinvio, e per quanto l'intervento a sostegno del recupero dei fabbricati rurali ci paia meritevole di apprezzamento, non possiamo esimerci dall'esprimere una critica nei confronti di una tecnica legislativa sempre più frequente che tende a rendere generica, e quindi a svuotare di significato, l'opera di definizione di limiti ed obiettivi da parte della legge delega. Questo approccio diviene, poi, ancora più discutibile quando si muove, come in questo caso, sul confine del terreno minato delle competenze regionali.

Detto questo, possiamo, comunque, concludere sottolineando che la disposizione in oggetto va salutata come un'importante risposta ad un'esigenza da tempo sollevata e che finora aveva trovato esclusivamente soluzioni parziali o locali. Non di meno, proprio perché obiettivo principale dell'art. 12 è, come abbiamo provato a dimostrare, più il recupero del patrimonio abitativo che l'attività di impresa agricola, riteniamo opportuna un'ultima considerazione di prospettiva. La nostra disposizione per un verso è troppo eccentrica rispetto agli obiettivi della delega per poter essere inquadrata nel programma di modernizzazione dell'agricoltura, per l'altro è troppo confinata entro i limiti del rinvio per configurare una strategia efficace di ristrutturazione e valorizzazione dei fabbricati rurali. Il recupero di un patrimonio tanto importante e dalle implicazioni economiche, ma anche culturali, molto vaste meriterebbe, forse, qualcosa di più di un semplice incentivo fiscale: una sistematicità di interventi che, sempre nell'ottica dell'interesse dell'imprenditore agricolo e del suo insostituibile vincolo con il territorio, sappia definire chiare modalità di implementazione. □

(17) Ci pare giusto ricordarli per chiarezza. Si tratta delle lettere *a*), *f*), *g*), *h*), *q*), *ee*) dell'art. 1, comma 2 della legge n. 38 del 2003, che riguardano, nel dettaglio: «*a*) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura [...]; *f*) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'art. 49 della l. 9 marzo 1989, n. 88 e della continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare i principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonché di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorità per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche; *g*) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e

amministrative (REA) [...] gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole [...]; *h*) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata [...]; *q*) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate [...]; *ee*) equiparare ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni alle società».

(18) Si veda il comma 2 dell'art. 1.

(19) Si tratta dei decreti legislativi n. 226, 227 e 228 del 18 maggio 2001. Per un'analisi delle modalità attuative della delega del 2001 con specifico riferimento al settore agricolo, rimandiamo a *I tre decreti di orientamento della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo*, commentario diretto da L. COSTATO, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 3/4, 2001, pp. 668 ss. in questa Riv., 2001, ...

(20) Art. 7, comma 3, lett. *a*).

(21) Art. 7, comma 3, lett. *b*).

(22) L. COSTATO, *La riforma dei decreti d'orientamento del 2001*, in questa Riv., 2003, pp. 69 ss.

Semplificazione amministrativa in agricoltura

di ENRICO SCOCCINI

PARTE I. - Fascicolo aziendale e carta dell'agricoltore e del pescatore (art. 13). - 1. La semplificazione e l'informatizzazione del sistema agricolo, in generale. - 2. L'informatizzazione del sistema agricolo nazionale. - 3. Il fascicolo aziendale. - 4. L'AGEA, le organizzazioni agricole ed i CAA. - 5. Le norme del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004.
PARTE II. - Semplificazione degli adempimenti amministrativi (art. 14). - 1. Semplificazione amministrativa. - 2. Uso della Carta dell'agricoltore e del pescatore. - 3. Rapporti tra REA e SIAN. - 4. Anagrafe bovina. - 5. Il ruolo dei CAA. - 6. Le esenzioni.

PARTE I. - Fascicolo aziendale e carta dell'agricoltore e del pescatore (art. 13).

1. - La semplificazione e l'informatizzazione del sistema agricolo, in generale.

L'art. 1 della l. 7 marzo 2003, n. 38, stabilisce la modernizzazione dell'agricoltura, quale obiettivo da perseguire per il legislatore delegato. La modernizzazione dell'agricoltura passa anche attraverso un processo di semplificazione burocratica dei procedimenti amministrativi inerenti l'impresa agricola nei diversi momenti del suo operare. La semplificazione amministrativa è valore positivo in sé, in quanto non solo consente una riduzione dei costi per le imprese agricole che accedono ai servizi resi dalla amministrazione pubblica, ma consente anche una più efficace azione della amministrazione stessa per perseguire gli obiettivi fissati in sede politica. Un sistema burocratico di gestione delle risorse destinate all'agricoltura o degli incentivi finalizzati alla crescita delle imprese agricole in termini di competitività e rafforzamento delle strutture aziendali, che risulti complesso, farraginoso, con tempi di risposta incerti, di difficile accesso per gli utenti è per certo preclusivo a qualsiasi strategia di sviluppo del settore agricolo.

Quando si parla di semplificazione amministrativa, è da intendere – con espressione sintetica, mutuata proprio dalla corrente terminologia del settore agricolo – l'accorciamento della «filiera burocratica», quindi univocità delle categorie giuridiche, in termini di definizioni e classificazioni, riduzione degli adempimenti amministrativi, uniformità tendenziale delle procedure, uniformità delle informazioni richieste a ciascun operatore agricolo, fissazione di termini certi di definizione del procedimento amministrativo, sistema sanzionatorio per il mancato rispetto dei termini stabiliti per la conclusione del procedimento. La semplificazione amministrativa è una aspirazione del nostro legislatore che da tempo tenta di introdurre nel nostro ordinamento, fin dalla fondamentale legge 240/1990 e dai numerosi successivi interventi, tra i quali si ricordano in particolare le leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 mag-

gio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191 e 8 marzo 1999, n. 50 (le c.d. Bassanini), ma che non ha ancora trovato piena attuazione, in particolare nel settore agricolo.

La semplificazione, come sopra intesa, trova certamente nei sistemi informatici e nelle relative procedure un efficace strumento di realizzazione, anche se sarebbe semplicistica ed errata la equiparazione: semplificazione = informatizzazione, perché l'informatizzazione attua una effettiva semplificazione allorché essa è inserita in un sistema normativo coerente, con tecniche di facile accesso ed utilizzo, compatibili con il livello medio di conoscenze degli utenti, capace di evolversi ed adeguarsi rapidamente al mutare del quadro normativo complessivo. Altrimenti la informatizzazione genera una burocrazia peggiore di quella tradizione.

Il Capo III del d.lgs. del 29 marzo 2004, n. 99 in esame si pone, senza remore e con determinazione, sulla strada della semplificazione amministrativa attraverso l'utilizzo degli attuali strumenti di informatizzazione del sistema agricolo, definendo e chiarendo ruoli e funzioni dei diversi soggetti che operano nel sistema, coordinandoli tra loro, ridistribuendo competenze e funzioni, adeguando gli strumenti e le procedure informatiche al mutato quadro normativo interno e comunitario. Un intervento a tutto campo, non sempre, come si vedrà, coerente e coordinato con il quadro normativo esistente.

2. - L'informatizzazione del sistema agricolo nazionale.

Il processo di informatizzazione del sistema agricolo nazionale era iniziato già da tempo, con una lunga serie di interventi normativi interni e comunitari, che sarebbe ora inutile elencare, che progressivamente hanno introdotto strumenti e procedure informatiche per lo svolgimento e l'esecuzione degli innumerevoli procedimenti amministrativi relativi al settore agricolo, in particolare per quanto attiene alla gestione degli aiuti comunitari. Attualmente il sistema informativo del settore agricolo è una realtà funzionante che ha il suo centro nel SIAN - Sistema informativo agricolo nazionale (1).

(1) Istituito con la l. 4 giugno 1984, n. 194, il cui art. 15 stabiliva: «Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il

Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato all'impiego di un sistema informativo agricolo nazionale». Quindi uno strumento dello Stato per l'esercizio delle funzioni statali in materia agricola.

L'art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, aveva istituito «ai fini della semplificazione» la carta dell'agricoltore, quale «documento cartaceo ed elettronico di identificazione delle imprese agricole» e l'anagrafe delle aziende agricole, stabilendo il termine di 180 giorni per la emanazione di uno o più regolamenti con cui «sono semplificate e armonizzate le procedure dichiarative, le modalità di controllo, gli adempimenti, derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale per la gestione dei diversi settori produttivi di intervento». Il d.p.r. 1° dicembre 1999, n. 503, emanato in attuazione dell'art. 14 d.lgs. 173/98, è stato l'intervento normativo che ha impresso una decisa svolta al processo di informatizzazione del sistema burocratico agricolo, dettando la concreta disciplina per il funzionamento dell'anagrafe delle aziende agricole. In forza del citato d.p.r. 503, nel SIAN sono riportati tutti i dati (o «notizie», come le - impropriamente - definisce il primo comma dell'art. 1 del d.p.r. in questione) relativi ai soggetti, pubblici e privati, esercenti l'attività agricola, identificati mediante il CUAA - Codice unico azienda agricola - coincidente con il codice fiscale di ciascuna azienda. L'esistenza dell'azienda agricola, quale soggetto che compie atti giuridici di rilevanza per l'amministrazione pubblica, passa necessariamente attraverso l'iscrizione dell'azienda nell'anagrafe gestita dal SIAN, essendo testualmente previsto (art. 2, comma 2, d.p.r. 503/99) che fino alla corretta iscrizione dell'azienda, l'amministrazione deve sospendere i relativi atti. Pertanto il titolare di azienda agricola, privo di codice fiscale e quindi di CUAA, non ha né può avere alcun accesso al sistema informatico agricolo, né i suoi dati possono essere inseriti nel sistema, né può presentare domande, ricevere contributi ed altro, in pratica non esiste come produttore agricolo.

L'art. 3 del medesimo d.p.r. 503/99 contiene l'elenco (fino a sedici) delle «informazioni» che l'anagrafe può fornire per ciascuna azienda: oltre ai dati anagrafici, strutturali relativi all'azienda con l'identificazione catastale, sono riportati dati relativi all'accesso a programmi finanziati con contributi comunitari o nazionali, nonché lo stato dei relativi procedimenti, le «quote» per i settori contingentati ed i dati relativi alle erogazioni comunitarie per settori di intervento, i controlli effettuati e gli esiti degli stessi. L'art. 1 del cit. d.p.r. prevede che l'anagrafe delle aziende agricole costituita presso il SIAN sia integrato con i sistemi informativi regionali.

3. - Il fascicolo aziendale.

Tutti i dati raccolti vanno a formare il fascicolo aziendale «modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni di cui all'art. 3». Il fascicolo aziendale è quindi rappresentato da quell'insieme di dati e documenti, sia informatici che cartacei, relativi a ciascuna azienda agricola, «tracciata» costantemente nel suo operare nei rapporti con l'amministrazione pubblica, ed in particolare con l'AGEA, ma anche con gli organismi pagatori regionali ovvero con gli altri enti regionali. Il fascicolo aziendale è lo strumento centrale per la «semplificazione amministrativa» nel settore agricolo, perché in esso vengono certificati, in termini di esattezza, i dati relativi all'azienda, costantemente aggiornati e controllati dall'amministrazione stessa: le sue risultanze fanno stato per quanto attiene ai dati in esso contenuti; non vi sono né possono esservi altri archivi, informatici o cartacei, alternativi ad esso. I suoi dati, se errati, possono certo essere corretti (art. 10, 1° e 2° comma), ma sono

sempre e solo i dati del fascicolo aziendale che «costituiscono la base di riferimento e di calcolo valida ai fini istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa» (art. 10, 5° comma).

Se la descrizione dei profili strutturali e funzionali del fascicolo aziendale sono relativamente semplici, le questioni giuridiche che esso pone sono tuttavia numerose, ed alcune di non facile soluzione: dove è l'ubicazione fisica del fascicolo aziendale cartaceo (quello informatico è nel server del SIAN, gestito da Finsiel s.p.a.); chi ne ha la custodia sia di quello informatico che di quello cartaceo e quindi la responsabilità; chi ne può disporre, in termini di accesso, aggiornamento, correzione, trasferimento, ecc. Il d.p.r. 503/99 dava poche risposte al riguardo, stabilendo solo all'art. 6, quali soggetti avessero accesso all'anagrafe, individuati in: 1) «tutti i soggetti e le pubbliche amministrazioni individuati dall'art. 15, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173» e quindi «il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare»; 2) le aziende di cui all'art. 1, comma 1 (soggetti, pubblici e privati, esercenti l'attività agricola) e loro delegati. Disposizione molto scarna, che lascia insolte molte questioni relative al fascicolo aziendale, ai relativi poteri, responsabilità ed oneri, giacché il citato art. 6, da un lato attribuiva il diritto di accesso alla banca dati ai soggetti ora indicati, e dall'altro attribuiva il potere di «trattamento» - inteso ai sensi dell'art. 1, 2° comma, lett. b) della legge 675/96 allora vigente (2), comprendente quindi non solo il potere di accesso ma anche quello di raccolta, inserimento, modifica, cancellazione, ecc. - al Ministero per le politiche agricole e forestali quale titolare dell'anagrafe, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, legge 675/96, nonché responsabile degli archivi ai sensi dell'art. 8 della medesima legge 675/96, con la conseguenza che solo il MiPAF aveva il potere di trattare i dati, nei termini sopra indicati, mentre l'AGEA, le Regioni e le aziende stesse potevano solo accedere all'anagrafe delle aziende agricole, senza poterne modificare i dati.

4. - L'AGEA, le organizzazioni agricole ed i CAA.

Da parte sua l'AGEA, anche in adempimento delle disposizioni comunitarie per gli organismi pagatori, disponeva già di una propria ed efficiente banca dati, con cui gestisce da tempo l'erogazione degli aiuti comunitari ai produttori agricoli. L'AGEA, e già prima l'AIMA, riceve la gran parte delle domande di contributi attraverso le organizzazioni professionali agricole, con le quali ha da tempo stipulato convenzioni in forza delle quali dette organizzazioni agricole, anche a mezzo delle loro strutture territoriali, accedevano alla banca dati AGEA, e vi inserivano i dati relativi alle aziende agricole loro associate, presentavano le domande per i contributi nei diversi settori di intervento comunitario ed ottenevano informazioni sulle domande e sui contributi erogati.

Con il d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188 venivano introdotti nell'ordinamento i «Centri Autorizzati Assistenza Agricola» meglio conosciuti con l'acronimo CAA, a cui venivano attribuite le funzioni di: a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili; b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle doman-

(2) Oggi sostituita dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

de di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN; c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati». Quindi con tale disposizione veniva attribuito ai CAA, e solo ad essi, il potere non solo di accedere al SIAN, ma anche di trattare i dati relativi alle aziende agricole (il termine «associati», usato nella lettera c) dell'art. 3 *bis*, introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 188/2000, è chiaramente frutto di un errore, posto che i CAA hanno necessariamente la forma giuridica delle società di capitali, sono costituiti dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni o associazioni di produttori, pertanto i CAA non hanno associati, ma, come poi si dirà, solo utenti, ovvero, assistiti).

I CAA, in breve tempo, hanno acquisito un ruolo ed una funzione determinante per una più efficiente gestione dei rapporti tra imprese agricole ed amministrazione pubblica, in particolare per quanto attiene ai rapporti con l'AGEA, la quale ha stipulato, fin dal 2001, con i CAA espressione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, convenzioni per l'accesso alla propria banca dati, per la presentazione delle domande e per l'aggiornamento del «fascicolo del produttore» (così chiamato nella circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001). In tali convenzioni il CAA assume la qualità di «custode» del fascicolo cartaceo, con obblighi di certificazione dei documenti ivi contenuti (controllare la regolarità formale delle dichiarazioni, secondo il disposto della lett. b) dell'art. 3 *bis* sopra riportato), con espresso obbligo di esibirlo a semplice richiesta degli organi ispettivi interni o comunitari.

L'istituzione dei CAA nell'ordinamento interno ha la sua origine nel reg. CEE 1663/95, con cui la Commissione europea, nel dettare la disciplina per il riconoscimento degli organismi pagatori degli Stati membri, nonché i criteri a cui gli stessi debbono attenersi per la liquidazione dei conti FEAOG, nell'allegato ha autorizzato gli organismi pagatori alla delega di alcune loro funzioni di controllo, verifica e certificazione ad «altri organismi». Di tali organismi né nel reg. 1663/95, né nell'allegato, né nelle linee direttrici delle direttive emanate, vengono indicati requisiti di struttura, di forma giuridica o di natura, ma solo requisiti funzionali che essi debbono assicurare, quali l'uso di «procedure interne adeguate ad assicurare che tutte le istruzioni concernenti i controlli e le verifiche siano eseguite correttamente da personale abilitato»; garantendo inoltre «l'accesso ai documenti e alle procedure degli altri organismi da parte dei servizi di revisione interna ed esterna all'organismo pagatore». In particolare gli «altri organismi» debbono operare in conformità delle disposizioni pertinenti il reg. 1663/95, per quanto attiene: «separazioni di funzioni; procedure scritte; uso di elenchi di controllo; controlli e sicurezza adeguati dei sistemi informatizzati; controlli amministrativi e materiali». Il legislatore comunitario ha quindi attribuito ad organismi privati lo svolgimento di funzioni proprie dell'amministrazione degli Stati membri, compreso il potere di certificazione della veridicità dei dati inseriti. Se allora i CAA svolgono funzioni proprie dell'amministrazione pubblica, essendo di questa la struttura iniziale, è da domandarsi quale sia la loro natura, e se, quali soggetti svolgenti funzioni pubblicistiche, sono sottoposti ai principi di cui all'art. 97 della Costituzione, quali l'imparzialità e la buona amministrazione a tutela dell'interesse pubblico ed in particolare dell'erario comunitario, ovvero, avendo essi natura meramente privatistica, i

CAA avrebbero la medesima natura, di società di consulenza ed assistenza a tutela degli interessi dei propri assistiti, pur nel rispetto delle norme e delle procedure comunitarie, ricevendo il dovuto compenso per l'attività svolta.

Questione non di poco conto, perché diversi sono i doveri, le responsabilità e gli obblighi a seconda che si attribuisca al CAA la qualifica di parte dell'amministrazione pubblica ovvero società di consulenza. La soluzione della questione non sembra poter essere univoca, perché sulla stessa interagiscono più sistemi: da un lato il sistema del diritto comunitario, con uno dei suoi fondamentali principi quale quello di «sussidiarietà» previsto dall'art. 5 del Trattato CE, secondo cui «le funzioni vanno allocate nel punto più vicino ad assicurarne l'esercizio» (3); il reg. 1663/95 è chiaramente ispirato dal principio di sussidiarietà, autorizzando gli organismi pagatori a delegare le loro funzioni ad «altri organismi terzi», i quali quindi svolgono ad un livello più vicino agli utenti le funzioni pubbliche, nell'ambito di direttive e normative predeterminate, riservandosi l'amministratore pubblico (nel caso gli organismi pagatori riconosciuti) il potere di intervenire solo o se l'azione dei privati sia carente o inidonea al fine perseguito; dall'altro il sistema del diritto interno, il cui l'art. 3 *bis* del d.lgs. 165/1999 testualmente attribuisce ai CAA la funzione di «assistere i produttori agricoli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione e nelle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali». Il soggetto giuridico CAA ha quindi natura bivalente: da un lato consulente dei produttori agricoli, a cui prestare assistenza per far loro ottenere vantaggi e contributi, pur nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali, come il testo dell'art. 3 *bis* del d.lgs. 165 del 1999 per certo consente; ma dall'altro soggetto con funzioni realmente pubblicistiche, tenuto, come tale, all'imparzialità (peraltro stabilita nella linea direttrice nove, «separazione delle funzioni»), economicità, efficienza e buona amministrazione, soggetto anche al rispetto delle norme e principi della legge 240/1990 (nelle convenzioni AGEA/CAA è sempre previsto il diritto degli utenti all'accesso ai documenti nei confronti dei CAA).

Duplicità di natura potenzialmente conflittuale, perché nell'ambito dello stesso soggetto coesistono le funzioni di delegato dell'organismo pagatore nazionale o regionale, e la funzione di assistente e consulente dei beneficiari dei pagamenti effettuati dai medesimi organismi pagatori. Il conflitto sembra che possa essere superato solo mediante una netta separazione nello svolgimento delle due funzioni, come peraltro la norma comunitaria espressamente richiede. Pertanto l'organizzazione aziendale dei CAA, anche per quanto attiene al personale preposto alle diverse funzioni, e le relative procedure informatiche e gestionali, debbono restare rigorosamente separate, pena la perdita del requisito di delegato dell'AGEA o di altro organismo pagatore regionale per quanto attiene all'inserimento dati nel SIAN.

È da dire che le convenzioni attualmente in corso tra l'AGEA ed i CAA prevedono espressamente la netta separazione delle funzioni, con precisi obblighi per i CAA per quanto attiene alla acquisizione, verifica, custodia dei documenti da parte dei produttori agricoli, il cui inadempimento è sanzionato con la risoluzione della convenzione ed il risarcimento danni.

Deve tuttavia segnalarsi che i servizi ispettivi della Commissione europea, con nota n. 27075 dell'8 ottobre 2003, a seguito della missione di controllo in Italia (Regione Abruzzo) e nota n. 26998 del 7 ottobre 2003 relativa ai controlli effettuati nelle Regioni Piemonte e Liguria, hanno con-

(3) Così A. D'ATENA, *La sussidiarietà tra valori e regole*, in questa Riv.,

2004, 69 e ss.

testato all'Italia la violazione del reg. 1663/95 proprio per quanto riguarda la natura dei CAA, affermando:

«1.3 Delega di funzioni alle organizzazioni professionali e al CAA. Nel corso della missione è emerso che il ruolo svolto nel contesto della domanda di aiuto e nell'*iter* di controllo dalle organizzazioni professionali, recentemente sostituite in tali funzioni dai Centri di assistenza per l'agricoltura (CAA), si è notevolmente accresciuto negli ultimi anni. Dal 2002, infatti, i CAA, oltre a svolgere i classici compiti propri delle organizzazioni professionali, di consulenza e sostegno agli agricoltori, sono diventati a norma di legge enti ai quali l'AGEA ed altri organismi pagatori possono delegare talune attività connesse alle funzioni di autorizzazione e di pagamento. In virtù della legge 21 dicembre 2001, n. 441, compete alle regioni accordare il riconoscimento ai CAA dopo aver verificato che essi abbiano le attribuzioni e le competenze necessarie e che offrano idonee garanzie (...) assistenza procedurale in relazione alle domande di aiuto e al controllo degli aiuti concessi in forza della normativa comunitaria. In particolare, ad essi compete verificare e accertare la completezza, validità e conformità dei documenti a corredo delle domande di aiuto inoltrate tramite i CAA stessi nonché conservare e presentare, su richiesta ufficiale, l'insieme della documentazione concernente un determinato richiedente/beneficiario da essi assistito. Gli ispettori della Commissione ritengono che la formulazione di tali convenzioni offra sufficienti garanzie contro possibili abusi e tuteli adeguatamente gli agricoltori da eventuali errori che potrebbero commettere i CAA. Destano tuttavia una certa preoccupazione la portata e l'importanza delle funzioni e competenze attribuite ai CAA. Sussiste infatti il rischio che i controlli amministrativi vengano eseguiti dallo stesso ente che presta consulenza agli agricoltori, compila materialmente le domande e gestisce la relativa documentazione giustificativa, violando in tal modo il principio della separazione delle funzioni. Inoltre, nel corso della missione le autorità italiane non hanno saputo spiegare in modo soddisfacente come intendano controllare sistematicamente le attività dei CAA, così da assicurare l'applicazione omogenea della normativa e il rispetto del principio di separazione delle funzioni. Si raccomanda alle autorità italiane di garantire l'effettiva applicazione del principio della separazione delle funzioni in relazione alle attività dei CAA. In particolare, si chiede di evitare che lo stesso ente sia incaricato allo stesso tempo di consigliare e assistere gli agricoltori nella presentazione delle domande di aiuto e di espletare controlli amministrativi su queste ultime. Infatti, anche qualora si possa ritenere ammissibile che i CAA procedano, con l'ausilio del sistema informatico, alle verifiche preliminari atte a garantire la completezza ed esattezza delle dichiarazioni rese dai richiedenti, è assolutamente necessario che la competenza a ricevere ufficialmente le domande e ad espletare i controlli amministrativi sia affidata ad un ente distinto (per esempio organismo pagatore od organo delegato, quale regione, comunità montana o provincia). Le autorità italiane sono inoltre invitate ad istituire un sistema di supervisione sistematica dell'operato dei CAA, onde assicurare l'applicazione uniforme della normativa ed evitare errori ed eventuali frodi».

Non è dato sapere allo stato se e come il Governo italiano abbia risposto alle contestazioni della Commissione, resta il fatto, tuttavia, che i CAA, laddove non riescano a separare in maniera rigorosa la funzione di certificazione ed immissioni dati nel sistema SIAN, al pari di ogni altra amministrazione pubblica, e la loro funzione di assistenza e consulenza ai produttori agricoli, risultano incompatibili con i principi del reg. 1663/1995. Gli statuti dei CAA dovranno forse tener conto dei rilievi sopra riportati dalla Commissione.

5. - Le norme del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004.

5.1 - In tale quadro normativo sommariamente delineato, sono da esaminare le norme introdotte dal decreto legislativo in esame in tema di semplificazione amministrativa.

L'art. 13 del d.lgs. 99/2004 si presenta con un basso contenuto normativo ma alta valenza politica, avendo una funzione di coordinamento, razionalizzazione e puntualizzazione (in termini di rapporti tra istituzioni) delle norme già esistenti, delineando nel contempo l'assetto complessivo della struttura amministrativa del settore agricolo in Italia.

Il primo comma dell'art. 13 ribadisce il concetto che il fascicolo è unico per ciascuna azienda agricola. Precisazione importante, posto che le Regioni stanno rapidamente avviandosi a costituire organismi pagatori regionali (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana li hanno già istituiti), con la conseguenza che esse non potranno disciplinare autonomamente tale strumento di informazione e certificazione amministrativa, ovvero pretendere di costituire altri alternativi o sostitutivi. Trattandosi poi di un documento informatico (o meglio di una pluralità di documenti informatici) contenuti tutti nello stesso *server* del SIAN, risulta evidente l'assoluta centralità che tale sistema assume nel quadro istituzionale del settore in esame. Il 4° comma dell'art. 13 stabilisce che l'anagrafe delle aziende agricole è gestito dall'AGEA, a mezzo del SIAN, di cui la stessa AGEA non solo assume la gestione diretta, per effetto del successivo art. 14, comma 9, ma ne acquisisce anche la competenza esclusiva mediante il trasferimento ad essa della proprietà dei sistemi informatici, dei rapporti con il personale, nonché le risorse finanziarie, come stabilito dal successivo 10° comma del medesimo art. 14. In pratica AGEA, con apposite convenzioni, consentirà l'accesso al sistema, mediante la concessione delle *passwords*. Se a ciò si aggiunge che il CUAA è il sistema unico di identificazione delle aziende agricole, il quadro istituzionale complessivo che si delinea è evidente: lo Stato ed i suoi enti mantengono la competenza sull'intero impianto amministrativo dell'agricoltura in Italia, disponendo di tutti i dati dei soggetti che operano nel sistema agricolo interno (compresi i dati catastali, aerofotometrici, colturali ed altri di tutte le aziende agricole italiane) con il connesso potere di trattare i dati stessi, di controllarli e sanzionare le violazioni; alle Regioni è riservata la politica agricola e l'attuazione delle direttive e regolamenti comunitari. Le Regioni (ma non solo esse, ai sensi del 5° comma del medesimo art. 13) potranno costituire loro banche dati, come peraltro alcune di esse hanno già da tempo realizzato, ma tali banche dovranno comunque rispondere ai criteri di compatibilità, non solo tecnica, stabilite dall'AGEA, che stabilirà pure le modalità di collegamento con il SIAN, dovendo quest'ultimo assicurare, ai sensi dell'art. 19, 2° comma, reg. 1782/2003, controlli incrociati.

Da un punto di vista funzionale, il sistema che emerge dalle nuove norme del d.lgs. 99/2004 ha per certo una maggiore razionalità, coerenza ed organicità, accentrando in un unico soggetto (l'AGEA) tutti i poteri di gestione dell'unico sistema informatico nazionale agricolo, secondo un unico strumento di catalogazione e classificazione dei dati (fascicolo aziendale). È peraltro indubbio che il mantenimento delle competenze amministrative in capo allo Stato, in una materia rientrante nella potestà esclusiva delle Regioni, crea per certo qualche problema di compatibilità con il nuovo testo dell'art. 117 Cost., sulla cui coerenza istituzionale, peraltro, da più parti, si sono levati molti dubbi.

5.2 - Tornando all'esame del 1° comma dell'art. 13 ed alla disciplina del fascicolo elettronico in esso contenuta, ritorna la considerazione sopra esposta riguardo al basso contenuto normativo della norma in esame: che il fascicolo aziendale dovesse contenere i dati previsti dagli artt. 18,

lett. e) e 21 del reg. CE 1782/2003, vale a dire con i dati relativi ai diritti di aiuto disaccoppiati in relazione alla nuova disciplina dell'intervento comunitario in agricoltura, già era previsto dall'art. 9 in relazione all'art. 3 del d.p.r. 503/99, che espressamente prevedeva alla lett. j) «erogazioni eseguite dall'amministrazione e stato dei relativi procedimenti di incasso»; lo stesso sistema integrato di controllo di cui alla lett. e) dell'art. 18 del reg. 1782/2003 (che non consiste in dati con cui integrare il fascicolo ma è un procedimento informatico con cui controllarlo) era già previsto nella procedura tecniche del SIAN. In ogni caso il nuovo sistema di intervento di sostegno a favore degli agricoltori, introdotto dal cit. reg. 1782/2003, trova nel fascicolo aziendale, come delineato dall'art. 13 del d.lgs. 99/2004, il suo strumento principale. La determinazione del contributo comunitario, accoppiato o disaccoppiato che sia, il trasferimento dei diritti all'aiuto, la verifica dei terreni, in termini di superfici e di colture, la stessa «condizionabilità» di cui al Titolo II, Capitolo I del reg. 1782/03, risulteranno dal fascicolo aziendale e su di esso saranno effettuati i controlli.

La rivoluzione introdotta dal reg. 1782/2003 nel sistema degli aiuti comunitari utilizza quindi strumenti informatici e le nuove procedure semplificate.

5.3 - L'art. 13 in esame, oltre che all'aggiornamento del contenuto del fascicolo, per quanto attiene ai dati, determina pure i soggetti che ad esso possono accedere e che lo possono aggiornare. Per quanto attiene all'aggiornamento del fascicolo aziendale, la nuova norma, modificando il precedente d.p.r. 503/99, stabilisce che «il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare» [i soggetti che ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 503/99, comma 1, lett. a) potevano solamente accedere al SIAN] ed i CAA possono effettuare l'aggiornamento del fascicolo. Tutti questi soggetti accedono al fascicolo aziendale, attraverso procedure certificate dal SIAN, purché garantiscano comunque l'identificazione del soggetto che effettua l'aggiornamento, solo in forza di convenzioni stipulate con l'AGEA.

Le imprese agricole non possono trattare i dati che le riguardano. Il successivo art. 14, 2° e 3° comma, ribadisce che l'impresa agricola può accedere al sistema, non certo trattare i relativi dati: l'aggiornamento, modifica e correzione del suo fascicolo aziendale passa, allo stato, necessariamente attraverso un CAA, o una amministrazione pubblica, o ente pubblico, ove questi abbiano organizzato per le imprese agricole il servizio per l'accesso al SIAN, ed il relativo trattamento dei dati contenuti nel fascicolo aziendale.

L'art. 13 del d.lgs. 99/2004 rappresenta quindi la definitiva attribuzione ai CAA del ruolo di unico interlocutore di AGEA per quanto attiene alla gestione informatica del sistema agricolo interno, ruolo peraltro ulteriormente rafforzato dal disposto dell'art. 14, 6° comma, che, come poi si dirà, attribuisce al procedimento di presentazione della domanda attraverso i CAA, una efficacia giuridica particolare (la maturazione del silenzio assenso). Poiché i CAA sono, per la gran parte, espressione delle grandi organizzazioni agricole nazionali, è evidente che il d.lgs. 99/2004 ha il chiaro segno di rafforzare tali organizzazioni. Se ciò, evidentemente, rappresenta una semplificazione dei soggetti, e quindi una maggiore efficienza decisionale complessiva per l'autorità di governo del sistema agricolo nel suo complesso, avendo pochi, autorevoli e rappresentativi soggetti con cui confrontarsi, dall'altro, per quanto attiene alle prestazioni di servizi inerenti la burocrazia agricola, non può negarsi che la nuova normativa chiude definitivamente il mercato a tutti i soggetti privati che non sono CAA. E ciò sicuramente comporta problemi di compatibilità non solo con il diritto comunitario, ma anche con il diritto costituzionale interno.

5.4 - L'art. 13, comma 2, è una norma di oscura interpretazione, e di dubbio contenuto normativa. Infatti tale 2° comma stabilisce che la Carta dell'agricoltore e del pescatore, già istituita dall'art. 7 del d.p.r. 503/99 (norma ancora del tutto inattuata) deve essere realizzata in coerenza con l'art. 36, T.U. 445/2000, in materia di documentazione amministrativa, come modificato dall'art. 8 del d.lgs. 10/2002. Ora tale articolo stabilisce quali dati obbligatori la carta di identità elettronica deve necessariamente contenere: dati identificativi della persona e codice fiscale; indica come facoltativi molti altri dati, quali il gruppo sanguigno, le opzioni di carattere sanitario, i dati biometrici ed altri dati di carattere strettamente personale «utili per razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa»; inoltre la carta di identità elettronica potrà contenere procedure informatiche occorrenti per la firma digitale. Pertanto da un lato la Carta dell'agricoltore, che, si ricordi, secondo l'art. 7, comma 4° del d.p.r. 503/99 «contiene le informazioni minime idonee a consentire il riconoscimento univoco del titolare e l'esercizio delle funzioni abilitate», se riferita all'impresa agricola diversa dalla persona fisica, non può contenere i dati previsti dall'art. 36, perché inerenti esclusivamente la persona fisica; se invece rilasciata all'imprenditore agricolo professionale - persona fisica, la Carta dell'agricoltore o pescatore è un'inutile duplicazione della carta di identità elettronica di uso generale. Sarebbe stato più semplice ed utile stabilire, in detto 2° comma dell'art. 13, quali funzioni di accesso al sistema SIAN potevano essere esercitate con tale carta, ovvero quali dati potevano dall'agricoltore o pescatore essere direttamente trattati. Nulla di tutto ciò, neppure il 2° ed il 3° comma del successivo art. 14, che pure si occupano espressamente dell'accesso delle imprese agricole al SIAN, e all'uso della Carta dell'agricoltore e del pescatore, danno alcuna risposta soddisfacente sull'effettiva funzione della carta in questione, limitandosi ad un rimando a futuri provvedimenti dell'AGEA, titolare e gestrice, come si è detto, del SIAN.

PARTE II. - Semplificazione degli adempimenti amministrativi (art. 14).

1. - Semplificazione amministrativa.

Definiti nell'art. 13 i soggetti e gli strumenti con cui attuare la semplificazione amministrativa, l'art. 14 scende nel concreto della semplificazione stessa e dei singoli procedimenti amministrativi.

Il primo comma dell'art. 14 si preoccupa di dare concreta attuazione al disposto dell'art. 22 del reg. 1782/03, che a sua volta contiene norme dirette alla semplificazione dei procedimenti per l'ottenimento dei diritti di aiuto comunitari. Stabilisce al riguardo l'art. 22: «Domande di aiuto. 1) Per i pagamenti diretti soggetti al sistema integrato, ciascun agricoltore presenta ogni anno una domanda indicante, se del caso: tutte le parcelle agricole dell'azienda, il numero e l'ammontare dei diritti di aiuto, ogni altra informazione richiesta dal presente regolamento o dallo Stato membro interessato. 2) Gli Stati membri possono disporre che le domande di aiuto debbano indicare soltanto gli elementi che cambiano rispetto all'anno precedente. Gli Stati membri distribuiscono moduli prestampati basati sulle superfici determinate nell'anno precedente e forniscono materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse. 3) Gli Stati membri possono disporre che un'unica domanda di aiuto copra più di uno o la totalità dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I, o anche altri regimi di sostegno». La norma comunitaria, quindi, consente agli Stati membri di semplificare le domande, con la sola indicazione delle eventuali variazioni verificatesi nell'anno successivo a quello della precedente domanda, e di unificare le domande

stesse di più aiuti comunitari. Il comma 1 dell'art. 14 in esame rimanda all'AGEA di definire le procedure per tale semplificazione. Nulla di particolare quindi da commentare, se non che il comma 7 del medesimo art. 14 stabilisce già le modalità di tale semplificazione, richiedendo ai presentatori delle domande di allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attestare che non vi sono state variazioni di dati rispetto all'anno precedente. Per cui risulta oscuro cosa di più o di diverso l'AGEA, ai sensi del 1° comma, potrebbe stabilire rispetto a quanto previsto dal 7° comma del medesimo art. 14, almeno per quanto riguarda il 2° comma dell'art. 22 del reg. 1782/03. Così pure non chiaro è l'inciso «sentiti gli organismi pagatori»: è da ritenere che il riferimento sia a quelli regionali, che allo stato, come detto, sono solo quattro. Peraltro, stante la sostanziale centralizzazione delle procedure informatiche per la gestione dei contributi comunitari in capo all'AGEA, come evidenziato nel commento del precedente art. 13, non è facile immaginare quale rilievo giuridico possa avere la consultazione degli organismi pagatori per quanto attiene ai pagamenti degli aiuti di cui al reg. 1782/03.

Il d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11, della l. 15 marzo 1997, n. 59», come integrato dal d.lgs. correttivo 15 giugno 2000, n. 188, stabilisce all'art. 3, comma 3, che le Regioni possono istituire appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore, che devono essere riconosciuti, sentita l'AGEA, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti. A tale riconoscimento provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali, in conformità a quanto stabilito nel d.m. 12 ottobre 2000, dopo aver acquisito il previsto parere dell'organismo di coordinamento. L'art. 3, comma 1, del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165 dispone che l'AGEA esercita le funzioni di organismo di coordinamento nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative a FEOGA – Garanzia. L'AGEA, quale organismo di coordinamento, è, tra l'altro, incaricata:

- della vigilanza e del coordinamento degli organismi pagatori ai sensi del reg. (CE) n. 158/99 del Consiglio del 17 maggio 1999;
- di verificare la coerenza della loro attività rispetto alle linee-guida comunitarie;
- di promuovere l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e delle relative procedure di autorizzazione erogazione e contabilizzazione degli aiuti comunitari da parte degli organismi pagatori, monitorando le relative attività.

In tale ambito l'AGEA supporta le attività svolte dalle Regioni, in attuazione del disposto dell'art. 3, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165/99, che tra l'altro prevede la facoltà delle stesse di istituire appositi servizi per le funzioni di organismo pagatore, e assicura la predisposizione – ai fini dell'armonizzazione delle procedure – di appositi manuali di indirizzo per le attività degli organismi pagatori.

2. - *Uso della Carta dell'agricoltore e del pescatore.*

Il secondo e terzo comma dell'art. 14, attengono all'uso della Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui già si è detto nel commento dell'art. 13.

3. - *Rapporti tra REA e SIAN.*

Il quarto comma dell'art. 14 attiene invece ai rapporti tra il Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), tenuto dalla Camera di commercio (CCIAA) ed il SIAN, stabilendo che dovranno essere stipulate convenzioni tra le CCIAA competenti per territorio e l'AGEA, per l'aggiornamento del REA in relazione agli aggiornamenti del fascicolo aziendale. Il comma in esame modifica il 3°

comma dell'art. 15 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, prendendo atto evidentemente della sua inattuazione. Invero tale 3° comma così stabiliva: «Il SIAN è interconnesso con i sistemi informativi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono altresì definite le modalità di fornitura al SIAN da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare». L'art. 14, comma 4, invece, rimette alle future convenzioni con l'AGEA il compito di stabilire le modalità di aggiornamento del REA e non più atti regolamentari.

I CAA potranno inoltre, in forza di apposite convenzioni con l'AGEA, procedere all'aggiornamento del REA. La norma è oscura perché l'aggiornamento del fascicolo aziendale presso il SIAN da parte del CAA dovrebbe comportare l'aggiornamento automatico del REA, allorché le convenzioni tra i due enti pubblici saranno a regime, per cui non è dato comprendere quale ulteriore informazione possa essere fornita oltre quelle contenute nel fascicolo aziendale. Non è poi chiaro il motivo del perché i CAA non possano stipulare direttamente con le CCIAA competenti per territorio convenzioni dirette al fine dell'aggiornamento del REA, senza passare attraverso la convenzione con AGEA.

4. - *Anagrafe bovina.*

Il 5° comma dell'art. 14 prevede che anche i dati relativi all'anagrafe bovina confluiscono nel SIAN, e quindi che il fascicolo aziendale dell'agricoltore contenga anche i dati già presenti in tale anagrafe. Come si ricorderà l'Italia ha dato attuazione ai reg. CEE 92/102 e CE 1760/2000, relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini ed etichettatura delle carni, con il d.p.r. 19 ottobre 2000, n. 437, a cui seguì il d.l. 22 ottobre 2001, n. 381, che impose ai Ministri della sanità e delle politiche agricole di determinare le modalità e le procedure operative per la gestione e per l'aggiornamento dell'anagrafe bovina. Furono quindi emanati i d.m. 31 gennaio 2002 e 7 giugno 2002, con cui furono stabilite le modalità di inserimento e gestione dati nella Banca dati nazionale (BDN) relativi ai bovini nati, acquistati, macellati o venduti nelle aziende zootecniche italiane. Il d.m. 7 giugno 2002 prevedeva che anche i detentori degli animali ed i titolari di stabilimenti di macellazione potessero direttamente immettere i dati nell'anagrafe bovina (previo ottenimento di una *smart card* da parte del Centro Servizi Nazionale di Teramo), ovvero dare delega ai CAA, alle organizzazioni agricole professionali, all'A.I.A., ed ai veterinari riconosciuti. Il nuovo regime, introdotto dal d.lgs. 99/2004, come si è visto nel commento dell'art. 13, in pratica riconosce allo stato solo ai CAA il potere di trattamento dati nel fascicolo aziendale. Per cui dall'entrata in vigore di tale norma, i soggetti che in precedenza potevano inserire dati nella BDN perderanno tale legittimazione.

5. - *Il ruolo dei CAA.*

Il sesto comma dell'art. 14, ribadisce, ove ancora necessario, il ruolo assolutamente centrale, attribuito ai CAA per il processo di semplificazione amministrativa inerente all'attività agricola. Il CAA, come già evidenziato nel commento all'art. 13, diventa il pezzo finale dell'AGEA, quale organismo pagatore, in applicazione del principio di sussidiarietà, portando la funzione nel punto più vicino a dove essere esercitata.

Il comma in esame interviene, con indubbia forza innovativa questa volta, attribuendo al CAA, e solo ad esso,

la titolarità di un procedimento amministrativo del tutto speciale: il procedimento amministrativo avviato con la domanda dei produttori agricoli, inoltrata tramite un CAA, e rivolta ad una amministrazione pubblica ovvero ad enti pubblici economici, deve concludersi entro centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali matura il silenzio accoglimento, laddove la stessa domanda, inoltrata direttamente dall'interessato ovvero per il tramite di «altro organismo» (per usare i termini della direttiva nove allegata al reg. CEE 1663/95), non ha un termine massimo di durata, salvo il termine presunto di cui all'art. 2 della legge 241/1990, e si conclude, in caso di inerzia, con il silenzio rifiuto, impugnabile, previa diffida ad adempiere, innanzi al giudice amministrativo, al solo fine di far dichiarare l'inadempimento della P.A. Differenze strutturali e funzionali non da poco tra i due procedimenti amministrativi, pur diretti all'ottenimento del medesimo provvedimento, su medesimi presupposti di fatto e di diritto, subiscono una tale modificazione solo in relazione al soggetto (CAA), per il tramite del quale la domanda è presentata. È facilmente prevedibile che sulla questione si aprirà un conflitto con le categorie professionali interessate all'assistenza e consulenza alle imprese agricole, come già in precedenza avvenuto per i CAF.

Resta allora da esaminare quali procedimenti sono oggetto della norma in esame, la quale testualmente recita: «ove non siano previsti specifici termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (...) la pubblica amministrazione, nonché gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza istruita dai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta». Sono pertanto da escludere le domande dirette all'ottenimento di contributi ed erogazioni comunitarie o interne, perché non dirette certo all'esercizio dell'attività agricola, né i finanziamenti per lo sviluppo rurale di cui al reg. CE 1257/1999. Inerenti l'esercizio dell'attività agricola sono le domande per l'ottenimento di autorizzazioni (diritti al reimpianto), concessioni (per l'ottenimento di quote di produzioni), di attestazione o certificazioni (quali ad esempio produzioni biologiche), domande dirette all'ottenimento dei carburanti agricoli (UMA) ed altre ancora, il cui dato caratterizzante deve essere quello di condizionare (mediante un procedimento autorizzatorio o concessorio o meramente certificativo) l'esercizio dell'attività agricola. È da notare che tale norma riguarda anche i procedimenti previsti e disciplinati da leggi regionali. I dubbi di costituzionalità, in relazione al nuovo testo dell'art. 117 Cost., ancora una volta riemergono.

I CAA, al fine di dare certezza della decorrenza del ter-

mine per far maturare il silenzio assenziale, debbono rilasciare «ai soggetti che esercitano attività agricola certificazione della data di inoltro della istanza alla pubblica amministrazione competente». L'espressione «soggetti che esercitano attività agricola» comprende per certo gli imprenditori agricoli professionali di cui al precedente art. 1 del d.lgs. 99/2004, in qualunque forma giuridica costituiti; così pure gli imprenditori agricoli, iscritti al registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 228/01; ma anche i produttori agricoli non imprenditori, purché abbiano il CUAA, in difetto del quale essi non sono identificati dal sistema informatico né nazionale (il SIAN) né regionale, stante la necessaria connessione e compatibilità, ai sensi del già esaminato art. 13, comma 5. Quindi il titolare di azienda agricola privo di codice fiscale e quindi di CUAA, non accede ai sistemi informatici, non presenta domande alla pubblica amministrazione, non può essere assistito dal CAA.

Il 6° comma dell'art. 14 fa «salvi i termini più brevi previsti per singoli procedimenti, nonché quanto disposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002»: purtroppo in tale data il Ministro delle politiche agricole e forestali emise ben dieci decreti, per cui è difficile comprendere a quale il legislatore delegato faccia riferimento.

6. - Le esenzioni.

Gli ultimi due commi dell'art. 14 attengono a due esenzioni, ovvie ma comunque opportune, quali l'esenzione per le imprese agricole riguardo all'attività di autoriparazione delle macchine agricole effettuata nelle proprie officine: le imprese agricole sono esentate dall'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, tenuto presso le Camere di commercio industria ed artigianato. La legge del 1992, n. 122, in una logica protezionistica delle imprese di autoriparazione, impone l'iscrizione a tale registro, previo accertamento del possesso dei requisiti tecnici ivi stabiliti. Le imprese agricole non sono più tenute ad iscriversi a tale registro, sulla cui legittimità complessiva, peraltro, ai sensi delle norme sulla concorrenza, è lecito avanzare seri dubbi.

Altro positivo intervento del legislatore delegato del 2004 è stato quello di esentare l'applicazione della l. 8 agosto 1991, n. 264, in materia di assistenza e consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, alle macchine agricole, con la conseguenza che gli imprenditori agricoli saranno esentati dall'obbligo di rivolgersi alle imprese autorizzate a tale attività di consulenza e potranno procedere direttamente presso gli uffici pubblici competenti, per gli adempimenti previsti da tale legge. □

La normativa fiscale in agricoltura tra legge-delega e legge finanziaria 2004

di ANTONIO ORLANDO

1. Premessa: una delega mancata. - 2. Le modifiche introdotte dalla «manovra finanziaria» del 2004. - 3. Le imposte sul reddito e la nuova determinazione del reddito agrario per le attività connesse. - 4. Le modificazioni in materia di IVA. - 5. L'IRAP e le altre imposte. - 6. Il credito d'imposta per il giovane imprenditore agricolo. - 7. Le imposte sulle cooperative, le società di capitali e gli altri organismi collettivi. Cenni sull'applicazione dell'IRES. - 8. Gli adempimenti amministrativi e contabili ed il coordinamento del nuovo T.U.I.R. - 9. Brevi considerazioni conclusive.

1. - Premessa: una delega mancata.

La legge-delega 7 marzo 2003, n. 38, recante «Disposizioni in materia di agricoltura» (riportata in *Appendice*), ha previsto ed indicato, in materia fiscale, delle direttive abbastanza precise tendenti a costituire la base di un sistema più armonico, più coordinato e più razionale di regole e di adempimenti tale da assicurare, da un lato, un collegamento organico con la normativa tributaria e dall'altro, un raccordo più stretto con le proposte di riforma che sono in discussione.

In particolare nei punti *f*), *h*) ed *l*) dell'art. 1 della legge-delega vengono indicati i seguenti criteri:

- coordinare ed armonizzare la normativa tributaria con i nuovi obiettivi della modernizzazione nel settore e con quanto previsto dal d.lgs. 18 maggio 2001, n. 226 – Orientamento e modernizzazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- dettare principi fondamentali per la normativa regionale in riferimento alla parte concorrente;
- prevedere regimi di forfetizzazione degli imponibili e delle imposte;
- agevolare, attraverso un'apposita disciplina tributaria, la formazione di unità produttive adeguate in modo da favorire l'accorpamento disincentivando il frazionamento e la polverizzazione fondiaria;
- favorire l'accorpamento fondiario anche mediante la costituzione di cooperative per la gestione comune dei terreni o delle aziende;
- favorire, anche mediante l'adozione di una disciplina tributaria adeguata, l'insediamento, la permanenza, le attività e i programmi di giovani agricoltori, in modo particolare nel caso d'impiego di risorse pubbliche.

Si può aggiungere un ulteriore obiettivo, indicato nel punto *g*), che rappresenta una sorta di cerniera tra le norme tributarie e gli aspetti amministrativi e contabili riguardanti la gestione d'impresa e che consiste nel semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel Registro delle Imprese e nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative

(R.E.A.), gli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole.

In attuazione della delega era stato predisposto un apposito decreto, provvisoriamente intitolato «Pacchetto fiscale agricolo», formato da sei articoli, nel quale erano state raggruppate le modifiche al T.U.I.R. per quanto concerne l'IRPEF e l'IRPEG, le modifiche alla disciplina dell'IVA, dell'IRAP e le agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice; infine due articoli erano dedicati alle modalità di tenuta delle scritture contabili per le altre attività agricole ed all'esenzione dal pagamento dell'imposta per il carburante agricolo.

La legge-delega richiamava poi l'attenzione sulla necessità di prevedere un adeguato coordinamento ed una opportuna armonizzazione della normativa tributaria con le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 228/01, che ha ricompreso tra le attività agricole le prestazioni di servizio svolte in forma accessoria nonché quelle di trasformazione dei prodotti agricoli acquistati presso terzi in misura non prevalente (1). Per queste attività, che rivestono natura agricola, dato lo strettissimo collegamento con le attività agricole, per quanto riguarda gli aspetti civilistici, ma non per quelli fiscali, è stata sollecitata l'introduzione di regimi di forfetizzazione degli imponibili e delle imposte, sul tipo di quelli previsti per le attività agrituristiche.

Le attività interessate sono la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti dalla conduzione del fondo o da allevamento, che non rientrano nel normale esercizio agricolo e le attività dirette alla fornitura di servizi mediante l'uso prevalente di attrezzature aziendali normalmente impiegate nell'attività agricola. Esse vengono attualmente tassate non secondo quanto dispone l'art. 29 del T.U.I.R., bensì secondo l'ordinaria determinazione del reddito in base alla differenza tra costi e ricavi.

Un altro aspetto qualificante della delega riguarda la previsione di una disciplina tributaria in favore della costituzione di unità produttive accorpate per la gestione comune dei terreni. Nell'ipotesi più probabile che il nuovo sog-

(1) Sull'argomento v. il fascicolo speciale di questa Rivista, n. 9/10 settembre-ottobre 2001, che contiene un ampio commento sui decreti nn.

226, 227 e 228 del 2001.

getto che viene a costituirsi abbia la forma di una società, le agevolazioni non potranno che riguardare la fase successiva alla costituzione, poiché i conferimenti di azienda agricola sono soggetti all'imposta di registro a tassa fissa (art. 4 Tariffa d.p.r. n. 131/86). Le agevolazioni, perciò, dovranno prevedere dei regimi sostitutivi che potranno applicarsi nei primi periodi d'imposta.

Nel frattempo, però, il Governo, con la l. 7 aprile 2003, n. 80, ha ottenuto una ben più ampia delega diretta a riformare l'intero sistema tributario italiano e ad introdurre un vero e proprio «codice tributario», puntando sulla sostituzione dell'IRPEF con l'imposta sul reddito, sulla completa eliminazione dell'IRAP, la razionalizzazione dell'IVA e di tutte le accise, l'introduzione di un'imposta sui servizi, la riforma dell'intero sistema sanzionatorio e l'introduzione del concordato preventivo triennale. In attuazione della stessa delega, già con il d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 è stata introdotta, in sostituzione dell'IRPEG, una nuova imposta – IRES – imposta sul reddito delle società – che si applica a partire dal 1° gennaio del corrente anno.

Infine con il d.l. n. 269/03, poi convertito nella legge n. 326/03, e con la legge n. 350/03 – Finanziaria 2004 – sono state introdotte, per esigenze contingenti di natura finanziaria, rilevanti modifiche in campo tributario concernenti proprio le attività agricole, che, in un certo senso, non hanno fatto altro che anticipare l'attuazione dei criteri contenuti nella legge-delega n. 38 del 2003.

2. - Le modifiche introdotte dalla «manovra finanziaria» del 2004.

Innanzitutto va subito segnalata, per l'anno 2004, la situazione relativa al credito d'imposta per gli investimenti nel settore agricolo secondo quanto disposto dal d.l. 8 luglio 2002, n. 138, poi convertito nella legge n. 178/2002 (2). Per il settore agricolo l'anno 2004 è l'ultimo periodo in cui si può usufruire del credito d'imposta poiché, per gli anni successivi, non è prevista alcuna, almeno per il momento, copertura finanziaria. Il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi spetta a tutte le imprese agricole a prescindere dal regime fiscale applicato ai fini della determinazione delle imposte dirette e della localizzazione dell'azienda agricola. Tuttavia, secondo quanto dispongono il reg. CEE n. 1257/99 e l'art. 69 della legge n. 298/2002, una parte delle risorse – pari al 60 per cento nell'anno 2003 – devono essere destinate, in via prioritaria, agli investimenti realizzati nelle aree svantaggiate. Il ritardo nell'emanazione del decreto ministeriale con il quale vengono stabilite le quote da riservare a favore delle zone agricole svantaggiate, penalizza fortemente gli operatori meridionali e quelli delle aree interne. Il decreto, atteso per la fine del 2003, in modo da poter usufruire immediatamente per la presentazione delle domande della c.d. «finestra» del 2 gennaio, è stato pubblicato solo in data 5 febbraio 2004. In realtà il d.m. reca la data del 29 dicembre 2003 e la discrasia non fa che evidenziare, ancora una volta, l'assenza di un effettivo coordinamento e raccordo tra le diverse amministrazioni dello Stato e, in particolare, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il Ministero dell'economia.

Nel frattempo le proposte contenute nella manovra

finanziaria, dopo un *iter*, come al solito, abbastanza tormentato, sono state definitivamente approvate con la legge n. 350/2003 – Finanziaria 2004 – che è entrata in vigore il 1° gennaio. In pratica i sei articoli che formavano il c.d. «Pacchetto fiscale agricolo», che avrebbe dovuto essere emanato con apposito decreto delegato così come stabiliva la legge-delega n. 38/2002, sono stati inseriti nell'art. 2 della legge finanziaria ed occupano i primi nove commi. Si parla apertamente e chiaramente di una sorta di «pacchetto agricolo» inserito nel max emendamento fiscale, presentato dal Governo, e che costituisce il nerbo della nuova legge finanziaria (3). L'opinione corrente è che sia stato stralciato l'intero progetto di ridefinizione del reddito agrario a fini fiscali e le altre norme in materia di IVA ed IRAP in agricoltura per inserire tutto nella legge finanziaria allo scopo sia di prefigurare già quella che sarà la riforma complessiva del sistema tributario, sia di agevolare il collegamento con l'entrata in vigore della nuova IRES (4).

3. - Le imposte sul reddito e la nuova determinazione del reddito agrario per le attività connesse.

L'art. 29 – 2° comma, lett. c) – del T.U.I.R., Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, che disciplina le modalità di determinazione del reddito agrario, alla luce della nuova definizione di imprenditore agricolo di cui al novellato art. 2135 c.c. (art. 1, d.lgs. n. 228/01), viene così modificato dalla legge finanziaria 2004:

– Sono considerate attività agricole:

– a) *omissis*

– b) *omissis*

– c) le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 c.c. dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al 1° comma con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Il concetto di «esercizio normale dell'agricoltura» con riferimento allo svolgimento delle attività connesse, che aveva dato luogo a tantissime discussioni in dottrina e ad un amplissimo contenzioso in sede tributaria (5), viene adesso completamente superato in sede civilistica e, di conseguenza, anche la normativa fiscale deve adesso accettare l'intervenuta innovazione. La modificazione era assolutamente necessaria dal momento che l'Amministrazione finanziaria, pur prendendo atto della nuova definizione di imprenditore agricolo, continuava (V. circ. Agenzia delle Entrate n. 44 del 14 maggio 2002) a ritenere «parte eccedente» del reddito agrario quella porzione del reddito di impresa che andava oltre l'entità dei beni strumentali utilizzati per l'attività agricola e per le attività di trasformazione, comprendendo nel novero anche i mezzi finanziari ed il numero dei dipendenti. Pertanto tali fattori produttivi dovevano avere un peso prevalente nello svolgimento dell'attività agricola principale ed un ruolo accessorio in quelle di trasformazione. Non è più necessario, quindi, ricorrere agli

(2) Mi permetto di rinviare al mio *Il credito d'imposta in agricoltura*, in questa Riv., 2003, 668.

(3) V. *Il Sole-24Ore*, n. 344 del 16 dicembre 2003 (*Primo «si» alla nuova Finanziaria*) e n. 345 del 17 dicembre 2003 (*La Finanziaria incassa un doppio «si»*).

(4) Cfr. *Il Sole-24Ore*, n. 351 del 23 dicembre 2003 (*La Finanziaria conquista l'ultimo sì*).

(5) Per tutti si v. LEO-MONACCHI-SCHIAVO, *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, t. I, Milano, 1999, 453-465.

elenchi, faticosamente elaborati nel corso del tempo grazie soprattutto a pronunce giurisdizionali anche della Corte di cassazione, che stabilivano quali attività rientrassero o meno nell'esercizio normale dell'agricoltura ed in base a quali presupposti (6).

La norma affida ai due Ministeri interessati, quello dell'economia e quello delle politiche agricole, il compito di predisporre, ogni due anni, un apposito decreto con il quale vengono individuati i prodotti derivati da queste attività connesse, che rientrano nell'ambito del reddito agrario.

Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2004, pubblicato in *G.U.* n. 78 del 2 aprile 2004, intitolato «Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'art. 32 del Testo unico delle imposte sui redditi», in tempi abbastanza brevi, è stato reso noto l'elenco di questi prodotti, che possono essere facilmente individuati anche attraverso i codici predisposti dall'Agenzia delle Entrate e che devono essere riportati nelle dichiarazioni fiscali. L'art. 2 del predetto decreto conferma che le attività connesse vengono individuate sulla base della classificazione «Atecofin 2004» approvata con provvedimento della Direzione dell'Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2003.

La tabella annessa comprende 12 produzioni che riguardano sia la trasformazione, intesa come una modificazione del prodotto originario, sia la manipolazione, intesa come una fase di lavorazione del prodotto che non modifica la sua natura originaria. Si segnalano alcune esplicite esclusioni, quali le produzioni di purè di patate, di snack a base di patate e la sbucciatura industriale delle patate che, peraltro, appaiono corrette ed altre – che, in verità, sono delle vere e proprie omissioni – come la lavorazione dei salumi, del pesce surgelato, dei gelati, dei mangimi, dei prodotti di panetteria, delle paste alimentari, delle bevande alcoliche e della birra, che se svolte nell'ambito di un'attività agricola, potrebbero, ai fini dell'IVA, beneficiare, ai fini della determinazione del reddito agrario, di un'agevolazione della quale si parlerà successivamente.

Questa modalità di determinazione del reddito agrario delle attività connesse, che rientrano nell'apposito elenco, si riferisce alle persone fisiche, alle società semplici ed agli enti non commerciali, mentre tutti gli altri soggetti continuano a determinare il reddito in base alle scritture contabili.

Nell'ambito poi della determinazione dei redditi d'impresa, viene introdotto nel T.U.I.R. l'art. 78-*bis*, che comprende ben cinque commi, intitolato «Altre attività d'impresa».

– Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all'art. 29, comma 2, lettera *b*), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.

– Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'art. 29, comma 2, lettera *c*), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tale

attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.

– Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tale attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

– Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d*), nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

– Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tali casi l'opzione e la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina di imposte sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 e successive modificazioni.

Sul modello di determinazione forfetaria del reddito di impresa eccedente i limiti indicati dal precedente art. 29, previsto dall'art. 78 del T.U.I.R. per le imprese di allevamento, il nuovo art. 78-*bis* introduce un regime forfetario per quelle attività che, pur essendo considerate agricole dal punto di vista strettamente civilistico, eccedono i limiti di cui al già citato art. 29 e, pertanto, non vengono ricomprese nel reddito catastale (7). La precisazione contenuta nel quarto comma della nuova disposizione appare una ripetizione di quanto già stabilito nell'art. 51, 2° comma, lett. *c*) del T.U.I.R., introdotto con il d.l. 27 aprile 1990, n. 90, poi integrato dalla l. 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce la determinazione ordinaria dei redditi agrari prodotti dalle società di capitali, dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, anche se derivanti dall'esercizio di attività agricole.

L'esame del nuovo testo consente di individuare tre situazioni che si riferiscono ad altrettante tipologie di attività strettamente legate all'agricoltura. La prima riguarda le coltivazioni in serra la cui superficie eccede il doppio di quella del terreno sul quale la produzione stessa insiste, ora il reddito imponible, relativo alla parte eccedente, può essere determinato in via forfetaria sulla base del reddito agrario, in misura proporzionale all'eccedenza.

Il secondo aspetto si riferisce alla manipolazione e trasformazione di prodotti che, pur essendo ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, risultano diversi da quelli indicati nell'art. 29. In tali casi il reddito imponible può essere determinato in maniera forfetaria in considerazione del fatto che le suddette attività vengono esercitate utilizzando le stesse risorse dell'attività agricola principale. Il presupposto di questa opzione, non certo nuova nell'ambito tributario, potrebbe essere individuato nel fatto che, ai fini dell'imputazione dei costi, l'accertamento di questi redditi risulta particolarmente difficile e complesso.

La terza situazione riguarda le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola, comprese le attività di valorizzazione e l'agriturismo.

(6) Un elenco pressoché completo si trova in FRIZZERA-JANNAcone-DELLA-DIO, *Imprenditore agricolo e fisco*, Milano, 2003.

(7) Va notato che l'entrata in vigore della nuova imposta IRES, che sostituisce l'IRPEG, ha modificato la struttura del T.U.I.R. cambiando la numerazione degli articoli, sicché se si segue la precedente progressione

numerica, il nuovo articolo 78-*bis* verrebbe a trovarsi all'interno degli articoli che disciplinano ora l'imposta sulle società, mentre il precedente art. 78, dedicato alle imprese di allevamento, è diventato l'articolo 56. Cfr. MOBILI, *Le modifiche in agricoltura cercano un posto nel Testo Unico*, in *Il Sole-24Ore*, n. 1 del 2 gennaio 2004.

L'esame combinato delle due nuove disposizioni permette, perciò, di individuare quattro distinte modalità di determinazione del reddito agrario con riferimento alle attività connesse.

La determinazione in modo tradizionale secondo i coefficienti catastali, che si estende alla trasformazione di prodotti agricoli e dell'allevamento ottenuti prevalentemente sul fondo se gli stessi sono compresi nell'apposito elenco approvato dal Ministero dell'economia.

Il regime forfetario. Il reddito derivante dalle attività di trasformazione che, pur nel rispetto dei limiti della prevalenza, hanno come oggetto prodotti finiti non compresi nell'elenco ministeriale; dalle attività realizzate occasionalmente che generano reddito diverso e dalle prestazioni di servizi svolte con le risorse dell'azienda agricola, può essere determinato applicando il coefficiente forfetario pari al 15 per cento sull'ammontare dei corrispettivi registrati ai fini dell'IVA.

Reddito d'impresa determinato in modo ordinario. Le attività di commercializzazione di prodotti agricoli non integrati con i prodotti propri dell'azienda, acquistati, magari, presso terzi e le attività di trasformazione di prodotti agricoli acquistati sul mercato in misura eccedente rispetto a quelli rientranti nel concetto di prevalenza producono un reddito di natura commerciale e perciò lo stesso non può che essere determinato sulla base del rapporto tra costi e ricavi.

Viene, infine, riconosciuta al contribuente la possibilità di optare per il regime ordinario degli adempimenti contabili e di applicazione dell'imposta. Secondo quanto previsto dal d.p.r. 10 novembre 1997, n. 442 e dalla circolare min. 27 agosto 1998, n. 209/E, l'opzione o la revoca per un regime di determinazione dell'imposta o per un regime contabile può avvenire, a prescindere dall'esistenza dei presupposti soggettivi od oggettivi per l'applicazione del regime stesso, sulla base del comportamento concludente manifestato dal contribuente stesso, che consiste nell'effettuare adempimenti che dimostrano, senza alcun dubbio, la scelta di un regime diverso da quello naturale.

La validità dell'opzione o della revoca, dunque, vengono subordinati alla concreta attuazione del regime prescelto ed attuato a partire dalla data di inizio dell'attività ovvero dall'inizio dell'anno di imposta in cui la scelta è stata operata. L'opzione o la revoca devono essere obbligatoriamente comunicati nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. La durata dell'opzione è di tre anni per quanto riguarda i regimi di determinazione dell'imposta e di un anno per quel che concerne la scelta dei regimi contabili (8).

Un'ultima novità riguarda i redditi diversi di cui all'art. 81 del T.U.I.R., che riporta un lungo elenco in cui sono da ricomprendere, oltre alle plusvalenze, tutti quei redditi di capitale, di esercizio di attività professionali o d'impresa realizzati in modo occasionale o al di fuori della normale attività imprenditoriale. Secondo quanto prevede il successivo art. 85 T.U.I.R. la determinazione della base imponibile viene effettuata per alcune di queste categorie mediante l'applicazione di coefficienti di riduzione forfetari; a questo articolo viene aggiunto un altro comma - 2-bis - che stabilisce:

«In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all'art. 81, comma 1, lettera d), poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c) del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di cui ai

commi 2 e 3 dell'art. 78-bis. Le disposizioni del presente comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80».

Si tratta, dunque, dei redditi derivanti da attività commerciali non esercitate in modo abituale e che non possono che essere considerate «occasionalmente». Viene previsto per queste attività un regime forfetario simile a quello indicato per le attività connesse quando superano i limiti indicati dal più volte citato art. 29 T.U.I.R. Vale la pena di notare che la modificazione introdotta non è destinata ad incidere sulle disposizioni contenute nella legge delega n. 80/2003 relativa alla riforma complessiva del sistema tributario.

4. - Le modificazioni in materia di IVA.

La formulazione originaria delle modifiche ed integrazioni all'art. 34 del d.p.r. 26 ottobre 1973, n. 633 era leggermente diversa da quella ora riportata nei commi 2 e 7 della Finanziaria 2004.

Gli interventi sul testo del citato art. 34 erano indirizzati ad armonizzare le disposizioni della legge di orientamento con la normativa fiscale e ad introdurre misure di semplificazione e razionalizzazione nel sistema applicativo del regime speciale. Si è preferito rinunciare a piccoli interventi di «ritocco» a favore, da una parte, di un'estensione del regime speciale alle attività connesse sulla base di quanto previsto in materia di determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e, dall'altra, di una più semplice prorga dei regimi agevolativi.

Viene adesso introdotto l'art. 34-bis dedicato esplicitamente al regime d'imposta per le attività agricole connesse.

- Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

- Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia d'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 e successive modificazioni.

Il nuovo e diverso inquadramento delle attività connesse, comprese anche le prestazioni di servizi effettuate utilizzando in prevalenza le attrezzature dell'azienda agricola, ha portato ad un'estensione del regime speciale forfetizzato per tutte le operazioni riguardanti queste tipologie di attività. Questo regime forfetario si può applicare a tutti i contribuenti a prescindere dalla natura giuridica e prevede che le operazioni effettuate nell'ambito delle attività connesse, nel caso i prodotti ceduti non rientrino nella Tabella «A- parte prima», vengano sottoposte ad un'imposta pari al 50 per cento del suo ammontare. La detrazione forfetaria è giustificata dal fatto che le suddette attività vengono esercitate utilizzando le stesse risorse impiegate nell'attività agricola principale, la cui individuazione, ai fini della detrazione analitica, appare particolarmente difficile e complessa.

(8) Le opzioni e le revocazioni vengono effettuate nel quadro «VO» del Modello UNICO della Dichiarazione annuale IVA; tale quadro può essere adoperato anche dagli agricoltori che sono esonerati dalla dichiarazione

annuale. Per una disamina completa degli effetti delle opzioni, si v. G.P. Tosoni, *Agricoltura e Fisco*, 4° ed., Milano, 2003.

Un regime di determinazione particolare del reddito, come si accennava nel paragrafo precedente, viene ora stabilito per le attività concernenti la produzione di vegetali effettuata in strutture fisse. Il reddito viene calcolato applicando alla superficie eccedente la tariffa di reddito agrario relativa al terreno sui cui la superficie insiste.

Resta salva la facoltà da parte del contribuente di non avvalersi del regime speciale e di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'esercizio dell'opzione, a parte le modalità già indicate nel paragrafo precedente, può comportare la possibilità di avvalersi del:

- a) regime normale di applicazione dell'imposta, vincolante per almeno cinque anni;
- b) rinuncia al regime contabile di esonero, vincolante per almeno tre anni;
- c) rinuncia al regime contabile semplificato, vincolante per almeno tre anni;
- d) effettuazione delle liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale;
- e) applicazione dell'imposta in Italia per gli acquisti comunitari.

Da notare che agli agricoltori in regime contabile ordinario viene concessa la possibilità di procedere alla liquidazione dell'IVA con cadenza trimestrale, anziché mensile, qualora abbiano realizzato, nell'anno solare precedente, un volume d'affari non superiore ad € 516.456,90. Invece per quel che riguarda gli acquisti effettuati negli Stati comunitari, da parte di agricoltori che usufruiscono del regime speciale agricolo e nell'anno solare precedente hanno effettuato acquisti di questo tipo non superiori ad € 8.263,31, si applica il regime di assoggettamento all'imposta nel paese d'origine.

Il regime speciale di detrazione dell'IVA, mediante l'applicazione di percentuali di compensazione, già prorogato per la quarta volta con l'art. 19, comma 2, della Finanziaria 2003, viene ancora prorogato fino al 31 dicembre del 2004 per tutti gli imprenditori agricoli a prescindere dal volume d'affari realizzato nell'anno precedente. Secondo quanto dispone l'art. 34, 3° comma, del d.p.r. n. 633/72, questo regime dovrebbe essere riservato alle imprese agricole che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad € 20.658,28.

Per quanto concerne poi l'esercizio di più attività, di cui al successivo art. 36 del decreto IVA, viene ancora una volta rinviata, dopo la precedente proroga di un anno con la Finanziaria 2003, al 1° gennaio del 2005 la decorrenza del divieto di applicare separatamente l'imposta in presenza appunto di più attività esercitate nell'ambito della stessa impresa agricola, per cui i produttori agricoli che svolgono due attività nell'ambito della medesima impresa agricola possono tenere la contabilità separata ed applicare per una il regime speciale e per l'altra il regime normale.

5. - L'IRAP e le altre imposte.

L'I.R.A.P. - imposta regionale sulle attività produttive - è stata introdotta con il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed è un'imposta che colpisce la ricchezza al momento della sua produzione. Nel settore agricolo sono esclusi dall'IRAP tutti i produttori con volume d'affari non superiore ad € 2.582,28 e, nei Comuni montani, ad € 7.746,85 e tutti coloro che operano in regime di esonero dall'IVA ai sensi dell'art. 34 del d.p.r. n. 633/73 a condizione che non abbiano rinunciato all'esonero. La base imponibile può essere calcolata in due modi diversi. Il primo metodo si ricollega strettamente alla determinazione del reddito agrario secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 78 del T.U.I.R. e cioè al meccanismo fondato su base catastale e su base forfetaria per cui si procede ad individuare l'ammontare dei corrispettivi registrati ai fini IVA ai quali si sottrae l'ammontare degli

acquisti destinati alla produzione ed ancora i contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, le spese per apprendisti e le spese relative a personale assunto con contratto di formazione-lavoro.

Il secondo metodo, detto «opzionale», è basato sullo stesso meccanismo previsto per le imprese industriali e commerciali; esso comporta, per le imprese agricole, un aggravio di adempimenti per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili di gestione. È necessario, altresì, procedere alla valorizzazione delle rimanenze finali ed al calcolo delle quote di ammortamento dei beni ancora fiscalmente ammortizzabili. I ricavi, infine, devono essere considerati nel rispetto della competenza temporale e non della loro registrazione ai fini dell'IVA.

Le aliquote per il settore agricolo erano state originariamente previste, a partire dal 1998 e fino a tutto il 2004, secondo un sistema di crescita progressiva annuale dal 2,5 per cento fino al 4,25 per cento a partire dal 2002. Fin da subito, con il d.lgs. n. 422/98, vennero previste riduzioni per i primi quattro anni di applicazione a partire da un'aliquota del 1,9 per cento per arrivare al 3,85 per cento nel 2002; le riduzioni vennero confermate con le leggi nn. 488/99, 388/2000, 448/2001 e 289/2002.

Il c.d. «Pacchetto fiscale agricolo», più volte citato, aveva previsto un intervento di più larga portata che andava ad incidere, in maniera abbastanza rilevante, nella determinazione della base imponibile e riconosceva inoltre la deduzione di altre imposte, tipo l'ICI, riducendo così l'imposta netta. L'intervento in Finanziaria è invece di portata molto limitata ed in pratica si sostanzia nel mantenimento delle aliquote ridotte.

L'aliquota viene confermata anche per l'anno 2003 nella misura del 1,9 per cento e quindi la riduzione è applicabile per il quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui la stessa imposta è stata istituita, mentre per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 l'aliquota viene stabilita nella misura del 3,75 per cento. Si è scelta, anche in questo caso, la strada della semplice proroga di una agevolazione, rispetto, invece, alle ben più sostanziali modifiche riguardanti sia la determinazione della base imponibile sia l'introduzione di nuove deduzioni, che erano state predisposte, come si diceva, nel Pacchetto fiscale agricolo.

L'applicazione dell'IRAP penalizza in modo più accentuato gli imprenditori agricoli rispetto alle altre categorie imprenditoriali, in quanto detta imposta ha sostituito quelle che gravavano solo marginalmente sul settore agricolo. La concessione al Governo della più ampia delega di riforma fiscale, che prevede la totale soppressione di questo tributo, probabilmente, ha indotto il Legislatore a consolidare, in via transitoria, l'aliquota ordinaria, anche se questo aumenta la pressione fiscale sulle imprese agricole meglio strutturate in vista dell'abolizione del tributo.

Le agevolazioni tributarie, previste per gli acquisti di terreni agricoli da parte di soggetti in possesso della qualifica di coltivatori diretti, per quanto riguarda le imposte di registro e ipotecarie, vengono confermate mediante l'applicazione nella misura fissa pari ad € 129,00, mentre l'imposta catastale si applica con l'aliquota pari all'1 per cento. Dal 1° gennaio 2004 la base imponibile ai fini dell'imposta di registro è aumentata del 10 per cento e pertanto il valore del terreno corrisponde al reddito dominicale rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per il coefficiente 82,5 invece di 75.

Probabilmente la documentazione necessaria, richiesta per poter fruire di tale agevolazione, sarà quella prevista per gli analoghi benefici in materia di formazione della piccola proprietà contadina di cui alla legge n. 604/1954 e ss.mm. Il rilascio e la presentazione della certificazione provvisoria in sede di registrazione dell'atto notarile dovrebbe essere sufficiente; successivamente, entro tre anni dalla stipula, si dovrà presentare la documentazione defini-

tiva, secondo quanto dispone l'art. 2, comma 1, del d.l. n. 542/96, convertito nella legge n. 649 del 1996.

Il comma 4 dispone la proroga di un anno per l'esenzione da accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni in serra, pari al 22 per cento, e della quale si può usufruire mediante accredito d'imposta a favore degli esercenti i depositi commerciali, commisurato alla differenza tra l'aliquota di accisa stabilita e quella ridotta. I produttori agricoli continueranno ad acquistare il carburante a prezzo già scontato esibendo, oltre il vecchio libretto di controllo, un'apposita autocertificazione.

Un'analoga agevolazione è prevista dall'art. 9 del decreto n. 99/2004, che stabilisce una riduzione fino alla metà delle imposte dovute negli atti di trasferimento diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici, anche nel caso in cui lo stesso obiettivo lo s'intende raggiungere mediante permuta di particelle o rettificazione di confini. Una riduzione della metà dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali e del bollo viene altresì accordata, sempre dalla norma citata, a favore di imprenditori agricoli o di coltivatori diretti negli atti di vendita di beni, utilizzabili per attività agricole, appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico.

Ancora il successivo art. 10, sempre al fine di favorire la ricomposizione fondiaria e l'accorpamento aziendale, sottopone i contratti d'affitto della durata di almeno cinque anni all'imposta di registro a tassa fissa.

Le agevolazioni tributarie riguardanti i terreni agricoli possono essere così classificate:

1) Agevolazioni tributarie per la conservazione dell'integrità fondiaria (art. 7 - comma 2 - d.lgs. n. 99/2004). Il beneficio è costituito dall'esenzione dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere secondo quanto disposto dalla legge n. 97 del 1994. I terreni agricoli, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie prevista, sono considerati unità indivisibili per un periodo di quindici anni dal momento dell'acquisto. In caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla citata legge, oltre al pagamento delle imposte, è dovuta una maggiorazione pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo del debito tributario.

- 2) Agevolazioni tributarie per la ricomposizione fondiaria (art. 9, d.lgs. n. 99/2004).

Le imposte dovute per gli atti tra vivi diretti a realizzare l'accorpamento di fondi sono ridotte alla metà.

- 3) Agevolazioni per la ricomposizione aziendale a mezzo di contratto d'affitto (art. 10 d.lgs. 99/2004).

In questo caso è prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa purché il contratto abbia durata di almeno cinque anni.

- 4) Agevolazioni per la ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di società cooperativa (art. 11, d.lgs. n. 99/2004).

Le imposte dovute per la stipula dei contratti di società cooperativa tra imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla società terreni di cui sono proprietari o affittuari in un'unica azienda a gestione comune, sono ridotte di due terzi. Si applicano, invece, in misura fissa nell'ipotesi che un quinto dei soci della cooperativa sia costituito da giovani agricoltori che s'impegnano ad esercitare la gestione comune per almeno nove anni.

- 5) Agevolazioni per la valorizzazione del patrimonio abitativo rurale (art. 12, d.lgs. n. 99/2004).

Un'altra agevolazione è prevista dall'art. 12 del citato decreto n. 99/2004 a favore delle abitazioni rurali. Nel caso in cui i fabbricati rurali non adibiti ad abitazione vengono ristrutturati nel rispetto della normativa edilizia ed ottengono, in virtù di questo intervento, i requisiti di abitabilità, nell'ipotesi in cui vengano concessi in locazione dall'imprenditore agricolo per un periodo di almeno cinque anni e non più di nove, la relativa rendita catastale del fabbricato, nel primo periodo di validità del contratto, viene

inserita all'interno del reddito dominicale e del reddito agrario del terreno su cui sono costruiti. L'agevolazione non è di poco conto, visto che il reddito dei fabbricati tenuti a disposizione viene aumentato di un importo pari ad un terzo della loro rendita, mentre se vengono locati il reddito imponibile è quello derivante dal canone annuo di locazione diminuito del 15 per cento a titolo di spese e costi di manutenzione dell'immobile.

6. - Il credito d'imposta per il giovane imprenditore agricolo.

Allo scopo di agevolare l'imprenditoria agricola giovanile, a parte il prolungamento dell'età per rientrare nel novero dei «giovani imprenditori agricoli», fino a quarant'anni, viene riconosciuto ai giovani imprenditori (art. 3 - comma 3 - del d.lgs. n. 99/2004) un credito d'imposta a partire dal 2004 e fino al 2008, per un importo massimo di cinquemila euro annui per cinque anni.

Questo credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione ai fini della determinazione della base imponibile su cui si applica l'IRAP, né dell'imponibile ai fini delle imposte sui redditi. La stessa normativa precisa poi che tale credito non rileva ai fini del rapporto per il calcolo della quota degli interessi passivi deducibili. L'art. 63 del T.U.I.R., oggi diventato art. 96, stabilisce che la quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni relative agli oneri fiscali e contributivi, è deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato solo in compensazione secondo quanto dispone il d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che concerne le norme riguardanti la semplificazione degli adempimenti in sede di compilazione delle dichiarazioni fiscali. In attesa dell'apposito decreto applicativo, è plausibile ritenere che il credito possa essere utilizzato, mediante compensazione, per il pagamento delle imposte sui redditi, dell'I.V.A., dell'IRAP nonché per il pagamento dei contributi assicurativi. Il credito non potrà essere richiesto a rimborso né potrà essere utilizzato per effettuare eventuali cessioni di credito secondo le disposizioni di cui agli artt. 43-bis e 43-ter del d.p.r. n. 602/73, in materia di riscossione delle imposte sul reddito, introdotti con gli artt. 3 e 5 della l. 28 dicembre 1995, n. 549. In altri termini, il giovane agricoltore non può effettuare alcuna cessione del credito d'imposta neppure considerando tale credito come eccedenza.

Infine l'ultimo capoverso della norma in esame dispone che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella l. 8 agosto 2002, n. 178, saranno determinate le modalità di applicazione del credito d'imposta. L'art. 5 della citata disposizione riconferma integralmente i crediti d'imposta previsti da tutte le vigenti disposizioni tributarie e stabilisce un'attività di monitoraggio degli stessi crediti. Tale controllo viene esercitato, per ciascun tipo di credito, mediante l'emanazione di uno specifico decreto del Ministero dell'economia con il quale vengono stabilite la data di decorrenza del beneficio fiscale e le modalità per il controllo dei relativi flussi nell'ambito dell'ammontare complessivo degli oneri finanziari previsti per ciascun anno.

Una ulteriore agevolazione a favore dei giovani imprenditori agricoli viene poi prevista dal successivo comma 4 del sopracitato art. 3. Al fine di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, i giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto quarant'anni e che stipulano contratti d'affitto con tali obiettivi, possono proce-

dere alla registrazione solo in caso d'uso con l'applicazione della tassa in misura fissa pari ad € 51,65.

Se queste agevolazioni in materia tributaria si collegano con gli aiuti finanziari previsti dal d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 [Interventi a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i) della l. 7 marzo 2003, n. 38] si può notare che l'imprenditoria giovanile in agricoltura dispone di una piattaforma normativa che consente di abbinare alle agevolazioni di carattere tributario facilitazioni finanziarie e creditizie in grado di consentire, oltre al miglioramento delle strutture produttive, anche una programmazione degli investimenti di medio-lungo periodo.

7. - Le imposte sulle cooperative, le società di capitali e gli altri organismi collettivi. Cenni sull'applicazione dell'IRES.

Il comma 8 della legge finanziaria 2004 stabilisce:

– All'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

– 1) nel primo comma dopo la parola «manipolazione» sono inserite le seguenti «conservazione, valorizzazione»;

– 2) le parole: «nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597» sono soppresse;

– 3) dopo la parola «conferiti» è inserita la seguente: «prevalentemente»;

– 4) le parole: «nei limiti delle potenzialità dei loro terreni» sono soppresse;

– 5) il secondo comma è abrogato.

Le modificazioni e le integrazioni sopra riportate dovrebbero essere ben coordinate con la rilevante novità, intervenuta in materia di tassazione delle società, con l'entrata in vigore dal 1° gennaio di quest'anno dell'IRES – imposta sul reddito delle società. Le disposizioni della legge finanziaria si riferiscono alle cooperative e, poiché pare non tengano conto della già avvenuta abolizione dell'IRPEG, dovrebbero riguardare l'ultimo anno di applicazione di questa imposta e cioè il 2003. Gli organismi associativi che provvedono alla commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci, anche previa manipolazione e lavorazione, sono esenti dall'IRPEG. Questa agevolazione viene ora estesa anche alle attività di conservazione e valorizzazione, pur mantenendo ferma la parziale sospensione introdotta temporaneamente a partire dal secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001, secondo quanto disposto dal d.l. n. 63/2002.

Inoltre non va tralasciato il fatto che la riforma del Libro V del codice civile ha inciso fortemente sulla struttura e sull'organizzazione delle società cooperative e di conseguenza gli stessi regimi fiscali non possono che risentire di queste modificazioni (9).

A parte questo ampliamento, peraltro quasi obbligatorio vista la nuova definizione delle attività connesse, il nuovo punto di riferimento dell'imposizione sulle società è l'IRES.

L'imposta sul reddito delle società, introdotta con il d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, può essere definita un'imposta generale e proporzionale e, qualche autore,

ritiene anche personale, in un senso del tutto particolare che verrà subito chiarito. L'IRES è un'imposta generale perché colpisce tutti i soggetti collettivi diversi dalle persone fisiche e tutti i redditi da questi prodotti; è proporzionale poiché si applica un'unica aliquota ordinaria ed appunto l'imposta cresce in proporzione all'incremento del reddito; ed infine è personale in quanto colpisce il soggetto in rapporto alla somma complessiva dei redditi del contribuente e quindi con riferimento alla sua capacità contributiva complessiva ed inoltre in quanto sono previste riduzioni ed esenzioni di aliquota in relazione alle caratteristiche giuridiche ed alle condizioni economiche del soggetto stesso (10).

Sono soggetti passivi:

a) le società con personalità giuridica residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato;

c) gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato;

d) le società e gli enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato.

L'ambito di applicazione dell'imposta appare molto più ampio rispetto a quello suggerito dall'elencazione sopra riportata poiché il Legislatore stesso ha inteso attribuire all'IRES un carattere residuale, nel senso di far rientrare fra i soggetti passivi tutti quelli non colpiti dall'IRPEF.

La base imponibile è formata dal reddito complessivo netto determinato secondo le differenti disposizioni a seconda che si tratti di società ed enti commerciali residenti, di enti non commerciali residenti, di società ed enti non residenti o di enti non commerciali residenti. L'aliquota è stabilita dall'art. 77 del T.U.I.R., coordinato con le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 344/2004, di importo pari al 33 per cento del reddito complessivo netto.

Il reddito delle società ed enti commerciali, da qualunque fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo i tradizionali principi contabili e di bilancio. Il reddito degli enti non commerciali, invece, non viene determinato in modo omogeneo ed unitario, bensì attraverso l'insieme dei singoli redditi fondiari, di capitale, d'impresa o diversi che vengono cumulati in capo al contribuente.

L'art. 55 del T.U.I.R., al 2° comma, lett. c), considera reddito d'impresa il reddito dei terreni per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 32, pur tenendo conto dei limiti stabiliti in quella norma, nel caso spettino alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche esercenti attività d'impresa. Si deve, inoltre, tener conto del comma 5 del successivo art. 56 che individua il reddito, eccedente i limiti di cui al più volte citato art. 32, in riferimento alle attività di allevamento.

L'art. 73 stabilisce che sono soggette all'IRES le società per azioni ed in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato. L'assenza di qualsiasi altra precisazione appare la riconferma di quanto stabiliva il vecchio art. 95 del T.U.I.R. che faceva riferimento all'IRPEG, e cioè la sottoposizione del reddito prodotto dalle società di capitali e dalle società cooperative operanti in agricoltura.

(9) R. LA ROSA, *Cooperative: le agevolazioni sulla tassazione dei redditi dell'esercizio 2004*, in *Riv. scuola sup. dell'economia e finanze*, Roma, marzo 2004.

(10) Il concetto di «personalità» perciò non si riferisce alle condizioni fisiche o socio-familiari del contribuente anche perché sarebbe un concetto privo di significato e di valore riferito ad un organismo collettivo, ma va

posto in relazione alla capacità contributiva con riferimento alle finalità del soggetto. Infatti sono previsti trattamenti diversi per le società commerciali con scopo lucrativo rispetto agli enti non commerciali, agli enti di assistenza, di volontariato e di beneficenza. V. *Guida alla riforma fiscale - Il Sole 24Ore*, n. 1, marzo 2004; e *Prospettive di finanza pubblica* (a cura di ACCARDI, SPALLANZANI, DEL RIO), Milano, 2004.

Bisogna, infine, tener conto di quanto prevede l'art. 2 del d.lgs. n. 99/2004 che introduce nel nostro ordinamento la «società agricola», che oltre a recare questa specifica denominazione o ragione sociale, ha come oggetto appunto l'esercizio esclusivo di un'attività agricola. Per ottenere i benefici fiscali previsti nel settore, tutte le società, anche quelle già operanti, devono adeguare la loro denominazione. La modifica statutaria è esente dal pagamento dei tributi e dei diritti conseguenti alle modificazioni negli atti catastali e nei pubblici registri. Rimane l'obbligo delle registrazioni delle avvenute modifiche presso l'Agenzia delle Entrate con il relativo versamento della tassa fissa di registro.

Le società semplici che esercitano un'attività agricola e che sono titolari di beni immobili possono aggiungere la nuova denominazione di «società agricola» e comunicare tale variazione all'Agenzia delle Entrate ai fini dell'applicazione dell'IVA ed all'Ufficio del Registro delle Imprese per quanto concerne gli aspetti amministrativi.

8. - Gli adempimenti amministrativi e contabili ed il coordinamento del nuovo T.U.I.R.

Gli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, che fanno parte del Capo III dedicato alle semplificazioni amministrative, oltre ad introdurre nuovi documenti quali il Fascicolo aziendale elettronico e la Carta dell'agricoltore e del pescatore, prevedono una serie di adempimenti diretti a snellire e facilitare i rapporti tra gli agricoltori e la Pubblica Amministrazione, compresa l'Amministrazione fiscale. Infatti l'art. 15, intitolato «scritture contabili per le altre attività agricole e coordinamento normativo in materia fiscale», detta nuove norme in materia di semplificazione delle scritture contabili (11). I due aspetti vanno tenuti distinti. Con il primo comma della norma citata viene introdotto nel d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, intitolato «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», l'art. 18-ter, che così stabilisce:

«(Scritture contabili per le altre attività agricole) 1. I soggetti che si avvalgono dei regimi di cui all'art. 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 413, devono tenere esclusivamente i registri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Si tratta dei registri contabili previsti ai fini dell'applicazione dell'IVA e quindi sono senz'altro obbligatori il «registro delle fatture emesse» ed il «registro degli acquisti», mentre gli altri registri sono obbligatori solo nel caso in cui l'impresa agricola effettui operazioni che ne comportano la tenuta. Questi registri sono:

- il registro dei corrispettivi, nel caso di vendita al dettaglio nei confronti di privati consumatori;
- il registro di prima nota, nell'ipotesi in cui il registro sopra menzionato venga tenuto in un luogo diverso da quello in cui si svolge l'attività di vendita al minuto. In questo registro vengono riportati gli stessi dati richiesti per il registro dei corrispettivi. In alternativa è possibile utilizzare un registratore di cassa con emissione dello scontrino fiscale;
- il registro delle fatture emesse nei confronti di soggetti comunitari, si riferisce alla registrazione dell'emissione di fatture effettuate nei confronti di soggetti che operano in altri Stati appartenenti all'U.E. Non è obbligatorio se le relative fatture vengono distintamente annotate nel registro delle fatture;

- il registro degli acquisti presso fornitori comunitari, si riferisce all'annotazione delle fatture relative agli acquisti effettuati da fornitori, residenti in un Stato dell'U.E. ed in possesso della partita IVA;

- il registro di riepilogo, da utilizzare per le liquidazioni periodiche nel caso vengano tenuti più registri delle fatture emesse e più registri dei corrispettivi.

Nel caso poi i produttori agricoli abbiano optato per l'applicazione dell'IVA secondo il regime ordinario (art. 34, co. 11, d.p.r. n. 633/73) o commercializzano o vendono in luoghi aperti al pubblico i loro prodotti, allora devono rilasciare lo scontrino fiscale e ovviamente dotarsi di un apposito registro per le annotazioni in caso di mancato funzionamento del registratore di cassa. Gli imprenditori agricoli che svolgono attività di agriturismo devono rilasciare la ricevuta fiscale.

Con il d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 52, già entrato in vigore, è stata data attuazione alla direttiva comunitaria n. 115 del 2001 che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA e pertanto sono stati modificati ed integrati gli artt. 21, 39 e 52 del d.p.r. n. 633/73. Accanto all'emissione della fattura cartacea è prevista ora l'emissione del documento fiscale in forma elettronica con conseguente possibilità di trasmissione della fattura stessa per via elettronica. Vengono poi dettagliatamente indicate le modalità di compilazione della fattura nonché gli adempimenti necessari per l'annotazione e la registrazione dei documenti fiscali. Infine va sottolineato che il nuovo decreto estende il controllo e l'ispezione documentale su tutti i libri e registri, obbligatori e non, che si trovano nei locali in cui viene eseguito l'accesso o ai quali si può accedere tramite apparecchiature informatiche installate nei locali dell'impresa.

Si conferma, secondo quanto disposto dall'art. 18-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, la tenuta del registro di carico e scarico degli animali allevati per le imprese di allevamento. In questo registro, che deve essere tenuto secondo un ordine cronologico, devono essere registrati gli animali allevati con l'indicazione degli incrementi e dei decrementi verificatisi per qualsiasi causa durante il periodo d'imposta. Si tratta di una scrittura contabile di tipo fiscale e, perciò, il registro, prima di essere messo in uso, deve essere numerato. Ogni operazione deve essere registrata entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificata.

Al secondo comma della norma in esame è affidato il compito di raccordare le modifiche ed i cambiamenti introdotti nel comma 6 dell'art. 1 della legge Finanziaria 2004, che abbiamo esaminato sopra, con la nuova struttura del T.U.I.R., risultante dall'introduzione dell'IRES.

La tecnica di redazione del nuovo testo coordinato del T.U.I.R., che tiene ovviamente conto dell'abolizione dell'IRPEG e dell'introduzione dell'IRES, come si diceva, si basa su una nuova numerazione in sequenza che ha cercato, eliminando doppie numerazioni e le tradizionali numerazioni ordinali in latino, di mantenere la precedente struttura del testo. Parecchi articoli preesistenti restano immutati, pur cambiando di numerazione, così che gli articoli non modificati vengono richiamati dal d.lgs. n. 344/2003 a livello di rubrica e di nuova numerazione. In tal modo potranno, in futuro, essere oggetto di nuovi e diversi interventi per la realizzazione di altre parti della riforma. Se un articolo, che è rimasto invariato, richiama altri articoli modificati, i richiami vengono riferiti agli articoli modificati secondo la nuova numerazione. I richiami fatti da altre leggi, regola-

(11) Il testo della norma contenuta nel c.d. «Pacchetto fiscale agricolo» (art. 5) si limitava ad una integrazione del decreto n. 600 del 1973 in mate-

ria di tenuta delle scritture contabili; la norma approvata prevede, inoltre, a riordinare la numerazione degli articoli del T.U.I.R.

menti o altri provvedimenti amministrativi alle disposizioni del T.U.I.R. secondo la precedente numerazione, devono essere riferiti alla nuova numerazione. Il nuovo testo si presenta, perciò, strutturato non più su due livelli – Titolo e Capo – bensì su tre livelli: Titolo, Capo e Sezione. La tecnica adottata ha consentito di apportare anche innovazioni di natura sistematica come, per esempio, quella riguardante la determinazione del reddito d'impresa, sopra esaminata, che nel vecchio testo si fondava sulle regole relative all'IRPEF e, solo grazie agli opportuni adattamenti, si poteva estenderne l'applicazione all'IRPEG; adesso, invece, le disposizioni di riferimento devono essere ricercate nella normativa concernente l'applicazione dell'IRES e, con opportuni accorgimenti, si può adattarla all'IRPEF. Nel nuovo testo, dunque, il reddito d'impresa non ha più come destinatario principale l'impresa individuale o, se si vuole, la determinazione di questo tipo di reddito non muove dall'impresa individuale, ma dal soggetto societario.

Tutto questo ha reso necessario una riscrittura delle modificazioni che erano state già introdotte dalla legge finanziaria 2004 ed infatti il d.lgs. n. 99/2004 all'art. 15, comma 2, sostituisce la precedente numerazione con la nuova numerazione degli articoli del T.U.I.R. senza cambiare la sostanza della norma. In tal modo, l'art. 29 diventa 32; l'art. 78 diventa l'art. 56 ed il 78-*bis* diventa 56-*bis*; l'art. 81 diventa l'art. 67; l'art. 85 diventa l'art. 71 ed infine l'art. 87 diventa l'art. 73.

9. - *Brevi considerazioni conclusive.*

Le novità fiscali in agricoltura non possono essere esaminate e valutate al di fuori di un contesto normativo più generale e più ampio. A partire dal corrente anno cominciano a produrre effetti tre riforme significative e di amplissima portata: la riforma del diritto societario, la riforma della legi-

slazione sul lavoro e la riforma fiscale con la più volte ricordata nuova imposta sui redditi delle società.

Inoltre, entro breve termine, dovrà essere data attuazione completa alla delega fiscale per la riforma del sistema tributario che dovrà fondarsi su cinque imposte. L'imposta sul reddito – I.RE. – destinata a sostituire l'IRPEF, l'imposta sui servizi – I.SE. – destinata ad accorpate tutte le imposte sui trasferimenti, le accise di cui è previsto un completo riordino e l'IVA che verrà modificata.

Il processo di modernizzazione dell'agricoltura passa anche attraverso un sistema di tassazione moderno, efficiente, flessibile e non vessatorio. La legislazione fiscale per l'agricoltura dovrebbe abbandonare finalmente la congerie delle norme occasionali e contingenti nonché la miriade di regole interpretative dirette solo a cercare di limitare l'area dei contribuenti che chiedono di usufruire di agevolazioni e benefici. L'Amministrazione finanziaria non può non tener conto delle particolari condizioni ambientali ed organizzative entro cui si muove l'attività produttiva agricola. Il comparto agricolo subisce eventi calamitosi derivanti da fattori naturali ed eccezionali (basti pensare alla BSE o alle siccità o alle alluvioni) che modificano la struttura aziendale e riducono la capacità produttiva generando instabilità, agitazioni e tensioni. Dal punto di vista organizzativo e produttivo, perciò, la stabilità sotto il profilo fiscale contribuisce ad assicurare al comparto una efficace programmazione della gestione dell'azienda ed una migliore organizzazione degli investimenti. Le agevolazioni, le detrazioni e l'applicazione dei regimi speciali dovrebbero, dunque, servire non a favorire i più furbi, i quali, magari, potrebbero ricorrere anche al frazionamento o allo spezzettamento delle unità produttive al solo scopo di approfittare del regime più favorevole, ma, al contrario, ad agevolare, mediante misure di semplificazione, i rapporti burocratici, razionalizzare il sistema applicativo delle imposte ed incoraggiare gli investimenti. □

Legge 7 marzo 2003, n. 38
Disposizioni in materia di agricoltura
 (G.U. 14 marzo 2004, n. 61)

Art. 1. - *Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste*

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresì conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalità e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:

a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attività dei Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea concernenti le materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverrà fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di giunta regionale o componenti di giunta regionale allo scopo delegati;

b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di approvazione presso gli organismi comunitari;

c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di controversie;

d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;

e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarità dei settori di cui al comma 1, nonché di favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;

f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare

principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonché di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorità per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche;

g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;

h) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie;

i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenere la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari;

l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata;

m) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

n) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura e alla pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilità, differenziate per filiera, anche attraverso la modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato regolamento (CE) n. 178/2002, e prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione;

o) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;

p) individuare le norme generali regolatrici della materia per semplificare e accorpate le procedure amministrative relative all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

q) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate, anche in riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori agricoli associati, attraverso la modifica dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione agricola, per garantire il corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto dall'articolo 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresì, la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;

r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biolo-

gica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire l'inter-nazionalizzazione di tali prodotti;

s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammone-damento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle politi-che agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle organiz-zazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative ope-ranti a livello interregionale;

d) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole e fore-stali e i relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione delle regioni sulla base di principi di sussidiarietà e garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 228 del 2001;

u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armo-nizzarla con le nuove normative sull'organizzazione dell'ammini-strazione statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;

v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di raziona-lizzare la disciplina e il sistema dei controlli sull'attività di pesca marittima;

z) riformare il Fondo di solidarietà nazionale della pesca isti-tuito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'effica-cia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità meteomarine;

aa) rivedere la definizione della figura economica dell'imprenditore ittico e le attività di pesca e di acquacoltura, nonché le attività connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso la modifica dell'articolo 5 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonché degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della navigazione, nel rispetto degli *standard* di sicurezza prescritti dalla normativa vigente;

cc) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un ido-neo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la modifica dell'articolo 318 del codice della navi-gazione;

dd) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'arti-colo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni alle società;

ff) definire e regolamentare l'attività agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo bio-logico o di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su fondi agro-forestali nonché le operazioni succes-sive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti;

gg) dettare i principi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, degli uffici e degli organi-smi operanti a tale fine;

hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'articolo 408 del regola-mento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legisla-tivi per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'arti-colo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il compito di eliminare duplicazioni e chiarire

il significato di norme controverse. Tali decreti legislativi sono strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti nella com-petenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, le norme costituenti principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costitu-zione, e le altre norme statali vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle regioni.

4. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 3.

6. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 3, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi al Parlamento affinché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previ-sto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

7. Sono in ogni caso fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 2. - *Delega al Governo in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico*

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Confe-renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provin-ce autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il Comitato consul-tivo per l'agricoltura biologica ed eco-compatibile, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresen-tanza della filiera agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, un decreto legislativo recante la revisione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della disciplina in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare le modifiche conseguenti all'evoluzione del sistema istituzionale, con particolare riguardo al rispetto del prin-cipio di sussidiarietà e alla collaborazione istituzionale tra Stato e regioni;

b) rivedere la disciplina relativa al Comitato di valutazione degli organismi di controllo e agli organismi pubblici e privati incaricati delle attività di controllo della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione delle produzioni otte-nute con il metodo dell'agricoltura biologica, in modo da prevedere che:

1) il Comitato di valutazione degli organismi di controllo sia integrato al fine di garantire una rappresentanza paritetica allo Stato e alle regioni;

2) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di controllo sia soggetta a rinnovo triennale;

3) i requisiti degli organismi di controllo siano specificati con maggiore dettaglio, superando il requisito relativo alla diffusione delle strutture organizzative degli organismi medesimi e stabilen-do, in particolare, che la richiesta di autorizzazione allo svolgi-mento dell'attività di controllo sull'intero territorio nazionale sia corredata da un'attestazione di rispondenza alla norma EN 45011 rilasciata da uno degli organismi indipendenti di accreditamento ufficiale soggetto ad accordi di mutuo riconoscimento fondati sul procedimento di pari valutazione instaurato, a livello europeo, dalla *European Cooperation for Accreditation* (EA) o, a livello internazionale, dall'*International Accreditation Forum* (IAF);

4) l'attività di vigilanza sia disciplinata anche tenendo conto del principio di sussidiarietà;

5) siano definite le disposizioni sanzionatorie nei confronti degli organismi di controllo;

6) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sia abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma;

7) gli allegati al decreto legislativo di cui al presente comma relativi alla modulistica possano essere successivamente adeguati

con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è trasmesso al Parlamento affinché sia espresso il parere entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere comunque emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso anche alla luce di eventuali problematiche emerse nel primo periodo di applicazione.

4. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura biologica.

5. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.

Art. 3. - Promozione e sviluppo delle imprese agricole e zootecniche biologiche

1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. È istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 della Com-

missione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* n. C 28 del 1° febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalità di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. È istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato da un contributo statale pari a lire quindici miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Il Fondo è finalizzato:

a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;

b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta»;

c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla base:

a) delle proposte di programmi regionali che i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;

b) delle priorità stabilite al comma 2-bis»;

d) al comma 5, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis».

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99

Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

(G.U. 22 aprile 2004, n. 94)

Capo I

SOGGETTI E ATTIVITÀ

Art. 1. - Imprenditore agricolo professionale

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a

scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo. All'imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

5. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 2. - Società agricole

1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività

di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola.

2. Le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della nuova ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari.

3. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile. Alla medesima società sono in ogni caso riconosciute, altresì, le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

4. Alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, determina la decadenza dalle agevolazioni.

Art. 3. - *Imprenditoria agricola giovanile*

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito il seguente:

«4-bis (*Imprenditoria agricola giovanile*). - 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni.»

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: «alla data del 1° gennaio 2000», sono sostituite dalle seguenti: «alla data del subentro».

3. Ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e successive modificazioni, è attribuito, nei limiti della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008 un ulteriore aiuto, sotto forma di credito d'imposta, fino a cinquemila euro annui per cinque anni.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non rileva altresì ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di applicazione del presente comma, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

4. All'articolo 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale è previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro.»

5. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2.

Art. 4. - *Norme sulla vendita di prodotti agricoli*

1. La disciplina amministrativa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si applica anche agli enti ed alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli.

2. All'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono considerati consumatori finali».

Art. 5. - *Attività agromeccanica*

1. È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.

Art. 6. - *Organizzazioni di produttori*

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati. Sino all'emanazione delle delibere di cui al comma 7, la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti sono possibili sia direttamente che in nome e per conto dei soci.»

2. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera *d)* sono aggiunte le seguenti:

«*d-bis)* assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;

d-ter) adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002.»

3. All'articolo 26, comma 3, lettera *a)*, numero 3), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «direttamente dall'organizzazione», sono aggiunte le seguenti: «con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto».

4. All'articolo 26, comma 3, alinea, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «ai fini del presente decreto», sono inserite le seguenti: «e ove non diversamente disposto dalla normativa comunitaria».

5. All'articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le regioni comunicano il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento.»

6. All'articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«7-bis. In caso di grave squilibrio del mercato le organizzazioni di produttori agricoli possono realizzare accordi con imprese di approvvigionamento o di trasformazione, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato. Gli accordi sono autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Alle organizzazioni di produttori agricoli si estendono in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

7-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere fissate le modalità con le quali le organizzazioni di produttori possono richiedere ai produttori un contributo destinato al fondo di esercizio per la realizzazione di programmi di attività finalizzati al perseguimento degli scopi di cui al comma 1.»

7. Le organizzazioni di produttori riconosciute hanno priorità nell'attribuzione degli aiuti di Stato, in conformità con la regolamentazione comunitaria, per l'organizzazione della produzione e del mercato.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche alle organizzazioni dei produttori riconosciute nei Paesi membri dell'Unione europea, che presentano caratteristiche comparabili e iscritte in una specifica sezione dell'Albo di cui al comma 5.

9. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: «Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2004».

10. Le regioni hanno facoltà di derogare all'obbligo prescritto dall'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

11. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis per particolari situazioni della realtà produttiva, economica e sociale della regione».

12. All'allegato 1 di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il numero dei produttori è ridotto del cinquanta per cento.

13. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in relazione a ciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo di produzione effettivamente commercializzata determinato nel tre per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti, il volume minimo, espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantità o in valore, nonché la percentuale di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), sono modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre nella misura massima del cinquanta per cento detta percentuale, nei seguenti casi:

a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria;

b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;

c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa.».

Capo II

INTEGRITÀ AZIENDALE

Art. 7. - Conservazione dell'integrità fondiaria

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Conservazione dell'integrità aziendale). 1. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni.

2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.

3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad un sesto in favore della costituzione del compendio unico di cui al comma 2 spettano comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o *mortis causa* ad acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.

4. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri

immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico.

5. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purché funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.

6. Qualora nel periodo di cui al comma 4, i beni disponibili nell'asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio di cui al presente articolo all'erede che la richieda, con addebito dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tasa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un punto a quello legale.

7. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali presenti sul compendio stesso, le parti possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di conciliazione di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743.

8. Se nessuno degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l'attribuzione di quote produttive, assegnati all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità per la revoca e la riattribuzione dei diritti e delle quote.

9. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, province, comuni e comunità montane.

10. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati.

11. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2.».

Art. 8. - Estensione del diritto di prelazione o di riscatto agrari

1. Gli assegnatari dei fondi acquistati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sono equiparati ai proprietari coltivatori diretti, ai sensi del citato articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, in ordine al diritto di prelazione o di riscatto agrari nella compravendita dei fondi confinanti.

2. Alle operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrario per le quali è stata presentata domanda all'ISMEA si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Art. 9. - Ricomposizione fondiaria

1. Sono ridotte della metà le imposte dovute per gli atti tra vivi diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici, attraverso la permuta di particelle o la rettificazione dei confini.

2. Alle vendite dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico, eseguite ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, qualora abbiano ad oggetto beni suscettibili di utilizzazione agricola e siano concluse con imprenditori agricoli o coltivatori diretti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile si applica la riduzione del cinquanta per cento delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.

Art. 10. - Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto

1. Al fine di incentivare l'accorpamento aziendale attraverso la stipulazione di contratti di affitto delle particelle finitime della durata di almeno cinque anni, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa.

Art. 11. - Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di società cooperativa

1. Sono ridotte di due terzi le imposte dovute per la stipula dei contratti di società cooperativa tra imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla società i terreni di cui sono proprietari o affittuari, per la costituzione di un'unica azienda agricola

a gestione comune. Sono dovute in misura fissa le predette imposte qualora un quinto dei soci della cooperativa siano imprenditori agricoli giovani che si impegnano ad esercitare la gestione comune per almeno nove anni.

Art. 12. - *Valorizzazione del patrimonio abitativo rurale*

1. I redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzati ad abitazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo che ne sia proprietario ed acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo per almeno cinque anni, ai fini delle imposte sui redditi per il periodo relativo al primo contratto di locazione e, comunque, per non più di nove anni, sono considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono.

Capo III

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 13. - *Fascicolo aziendale e Carta dell'agricoltore e del pescatore*

1. Il fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, unico per azienda, è integrato con i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003. L'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché dai soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Per qualsiasi accesso nel fascicolo aziendale elettronico, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni ivi contenute, è assicurata l'identificazione del soggetto che vi abbia proceduto. La pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici economici, registra inoltre nel fascicolo aziendale gli aiuti concessi al soggetto che esercita attività agricola in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

2. La Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, è realizzata in coerenza con l'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con il decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10, nonché secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000, e successive modificazioni, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000.

3. Il codice unico di identificazione aziende agricole, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, costituisce sistema unico di identificazione di ciascun soggetto che esercita attività agricola anche ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1782/2003.

4. L'AGEA, quale autorità competente ai sensi del Titolo II, capitolo 4, regolamento (CE) n. 1782/2003, assicura, attraverso i servizi del SIAN, la realizzazione dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché di quanto previsto dai commi 1 e 2.

5. Nel caso di banche dati decentrate detenute dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, l'AGEA assicura le condizioni previste dall'articolo 19, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

6. Le modalità operative per la gestione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e della Carta dell'agricoltore e del pescatore, e per il loro aggiornamento, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 14. - *Semplificazione degli adempimenti amministrativi*

1. Per i pagamenti diretti si applica quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti gli orga-

nismi pagatori, adotta le procedure per l'attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 3, del predetto regolamento.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalità attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attività agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale.

3. Il SIAN assicura le modalità di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 13, comma 2.

4. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti per territorio acquisiscono, attraverso le modalità previste dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le dichiarazioni del soggetto che esercita attività agricola modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalità il SIAN può altresì stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dell'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui all'articolo 13, comma 1, nel SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi all'identificazione e registrazione degli animali di cui alla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000.

6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonché gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola certificazione della data di inoltramento dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti, nonché quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.

7. I soggetti che esercitano attività agricola che abbiano ottenuto la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria attività da parte della pubblica amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazioni.

8. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nei rapporti con i soggetti che esercitano l'attività agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di interscambio e cooperazione del SIAN.

9. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, sono trasferiti all'AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN di cui al comma 9. A tale fine sono trasferite all'AGEA le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.

11. Il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:

«3. Con riferimento ai prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto

comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.»

12. L'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole provviste di officina non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 15. - Scritture contabili per le altre attività agricole e coordinamento normativo in materia fiscale

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 18-*bis*, è inserito il seguente:

«Art. 18-*ter* (Scritture contabili per le altre attività agricole).

- 1. I soggetti che si avvalgono dei regimi di cui all'articolo 56-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 413, devono tenere esclusivamente i registri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»

2. All'articolo 2, comma 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente:

«all'articolo 32, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:»;

b) alla lettera b):

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «dopo l'articolo 56 è inserito il seguente:»;

2) al primo capoverso le parole: «Art. 78-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 56-*bis*» e le parole: «articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 32»;

3) al secondo capoverso le parole: «articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 32»;

4) al quarto capoverso le parole: «articolo 87» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 73»;

c) alla lettera c):

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «all'articolo 71, è aggiunto, in fine, il seguente comma:»;

2) al primo capoverso, primo periodo, le parole: «articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 67» e le parole: «dell'articolo 78-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 56-*bis*».

Art. 16. - Crediti in discussione presso la Camera arbitrale

1. In caso di crediti vantati dagli imprenditori agricoli nei confronti della pubblica amministrazione, la camera nazionale arbitrale in agricoltura di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743, che sia stata adita, certifica che entro centottanta giorni sarà definita la posizione del soggetto istante.

2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito potranno tenere conto di tale certificazione ai fini della valutazione complessiva delle garanzie dell'imprenditore agricolo.

3. Gli adeguamenti alla regolamentazione della camera nazionale arbitrale in agricoltura sono approvati, su proposta degli organi della camera medesima, con decreto ministeriale.

Capo IV

TUTELA DEL PATRIMONIO AGROALIMENTARE

Art. 17. - Promozione del sistema agroalimentare italiano

1. In raccordo con il Comitato per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano di cui all'articolo 59, comma 4-*bis*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la società per azioni «BUONITALIA», partecipata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e strumento operativo del Ministero stesso per l'attuazione delle

politiche promozionali di competenza nazionale, ha per scopo l'erogazione di servizi alle imprese del settore agroalimentare finalizzati a favorire la internazionalizzazione dei prodotti italiani, ivi compresi la registrazione a livello internazionale di marchi associati ai segni identificati delle produzioni di origine nazionali e la loro tutela giuridica internazionale.

2. Al fine di favorire il rafforzamento della tutela economica delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) le partecipazioni da questo possedute nella società per azioni «BUONITALIA», nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista. All'acquisto delle partecipazioni predette il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 destinati alle iniziative di tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli. Le amministrazioni statali, regionali e locali, con apposite convenzioni possono affidare alla società BUONITALIA l'esercizio di attività strumentali al perseguimento di finalità istituzionali attinenti con gli scopi della medesima società, anche con l'apporto di propri fondi.

3. Al fine di favorire la partecipazione delle categorie economiche interessate alla realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, il Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercita funzioni consultive e propositive per la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammmodernamento della filiera agroalimentare, nonché per la valorizzazione sul mercato internazionale dei prodotti agroalimentari.

Art. 18. - Armonizzazione e razionalizzazione in materia di controlli e di frodi alimentari

1. L'AGEA quale autorità competente ai sensi del Titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, esercita nei confronti dell'Agecontrol S.p.a. il controllo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del regolamento (CEE) n. 27/1985 della Commissione, del 4 gennaio 1985. A tale scopo sono trasferite all'AGEA le relative partecipazioni azionarie del Ministero delle politiche agricole e forestali e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

2. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, è sostituito dal seguente:

«7. Le Regioni e l'Agecontrol S.p.a., nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217, alle irrogazioni delle relative sanzioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di riparto dei proventi delle predette sanzioni.»

3. Per lo svolgimento delle attività di controllo di propria competenza, l'AGEA può avvalersi dell'Ispettorato centrale repressioni frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 486, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«4-*bis*. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative.»

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 357 del codice penale», sono aggiunte le seguenti: «, nonché, nei limiti del servizio cui sono destinati e per le attribuzioni di cui al presente decreto, la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.»

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferiti all'AGEA gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a. trasferite in attuazione del presente articolo.

La collana
Studi e materiali di diritto agrario


prosegue con il volume

DIRITTO AGRARIO TERRITORIALE

di FERDINANDO ALBISINNI

L'indagine proposta in questo secondo volume si colloca all'interno di un processo di riorientamento dello studio del diritto dell'agricoltura in prospettive adeguate alle mutate realtà istituzionali, e muove da una considerazione che guida l'intero svolgimento: l'individuazione della relazione essenziale tra territorio e comunità.

Territorio è così assunto non quale perimetrazione descrittiva di un'area dotata di talune caratteristiche naturali ed ambientali, ma quale espressione sintetica ed evocativa, che coniuga a tali caratteristiche la storia dei luoghi e la collettività che vi vive ed opera.



Il volume di 222 pagine, precedute dalla prefazione di Antonio Jannarelli e da un antefatto, che dà conto dell'occasione e degli obiettivi della ricerca, è suddiviso in dodici capitoli. Le più recenti riforme della PAC e degli istituti di diritto nazionale, sino alla Riforma di Metà Periodo ed alle leggi ed ai decreti di orientamento, sono esaminate all'interno del processo evolutivo che ha investito competenze e contenuti della legislazione in agricoltura. Oggetto di specifica attenzione

sono i profili di interesse territoriale: distretti, legislazione urbanistica per le zone agricole, rapporti fra agricoltura ed aree protette, agriturismo ed altre attività integrative in dimensione multifunzionale.

L'opera è completata da un CD-ROM, che raccoglie in una banca-dati unitaria 118 documenti, corrispondenti ad oltre 2700 pagine a stampa, organizzati in fascicoli elettronici comprendenti atti normativi europei, nazionali e regionali, dalla Costituzione al Trattato di Roma, alle direttive e regolamenti che hanno caratterizzato la PAC dal 1972 al 2003, alle leggi sui patti agrari, le attività integrative, le norme di uso del territorio, generali e specifiche delle zone rurali, per concludere con la dimensione comparativa proposta dalle riforme adottate in anni recenti in Francia.

La pubblicazione di talune significative decisioni, della Corte di giustizia e dei giudici nazionali, concorre a segnalare le linee evolutive dell'ordinamento.



Il prezzo di copertina è di € 20,00 e per gli abbonati alla rivista *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente* è previsto uno sconto del 20 per cento.

Per l'acquisto del volume occorre versare l'importo relativo sul c/c postale n. 97027007 intestato a **Edizioni Tellus s.r.l. - Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma**, che provvederà alla spedizione franco porto.